

CITTA' DI TORINO
SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE
 RACCOLTA DEI REGOLAMENTI MUNICIPALI
REGOLAMENTO D'IGIENE

Deliberato dal Commissario Prefettizio il 21 luglio 1926, approvato dalla Giunta Provinciale Amministrativa in adunanza il 5 novembre 1926, n. 32416, previo il parere del Consiglio Provinciale Sanitario, e visto dal Ministero dell'Interno a termini dell'articolo 78 R.D. 30 dicembre 1923, n. 2889.

Modificato ed integrato con deliberazioni 16 marzo, 12 ottobre, 9 novembre 1927; 25 gennaio e 9 maggio 1928; 30 novembre 1929; 29 novembre 1930; 10 maggio 1931; 31 luglio 1940; 13 luglio 1959; 30 maggio 1960; 20 marzo 1963; 20 aprile 1964; 10 marzo 1969; 20 settembre, 5 ottobre, 6 dicembre 1971; 17 luglio, 24 luglio, 18 dicembre 1972; 7 marzo, 28 e 29 maggio 1973; 20 maggio, 9 luglio, 14 ottobre, 18 novembre 1974; 8 settembre 1975; 9 febbraio 1976; 27 novembre, 18 dicembre 1979.

Ulteriori modificazioni approvate dal Consiglio Comunale con deliberazioni in data 2 marzo 1982 (mecc. 8112178/42), 20 dicembre 1983 (mecc. 8312848/42), 28 settembre 1989 (mecc. 8908492/42), 19 marzo 1990 (mecc. 9002715/02), 23 giugno 1992 (mecc. 9206431/42); dal Commissario Straordinario con deliberazione del 21 aprile 1993 (mecc. 9302297/42); dal Consiglio Comunale con deliberazioni del 13 maggio 1996 (mecc. 9600828/21), 20 febbraio 2001 (mecc. 2000 04898/02), 24 maggio 2004 (mecc. 2004 01650/002) e 13 marzo 2006 (mecc. 2005 09532/002).

INDICE

Titolo I - Ufficio d'igiene - Vigilanza igienico-sanitaria

Capitolo I - Ufficio d'igiene

articoli 1-3

Capitolo II - Ufficiale sanitario

articoli 4-5

Capitolo III - Laboratori municipali di vigilanza igienica e sanitaria

articoli 6-22

Capitolo IV - Vigilanza zootecnica

articoli 23-31

Capitolo V - Assistenza medica, chirurgica, ostetrica ai poveri

Titolo II - Vigilanza sull'esercizio delle professioni sanitarie ed affini

Capitolo VI - Vigilanza sull'esercizio delle professioni sanitarie ed affini

articoli 44-

48

Titolo III - Igiene del suolo e dell'abitato

Capitolo VII - Igiene del suolo fuori dell'aggregato urbano e degli aggregati nel contado

§ 1 - Opere sul suolo interessanti il naturale deflusso dell'acqua

articoli 49-

56

§ 2 - Industrie agricole interessanti le condizioni igieniche del suolo

articoli 57-

60

Capitolo VIII - Acque superficiali	
articoli 61-65	
Capitolo IX - Igiene del suolo pubblico nell'aggregato urbano	
§ 1 - Piano regolatore	
articoli 66-68	
§ 2 - Strade ed altro suolo pubblico	
articoli 69-73	
Capitolo X - Igiene delle case di abitazione	
§ 1 - Concessione di costruire e vigilanza sanitaria relativa	articoli 74-
77	
§ 2 - Area fabbricata: altezza delle case e numero dei loro piani	articoli 78-
91	
§ 3 - Terreni scoperti di proprietà privata	articoli 92-
102	
§ 4 - Fondazione degli edifici e loro demolizione	articoli 103-
110	
§ 5 - Locali di abitazione	
articoli 111-130	
§ 6 - Particolari ed annessi delle case di abitazione	
articoli 131-154	
Capitolo XI - Approvvigionamento e distribuzione della acqua per uso potabile e domestico	articoli 155-173
Capitolo XII - Allontanamento dalle case e dall'aggregato urbano dei rifiuti domestici e delle acque immonde	articoli 174-211
Capitolo XIII - Edifici e stabilimenti pubblici	articoli 212-
213	
Capitolo XIV - Igiene dell'abitato rurale	
§ 1 - Della vigilanza sulla costruzione e abitabilità delle case rurali	articoli 214-
225	
§ 2 - Dei particolari e degli annessi delle case rurali	
articoli 226-235	
Capitolo XV - Permesso di abitabilità delle case di nuova costruzione e dichiarazione di inabitabilità e di	
chiusura per quelle sia di vecchia che di nuova costruzione, pericolose nei riguardi igienici e	
sanitari	articoli
236-240	
Capitolo XVI - Industrie in genere - Industrie insalubri e pericolose	articoli 241-
246	
Titolo IV - Igiene degli alimenti, delle bevande, degli oggetti di uso domestico	
Capitolo XVII - Disposizioni generali	
articoli 247-253	
Capitolo XVIII - Carni di animali da macello	
§ 1 - Macellamento	
articoli 254-279	
§ 2 - Trasporto di carni macellate	articoli 280-
281	

§ 3 - Macellamento nel contado articoli 282-287	
§ 4 - Spacci di carne macellata e da prepararsi	articoli 288-
316 § 5 - Introduzione nel Comune di carne macellata, di carne preparata e di selvaggina articoli 317-323	
Capitolo XIX - Carni di animali da cortile e selvaggina 329	articoli 324-
Capitolo XX - Pesci, crostacei e molluschi articoli 330-336	
Capitolo XXI - Latte, burro e surrogati, formaggi e altri latticini	
§ 1 - Latte articoli 337-352	
§ 2 - Crema e gelati articolo 353	
§ 3 - Burro articoli 354-356	
§ 4 - Margarina e surrogati del burro articolo 357	
§ 5 - Formaggi articoli 358-360	
§ 6 - Altri latticini articolo 361	
Capitolo XXII - Uova articolo 362	
Capitolo XXIII - Grassi animali e vegetali	
§ 1 - Strutto, sevo e lardo articolo 363	
§ 2 - Olii vegetali articoli 364-367	
Capitolo XXIV - Cereali e legumi secchi articoli 368-371	
Capitolo XXV - Farine, pane e paste alimentari	
§ 1 - Farine articoli 372-373	
§ 2 - Pane articoli 374-380	
§ 3 - Paste alimentari articoli 381-382	
Capitolo XXVI - Frutti, legumi freschi, erbacci e simili 385	articoli 383-
Capitolo XXVII - Funghi articoli 386-387	
Capitolo XXVIII - Conserve e salse commerciali articoli 388-392	

Capitolo XXIX - Miele	
articolo 393	
Capitolo XXX - Zucchero e glucosio	
articoli 394-395	
Capitolo XXXI - Confetti e preparati di zucchero	
articoli 396-397	
Capitolo XXXII - Sciroppi, canditi, marmellate, succhi vegetali, ecc.	articoli 398-
399	
Capitolo XXXIII - Vino	
articoli 400-409	
Capitolo XXXIV - Birra	
articoli 410-414	
Capitolo XXXV - Spiriti e bevande alcoliche	articoli 415-
417	
Capitolo XXXVI - Aceto	
articoli 418-421	
Capitolo XXXVII - Caffè e suoi sucedanei	
articoli 422-427	
Capitolo XXXVIII - Thè	
articolo 428	
Capitolo XXXIX - Cacao e cioccolato	
articoli 429-435	
Capitolo XL - Droghe e spezie	
articolo 436	
Capitolo XLI - Acque gazose e limonate	
articoli 437-441	
Capitolo XLII - Ghiaccio	
articoli 441-443	
Capitolo XLIII - Suppellettili da cucina ed involucri metallici	articoli 444-
445	
Capitolo XLIV - Materie coloranti per sostanze alimentari, e per carte e recipienti per sostanze alimentari	
articoli 446-449	
Capitolo XLV - Profumerie, cosmetici e dentifrici, liscive ed altre materie destinate all'uso personale o domestico	
articoli 450-452	
Capitolo XLVI - Giocattoli	
articoli 453-455	
Capitolo XLVII - Oggetti di uso domestico	
articoli 456-457	
Capitolo XLVIII - Petrolio e gas per l'illuminazione	articoli 458-
460	
Titolo V - Misure contro la diffusione delle malattie infettive dell'uomo e degli animali domestici	
Capitolo XLIX - Profilassi delle malattie infettive	
§ 1 - Prestazione d'opera e denuncia	articoli
461-464	

- § 2 - Isolamento e disinfezione
articoli 465-474
- § 3 - Vigilanza sui veicoli e altri mezzi di trasporto. Trasporto dei malati contagiosi e degli oggetti infetti
articoli 475-480
- § 4 - Vigilanza sulle case ove si verificano malattie infettive
articolo 481
- § 5 - Vigilanza igienico-sanitaria nelle scuole, convitti, asili ed istituti di educazione e di istruzione in genere
articoli 482-483
- § 6 - Vaccinazione antivaaiolosa
articoli 484-497
- § 7 - Misure speciali contro le malattie celtiche, la sifilide da baliatico mercenario, la febbre puerperale, la tubercolosi ed altre malattie trasmissibili
articoli 498-506
- § 8 - Misure speciali e straordinarie in caso di malattie esotiche
articoli 507-514

Capitolo L - Profilassi delle malattie infettive e diffusive degli animali domestici

- § 1 - Denuncia
articoli 515-517
- § 2 - Isolamento, sequestro e disinfezione
articoli 518-521
- § 3 - Distruzione dei cadaveri
articolo 522
- § 4 - Vigilanza sanitaria sulle stalle di sosta, sui mercati, sulle fiere ed esposizioni degli animali
articoli 523-540
- § 5 - Misure sanitarie speciali contro l'atta epizootica, il carbonchio ematico e sintomatico, la rabbia, la tubercolosi bovina, la peste bovina, la pleuro-polmonite essudativa contagiosa dei bovini, la morva e farcino, il farcino criptococcico il morbo coitale maligno, il vaiolo ovino, l'agalassia contagiosa delle pecore e delle capre, le malattie infettive dei suini; l'aborto epizootico, la diarrea dei vitelli, il colera del polli e peste aviaria, l'influenza del cavallo, la rogna delle pecore e delle capre, la rogna degli equini
articoli 541-571
- § 6 - Disposizioni relative al trasporto, al trasferimento all'alpeggio (monticazione e demonticazione) degli animali nell'interno dello Stato
articoli 572-575
- § 7 - Disposizioni relative all'esportazione di animali dallo Stato .
articoli 576-577
- § 8 - Disposizioni relative ai trattamenti immunizzanti degli animali
articolo 578
- § 9 - Servizio di statistica e informazioni periodiche sullo stato sanitario del bestiame, sulle operazioni vaccinali e sul movimento di importazione e di esportazione degli animali e dei loro prodotti

articolo 579

Titolo VI - Polizia mortuaria

Capitolo LI - Denuncia dei decessi

articoli 580-583

Capitolo LII - Riconoscimento dei decessi

articoli 584-590

Capitolo LIII - Periodo di riconoscimento dei cadaveri 596	articoli 591-
Capitolo LIV - Deposizione dei cadaveri nei feretri - Qualità dei feretri	articoli 597-601
Capitolo LV - Camere di osservazione articoli 602-604	
Capitolo LVI - Imbalsamazione articoli 605-607	
Capitolo LVII - Trasporto dei cadaveri 622	articoli 608-
Capitolo LVIII - Autopsie - Sala per autopsie 629	articoli 623-
Capitolo LIX - Vigilanza sui cimiteri articoli 630-633	
Capitolo LX - Consegna dei cadaveri al cimiteri 636	articoli 634-
Capitolo LXI - Deposito dei cadaveri nella camera mortuaria - Camera mortuaria	articolo 637
Capitolo LXII - Inumazioni articoli 638-647	
Capitolo LXIII - Sepulture private - Concessione - Costruzione - Conservazione - Ornamento - Lapidi, ecc.	
Capitolo LXIV - Cremazione articoli 656-669	
Capitolo LXV - Esumazioni. Ossario articoli 670-682	
Capitolo LXVI - Sepulture private fuori dei cimiteri 686	articoli 683-
Capitolo LXVII - Disposizioni generali della polizia mortuaria 688	articoli 687-
Titolo VII	
Capitolo LXVIII - Disposizioni penali e generali articoli 689-692	

APPENDICE I: Norme integrative del regolamento municipale d'igiene per la prevenzione, il controllo e la repressione dell'inquinamento atmosferico

APPENDICE II: Norme aggiuntive per il servizio medico scolastico

TITOLO I - UFFICIO D'IGIENE - VIGILANZA IGIENICO-SANITARIA

CAPITOLO I - UFFICIO D'IGIENE

Articolo 1 - Autorità sanitaria

1. Il Sindaco, quale Autorità sanitaria, provvede, nel territorio del Comune, e secondo la propria competenza, alla tutela della sanità pubblica ed alla osservanza delle leggi e dei regolamenti di polizia sanitaria.
2. Il Sindaco, nell'esercizio delle sue attribuzioni in materia sanitaria, si vale dell'Ufficiale sanitario, Medico capo dell'Ufficio d'igiene.
3. Tutti i servizi municipali attinenti all'igiene sono, sotto la dipendenza del Sindaco o dell'Assessore a ciò delegato, esercitati dall'Ufficiale sanitario per mezzo dell'Ufficio d'igiene col concorso degli altri uffici municipali, da richiedersi secondo le rispettive competenze.
4. Al servizio di vigilanza igienica e sanitaria si provvede con adatto personale e con convenienti laboratori facenti parte dell'Ufficio d'igiene.

Articolo 2 - Sindaco

1. Qualora in qualche parte del territorio, anche fuori dall'abitato centrale, si manifestasse qualche fatto che potesse pregiudicare, o minacciare la salute pubblica, o si verificasse qualche causa di infezione o di insalubrità, il Sindaco, previe constatazioni del caso, darà i provvedimenti necessari a togliere, od a diminuire il danno, od il pericolo.

Articolo 3 - Ispezioni

1. Oltre alla facoltà riservatagli dagli articoli 152 e 153 della Legge comunale 4 febbraio 1915, n. 148, per i quali il Sindaco è autorizzato ad emettere provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di igiene e polizia sanitaria, senza distinzione tra luoghi pubblici e privati, il Sindaco potrà procedere per mezzo dell'Ufficiale sanitario, e, in coadiuvazione del medesimo, per mezzo del personale addetto ai laboratori di vigilanza igienico-sanitaria, e degli Uffici di polizia e dei lavori pubblici, a quelle ispezioni e visite che possano occorrere anche nell'interno dei locali soggetti a vigilanza rispetto alla sanità pubblica.
2. E così pure, per mezzo del personale di cui sopra, potrà far procedere a visite e ispezioni nei cortili, negli anditi, nelle scale, nelle botteghe, nei depositi, e simili.
3. Sul rapporto dell'Ufficiale sanitario, indipendentemente dai verbali contravvenzionali, cui sia il caso di procedere, a termini e per gli effetti di legge, il Sindaco provvederà per togliere le cause di insalubrità, e potrà ordinare il sequestro e la distruzione delle derrate alimentari alterate o guaste, o di qualunque altra materia, la cui conservazione sia ritenuta pericolosa, previ quegli accertamenti cui sia possibile di procedere, o per testimoni o coll'opera di periti.

CAPITOLO II - UFFICIALE SANITARIO

Articolo 4 - Ufficiale sanitario

1. L'Ufficiale sanitario comunale è, previa approvazione del Prefetto, Medico capo dell'Ufficio d'igiene.
2. Nella deliberazione di nomina del medesimo sarà dichiarato lo stipendio e l'indennità a lui dovuti pel disimpegno dei doveri che gli sono imposti quale Medico capo e Ufficiale sanitario.
3. La nomina dell'Ufficiale sanitario, e le indennità e lo stipendio di questo saranno stabiliti a norma di quanto è indicato nella legge sanitaria e relativo regolamento.

Articolo 5 - Mansioni

1. L'Ufficiale sanitario comunale deve:

- a) vigilare sulle condizioni igieniche e sanitarie del Comune e tenerne costantemente informato il Medico provinciale;
- b) denunciare sollecitamente a quest'ultimo e contemporaneamente al Sindaco, tutto ciò che, nell'interesse della sanità pubblica, possa reclamare speciali e straordinari provvedimenti non che le trasgressioni alle leggi e regolamenti sanitari;
- c) assistere il Sindaco nella vigilanza igienica e nell'esecuzione di tutti i provvedimenti sanitari ordinati, sia dall'Autorità comunale, sia dalle Autorità superiori;
- d) raccogliere tutti gli elementi per la relazione annuale sullo stato sanitario del Comune, uniformandosi alle istruzioni che riceverà dal Medico provinciale;
- e) denunciare, ove sia del caso, al Sindaco o all'Autorità giudiziaria le contravvenzioni alla legge ed ai regolamenti sanitari;
- f) eseguire tutto quanto gli è imposto da leggi e regolamenti speciali.

CAPITOLO III - LABORATORI MUNICIPALI DI VIGILANZA IGIENICA E SANITARIA

Articolo 6 - Laboratori

1. I servizi di ispezione ed i laboratori municipali di vigilanza igienica e sanitaria, di cui all'articolo 3 della legge sanitaria T.U. 1° agosto 1907, del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2889, e dell'articolo 1 del presente Regolamento, sono distinti in due sezioni: **microbatteriologicala** e **chimica**, e funzionano per mezzo di personale medico e chimico nominato a norma dell'articolo 42 della Legge sanitaria e relativo Regolamento 19 luglio 1906, n. 466.
2. Per i servizi di ispezione igienico-sanitaria, oltre al personale tecnico, medico e chimico, sono incaricati veterinari, vigili sanitari annonari e vigili sanitari edilizi.
3. Tanto i laboratori, quanto il personale addetto ai servizi di ispezione Igienico-sanitaria, sono alla dipendenza dell'Ufficiale sanitario, anche quale Medico capo dell'Ufficio d'igiene.

Articolo 7 - Personale tecnico

1. Il personale tecnico dei laboratori di vigilanza Igienica e sanitaria, a seconda della rispettiva competenza, sopra disposizione dell'Ufficiale sanitario dovrà:
 - a) compiere ispezioni sanitarie sulle condizioni del suolo e dell'edilizia, sulle bevande e sulle sostanze alimentari, sugli oggetti di uso domestico messi in commercio; su quanto, infine, interessa la sanità pubblica e per cui è necessaria la competenza di un tecnico;
 - b) eseguire le perizie richiedenti esami fisici, chimici, microscopici e batteriologici sulle sostanze alimentari, sugli oggetti di uso personale o domestico, o altrimenti interessanti l'igiene e sui medicinali, rilasciando le relative relazioni;
 - c) indicare la destinazione da dare alle sostanze ed agli oggetti ritenuti impuri, alterati o falsificati e giacenti sotto sequestro, ed eventualmente i provvedimenti da prendersi in rapporto alle constatazioni fatte;
 - d) fare tutti gli altri esami e le perizie che vengono richiesti nell'interesse dell'Amministrazione.

Articolo 8 - Ispezioni sul suolo e abitato

1. Le ispezioni in rapporto all'igiene dei suolo e dell'abitato si rivolgeranno:
 - a) alle condizioni di pulizia delle strade, delle porte, degli androni, delle scale, dei cortili e delle relative fognature;
 - b) al deflusso delle acque di qualunque natura sopra il suolo abitato e nei rispettivi strati superficiali;
 - c) alle industrie agricole ed alle manifatture o fabbriche che possano inquinare in qualche modo l'aria o l'acqua con pericolo per la salubrità pubblica, agli alberghi, ed agli spacci di ogni natura ed alle vendite di sostanze alimentari e di bevande;
 - d) alle fontane, ai pozzi ed alle condutture pubbliche o private di acque potabili;

- e) allo stato igienico delle case di vecchia o nuova costruzione;
- f) agli edifici pubblici o collettivi, agli alberghi, pensioni, ecc.

Articolo 9 - Ispezioni sugli alimenti

1. Le ispezioni sulle bevande, sugli alimenti, sugli oggetti di uso personale e domestico dovranno effettuarsi:
 - a) nelle fabbriche, nei depositi, negli spacci o sui mercati, intendendo queste denominazioni nel senso più largo;
 - b) in transito sopra i veicoli od in qualsiasi altro modo di trasporto.

Articolo 10 - Modalità delle ispezioni

1. Alle ispezioni suddette si potrà procedere in ogni tempo.
2. Chi compie le ispezioni sanitarie deve essere munito di una tessera di riconoscimento, rilasciata dal Sindaco, da presentarsi a richiesta; o deve essere accompagnato da un agente municipale con distintivo.
3. Agli effetti dell'articolo 73 del regolamento 3 febbraio 1901, chi procede all'ispezione sanitaria, quando siavi motivo di contravvenzione, redigerà apposito verbale, sottoscritto anche dal contravventore, e, qualora questi rifiuti di firmare, ne sarà fatta menzione nel verbale, indicando i motivi che egli adducesse.
4. Le sostanze e gli oggetti per cui si procede alla contravvenzione saranno, qualora sia necessario, sottoposti a sequestro, chiusi e suggellati colla firma di chi redige il verbale e del contravventore, del cui eventuale rifiuto a firmare sarà fatta menzione nel verbale, con l'indicazione dei motivi addotti.
5. Se le sostanze sequestrate sono putrefatte, o soggette a putrefazione, o di evidente insalubrità, o pericolose in qualunque modo alla salute pubblica, sarà promosso d'urgenza l'ordine del Sindaco per la distruzione di esse ai sensi dell'articolo 153 del T. U. della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, redigendo un rapporto specificato sulle alterazioni della materia distrutta e sulle ragioni per le quali se ne ordinò la distruzione.

Articolo 11 - Sequestri e campioni

1. Le sostanze sospettate e nocive saranno sottoposte a sequestro provvisorio. L'ufficiale sanitario dovrà promuovere dal Sindaco tutti i provvedimenti necessari ad impedire che le sostanze sospettate nocive sottoposte a sequestro provvisorio siano trafugate e smerciate.
2. Delle sostanze che devono essere sottoposte ad analisi saranno prelevati quattro campioni, ciascuno dei quali sarà chiuso e suggellato e porterà la firma anche del proprietario o detentore, e, se questi non voglia firmare, si farà menzione in verbale del rifiuto e delle ragioni colle quali venga giustificato.
3. Dei quattro campioni, uno sarà consegnato al proprietario, e, qualora lo rifiuti, se ne farà menzione nel verbale.
4. Nel verbale redatto si indicherà il prezzo a cui è messa in vendita la merce sospetta, il nome e il domicilio della ditta da cui essa eventualmente proviene e la data approssimativa in cui fu ricevuta.
5. È fatta facoltà al venditore di apporre i propri suggelli sui campioni prelevati.
6. Il verbale e i tre altri campioni prelevati saranno consegnati all'Ufficiale sanitario.
7. Uno dei detti campioni sarà conservato dall'Ufficiale sanitario a disposizione dell'Autorità giudiziaria. Gli altri due serviranno per i necessari esami da farsi nei laboratori municipali.

Articolo 12 - Relazioni di servizio

1. Gli incaricati delle ispezioni devono trasmettere all'Ufficiale sanitario un rendiconto giornaliero delle loro ispezioni.

Articolo 13 - Relazioni d'analisi

1. Le relazioni dei laboratori devono solo indicare la natura qualitativa delle sostanze (se genuine o falsificate) o la loro composizione quantitativa, o la natura e il grado di adulterazione, senza pronunciarsi in merito alla nocuità; il che è compito dell'Ufficiale sanitario.
2. Il risultato di tutti gli esami e di tutte le analisi eseguite dai laboratori deve essere trasmesso prontamente all'Ufficiale sanitario, il quale lo rimetterà a chi di ragione, dopo averlo munito del suo visto e coll'aggiunta delle proprie conclusioni e delle osservazioni che crederà opportune.

Articolo 14 - Ispezioni straordinarie

1. Ove dall'ispezione o dall'analisi di campioni sospetti, prelevati d'ufficio, o portati da privati, risulti il fatto di una alterazione o di una adulterazione, come pure nel caso di querele o di denunce di vendita di prodotti alterati, falsificati, o comunque nocivi, l'Ufficiale sanitario procederà, o farà procedere immediatamente all'Ispezione con prelevamento di campioni nella fabbrica, o nel magazzino, o nello spaccio, da cui il rivenditore dichiarò di aver acquistato la sostanza, se la detta località si trova nel territorio del Comune.
2. Ove il luogo dichiarato di provenienza sia fuori del Comune, l'Ufficiale sanitario promuoverà dal Medico provinciale la denuncia del fatto alla competente Autorità giudiziaria.
3. L'ispezione e la denuncia preindicate dovranno farsi prima che sia comunicato alla persona interessata, od all'Autorità giudiziaria, il risultato dell'analisi.

Articolo 15 - Provvedimenti postanalitici

1. A termini dell'articolo 75 del Regolamento 3 febbraio 1901, eseguita l'analisi, l'Ufficiale sanitario, con motivata conclusione, ne rimette i risultati al Sindaco per la denuncia all'Autorità giudiziaria, quando siavi luogo a contravvenzione; ed in caso negativo, perché ne dia notizia all'interessato.
2. Ove, in seguito a dichiarazione dei venditori, si sia proceduto ad ispezionare nel modi indicati all'articolo precedente, o si sia riscontrata presso i provveditori una merce adulterata od insalubre della stessa natura di quella prima sequestrata, l'Ufficiale sanitario trasmetterà contemporaneamente al Sindaco i documenti relativi ai vari sequestri per la denuncia all'Autorità giudiziaria.

Articolo 16 - Sostanze sequestrate

1. Il Sindaco, su parere dell'Ufficiale sanitario, potrà ordinare la distruzione delle sostanze sequestrate e dichiarate dall'Ufficio d'igiene alterate, falsificate o comunque insalubri, oppure potrà permetterne l'utilizzazione nel modi che saranno indicati dall'Ufficiale sanitario, sentito il parere del personale tecnico dei laboratori.

Articolo 17 - Conservazione campioni

1. Di tutti i campioni non facilmente alterabili si conserverà, per almeno un mese, una parte sufficiente per un eventuale esame ulteriore, munendoli delle indicazioni necessarie per la identificazione, delle quali sarà fatta menzione in apposito verbale.

Articolo 18 - Certificati d'analisi

1. Qualora il detentore o spacciatore di oggetti sequestrati provi che, se essi non hanno i caratteri richiesti dalla legge o dai regolamenti, ciò avvenne a sua insaputa e contro la sua volontà, il Municipio gli rilascerà, a sua domanda, un certificato dei risultato dell'esame per la rivalsa contro il fornitore.

Articolo 19 - Pubblicazione dei nomi dei contravventori

1. L'Autorità comunale dovrà pubblicare ogni mese i nomi dei fabbricanti o dei venditori che risultassero, per sentenza passata in cosa giudicata, contravventori alle disposizioni speciali per l'igiene degli alimenti, delle bevande e degli oggetti di uso personale o domestico: quanto però ai venditori, nel solo caso siano recidivi.

Articolo 20 - Servizio d'analisi

1. Il Comune, per mezzo del personale tecnico dei laboratori, può istituire un servizio d'analisi a richiesta del pubblico, e, a richiesta delle Autorità sanitarie della Provincia, potrà eseguire esami ed analisi per conto dei Comuni della Provincia, secondo le norme stabilite da tariffa.
2. Il Comune può pure inviare, dietro richiesta dei Comuni, ed a spesa di questi, personale tecnico per servizi locali d'ispezione.
3. Il risultato degli esami e delle analisi deve essere trasmesso dal personale dei laboratori all'Ufficiale sanitario, il quale lo rimetterà a chi di ragione, dopo averlo munito del suo visto, previa aggiunta delle osservazioni del caso.

Articolo 21 - Rapporto all'U.S.

1. Ove dall'esame dei campioni presentati dal pubblico risulti che una sostanza d'uso alimentare, messa in commercio o somministrata a dipendenti, è alterata o falsificata, il personale dei laboratori dovrà informare immediatamente, con rapporto scritto, l'Ufficiale sanitario, e ciò prima che sia stato consegnato il risultato dell'analisi.

Articolo 22 - Divieti al personale di vigilanza

1. Al personale addetto ai servizi d'ispezione od ai laboratori di vigilanza igienica e sanitaria è vietato:
 - a) di esercitare direttamente od indirettamente, a conto proprio o di altri, qualsiasi commercio od industria soggetti a tale vigilanza;
 - b) di eseguire, per conto proprio o nell'interesse di terzi, saggi e perizie riferentesi alla vigilanza sanitaria affidata ai laboratori, salvo il disposto dell'articolo 20;
 - c) di comunicare i risultati o le conclusioni delle ispezioni o delle perizie a persone estranee all'ufficio.

CAPITOLO IV - VIGILANZA ZOOIATRICA

Articolo 23 - Personale veterinario

1. Alla vigilanza zootica il Sindaco provvede con apposito personale veterinario facente parte dell'Ufficio d'igiene.
2. Tanto il personale che il servizio di vigilanza zootica sono alle dipendenze dell'Ufficiale sanitario, Medico capo dell'Ufficio d'igiene.

Articolo 24 - Attribuzioni

1. A tale effetto i veterinari municipali devono:
 - a) vigilare sulle condizioni sanitarie del bestiame esistente nel territorio del Comune, denunziando sollecitamente all'Ufficiale sanitario tutte le variazioni anormali che si verificano nello stato sanitario del medesimo;
 - b) tenere nota, su apposito registro, di tutte le denunce dei casi di malattia infettiva negli animali, che siano state fatte al Sindaco o all'Ufficiale sanitario dai veterinari liberi esercenti nel Comune, dal R. Istituto Superiore di medicina veterinaria, o da chiunque ne abbia l'obbligo, a termini degli articoli 516 e 517 del presente Regolamento, ed eseguire i provvedimenti ordinati dal Sindaco per arrestarne la diffusione;
 - c) dietro denuncia pervenuta all'ufficio, o in qualunque modo essi ne siano venuti a cognizione, accertare la causa di morte accidentale, o per malattia degli animali, per determinare, a seconda dei regolamenti, l'uso o la distruzione delle carni;
 - d) ispezionare i cavalli adibiti ai servizi pubblici, tanto nei siti di stazionamento, quanto nelle loro scuderie; i locali adibiti o che si vogliano adibire ad uso di sardigna, di stallaggio o di vaccheria, esercitando una speciale vigilanza, sull'igiene delle stalle e sulla condizione di salute degli animali destinati alla produzione del latte;

- e) fare l'ispezione degli animali esposti sul mercato, o ricoverati nelle stalle annesse; degli animali da macello o dei locali in cui si fa la macellazione, nonché delle carni macellate, delle carni insaccate, salate o comunque preparate; dei laboratori e degli spacci delle medesime, nonché degli spacci di commestibili nei quali si vendono prodotti di origine animale, eseguendo altresì ispezioni frequenti ai locali di vendita del latte ed ai depositi di sostanze alimentari di origine animale (magazzini, docks, ecc.);
- f) esaminare le carni macellate e preparate sequestrate perché sospette insalubri, o di ignota provenienza, o di classe e categoria diverse da quelle cui, per disposizioni di regolamento, dovrebbero appartenere, e redigere le relative perizie; e le carni fresche e preparate che entrano in città dagli scali ferroviari o dalle diverse barriere daziarie, o che siano presentate sul mercato del bestiame, riferendo d'urgenza all'Ufficiale sanitario gli eventuali provvedimenti che si dovessero prendere a tutela della salubrità dell'alimentazione pubblica;
- g) redigere, alla fine d'ogni anno, la relazione sullo stato sanitario del bestiame nel territorio dei Comune.

Articolo 25 - Animali morti

1. In caso di morte, per qualsiasi evento o malattia, di animali bovini, ovini, suini ed equini nel territorio del Comune, i possessori dei detti animali, o coloro che custodiscono od occupano i luoghi in cui avvenne la morte, devono farne immediata dichiarazione all'Ufficio d'igiene, indicando possibilmente il genere di malattia, per cui ritengasi accaduta la morte.
2. È pure obbligatoria la denuncia degli espulsi morti e dei prodotti della concezione di almeno tre mesi.
3. Eguale obbligo incombe al direttore del R. Istituto Superiore di medicina veterinaria, ai comandanti dei reggimenti di stanza nel Comune, ai veterinari, ecc., i quali abbiano prestata qualche cura o siano venuti a cognizione del caso.

Articolo 26 - Sardigne

1. Sino a che l'Ufficio d'igiene non abbia date le disposizioni occorrenti, è vietato di fare qualsiasi trasloco od operazione a riguardo dell'animale morto.
2. Ufficio d'igiene disporrà, pel trasporto ad una delle sardigne, od all'istituto veterinario, secondo le norme al riguardo prescritte, e per intanto secondo quelle stabilite dal Regolamento governativo di Polizia veterinaria 10 maggio 1914, n. 533 e dalle relative Istruzioni ministeriali 20 giugno 1914, e colle modalità da stabilirsi dall'Ufficio d'igiene.

Articolo 27 - Introduzione in città

1. È vietata l'introduzione nella città e nel suo territorio di qualunque animale morto per malattia, tranne che per essere trasportato ad una delle sardigne od all'istituto veterinario o ad altro istituto scientifico.
2. Ne sarà permesso il transito, previa consegna all'Ufficio daziario, ove d'uopo, qualora possa aver luogo per la strada di circonvallazione, ovvero quando gli animali morti siano accompagnati da documenti autentici, rilasciati da veterinari o dalle Autorità dei Comuni di provenienza, i quali giustifichino che la malattia non sia infettiva od altrimenti pericolosa.
3. Potrà, per eccezione, ammettersi il transito nel recinto urbano quando non possa praticarsi per la strada di circonvallazione, ovvero mediante permesso a rilasciarsi dall'Ufficio di igiene, dopo la dichiarazione di cui all'articolo 25.

Articolo 28 - Sequestri

1. Qualora venisse presentato ad una barriera daziaria, ovvero quando si scoprisse nell'interno o nel territorio o su vagoni ferroviari in transito un animale morto, senza giustificazioni anzidette, il medesimo sarà fatto trasportare sotto sequestro e rimarrà in una sardigna o nella sala delle autopsie presso

l'ammazzatorio o presso l'Istituto veterinario, finché non siano fatte le opportune pratiche per l'accertamento della provenienza e della causa della morte.

Articolo 29 - Contravvenzioni

1. Le infrazioni alle disposizioni degli articoli precedenti, oltre che essere punite in conformità di legge, daranno diritto al rimborso al Comune delle spese che saranno state incontrate, a termini dell'articolo 153 della Legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915 pei provvedimenti d'ufficio.

Articolo 30 - Istituto Veterinario

1. Per gli animali morti nell'istituto veterinario, che si debbano trasportare ad una sardigna, il Sindaco potrà permettere che non si faccia la preventiva denuncia all'Ufficio d'igiene per i provvedimenti di cui all'articolo 26: in tal caso si riterrà sufficiente la dichiarazione accompagnante detti animali, che deve rilasciare il direttore dell'Istituto.

2. La detta dichiarazione, munita del visto dell'ufficio daziario d'uscita, sarà trasmessa all'Ufficio d'igiene unitamente al verbale della avvenuta distruzione degli animali.

Articolo 31 - Mandre

1. I proprietari di mandre, e greggi ed in genere di gruppi di animali, che entrano nel territorio, ne fuoriescono, oppure si spostano da una cascina all'altra, pure restando nel Comune, i proprietari ed i possessori degli stabili in cui debbono ricoverarsi, ne devono fare dichiarazione alla più vicina sezione di Polizia municipale che la trasmetterà all'Ufficio di igiene.

2. Questo provvederà per la visita delle medesime, la quale sarà di quando in quando ripetuta pei provvedimenti del caso.

3. I proprietari e i conduttori del bestiame in transito o destinato alla monticazione o demonticazione dovranno, all'atto della partenza, munirsi degli appositi certificati sanitari, indicanti il numero, le specie, il luogo di destinazione e l'itinerario da percorrere, assoggettandosi alle norme e modalità prescritte dalle ordinanze prefettizie o comunali emesse in relazione al disposto del Regolamento di Polizia veterinaria 10 maggio 1914.

CAPITOLO V - ASSISTENZA MEDICA, CHIRURGICA, OSTETRICA AL POVERI (1)

(1) Gli articoli 32-43 inerenti al servizio delle condotte mediche ed ostetriche furono trasportati nell'apposito capitolo.

TITOLO II
CAPITOLO VI
VIGILANZA SULL'ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI SANITARIE ED AFFINI

Articolo 44 - Professioni sanitarie

1. In relazione al disposto degli articoli 52 e 53 della Legge sanitaria 1° agosto 1907, i medici, i chirurghi, i veterinari, le levatrici, i dentisti ed i flebotomi che intendono esercitare abitualmente nel Comune la loro professione, devono fare registrare il loro diploma originale presso l'Ufficio d'igiene entro un mese dal giorno in cui vi avranno preso residenza.
2. Allo stesso obbligo è tenuto il medico, il chirurgo, il veterinario, la levatrice, il dentista ed il flebotomo che da fuori dal territorio si reca nel Comune non per casi speciali e contingenti, ma per esercitarvi normalmente la sua professione.
3. I sanitari che intendono esercitare anche temporaneamente nel Comune, ed i medici ed i chirurghi che esercitano la loro professione presso i soli stranieri, devono ad ogni richiesta dell'Autorità comunale presentare i titoli della loro abilitazione prescritti dalla legge.
4. Nell'Ufficio d'igiene sarà tenuto uno schedario, colla firma dei singoli sanitari, ostensibile al pubblico ad ogni richiesta.

Articolo 44 bis

1. Gli esercenti arti sanitarie che intendono esporre in pubblico targhe con iscrizioni, devono previa osservanza del disposto relativo alla registrazione del diploma presso l'Ufficio d'igiene, farne domanda al Sindaco, indicando le dimensioni della targa e il luogo dove intendono che essa sia apposta.
2. L'iscrizione deve contenere per esteso; il cognome, il nome e il titolo accademico del richiedente: si potrà inoltre aggiungere l'orario delle visite ed il titolo di “specialista”, sempre che la relativa specialità esista e la cattedra universitaria sia legalmente costituita, esclusa ogni indicazione di cure particolari.
3. I farmacisti possono anteporre il titolo “chimico” soltanto se posseggono la laurea in chimica-farmacia da presentarsi all'Ufficio d'igiene.
4. Sulle insegne e targhe delle farmacie deve essere esposto, oltre il titolo commerciale, il cognome, il nome, il titolo accademico del direttore, l'orario dell'esercizio diurno e il turno domenicale e notturno.
5. Sui fanali o richiami luminosi delle farmacie non dovrà leggersi che la parola “Farmacia”, seguita o non dal titolo commerciale.
6. Sulle tabelle di preparati farmaceutici esposte al pubblico potrà essere pubblicato il nome delle rispettive ditte produttrici, esclusa ogni magnificazione terapeutica.
7. Le levatrici debbono far uso del solo titolo “levatrice”: se intendono aggiungere “diplomata con pieni voti” debbono presentarne il documento all'Ufficio d'igiene.
8. Gli esercenti arte dentaria, se non sono medici, ma furono autorizzati all'esercizio dalla Legge 12 marzo 1912, n. 298, non possono aggiungere alla qualifica di “dentista” che la parola “autorizzato”.
9. I meccanici non potranno far uso della qualifica di “dentista” se questa non sarà preceduta dalla parola “meccanico”.
10. I praticanti il massaggio, gli infermieri, le assistenti sanitarie, ecc., per ottenere l'esposizione di targhe (le quali dovranno essere scritte con terminologia italiana), debbono presentare all'Ufficio d'igiene il diploma di abilitazione professionale.

Articolo 45 - Professioni vigilate

1. I droghieri, i profumieri, i colorari, gli erbaioli, i simplicisti, i liquoristi, i confettieri, i fabbricanti o negozianti di prodotti chimici o preparati farmaceutici, di acque distillate, di olii essenziali, di acque e fanghi minerali e di ogni specie di sostanze alimentari e di bevande artificiali, o di oggetti di uso domestico, che intendono di esercitare la loro industria od il loro commercio nel Comune, devono darne il preventivo avviso di quindici giorni all'Ufficio d'igiene.

Articolo 46 - Erbe medicinali

1. Le erbe e le piante indigene, i fiori, i semi e le radici loro, quando sieno di natura pericolosa e venefica ed atte a produrre perniciosi effetti, non possono essere vendute, o comunque cedute che ai soli farmacisti od a direttori di laboratori chimici o di stabilimenti farmaceutici.

Articolo 47 - Arte salutare esercita in pubblico

1. È proibita la occupazione, e non sarà concessa licenza di occupazione delle vie, delle piazze o di qualsiasi altro spazio pubblico per eseguire operazioni relative all'arte salutare, né per vendere sostanze annunziate come farmaci di uso interno od esterno.

Articolo 48 - Farmacie. Istituti di cura

1. Le norme per l'esercizio delle farmacie, per la fabbricazione e detenzione dei medicinali, per la vendita di essi, anche da parte dei droghieri, per la stesa e spedizione delle ricette, per la fabbricazione, detenzione e vendita di veleni; come pure le norme per aprire e mantenere in esercizio, nel Comune, ospedali, istituti e case di cura medicocirurgica o di assistenza ostetrica, stabilimenti balneari, idroterapici o termici, sono stabilite dal Titolo II della Legge sanitaria 1° agosto 1907, dal Regolamento 3 febbraio 1901, dal R.D. 30 dicembre 1923, n. 2889, oltreché dalla Legge speciale sulle farmacie 22 maggio 1913 e dai Regolamenti 13 luglio 1914 e 16 aprile 1925, n. 691.

TITOLO III - IGIENE DEL SUOLO E DELL'ABITATO

CAPITOLO VII

IGIENE DEL SUOLO FUORI DELL'AGGREGATO URBANO E DEGLI AGGREGATI NEL CONTADO

§ 1. Opere sul suolo interessanti il naturale deflusso dell'acqua

Articolo 49 - Acque sotterranee e superficiali

1. Ferme le prescrizioni riguardanti le acque pubbliche e gli scolii, contenute nella Legge dei lavori pubblici, a termini ed agli effetti dell'articolo 66 della Legge sanitaria 1° agosto 1907, sono proibite quelle opere le quali modifichino il livello delle acque sotterranee, o il naturale deflusso di quelle superficiali nei luoghi nei quali tali modificazioni siano riconosciute nocive dal presente Regolamento.

Articolo 50 - Opere

1. Per il disposto dell'articolo precedente, chiunque intende intraprendere opere sul suolo che possano interessare il naturale deflusso dell'acqua del fondo privato, deve prima ottenerne l'autorizzazione dal Sindaco.

Articolo 51 - Impaludamenti

1. I proprietari di terreni fuori dell'aggregato urbano e degli aggregati rurali, qualunque ne sia l'uso o la destinazione, li devono conservare costantemente liberi da impaludamenti, provvedendoli, qualora occorra, dei necessari canali di scolo, e mantenendo questi sempre in buono stato di funzionamento.

Articolo 52 - Canali

1. È vietato costruire qualsiasi opera sul corso di canali di acque superficiali, per cui, impedendosi il normale deflusso delle acque dai terreni o dai canali o bacini adiacenti, ne derivino impaludamenti nei terreni stessi, o sulle sponde dei detti canali o bacini.

Articolo 53 - Sbarramenti

1. Non sono permessi gli sbarramenti dei corsi d'acqua a scopo agricolo od a scopo industriale, se non a condizione che non determinino impaludamenti dannosi alla salute pubblica.

Articolo 54 - Sottosuolo

1. Sono vietate le opere nel sottosuolo che cagionino ostacolo al regolare deflusso delle acque sotterranee, per cui queste s'innalzino così da determinare umidità negli strati superficiali del terreno, rendendolo paludoso, o da cagionare umidità ai muri ed edifici o danno ad opere di interesse igienico.

Articolo 55 - Irrigazioni

1. Le irrigazioni a scopo agricolo, per le quali si debba mantenere per qualche tempo l'acqua sui terreni, sono solo permesse a condizione che l'acqua vi abbia, durante tale tempo, un continuo ricambio, e siano fatte per modo che i terreni stessi non divengano paludosi.
2. È proibita l'irrigazione agricola con liquidi cloacali, a meno che questi non vengano prima sottoposti ad una depurazione chimica o biologica efficace, oppure l'irrigazione si eseguisca secondo sistemi speciali approvati dall'Ufficio d'igiene e con licenza rilasciata dal Sindaco, caso per caso.

Articolo 56 - Cave

1. Le cave di prestito nei terreni e l'escavazione di fosse debbono essere provviste di mezzi per assicurare lo scolo delle acque: in ogni caso, poi, lo scavo di esse sarà subordinato al disposto dell'articolo 163 della Legge sanitaria 1° agosto 1907 e degli articoli 32, 33 e 34 del Regolamento 28 febbraio 1907 sulla malaria.
2. I bacini di raccolta d'acqua a scopi agricoli o industriali, debbono essere situati, costruiti e tenuti con convenienti ripulitura in modo che non risultino nocivi alla salute pubblica.
3. Non sono tollerate e debbono esaurirsi e prosciugarsi le acque stagnanti nell'interno dei cortili delle cascine e nelle vicinanze di qualunque abitazione.

§ 2. Industrie agricole interessanti le condizioni igieniche del suolo

Articolo 57 - Macerazioni

1. Ferme le disposizioni degli articoli 67 e 68 della Legge sanitaria e degli articoli 92 e 102 del Regolamento 3 febbraio 1901, nonché del relativo Elenco ministeriale delle industrie insalubri in vigore, la macerazione del lino, della canapa, ed in genere delle piante tessili, non è permessa che in vasche a pareti e fondo fatti in modo che sia impedito qualunque loro impaludamento, e costruite, preferibilmente, in muratura. Le pareti delle vasche dovranno essere raccordate col fondo per evitare l'accumularsi dei residui negli angoli per renderne più agevole la ripulitura.
2. Non è permessa tale macerazione nelle correnti o nei bacini d'acqua di uso pubblico.

Articolo 58 - Scarichi

1. I canali di scarico delle acque impiegate per la macerazione dovranno essere costruiti con pareti e con fondo impermeabili fino al loro sbocco: questo dovrà farsi in località e in maniera da essere impedito alle acque di macerazione di produrre effetti dannosi per la salute pubblica.

Articolo 59 - Vasche

1. Le vasche destinate alla macerazione dovranno essere collocate alla distanza di almeno 200 metri da ogni aggregato di abitazioni, con un insieme di popolazione superiore a cento individui, da scuole, da convitti, da caserme, da manifatture industriali o da sorgenti e pozzi situati a valle, ed alla distanza di almeno 50 metri da qualunque casa isolata, pozzo, serbatoio d'acqua e acquedotto.

Articolo 60 - Ripristini

1. Durante la macerazione l'acqua deve ricoprire costantemente nelle vasche i materiali e ricambiarsi il più frequentemente possibile.
2. Finita la macerazione la vasca dovrà essere accuratamente ripulita, ed i residui che si estrarranno dal fondo della vasca stessa, dovranno essere interrati, o sparsi sul terreno circostante all'asciutto od altrimenti distrutti.

CAPITOLO VIII - ACQUE SUPERFICIALI

Articolo 61 - Acque immonde

1. È vietato il fare sboccare fogne od altri canali in cui vengano immessi i materiali delle latrine, le acque domestiche di rifiuto, od altre acque immonde (fatta eccezione per quelle residue delle industrie se convenientemente depurate e per le acque meteoriche) nei corsi d'acqua attraversanti la città e gli altri aggregati d'abitazioni, per tutto il tratto del corso d'acqua compreso nella città od aggregati stessi, salvo se coperti per tutta la loro lunghezza in città ed incanalati con pareti impermeabili.

Articolo 62 - Scarichi

1. L'Autorità comunale stabilirà, volta per volta, tenuto conto della portata e della velocità del corso d'acqua, della sua facoltà autodepuratrice e del grado d'impurità delle acque convogliate, la distanza a valle della città o dell'aggregato d'abitazioni, alla quale le dette fogne o canali luridi potranno essere fatti sboccare nel corso d'acqua, senza presumibile danno per la pubblica salute.

Articolo 63 - Stabilimenti balneari

1. È vietato l'impianto di stabilimenti balneari sui corsi d'acqua ad una distanza minore di metri 500 a valle dello sbocco di fogne o di altri canali in cui immettano acque immonde a meno che le acque delle dette fogne o dei detti canali siano state prima sottoposte ad un conveniente processo di depurazione, il quale valga a liberarle dalle materie ingombranti, in decomposizione, tossiche od infettive, o altre che possano alterare in modo dannoso le proprietà naturali delle acque stesse.

Articolo 64 - Residui

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale 6 dicembre 1971 (Co.Re.Co. 12 aprile 1972 n. 1786/11).

1. Sono vietate le immissioni in corsi d'acqua superficiali, in canali scoperti, in pozzi disperdenti e lo spandimento sul suolo di acque residue di lavorazioni industriali od artigianali e di acque immonde, che non siano state preventivamente sottoposte a trattamenti di depurazione, neutralizzazione od altri, idonei e renderle innocue.
2. Sono del pari vietati il deposito o lo spandimento sul suolo od in buche o scavi - se non nelle zone a ciò appositamente riservate e riconosciute idonee dall'Ufficiale Sanitario - di residui industriali solidi ingombranti, molesti o pericolosi.

Articolo 65 - Depurazione

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale 6 dicembre 1971 (Co.Re.Co. 12 aprile 1972 n. 1786/11).

1. Sono considerate innocue le acque residue delle lavorazioni industriali od artigianali, che abbiano valori massimi per le caratteristiche o per le sostanze in esse presenti, non diversi da quelli riportati nella tabella che segue:

VALORI MASSIMI ACCETTABILI

A) Caratteristiche

- | | |
|---|--|
| 1) PH | 6,5 ÷ 8,5 |
| 2) Temperatura | 30° C <i>(In ogni caso la temperatura del corpo idrico recipiente misurata tra 30 e 100 metri a valle dello scarico non deve superare di 3° C la temperatura misurata a monte)</i> |
| 3) Odore | non deve essere causa di molestia |
| 4) Colore | non riscontrabile dopo diluizione 1:10 su spessore 10 cm |
| 5) B.O.D. ₅ a 20° C | 30 mg/l |
| 6) C.O.D. (con K ₂ Cr ₂ O ₇ a 2 ore) | 125 mg/l |
| 7) Ossigeno consumato (KMnO ₄ 4 ore a 27° C) | 80 mg/l |
| 8) Ossigeno disciolto | non inferiore a 5 mg/l |
| 9) Stabilità relativa a 20° C | non inferiore a 5 giorni |

B) Sostanze

- | | |
|---|---|
| a) Solidi grossolani | assenti |
| b) Sostanze in sospensione | 30 mg/l |
| c) Sostanze sedimentabili (in 2 ore) | 0,5 mg/l |
| Argento | 0,1 mg/l |
| Arsenico | 0,05 mg/l |
| Azoto ammoniacale (NH ₄ ⁺) | 5 mg/l |
| Azoto nitroso (NO ₂ ⁻) | 1 mg/l |
| Azoto nitrico (NO ₃ ⁻) | 30 ÷ 50 mg/l |
| Bario | 4 mg/l |
| Boro | 4 mg/l |
| Cadmio | 0,05 mg/l |
| Cianuri (CN ⁻) | 0,1 mg/l |
| Cromo (trivalente) | 1,0 mg/l |
| Cromo (esavalente) | 0,05 mg/l |
| Ferro + Manganese | 2,0 mg/l |
| Mercurio | 0,005 mg/l |
| Molibdeno | 0,05 mg/l |
| Nichel | 1,0 mg/l |
| Piombo | 0,05 mg/l |
| Rame | 0,5 mg/l |
| Selenio | 0,05 mg/l |
| Zinco | 1,0 mg/l |
| Somma metalli (Cu, Cr, Zn, Hg, Ag, Pb, As) | 1,0 mg/l |
| Cloruri (Cl ⁻) | 300 mg/l |
| Fluoruri (F ⁻) | 10 mg/l |
| Fosfati (PO ₄ ⁼) | 5 mg/l |
| Solfati (SO ₄ ⁼) | 250 mg/l |
| Solfiti (SO ₃ ⁼) | 1,0 mg/l |
| Solfuri, mercaptani (come S) | 0,2 mg/l |
| Idrocarburi | 2,0 mg/l <i>(Per le stazioni di servizio è tollerato un limite di 5 mg/l)</i> |

Grassi ed oli commestibili	10 mg/l
Fenoli	0,05 mg/l
Solventi organici	assenti
Tensioattivi (BAS)	2,0 mg/l
Formaldeide	1,0 mg/l
Cloro libero	1,0 mg/l

2. Eventuali deroghe potranno essere concesse dall'Ufficiale Sanitario a suo giudizio; lo stesso provvederà di volta in volta, quando se ne presenti la necessità, ad indicare i valori massimi accettabili per altre caratteristiche o sostanze non comprese nella tabella precedente.

3. La scelta del trattamento, di cui al primo comma dell'articolo precedente, è rimessa all'esercente l'attività lavorativa, fatto salvo il diritto dell'Ufficiale Sanitario di accertare, anche preventivamente, l'efficacia del trattamento adottato e quello di vigilare a che il trattamento medesimo venga costantemente ed efficacemente attuato.

CAPITOLO IX - IGIENE DEL SUOLO PUBBLICO NELL'AGGREGATO URBANO

§ 1. Piano regolatore

Articolo 66 - Opere edilizie

1. A termini della Legge sulle espropriazioni per utilità pubblica 25 giugno 1865, n. 2359 (Titolo II, cap. VI e VII), e degli articoli 69 e 70 della Legge sanitaria 1° agosto 1907, le opere di demolizione e di riadattamento di edifici nell'aggregato urbano, e quelle per l'ampliamento dei medesimi non saranno permesse se non in conformità del piano regolatore, debitamente approvato, nel quale sono stabilite la direzione e l'ampiezza delle strade, la situazione delle piazze e dei giardini e la delimitazione delle aree da fabbricarsi, in armonia colle disposizioni regolamentari portate dal Titolo III del presente Regolamento e dei Regolamento edilizio.

Articolo 67 - Piano regolatore

1. In dipendenza ed agli effetti dell'articolo precedente, il Comune ha fissato il piano regolatore per l'estensione di suolo attorno all'aggregato urbano, sul quale ritenne necessario l'ampliamento.

2. Ogni ulteriore aumento di estensione dello stesso piano sarà deliberato a mano a mano che sarà richiesto per il presunto incremento della popolazione o per il maggior bisogno di nuove abitazioni dipendenti da altre ragioni.

Articolo 68 - Area fabbricabile

1. L'area coperta da costruzioni stabili non dovrà in ogni caso e per ciascuna proprietà eccedere i due terzi dell'area destinata a fabbricazione, salve le eccezioni di cui all'articolo 78 ed all'articolo 96.

2. Il terzo o più dell'area fabbricabile da lasciarsi scoperto potrà essere usufruito, o come spazio di distacco dell'edificio dalla linea perimetrale, o come cortili interni, purché siano per questi rispettati le disposizioni in appresso indicate.

3. Qualora non si fabbrichi sull'allineamento prescritto dal piano d'ingrandimento si dovrà cingere decorosamente il terreno con una cancellata o muro di cinta sull'allineamento stesso, secondo le prescrizioni del Regolamento edilizio.

§ 2. Strade ed altro suolo pubblico

Articolo 69 - Larghezza

1. In tutto il territorio del Comune la larghezza delle nuove strade non sarà inferiore a metri 15, salvo le disposizioni in contrario che fossero emanate per la parte collinare. Eguale larghezza dovranno avere i

protendimenti delle strade attuali aventi larghezza inferiore a metri 15 per quanto non sia contrariamente disposto dal piano regolatore.

2. La larghezza delle strade sarà, secondo i casi, determinata secondo le norme stabilite nel Regolamento edilizio.

Articolo 70 - Marciapiedi

1. In dipendenza dell'articolo precedente, ogni proprietario è tenuto a cingere la sua proprietà, verso il suolo pubblico con marciapiedi nei modi prescritti dal Regolamento edilizio.

Articolo 71 - Scolo acque

1. Tutte le strade, le piazze ed in genere il suolo di uso pubblico devono essere provvedute di facile e pronto scolo delle acque meteoriche, o alla loro superficie, ove non si possa fare altrimenti, o per mezzo di canali nel sottosuolo, ovunque ciò sia possibile.

Articolo 72 - Pulizia

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale 14 ottobre 1974 (esecutiva 12 novembre 1974).

1. I proprietari o gli amministratori o conduttori di stabili o di edifici a qualunque scopo destinati, hanno l'obbligo di provvedere per tutta la lunghezza dei loro stabili al nettamento della pavimentazione dei portici - ove esistano - o dei marciapiedi per tutta la loro larghezza.

2. In assenza di marciapiede dovrà essere assicurata dagli stessi privati od enti interessati, la pulizia di una striscia di suolo pubblico od a tale uso destinata, larga almeno un metro e mezzo dal filo di fabbricazione.

3. La pulizia dei marciapiedi della pavimentazione dei portici dovrà essere compiuta giornalmente ed in modo uniforme non più tardi delle ore 9.

4. Rendendosi necessaria una pulizia supplementare, questa dovrà essere eseguita in qualunque momento del giorno o della sera.

5. Sui marciapiedi o sui corrispondenti tratti di suolo pubblico, nella stagione fredda, i privati od enti interessati dovranno curare lo sgombrò della neve, la rottura e copertura con materie adatte antisdrucchiolevoli, dei ghiaccioli ed evitare lo spandimento di acqua passibile di congelamento.

6. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste altresì nei confronti di coloro che per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea, imbrattino o danneggino il suolo pubblico.

7. I concessionari di aree pubbliche dovranno inoltre provvedere anche alla pulizia dell'area circostante a quella oggetto di concessione per una larghezza di almeno m. 1,50.

8. In ogni caso i rifiuti non dovranno in alcun modo essere abbandonati sul suolo pubblico, ma dovranno essere trasportati esclusivamente nei contenitori interni degli stabili o nei luoghi di raccolta autorizzati.

9. È vietato gettare nelle piazze, nei cortili, nelle vie e negli spazi pubblici, come pure nei pozzetti per la raccolta delle spazzature e nei canali municipali o privati, rifiuti di qualsiasi natura, le spazzature ed i residui degli usi domestici o dei pubblici esercizi.

10. Sulle soglie degli esercizi davanti ai quali è frequente la dispersione di rifiuti minuti (quali in via esemplificativa negozi di prodotti alimentari di immediato consumo o confezionati in involucri leggeri di carta o di plastica, tabaccherie, edicole, chioschi, cartolerie) dovranno essere collocati, a cura dei titolari, idonei cestelli, il cui contenuto dovrà essere travasato, con adeguata frequenza, nei contenitori interni.

11. Detti cestelli dovranno essere legati con catenelle o immessi in sostegni che ne impediscano il rovesciamento e, se necessario, potranno essere collocati sul marciapiede, in esenzione dalla tassa di occupazione del suolo pubblico in considerazione della loro finalità.

Articolo 73 - Immondizie

1. È proibito il gettare, spandere o fare deposito, anche temporaneo, nelle vie o nelle piazze e su qualsiasi altro suolo pubblico, o di uso pubblico, o nei fossi o nei canali municipali e presso gli edifici abitabili, di letame, di spazzature, di residui degli usi domestici o degli esercizi, di acque immonde, di immondizie, di rifiuti provenienti dagli scavi di suoli fabbricati o dalle demolizioni di edifici impregnati di materie fetide, di materie putrescibili, di prodotti chimici, di oggetti nauseanti od incomodi per esalazioni, o tali da corrompere l'aria respirabile.

CAPITOLO X - IGIENE DELLE CASE DI ABITAZIONE

§ 1. Concessioni di costruire e vigilanza sanitaria relativa

Articolo 74 - Permesso di costruzione

1. Le norme contenute nel Titolo III del presente Regolamento sono applicabili non solo alle nuove costruzioni, ma anche a quelle preesistenti, salve le concessioni fatte in determinati casi e per determinati periodi.

2. In tutto il territorio del Comune deve essere richiesto al Sindaco il consenso per costruzioni nuove, ricostruzioni, riattamenti di edifici, o per eseguire qualunque opera edilizia, anche se di carattere provvisorio e per qualunque lavoro interessante la fognatura domestica o la provvigione d'acque, affinché si possa accertare che si eseguiscano tutte le prescrizioni imposte dal presente regolamento e dal regolamento edilizio per garantire la salubrità della progettata fabbrica, di quelle limitrofe e del sottosuolo; altresì è proibito l'intraprendere ogni opera al riguardo prima di avere ottenuto il consenso del Sindaco, sì e come è anche prescritto nel regolamento edilizio.

Articolo 75 - Abrogato: vedesi articolo 87 - Appendice I.

Articolo 76 - Vigilanza

1. Agli effetti di quanto è prescritto negli articoli precedenti, il Sindaco, mediante il personale degli Uffici d'igiene e dei lavori pubblici, farà invigilare i lavori e visitare le case durante il periodo della costruzione o ricostruzione o riattamento o riparazione, per accertare che la costruzione, la riforma degli edifici, ed in genere tutte le condizioni statiche ed igieniche dell'edificio siano conformi al progetto autorizzato e rispondano ai riguardi dell'igiene.

Articolo 77 - Preavviso

1. A tale scopo è fatto obbligo al costruttore, prima di iniziare le opere, di annunziare all'Amministrazione civica il giorno in cui intende dar principio ai lavori, nonché di tenere sempre nel cantiere la copia dei disegni approvati dal Sindaco, colla relativa autorizzazione. Egli ha pure l'obbligo di non procedere alla costruzione di muri fuori terra, prima che le linee di confrontanza col suolo pubblico e le livellette del suolo viabile sieno stabilite e riconosciute dall'Amministrazione civica per la verifica dell'esatta osservanza delle leggi e di tutte le prescrizioni regolamentari e speciali. Il cantiere deve essere sempre aperto alle persone delegate dall'Amministrazione civica, alle quali debbono esser resi ostensibili i disegni e la relativa autorizzazione.

§ 2. Area fabbricata; altezza delle case e numero dei loro piani

Articolo 78 - Area fabbricabile

1. L'area coperta da costruzioni stabili non dovrà eccedere i due terzi dell'area destinata a far fabbricazione di ciascuna proprietà: oppure di tutto un isolato o di parte di esso (indipendentemente dalle divisioni di proprietà), qualora i proprietari dell'isolato o di parte di esso vincolino verso il Comune e fra di loro le proprietà nei modi e nei termini dell'articolo 97 del presente regolamento.

2. Si potrà derogare al precedente disposto per i fabbricati di carattere esclusivamente industriale, dei quali la massima parte sia ad un solo piano fuori terra, per quelle aree di forma assolutamente speciale, ovvero, di limitate dimensioni, per le quali, a giudizio della Giunta municipale, possa ritenersi possibile, senza pregiudizio dell'igiene, utilizzare l'area fabbricabile senza cortile o pozzi di luce, nonché quando trattisi di ricostruzione o di riforma di edifici esistenti, che rappresentano evidenti ed importanti migliorie igieniche ed edilizie non altrimenti e praticamente ottenibili, sempre quando gli edifici da ricostruire o modificare si trovino nella zona urbana delimitata: a giorno, dalla via Maria Vittoria, dalla via Santa Teresa, dalla via Cernaia fino alla via Stampatori e corso Siccardi; a ponente, dal tratto di via Stampatori fra la via Cernaia e la via Bertola, dal corso e via Siccardi, dalla via Consolata e dalla via S. Pietro in Vincoli; a notte, dalla sponda destra della Dora fino al corso R. Parco (escluso il recinto della officina della Società anonima italiana del gas); a levante, dal corso Regio Parco con risvolto sul corso Regina Margherita fino alla via Venti Settembre, dalla via Venti Settembre con risvolto sulla via Palazzo di Città fino a piazza Castello e via Accademia delle Scienze fino alla via Maria Vittoria. Come pure nella zona urbana comprendente i quattro isolati che fronteggiano il secondo tratto di via Roma, fra piana S. Carlo e le vie Carrozzai (*ora Antonio Gramsci*) ed Andrea Doria.

3. Tale facoltà eccezionale pei casi di ricostruzione e riforma di edifici esistenti è, inoltre, subordinata alle condizioni:

- a) che non venga diminuita l'area esistente dei cortili con basse costruzioni o tettoie; la quale area, però, in ogni modo, non potrà mai essere inferiore ad 1/5 dell'area totale propria del richiedente;
- b) che nella sopraelevazione delle case non venga coi nuovi piani superato il numero stabilito dall'articolo 87 del presente regolamento;
- c) che l'altezza interna dei piani vecchi sia ridotta a quella prescritta dal presente regolamento e dal regolamento edilizio in vigore; i soppalchi e le soffitte sieno pure ridotti in conformità degli articoli 116 e 117 del presente regolamento;
- d) che le latrine sporgenti sulle teste dei balconi soddisfino all'articolo 133 del presente regolamento; e quindi siano abolite le bussole isolate.

4. In ogni proprietà i bracci di fabbrica semplice non debbono occupare più della quarta parte dell'area consentita alla costruzione, senza tener conto di eventuali atti di vincolo delle aree dei cortili. Tale disposizione è applicabile anche ai bracci semplici adibiti a laboratori.

5. In casi eccezionali, nei quali non sia altrimenti possibile trarre profitto dal terreno, provvederà la Giunta municipale con speciale deliberazione.

Articolo 79 - Altezza case

1. L'altezza massima delle case da erigere, da ricostruire o rialzare, è determinata dalla larghezza delle vie, colle quali confrontano e dalle dimensioni dei cortili sui quali prospettano.

Articolo 80 - Rapporti

1. Rispetto alle vie pubbliche l'altezza massima delle fabbriche è data da:

$$H = 1,5 L$$

per vie di larghezza fino a m. 12,40, e da:

$$H = 14,50 + \frac{L}{3}$$

per le vie di larghezza maggiore, ove H è l'altezza dei fabbricati, e L la larghezza della via o corso. In ogni caso l'altezza massima assoluta di ciascuna fabbrica verso via e verso corte non potrà superare i 25 metri.

2. L'altezza competente ai fabbricati potrà essere superata in alcune parti di ciascuna fronte, però di non oltre 4 metri, purché l'eccedenza di facciata che ne risulta, sia compensata con altrettanta deficienza nelle

parti della stessa facciata ed il complesso delle fronti presenti, a giudizio della Commissione Igienico-edilizia, un insieme soddisfacente dal punto di vista estetico.

3. Le altezze dei bracci semplici interni non dovranno mai eccedere, in corrispondenza del muro divisorio di colmo, l'altezza massima di m. 21, misurata dal piano medio del cortili.

4. Le altezze, tanto all'esterno quanto all'interno, saranno misurate, per ciascuna fronte, a partire dal livello medio dei marciapiedi o pavimenti fissi dei rispettivi spazi sui quali prospettano le fabbriche, fino ai punti più elevati, comprendendoli i cornicioni, gli attici o parapetti pieni, le gallerie, tanto aperte quanto chiuse con vetrate, le finestre delle soffitte che sieno separate da un intervallo minore di un metro e mezzo, tra gli spigoli esterni delle finestre stesse.

5. Gli attici traforati e le balaustre saranno escluse dal conto dell'altezza massima dell'edificio.

6. Quando un fabbricato d'angolo prospetti due vie di larghezza diversa, l'altezza di esso sarà determinata in ragione della larghezza della via maggiore per tutta la parte prospettante verso di questa, e per un tratto del risvolto verso la via minore lungo quanto è profondo il braccio di fabbrica, ma in ogni caso lungo al massimo m. 14. La restante parte del detto risvolto avrà l'altezza competente alla larghezza della rispettiva via, eccetto che la lunghezza della fronte della proprietà verso la via minore non superi la profondità del braccio di fabbrica anzidetto di oltre 4 metri: nel qual caso sarà permessa per tutta la lunghezza della detta fronte, l'altezza determinata dalla via maggiore.

7. I fabbricati sulla sponda destra del Po dovranno soddisfare alle apposite prescrizioni di cui all'articolo 87 del presente Regolamento.

Articolo 81 - Eccezioni

1. Sono eccettuati dalle precedenti disposizioni le chiese, gli edifici monumentali e quelle altre opere o case che, per ragioni di necessità pubblica o di pubblico ornamento dovessero avere maggiore elevazione, a giudizio del Consiglio comunale.

2. La Giunta Municipale potrà pure consentire, sentita la Commissione igienico-edilizia, che siano eccedute le soprastabilite altezze, con frontispizi, lucernari, belvederi e abbaini isolati, sempre quando ciò ritenga conveniente in linea estetica.

Articolo 82 - Cortili

1. Riguardo ai cortili l'altezza dei fabbricati deve essere limitata in modo che l'area libera di quelli sia almeno uguale alla quarta parte delle facce dei muri che verticalmente li recingono, escludendo nella misura i fianchi degli avancorpi delle scale sporgenti non oltre un metro e centimetri cinquanta. Esistendo costruzioni interne contro muri divisorii, l'ampiezza del cortile dovrà soddisfare alla detta proporzione, tanto rispetto alle fronti risultanti con le dette costruzioni interne, quanto rispetto ai muri divisorii contro i quali sono addossate, considerando però nel secondo calcolo come cortile anche l'area occupata dalle costruzioni stesse.

2. Inoltre, la larghezza dei cortili dovrà risultare, rispetto a ciascuna fronte dei nuovi fabbricati interni, almeno uguale a quella stabilita per le vie in relazione all'altezza e dal numero dei piani dei fabbricati.

3. I cortili compresi fra due fabbricati convergenti ad angolo inferiore a 50°, dovranno avere all'incontro dei fabbricati stessi una smussatura di almeno metri tre, la quale dovrà essere aumentata di un metro per ogni piano in più oltre il terreno, calcolando per numero dei piani quello massimo competente ai detti fabbricati.

4. In tutti i cortili esistenti, o di nuova edificazione, deve essere consentito il deposito delle biciclette di chi abita o lavora nei numeri civici collegati al cortile.(*)

(*) *comma aggiunto dalla deliberazione Consiglio Comunale 20 febbraio 2001 (mecc. 2000 04898/002) esecutiva dal 1 marzo 2001*

Articolo 83 - Eccezioni

1. Potrà essere consentita la deroga delle limitazioni d'altezza, di cui al primo alinea dell'articolo precedente, nel caso di cortili o giardini aperti ossia separati dalla via a mezzo di semplice cancellata o di muro di cinta, per una larghezza non inferiore a metri nove.

Articolo 84 - Sopraelevazioni. Riattamenti

1. Quando si tratti di edifici già esistenti che occupino un'area maggiore di quella consentita dall'articolo 78 del presente regolamento è vietata qualsiasi sopraelevazione, ed in genere qualsiasi aumento di locali, anche quando non vi osti il disposto dell'articolo 82 del presente regolamento; saranno però permessi riattamenti, purché gli stessi non diminuiscano l'area dei cortili, né le proporzioni di questi colle circostanze altezze, né possano in alcun altro modo menomare le condizioni igieniche generali degli edifici e tendano anzi in massima a migliorarle.

2. Addivenendosi alla divisione in lotti di uno stabile con entrostanti fabbricati, le varie proprietà risultanti saranno considerate, nel caso di nuove costruzioni, come costituenti una proprietà unica, la quale, pertanto, dovrà nel suo insieme, e non soltanto separatamente per lotti singoli, soddisfare alle prescrizioni del regolamento edilizio e del presente regolamento.

Articolo 85 - Casi speciali

1. Le case prospettanti cortili o giardini contigui ad una piazza, via o corso, e separati da questi soltanto da cancellate elevate non oltre metri 4 dal suolo, si considereranno come confrontanti la piazza, via o corso; quindi la loro elevazione sarà regolata in base alle disposizioni del regolamento edilizio e dell'articolo 80 del presente regolamento, computando per l'applicazione di questi articoli la profondità dei cortili o giardini in aggiunta alla larghezza della via solo quando l'intero fabbricato disti almeno 4 metri dalla linea di fabbricazione.

2. Nel caso di cortili aperti, le fronti ed i fianchi dei fabbricati visibili dal suolo pubblico dovranno soddisfare a tutte le esigenze di decorazione architettonica che si richiedono per le case confrontanti direttamente piazze, vie o corsi.

Articolo 86 - Piani arretrati

1. Oltre al numero dei piani stabiliti dal presente regolamento potrà, invece delle soffitte, essere permessa, verso la via o verso il cortile, la formazione di un piano continuo arretrato, a condizione che la retta che congiunge la linea di gronda della fronte arretrata colla linea di gronda del cornicione, non faccia un angolo maggiore di 40° coll'orizzonte e che l'altezza utile dei locali sia quella prescritta per i locali di abitazione.

2. La linea di gronda del cornicione sarà, in ogni caso, riferita a livello del terrazzino del piano arretrato, e nel computo della sua sporgenza non si terrà conto dell'eccedenza oltre un metro dal filo del muro.

3. Il parapetto del terrazzino risultante, che dovrà essere a livello del piano arretrato, non dovrà superare l'altezza di m. 1,25.

Articolo 87 - Piani delle case

1. Nelle case da erigere, ricostruire o rialzare, ferme le disposizioni del presente regolamento e del regolamento edilizio sull'altezza totale delle fronti, e ferme le disposizioni relative all'altezza interna dei locali, ed alla proporzione fra le fronti interne ed il cortile, il numero dei piani fuori terra sarà in relazione alla larghezza della piazza, dei corsi, delle vie, anche se private, ma aperte al pubblico, verso cui prospettano.

2. Il numero dei piani, compreso il piano terreno, è fissato nel modo seguente:

1° Per le case fronteggianti piazze o corsi, o vie di larghezza non inferiore a metri 26, sei piani, con esclusione assoluta di soffitte; verso le fronti esterne non si potranno nemmeno aprire abbaini. Però nei

casi di strade larghe da m. 26 a m. 24 si potranno dalla Giunta, sentita la Commissione igienico-edilizia, concedere egualmente sei piani, purché limitati ad una parte della loro fronte, quando si tratti di case popolari costruite da enti riconosciuti, e quando il parziale sesto piano presenti un miglioramento estetico.

2° Per le case fronteggianti corsi o vie di larghezza non inferiore a metri 15, cinque piani, con esclusione assoluta di soffitte; verso le fronti esterne non si potranno nemmeno aprire abbaini; se però la larghezza della via raggiunge 18 metri sarà permesso in più un piano arretrato nei modi indicati all'articolo 86.

3° Per le case fronteggianti vie di larghezza non inferiore a metri 11, quattro piani ed un piano di soffitte.

4° Per le case fronteggianti vie di larghezza non inferiore a metri 8, tre piani ed un piano di soffitte.

5° Per le case fronteggianti vie di larghezza non inferiore a metri 6, tre piani, di cui l'ultimo arretrato nel modo indicato all'articolo 86, con esclusione assoluta di soffitte.

6° Per le case fronteggianti vie di larghezza minore di m. 6, due piani fuori terra con esclusione assoluta di soffitte.

3. I sotterranei saranno computati nel numero dei piani fuori terra quando l'altezza del pavimento del piano terreno sopra il marciapiede ecceda metri 2; così i sottotetti, quando l'altezza sul filo interno del muro esterno superi quella consentita per le soffitte.

4. Gli abbaini separati da un intervallo minore di un metro e mezzo, ovvero collegati da balconate continue, gli abbaini bifori e trifori e le mansarde sono considerate come formanti un piano. In linea di massima non è permesso di costruire lunghe balconate chiuse o aperte, bowindow collegati da terrazzini intercorrenti, attici cornicioni eccessivamente sporgenti in modo da diminuire notevolmente l'illuminazione dei piani sottostanti.

5. Nel caso che la larghezza della via o l'ampiezza del cortile consentano una diversa altezza di fabbricato, sarà permesso l'aumento di un piano verso via o verso cortile se l'ampiezza della via o del cortile consentono rispettivamente l'altezza di fabbricato necessaria, però verso la via il numero dei piani non potrà superare quello suindicato.

6. Per le costruzioni sulla sponda destra del Po, per tutta la estensione del territorio, dovranno osservarsi le norme seguenti, oltre l'osservanza dei vincoli speciali prescritti per determinate zone coi piano edilizio regolatore od ampliamento vigente:

- a) nella zona del territorio a monte delle seguenti strade e piazze: strada di Casale, al confine del territorio fino al piazzale della barriera omonima; detto piazzale; nuova cinta daziaria fino al piazzale della barriera di Moncalieri; detto piazzale e strada di Moncalieri fino al confine del territorio, le costruzioni dovranno essere uniformate alle norme tecniche del piano stesso;
- b) nella zona a valle della cinta daziaria fino alle strade di Moncalieri e Casale le costruzioni saranno limitate a quattro piani fuori terra, e dall'altezza di metri 17 misurata secondo le indicazioni del Regolamento edilizio;
- c) nella zona tra il Po e le strade di Moncalieri e Casale le costruzioni saranno limitate a tre piani e all'altezza di m. 17 misurata come sopra; inoltre nella parte a giorno del piazzale Graglia, oltre l'osservanza di tali prescrizioni, le fronti dei fabbricati dovranno avere una lunghezza non superiore a metri 30, e tra le varie costruzioni anche appartenenti a proprietari diversi dovrà esservi la distanza di almeno m. 12; cosicché, ove non siano stipulate fra i vari proprietari speciali vincoli che assicurino l'osservanza di tale prescrizione, non potranno essere erette costruzioni a distanza inferiore a m. 6 dal confine delle singole proprietà. Quando però esistano fabbricati costruiti in precedenza, a distanza minore di m. 6, per le nuove costruzioni basterà osservare la distanza massima di 8 metri dal confine.

7. Nei casi di piccoli ampliamenti di fabbricati esistenti, di casette rurali o di piccole costruzioni per contadini o ad uso portieria, e sempre quando trattasi di costruzioni su terreni di forma speciale, posti in versanti non prospettanti la città ed in località non interessanti il paesaggio, la Giunta potrà, caso per caso, previo il parere della Commissione igienico-edilizia, concedere il permesso ancorché non risultino soddisfatte le accennate restrizioni, purché le progettate opere non ostino allo scopo di salvaguardare l'igiene e l'estetica della collina, ai quale appunto mirano le restrizioni stesse.

8. In tutti i casi potranno essere permesse, quando conferiscano all'estetica, le sopraelevazioni per torri, campanili, frontoni, belvederi, soffitte od altro, purché limitati in pianta complessivamente ad un'ottava parte della superficie fabbricata.

Articolo 88 - Fabbricati d'angolo

1. Per i fabbricati d'angolo posti fra due vie di larghezza diversa, si seguiranno per il numero dei piani norme analoghe a quelle stabilite dall'articolo 80 del presente Regolamento per le altezze dei fabbricati.

2. Potrà concedersi, in qualche parte di ciascuna facciata, un piano in più, con che ogni fronte sia vincolata in modo che la media del numero dei piani delle varie parti risultanti sia quello prescritto dall'articolo 87 del presente Regolamento e non risulti aumentata la superficie locabile corrispondente al numero dei piani stabiliti dall'articolo stesso.

Articolo 89 - Casi speciali

1. Il numero dei piani delle case circostanti a cortili e giardini contigui ad una via, piazza o corso, e da questi separate soltanto da cancellate dell'altezza non superiore a metri 4, sarà regolato in base alle prescrizioni dei precedenti articoli 87 e 88, computando, per l'applicazione di questi articoli, la profondità dei cortili e giardini, in aggiunta alla larghezza della via solo quando l'intero fabbricato disti almeno 4 metri dalla linea di fabbricazione.

Articolo 90 - Arretramenti di stabili

1. Il proprietario di uno stabile prospiciente una via di larghezza inferiore a metri 11, il quale intenda arretrare la linea esterna delle sue costruzioni per tutta la lunghezza della sua confrontanza verso l'indicata via, dismettendo ad uso pubblico l'area così rimasta libera, potrà, solo in casi speciali, a giudizio della Giunta, essere autorizzato a fare costruzioni con quel numero di piani, che competerebbe alla via per tal modo ingrandita, secondo le disposizioni dell'articolo 87 del presente Regolamento, purché il proprietario provveda a che l'arretramento si estenda a tutta la fronte dell'isolato. In questo caso il proprietario dovrà fare tutte le opere, che la Giunta municipale sentita la Commissione igienico-edilizia, riterrà necessaria per il decoro dello spazio dismesso a suolo pubblico.

2. Tale concessione non conferirà ai proprietari frontisti maggiori diritti.

Articolo 91 - Poteri discrezionali della Giunta

1. Avvenendo che l'applicazione a casi speciali degli articoli di questo Capo presentasse dubbio, è riservato alla Giunta, sentito il parere della Commissione igienico-edilizia, di risolverlo mediante la determinazione delle norme da seguirsi, prendendo per base del giudizio principalmente l'interesse igienico.

§ 3. Terreni scoperti di proprietà privata

Articolo 92 - Vie private

1. Quando uno o più proprietari intendano di aprire o anche solo di iniziare una strada privata aperta al pubblico passaggio, devono attenersi alle norme prescritte nel Regolamento edilizio.

2. Anche le vie private dovranno avere la larghezza di m. 15; tali vie sono soggette alle stesse prescrizioni delle pubbliche; alla loro regolare sistemazione, come al loro mantenimento devono però provvedere i proprietari, salve le disposizioni di legge relative ai consorzi per le strade vicinali.

3. Tutte le strade praticabili, siano private o consorziali, debbono essere, per cura dei proprietari od amministratori, tenute sgombre da immondizie, da sostanze decomponibili e da rifiuti di ogni genere.

Articolo 93 - Intercapedini

1. Gli spazi concessi dalla legge per separazioni tra casa e casa dovranno essere chiusi e saranno soggetti alle stesse regole riguardo alla pavimentazione, agli scoli ed alla pulizia, stabiliti negli articoli seguenti per i cortili.

2. Il distacco, però, fra corpi di fabbrica, muri di cinta, cancellate foderate, ecc., anche quando appartengono ad uno stesso proprietario, non dovrà essere inferiore a metri 3, per evitare intercapedini di minore larghezza.

3. In occasione di ricostruzioni di case, fra le quali esistano intercapedini inferiori in larghezza a metri 3, queste dovranno venire annullate.

Articolo 94 - Accesso carraio

1. Ogni fabbricato deve essere munito di ingresso carraio per l'accesso al cortile, salvo il caso di assoluta impossibilità da riconoscersi dai competenti uffici. Per i fabbricati aventi una fronte inferiore a 14 metri, potrà essere concesso l'esonero dell'ingresso carraio ai cortili, qualora questi possano essere altrimenti accessibili, dalla proprietà contigua, mediante regolare atto di costituzione di servitù di passaggio carraio da stipularsi con l'intervento del Comune, oppure qualora si tratti di fabbricato la cui fognatura sia tosto immessa nei canali della fognatura cittadina. (Deliberazione del Consiglio Comunale 26 maggio 1913)

Articolo 95 - Area cortili

1. Allorché uno o più lati di un cortile fossero recinti da un semplice muro divisorio non più alto di metri 4, o da una cancellata, le superfici verticali di separazione saranno ritenute come non esistenti: epperò un cortile diviso in due o più parti nel modo anzidetto sarà considerato come formante un'area sola, salvo per l'applicazione dell'articolo 96, agli effetti del quale le singole parti saranno considerate separatamente.

2. Non saranno permessi frazionamenti di cortili formanti aree inferiori ad un nono dell'area totale di ciascuna proprietà.

Articolo 96 - Costruzioni in eccedenza

1. Nei cortili potrà essere autorizzata, in eccedenza alla fabbricazione consentita dall'articolo 78, la costruzione di bracci di fabbrica o tettoie o casotti ad un solo piano fuori terra; le dette costruzioni non potranno mai essere adibite ad uso di abitazione permanente e dovranno essere coperte da terrazzo o da tetto piano. L'area da essi coperta sarà considerata come area libera, ma non dovrà, per ogni singola proprietà, eccedere un terzo della superficie del proprio cortile; l'area libera, ad ogni modo, non dovrà essere minore di 144 mq., e l'aggregato di superficie che ne risulterà, dovrà comprendere un cortile nel quale possa essere iscritto un circolo di almeno 10 metri di diametro, ed i rimanenti spazi non dovranno avere i lati inferiori a metri 3.

2. Quando un casotto è destinato ad uso industriale è richiesta la costruzione di soffitto a doppia soletta e di vespaio ventilato, salvo che vengano esercite industrie che richiedano pavimentazioni speciali.

3. L'altezza da terra delle costruzioni stesse non dovrà eccedere i m. 4,50; tuttavia nel caso di casotti addossati ad edifici potrà essere consentita la maggior altezza del terrazzo o tetto piano fino al pavimento del 1° piano della casa.

Articolo 97 - Cortili in comune

Modificato con deliberazione 13 luglio 1959 (G.P.A. 26 novembre 1959, Div. 4^a, n. 51516/8139).

1. Nei cortili in cui siano fronteggianti altre proprietà oltre quelle del richiedente, siano esse fabbricate o no, le fronti si considereranno come fabbricate ed occupate da un muro di colmo dell'altezza di m. 21, salvo maggiore misura per i muri esistenti che superino tale altezza.

2. *Si potrà derogare dalla predetta valutazione qualora colui che intenda costruire compri allegando copia dell'atto e della nota di trascrizione, di aver stipulato con il proprietario, o i proprietari coerenti, una convenzione con cui le modalità delle fronti fabbricate siano determinate in modo che l'area del cortile, riguardo ai circostanti fabbricati soddisfaccia alle norme di questo Regolamento e del Regolamento edilizio. Nell'atto di costituzione di servitù deve essere dichiarato che le medesime non potranno essere rinunziate o revocate né modificate dai contraenti, successori od aventi causa, senza il consenso dell'autorità comunale, autorizzandosi il Conservatore dei registri immobiliari a trascriverlo, oltre che a favore e contro le parti stipulanti, anche a favore del Comune.

** Nuovo testo della seconda parte dell'articolo 97, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione 13 luglio 1959 (G.P.A. 26 novembre 1959, Div. 48, n. 51516/8139) e dal Ministro per i Lavori Pubblici, di concerto con il Ministro della Sanità, con Decreto in data 23 luglio 1960, Div. 23^a, n. 897.*

Articolo 98 - Illuminatori

1. In qualunque fabbricato potrà essere permessa la costruzione di illuminatoi o pozzi di luce scendenti dal tetto al suolo naturale, od a quel piano che sarà reputato conveniente.

2. Le dimensioni degli illuminatoi non potranno essere in pianta minori di m. 4,50 per lato; le finestre non potranno essere munite di balconi sporgenti. La cornice suprema degli illuminatoi non sposterà oltre m. 0,20; i medesimi, perché possa aver luogo la circolazione dell'aria, dovranno comunicare, in corrispondenza del piano più basso di essi, col cortile adiacente per meno di un andito di almeno 6 mq. di luce, libero da chiusure, o munito soltanto di cancelli.

3. Se discendono sino al suolo naturale questo dovrà essere lastricato accuratamente con pietra da taglio o con cemento, od altro materiale impermeabile.

4. Ciò non ostante gli illuminatoi saranno autorizzati solo quando debbono servire a dar luce ed aria a disimpegni e latrine, esclusi i locali di abitazione.

5. L'area occupata dagli illuminatoi sarà computata come area coperta da costruzioni.

Articolo 99 - Cortili coperti

1. Occorrendo in via eccezionale, per destinazione a magazzino, laboratorio od esercizio pubblico, di coprire per intero con invetriata un cortile e sempre che la costruzione non abbia carattere di vera e propria fabbricazione, e cioè non occorran murature o pilastri a sostegno della copertura, ciò potrà farsi solo se il cortile stesso misuri almeno 50 metri quadrati di superficie, e se sia assicurata nel nuovo locale la rinnovazione dell'aria. Sarà in merito sentito il parere dell'ufficiale sanitario e della Commissione igienico-edilizia, ed il permesso sarà sempre soltanto precario, rinnovabile annualmente, e revocabile a giudizio dell'autorità comunale e cesserà di fatto quando venisse a cambiare la destinazione ad uso industriale.

2. In ogni caso un tale locale coperto dovrà essere fornito di una lanterna avente un'ampiezza di almeno un terzo di quella della copertura e un'altezza sopra di essa di m. 0,50 con vetrate apribili.

3. I locali circostanti a tale locale coperto saranno assoggettati al vincolo di non essere destinati ad abitazioni, cucine, scuderie e simili, salvo che siano muniti di finestre comunicanti direttamente coll'esterno e sufficienti per numero ed ampiezza rispetto ai locali medesimi.

Articolo 100 - Pavimentazione aree libere

Modificato con deliberazione 12 ottobre 1927 (G.P.A. 26 gennaio 1928, Div. San. n. 41857).

1. Tutte le aree libere del suolo fabbricabile, spazi tra casa e casa, cortili coperti e scoperti, illuminatoi, anditi, ecc., dovranno essere lastricati, ovvero pavimentati con piastrelle di cemento o simili, o con battuto di cemento, o di asfalto, a meno che abbiano una superficie maggiore di quella regolamentare; nel qual caso dovranno essere lastricati o pavimentati almeno per un'area corrispondente a quella del cortile regolamentare ed avere un marciapiede, largo almeno un metro, lungo i muri delle case. In ogni caso deve provvedere al regolare scolo delle acque meteoriche.
2. È concesso un termine di anni cinque per la regolarizzazione dei cortili delle case di vecchia costruzione.

Articolo 101 - Acque cortili. Pozzi assorbenti

1. I proprietari di stabili non possono dare sfogo alle acque dei loro cortili o siti interni sul suolo pubblico; potranno, però, immetterle nelle chiaviche col mezzo di cunicoli sotterranei.
2. Per le acque degli attuali cortili e siti interni, che ora hanno scolo sul suolo pubblico ed alle quali non sia possibile dare sfogo all'interno delle proprietà con apposite opere, dovranno, per la continuazione di tale scolo, essere osservate quelle norme che, secondo le circostanze, saranno prescritte dalla Giunta. Quando, però, o colla costruzione di adatte chiaviche, o con altri mezzi, si renda possibile lo sfogo nell'interno del fabbricato, dovrà il proprietario sopprimere lo scarico dell'acqua sul suolo pubblico.
3. I pozzi assorbenti saranno tollerati nei cortili interni dalle case che non sono attigue o vicine ai canali bianchi stradali, purché coperti con lastre di pietra traforata a livello del cortile e distanti dai pozzi d'acqua viva almeno 5 metri e 4 metri dai pozzi neri.
4. Tale distanza dovrà essere misurata all'esterno delle canne, e sarà osservata per quanto possibile nel caso di ricostruzioni dei pozzi, i quali potranno effettuarsi nel solo caso che le acque non si possano guidare nei condotti sotterranei delle pubbliche vie.
5. Nei pozzi assorbenti potranno immettersi le sole acque piovane; ed è proibito immettervi qualsiasi altro corpo liquido o solido.
6. I giardini, gli orti e i prati annessi alle abitazioni e le aree fabbricabili, devono essere provveduti di canali per lo smaltimento delle acque, ed in ogni caso i loro piani di scolo dovranno essere disposti in modo che le acque non possano essere dirette contro muri di fabbrica.

Articolo 102 - Pulizia cortili, scale, ecc.

1. Nei cortili, nei pozzi di luce, anditi delle porte, sulle scale e corridoi e su qualunque altra superficie di suolo privato nell'area fabbricabile deve osservarsi, rispetto alla loro nettezza, il disposto dell'articolo 73. Può essere permesso l'uso delle fosse per il letame con che le medesime rispondano al disposto dell'articolo 150.
2. Così pure nelle dette località è proibito di battere grossi tappeti, dovendosi tale operazione praticare solo in quei siti che l'Autorità comunale sarà per indicare. La battitura dei piccoli tappeti, degli oggetti lettereschi e personali, ecc., dovrà farsi, sempre che sia possibile, verso l'interno dei cortili, osservando l'orario stabilito dal Regolamento di polizia.

§ 4. Fondazione degli edifici e loro demolizione

Articolo 103 - Fondazione edifici

1. Non è permesso il fondare qualsiasi edificio in un terreno che abbia servito, per lo innanzi, come deposito di immondezze, di letame, di residui putrescibili o altre materie insalubri che abbiano potuto

inquinare il suolo, se non quando siffatte materie nocive siano state rimosse completamente, ed il sottosuolo corrispondente sia stato ridotto in condizioni salubri; e ciò a giudizio dell'Autorità comunale.

Articolo 104 - Costruzioni su terreni bassi

1. Nella parte bassa della città, specie lungo il letto del torrente Dora, qualora si voglia edificare per uso di abitazioni o di stabilimenti industriali, si dovranno prendere i provvedimenti necessari per rendere facile il deflusso delle acque meteoriche o di quelle di rifiuto.

Articolo 105 - Costruzioni su terreni umidi

1. Se il suolo sui quale si deve fondare un edificio è abitualmente umido od esposto alla invasione delle acque, per i movimenti della falda sotterranea, si munirà di sufficienti drenaggi, ed, in ogni caso, si impiegheranno, fra i muri di fondazione, materiali idrofughi, difendendo i muri del sotterranei dal terreno circostante per mezzo di materiali impermeabili e di opportune intercapedini.

Articolo 106 - Vespai ventilati

1. Le fondazioni dei fabbricati saranno separate dai muri che sopportano per mezzo di strati di materiali impermeabili frapposti (asfalto, cartone incatramato, lastre metalliche o di pietra, ecc.), possibilmente in ogni costruzione, ma tassativamente nelle fondazioni in luoghi umidi o non cantinati.

2. Il pavimento del piano terreno dovrà essere assicurato con materiali idrofughi contro il passaggio dell'umidità del suolo e munito di vespai ventilati.

Articolo 107 - Costruzioni in collina

1. Lungo la collina è vietato di costruire abitazioni se non a distanza di almeno tre metri dal ciglio inferiore delle scarpe naturali del terreno, oppure dal piede dei muri di sostegno dei medesimi; in ogni caso si faranno gli opportuni canali di drenaggio per l'allontanamento delle acque meteoriche o di infiltrazione.

Articolo 108.- Demolizioni

1. Salvo il disposto del Regolamento edilizio, e del presente Regolamento, è vietato il deposito nei cortili di terrami e materiali provenienti dalla esecuzione o demolizione di opere per più di cinque giorni: prima che spiri tale tempo dovrà il proprietario o il costruttore avere provveduto al completo sgombrò ed al trasporto di essi a convenienti scarichi.

2. Ove, però, i terrami e materiali fossero impregnati di elementi sudici che li rendessero puzzolenti, dovranno essere asportati immediatamente.

Articolo 109 - Modalità

1. Prima di praticare qualsiasi demolizione di edifici si dovranno vuotare completamente e pulire tutti i pozzi neri, gli smaltitoi, le fognature particolari e le canalizzazioni sotterranee, osservando le norme indicate dal presente regolamento.

Articolo 110 - Casi speciali

1. Durante la demolizione anche parziale di edifici vecchi, o comunque già stati abitati, si dovranno praticare frequenti bagnature, previa disinfezione delle pareti e dei pavimenti di tutti i locali, scale, anditi, ecc., per impedire il sollevamento della polvere e la eventuale propagazione di germi infettivi. Inoltre, per evitare il sollevamento della polvere, i ponti e gli steccati delle case in demolizione dovranno essere rivestiti per tutta la loro altezza di adatto materiale (stuoie, ecc.).

2. È vietato il gettare liberamente sia dai ponti di servizio, sia dall'interno delle case, materiali di demolizione od altro. Questi materiali dovranno essere posti in panieri od incanalati in condotti chiusi e fatti scendere colle dovute precauzioni, essere ammucchiati nei cortili od entro agli steccati, e quindi trasportati agli scarichi.

§ 5. Locali di abitazione

Articolo 111 - Muri

1. I fabbricati che si vogliono erigere o riformare dovranno avere, per le fondazioni, per la grossezza e la qualità dei muri, e per le altre parti accessorie, tutti i requisiti necessari per riuscire igienici, solidi ed atti alla loro rispettiva destinazione; epperò i muri d'ambito pieni dovranno avere una grossezza non inferiore ai centimetri 40; tale spessore potrà essere minore per i muri comprendenti camere d'aria, ma in ogni caso non inferiore a 30 centimetri; per i laboratori e gli altri locali di lavoro, i muri perimetrali dovranno avere lo spessore di almeno 25 cm. i soffitti ed i tramezzi saranno ottenuti con tambelloni laterizi o con altri materiali incombustibili, escluse pertanto le stuoie e le cannuce.
2. I tetti piani ricoprenti locali di abitazione dovranno essere eseguiti con doppi solai e cioè con interposta camera d'aria.
3. I pavimenti dei locali d'abitazione devono presentare la superficie unita, vale a dire senza fessure ed a giunti ben connessi o sigillati e mantenuti tali, per modo che non vi si formino interruzioni di continuità o depressioni nelle quali si possano accumulare immondizie, e dovranno essere rinnovati quando perdano la necessaria coesione e resistenza.
4. E tali dovranno pure essere i pavimenti degli anditi, degli androni delle scale, dei corridoi e simili. Anche le soffitte ed i solai morti utilizzati per deposito dovranno essere pavimentati. i locali di abitazione dovranno essere conservati puliti ed almeno imbiancati.
5. Gli infissi delle finestre e delle porte debbono essere conservati in modo da difendere efficacemente gli abitanti dal vento e dalle intemperie.

Articolo 112 - Inabitabilità sotterranei

1. Nelle case di nuova costruzione è vietata l'abitazione permanente in qualsiasi locale che in tutto o in parte della sua altezza stia dentro terra.

Articolo 113 - Eccezioni transitorie

1. Nelle case di vecchia costruzione è concesso un termine di due anni dalla revisione del presente Titolo per la soppressione delle abitazioni sotterranee o semisotterranee.

Articolo 114 - Occupazione sotterranei

Modificato con deliberazione Consiglio Comunale 2 marzo 1982 (esecutiva decorrenza termini 2 aprile 1982)

1. I sotterranei, per potere essere impiegati per l'abitazione diurna (laboratori, uffici, cucine, ecc.), dovranno avere:
 - a) il pavimento di un metro più elevato dal livello massimo delle acque del sottosuolo, e con sottostante vespaio ventilato di almeno m 0,50 di altezza;
 - b) i muri ed il pavimento protetti, mediante adatti materiali (asfalto, intonachi di cemento, lamiera metalliche, ecc.), contro l'umidità del suolo;
 - c) l'altezza libera del locale fuori terra di almeno un metro;
 - d) la illuminazione e la aerazione nelle proporzioni stabilite per i locali di abitazione;
 - e) scarico regolamentare delle acque di rifiuto in collettori che non possano dare luogo a rigurgito.
2. Le case di nuova costruzione dovranno, inoltre, avere una intercapedine di metri 1 di luce libera media tra il muro di sostegno del terreno del cortile o della strada e il muro del fabbricato, e 15 centimetri almeno più profonda del pavimento contiguo.
3. Per la esclusiva destinazione a ritrovo pubblico o privato (bar, discoteche, night club, ecc.) a sala di ristoranti tipici, in ogni caso comprese le cucine a servizio degli stessi, i locali parzialmente o totalmente interrati - fatti salvi i requisiti richiesti in attuazione delle norme di pubblica sicurezza e di prevenzione degli incendi - devono possedere i seguenti requisiti igienici:

- a) altezza netta interna di almeno metri 2,70;
 - b) strutture perimetrali aventi caratteristiche di coibenza termica analoghe a quelle imposte per locali destinati ad abitazione permanente;
 - c) pavimento a superficie unita e lavabile, su vespaio aerato;
 - d) pareti e pavimenti incombustibili od autoestinguenti;
 - e) ove non esista intercapedine esterna idoneo trattamento idrorepellente della superficie interna delle pareti poste contro il terrapieno;
 - f) spazio proporzionato al numero dei posti a sedere (non meno di m² 1,50 per posto), nonché presenza in qualsiasi momento di persone in numero non superiore a due per metro quadrato;
 - g) sistema di ricambio dell'aria che garantisca condizioni di temperatura non superiore a 21° C nella stagione invernale, ed a 24° C nelle altre stagioni, e di umidità relativa compresa fra 40 e 60%; oppure sistema di ventilazione forzata che garantisca l'afflusso di almeno 45 m³, per ora e per persona, di aria prelevata direttamente dall'esterno con bocca di captazione posta in zona lontana da qualsiasi fonte di inquinamento;
 - h) porta verso il vano scala dello stabile - ove esistente - con chiusura automatica ed a tenuta di fumo, per evitare il trapelamento di odori molesti.
4. Su conforme parere del Servizio di Igiene Pubblica delle U.S.L. potranno essere adottate soluzioni tecniche diverse, purché garantiscano condizioni ugualmente idonee per i clienti ed i lavoratori.

Articolo 115 - Vespai

1. Fatta eccezione per i locali aprentisi sotto i portioi, l'elevazione del pavimento del piano terreno su piano stradale e sul terreno circostante dovrà sempre essere almeno di m. 0,15; per i locali d'abitazione anche soltanto diurna o per uso di ufficio, il vespaio sottoposto al pavimento dovrà misurare almeno 30 centimetri di altezza ed essere ventilato da apposite bocche di ventilazione protette da griglie.

Articolo 118 - Altezza piani

1. L'altezza di qualunque piano della casa non potrà essere minore di metri 3 e di metri 2,50 misurati rispettivamente dal pavimento all'intradosso della volta nella parte più alta di essa e dal pavimento all'imposta della volta stessa, o di m. 2,75 dal pavimento alla parte inferiore del solaio, se costruito orizzontalmente.
2. L'altezza media delle soffitto sul filo interno del muro di facciata (escluso nella misura ogni arretramento con muricci) non potrà essere inferiore a m. 0,75 misurati sotto i puntoni; la media altezza di esse non potrà essere inferiore a m. 2, né superiore a metri 3.
3. Le soffitte dovranno essere costrutte con tali modalità da difendere convenientemente chi debba abitarvi dai rigori della temperatura esterna.
4. Epperò il solaio non dovrà essere costituito dalle sole falde del tetto, ma anche da un rivestimento interno, o controsoffitto da eseguirsi secondo le modalità dell'articolo 111 e con spazio d'aria interposto, per impedire la troppo diretta influenza delle variazioni di temperatura.
5. Tale spazio d'aria deve sempre essere ottenuto, qualunque sia il sistema di copertura della casa.
6. I corridoi dello soffitto saranno dotati ampiamente di finestre aperte verso l'esterno e munite di vetrate apribili.
7. Le finestre degli abbaini devono aprirsi sul filo dei muri di facciata ed avere il davanzale esterno all'altezza massima di m. 1,25 dal pavimento delle soffitte.
8. Sarà ammesso sopra il piovente del cornicione fra gli abbaini un parapetto a guisa di attico, da computarsi all'altezza totale consentita dalla via, sul quale potrà appoggiarsi il tetto, in modo però, che l'altezza delle soffitte misurata sul filo interno del muro esterno non risulti superiore a m. 1,80, e che non sia

superiore a 45° l'angolo formato coll'orizzonte dalla retta che congiunge le gronde sull'attico e sul cornicione sottostante, del quale sarà computata la sporgenza massima di un metro.

Articolo 117 - Soppalchi

1. I soppalchi, cioè i dimezzamenti di piani, non sono considerati come piani distinti; sono ammessi soltanto se costruiti in ferro o muratura e se la loro superficie totale non ecceda per ciascun lotto di casa in cui il fabbricato può essere divisibile, la sesta parte della superficie totale del piano sul quale si trovano, escludendo però le aree occupate dai muri e dalle scale; se i locali in cui si vorranno costruire riceveranno aria e luce direttamente dalla via o dal cortile e se i piani dimezzati saranno alti almeno m. 5. Pel rimanente essi devono rispondere alle altre condizioni contemplato nel presente Regolamento per essere abitati.
2. In ogni caso i soppalchi, come pure i locali sottostanti ai medesimi, per essere abitabili, anche soltanto di giorno, dovranno essere entrambi abbondantemente ventilati ed illuminati, mediante due finestre indipendenti l'una dall'altra, che si aprano immediatamente all'esterno e che corrispondano al disposto dell'articolo 118.
3. Dei due locali risultanti dal dimezzamento, quello superiore, che deve servire per abitazione notturna, dovrà avere un'altezza non inferiore a m. 2,50 e quello inferiore dovrà avere un'altezza netta non inferiore a m. 2,20.
4. È concesso un termine di due anni dalla revisione del presente Titolo per la soppressione dei soppalchi che non corrispondano alle condizioni di cui sopra; potranno essere conservati soltanto nel caso che la loro altezza non sia inferiore a metri 2 e la deficiente altezza sia compensata da una maggiore superficie, dall'aerazione diretta e da abbondante illuminazione, constatate, caso per caso, dall'Ufficiale sanitario.

Articolo 118 - Finestre

1. Ogni ambiente che debba servire per abitazione dove avere almeno una finestra che si apra immediatamente all'aria libera; quindi non sono ammesse, in corrispondenza delle finestre o delle portebalconi, bussole o altre chiusure con o senza vetri. Le finestre provviste di doppia vetrata saranno tuttavia ritenute come apertisi immediatamente all'aria libera, purché la vetrata esterna sia applicata a raso muro.
2. Nelle nuove costruzioni e nelle riforme di fabbricati la superficie illuminante delle finestre non dovrà essere inferiore a 1/10 della superficie della stanza, e, quando vi sia una sola apertura di finestra, questa non avrà in ogni caso una superficie minore di metri quadrati 1,50.
3. Per le soffitte sarà tollerata un'ampiezza di luce delle finestre uguale almeno ad 1/15 della superficie del pavimento, con un minimo di mq. 1,50.
4. Tutti i locali, a qualunque specie di fabbricato appartengano, devono ricevere abbondante aria e luce, direttamente dalle strade, o dai cortili, ad eccezione delle entrate e dei tratti di corridoi necessari ai disimpegno dei locali medesimi, per i quali si potrà derogare a tale prescrizione a giudizio dell'Autorità comunale, sentito l'Ufficiale sanitario.
5. Sono tollerati i ripostigli con finestre aperte verso le scale o verso l'intorno, purché i relativi locali non abbiano lati maggiori di m. 1,80, ivi comprese le rientranze di vani per porte ed armadi.
6. I locali per bagno dovranno avere il pavimento impermeabile e le pareti coperte da intonaco pure impermeabile fino all'altezza di m. 1,50; dovrà essere, inoltre, provvisto per il completo allontanamento dell'acqua, nonché dei prodotti della combustione dello scaldabagno, mediante apposita canna.

Articolo 119 - Tappezzerie

1. È vietato di tappezzare le camere con carta e stoffe tinte con colori contemplati nell'elenco ministeriale dei colori nocivi in vigore, a termine dell'articolo 115 della Legge sanitaria 1° agosto 1907.

Articolo 120. Ampiezza locali

(vedasi articolo 49 del Regolamento edilizio)

1. È vietato costruire locali ad uso di abitazione, ossia di dimora permanente ed abituale diurna o notturna, ivi compresi i soppalchi e le soffitte (fatta eccezione per i locali di lavoro negli stabilimenti industriali, per i quali provvede l'articolo 130 del presente Regolamento) i quali non sieno larghi almeno m. 2, non misurino in pianta almeno mq. 8, con tolleranza fino a mq. 4 per i locali destinati esclusivamente a cucina, ed abbiano una cubatura inferiore a mc. 25.

2. E così pure, in relazione al disposto precedente, è vietata in qualsiasi locale di abitazione, anche nelle case preesistenti all'andata in vigore del presente Regolamento, la dimora permanente abituale, diurna o notturna, di un numero di persone sproporzionato alle condizioni di capacità e di aerazione dell'ambiente, a giudizio dell'Ufficiale sanitario.

Le disposizioni sopra accennate sono applicabili anche ai locali destinati agli impiegati di Amministrazioni pubbliche o private.

Articolo 120 bis - Requisiti dei cucinini

(Podestà 31 luglio 1940, G.P.A. 17 ottobre 1940, Div. San. n. 46916)

(vedasi articolo 49 del Regolamento Edilizio)

1. I cucinini debbono essere in buone condizioni di illuminazione e di aerazione, coi muri ad intonaco liscio ed imbiancato, rivestiti di piastrelle smaltate fino all'altezza di m. 1,50 dal pavimento.

2. Sono vietati vani rientranti, compresi quelli delle cappe a nicchia.

3. Gli acquai devono essere di marmo, di ceramica o di ferro smaltato (esclusi quelli di graniglia) e muniti di sifone con doppia canna di ventilazione.

4. Gli impianti di cucina (acquaio e fornello a gas) debbono essere razionalmente situati in modo che durante l'uso non ne sia impedita l'illuminazione naturale; inoltre non è permesso ricavare sotto i medesimi degli armadi chiusi.

5. Soltanto quando le piante del fabbricato non consentano la formazione di cucinini provvisti di finestra diretta verso l'esterno, sono ammessi quelli ricavati in fondo ai locali, purché soddisfino alle condizioni seguenti:

- 1) la proporzione tra la profondità e l'apertura sia al massimo di 2 a 3;
- 2) le spallette dell'apertura abbiano al massimo una sporgenza di 10 cm.;
- 3) sia adattata alla parte superiore dell'apertura esterna del locale antistante un *wasistas* manovrabile dal basso.

6. Si tollerano le piccole "cucine-armadio" purché siano di dimensioni molto ridotte.

7. L'ampiezza del cucinino deve essere tale da non pregiudicarne il buon funzionamento; quando non esiste impianto di riscaldamento centrale dovrà esservi spazio sufficiente per l'eventuale installazione della cucina economica, preferibilmente a fianco del fornello a gas, in modo da poterli comprendere entrambi sotto un'unica cappa.

8. Spetta all'Ufficiale sanitario di intervenire in casi particolari ed ogni volta che irrazionali sistemazioni di cucinini pregiudichino le norme fondamentali dell'igiene delle abitazioni.

Articolo 121 - Portierie

1. Le portierie sono considerate come locali di abitazione, e quindi soggette alle prescrizioni relative al presente Regolamento.

2. I locali delle portierie per l'abitazione dei portinai, dovranno essere almeno due e possibilmente dovranno avere latrina propria.

3. Tutti i locali ed i soppalchi già esistenti, destinati all'abitazione diurna o notturna del portinai, che non corrispondano alle sopra dette prescrizioni, dovranno essere soppressi o trasformati a seconda della concessione fatta dall'articolo 117.

Articolo 122 - Alberghi, locande

Modificato con deliberazione Consiglio Comunale 20 dicembre 1983 (esecutiva decorrenza termini 31 gennaio 1984).

1. Indipendentemente dalle prescrizioni di sicurezza pubblica vigenti al riguardo, chiunque intenda assumere esercizio di alberghi, di dormitori, di locande, d'affittacamere, d'affittaletti, o di qualsiasi altro luogo per dare alloggio o ricovero, anche temporaneo a persone, deve ottenere l'autorizzazione del Sindaco che la concederà su parere favorevole dell'Ufficiale sanitario, mediante domanda nella quale devono essere indicate la via e la casa dove intende impiantare l'esercizio. Alla domanda deve essere unito il consenso del proprietario dello stabile.

2. Ogni cambiamento di locali o di proprietario dovrà essere immediatamente denunciato al Sindaco, il quale, per mezzo del personale tecnico dell'Ufficio di igiene, provvederà per la visita igienico-sanitaria dei locali.

Articolo 123 - Condizioni esercizio

Modificato con deliberazione Consiglio Comunale 19 marzo 1990 (esecutiva decorrenza termini 21 aprile 1990).

1. Il Sindaco, prima di rilasciare l'autorizzazione, farà verificare le condizioni dei locali, che, oltre alle norme generali di questo Regolamento e oltre a quelle date dal R.D. 24 maggio 1925, n. 1102, per le migliorie igieniche negli alberghi, devono rispondere alle seguenti:

- a) la capacità delle camere da letto sarà tale, da assicurare ad ogni individuo almeno 30 mc. d'aria;
- b) ogni camera sarà munita di una o più finestre proporzionate alla sua ampiezza ed al numero dei letti che contiene;
- c) tutte indistintamente le pareti del locale dovranno essere immuni da umidità e mantenute pulite od almeno imbiancate;
- d) i pavimenti saranno formati e mantenuti in modo che riesca facile curarne la nettezza;
- e) i letti dovranno essere decenti con biancheria pulita;
- f) le latrine saranno munite di chiusura idraulica ad azione continua, di tubo di ventilazione, con serbatoio di acqua e scarico automatico in sufficiente quantità; il numero delle latrine in cadun locale sarà in proporzione del numero delle persone che potrà alloggiare, e verrà determinato dal Sindaco; ad ogni modo, in ogni locale vi dovrà essere almeno una latrina, due ove vi siano più di dieci letti, tre per più di venti, e così di seguito;
- g) non potranno collocarsi letti nella cucina o nei locali in cui si apra direttamente qualche latrina;
- h) dovranno questi locali essere dotati di una quantità d'acqua per uso potabile e per pulizia corporale corrispondente ai bisogni delle persone da alloggiarsi, e vi dovranno essere in appositi cofani i recipienti necessari alla pulizia corporale degli alloggiati;
- i) i locali destinati ad alloggio temporaneo (fatta eccezione per le camere degli alberghi), le scale, i corridoi, le latrine, dovranno, durante la notte, essere costantemente e sufficientemente illuminati.

2. Indipendentemente dalle latrine prescritte per gli alberghi, trattorie, locande, e tutti gli esercizi di caffè, liquoristi, birrerie, cantine e simili e luoghi di pubblico ritrovo (teatri, cinematografi, ecc.), dovranno avere, nel cortile o nell'interno della casa, una o più latrine convenientemente riparate e comode per i frequentatori di cui almeno una accessibile e utilizzabile anche da persona su carrozzina.

3. Al disposto del comma a) è fatta eccezione per le attuali locande o dormitori pubblici (le cosiddette piazze da letto), in esercizio al 17 dicembre 1911 (G.M.), dove è tollerata una cubatura minima di mc. 20 per

una sola persona, e, sempre dato che siano sufficienti l'aerazione e l'illuminazione dei locali a giudizio dell'Ufficiale sanitario, una cubatura di almeno 15 mc. di aria per ogni individuo, quando si tratti di locale che dia ricetto a più persone; cosicché per due persone occorrerà un locale di almeno 30 mc., per tre persone di almeno 45 mc., e così via.

Articolo 124 - Numero letti

1. Il numero dei letti da collocarsi nelle camere sarà determinato sulle basi indicate dalla lettera a) dell'articolo 123, e risulterà da apposito cartello, o da scritta applicata, in modo indelebile, sui muri o sulle porte: cartello o scritta non potranno essere asportati, cancellati od alterati; saranno collocati a cura del Municipio a spese del conduttore.
2. Nei dormitori in comune ciascun letto non potrà servire che per una sola persona.

Articolo 125 - Denuncia malati

1. Se qualcuno degli alloggiati viene colpito da malattia, il conduttore deve fare richiesta del medico per i primi e più urgenti soccorsi e darne immediato avviso all'Ufficio di igiene, anche per mezzo della Sezione di polizia municipale più vicina.

Articolo 126 - Vigilanza Igienica

1. Sarà obbligo del conduttore di mantenere sempre i locali, le suppellettili, ecc., nelle condizioni stabilite negli articoli precedenti e di permettere che, tanto di giorno come di notte, il personale appositamente delegato dal Sindaco possa penetrare nei suoi locali per accertarsi della salubrità e regolarità dell'esercizio.
2. Per quanto non è contemplato nei precedenti articoli, si applicheranno le disposizioni del R. D. 24 maggio 1925, n. 1102, in omaggio all'articolo 10 Decreto Legge 12 ottobre 1919, n. 2099.

Articolo 127 - Collegi, convitti, ecc.

1. Chiunque intende aprire scuole private, convitti, educandati, asili infantili, orfanotrofi e simili, deve darne avviso, almeno 15 giorni prima, al Sindaco, affinché egli possa far praticare dall'Ufficiale sanitario le visite necessarie per redigere le attestazioni, di cui nel Regolamento governativo per l'istruzione elementare in vigore, per far risultare se le condizioni interne ed esterne del locale destinato ad uno degli usi suddetti soddisfino, o non, a tutte le esigenze dell'igiene ed alle disposizioni contenute nel Regolamento in vigore sugli edifici scolastici per l'esecuzione della Legge 15 luglio 1906, n. 383; e a tutte le altre che venissero emanate in proposito.

Articolo 128 - Infermeria

1. I collegi, convitti, educandati, case di lavoro, di ritiro, di asilo e simili, dovranno essere provvisti di infermeria bene aerata, salubre ed opportunamente disposta, perché sia evitato il contatto degli ammalati coi sani nonché di camere di isolamento per gli ammalati contagiosi.
2. Annessi all'infermeria, od in altro locale apposito, vi saranno bagni in numero sufficiente.

Articolo 129 - Vigilanza sanitaria

1. L'ufficiale sanitario procederà, per mezzo del personale alla sua dipendenza, a visite di tutti questi stabilimenti per accertarsi dello stato sanitario ed igienico delle persone e dei locali, nonché degli effetti e delle sostanze alimentari e delle bevande distribuite, e, quando risulti constatato qualche inconveniente, provocherà gli opportuni provvedimenti dalle competenti Autorità.

Articolo 130 - Locali per il lavoro

Modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale 18 novembre 1974, esecutiva dal 17 dicembre 1974, e 8 settembre 1975, approvata dal Co.Re.Co. il 6 ottobre n. 61719/9.

1. Tutti i locali destinati ad attività lavorativa, devono avere superficie e volume interni proporzionali al numero dei lavoratori che vi sono presenti in ogni turno di lavoro, avuto riguardo altresì alle caratteristiche

tecniche, ai prevedibili pericoli, alle esigenze di prevenzione, di ciascuna attività lavorativa, ed in ogni caso tali da assicurare 3 mq. e 10 mc. ad ogni persona; devono avere illuminazione ed aerazione diretta dall'esterno attraverso finestre apribili aventi superficie non inferiore ad 1/10 della superficie del pavimento; devono essere dotati di latrine proprie ed all'occorrenza separate per i due sessi.

2. Gli spogliatoi ed i refettori, devono avere tutte le caratteristiche dei locali per abitazione.

3. Su conforme parere dell'Ufficiale sanitario, potranno essere adottate soluzioni tecniche diverse, per garantire condizioni ambientali confortevoli per i lavoratori.

4. I locali nei quali è svolto lavoro a domicilio - come definito dalla legge 18 dicembre 1973 n. 877 (*) - anche se costituiscono parte integrante dell'abitazione del lavoratore a domicilio, devono:

- a) rispondere a tutte le caratteristiche prescritte dai vigenti regolamenti municipali d'igiene ed edilizio, nonché alle caratteristiche stabilite dal primo comma di questo articolo;
- b) avere pavimenti ben connessi, che possano essere frequentemente e completamente puliti, in modo che non possano accumularvi polveri o scarti di lavorazione;
- c) non essere usati per cucina o camera per letto, ed in genere per prepararvi cibi o dormirvi, quando, per le caratteristiche delle materie da usare o per le particolarità delle lavorazioni da svolgere, possa a giudizio dell'Ufficiale sanitario derivarne anche indirettamente molestia o nocumento alle persone.

() È lavoratore a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue nel proprio domicilio o in locale di cui abbia disponibilità, anche con l'aiuto accessorio di membri della sua famiglia conviventi a carico, ma con esclusione di manodopera salariata e di apprendisti, lavoro retribuito per conto di uno o più imprenditori, utilizzando materie prime o accessorie e attrezzature proprie e dello stesso imprenditore anche se fornito per il tramite di terzi.*

5. Nei locali anzidetti non dovranno comunque essere svolte lavorazioni che possano essere causa di molestia agli occupanti od ai vicini sotto forma, ad esempio, di rumore o vibrazioni; odori sgradevoli; esalazioni tossiche, qualsiasi la loro concentrazione; liberazione di pulviscolo di qualsiasi natura in quantità eccessiva; infestazioni parassitarie (ad esempio per lavorazioni di piume o peli non sterilizzati); irradiazione termica localizzata su pareti divisorie; irradiazioni ottiche irritanti (raggi ultravioletti ecc.); oppure lavorazioni che possano presentare pericolo di incendio o di scoppio.

6. Del pari gli attrezzi, gli utensili, le macchine di cui dispone il lavoratore a domicilio devono essere sempre in condizioni di perfetta manutenzione al fine di evitare pericoli per lo stesso lavoratore o per i suoi familiari.

7. In ogni caso, su proposta dell'Ufficiale sanitario - e di regola con l'indicazione delle opportune soluzioni tecniche - il Sindaco potrà adottare provvedimenti specificatamente tesi a rimuovere le cause di molestia o di pericolo e - se del caso - a vietare la continuazione del lavoro a domicilio.

§ 6. Particolari ed annessi delle case di abitazione

Articolo 131 - Materiali vietati

1. Nella costruzione dei muri e nei rinterri o riempimenti di pavimenti e di coperture è proibito l'impiego di materiale di demolizione di vecchie pareti o di vecchi pavimenti salnitratati o inquinati, come pure l'uso di terra proveniente da luoghi malsani o di altri materiali non bene puliti.

2. È pure proibito l'uso di materiali troppo igroscopici.

Articolo 132 - Scale, anditi, ecc.

1. Gli anditi, i vestiboli, i corridoi ed i vani delle scale debbono essere mantenuti puliti, essere bene illuminati ed aerati, ed avere le pareti, fino all'altezza di m. 1,50 almeno, con rivestimento di facile pulitura. Non è permessa la completa e permanente chiusura a vetri degli androni.

Articolo 133 - Latrine, acquai

Modificato con deliberazione Consiglio Comunale 19 marzo 1990 (esecutiva decorrenza termini 21 aprile 1990).

1. Ogni fabbricato destinato a servire ad abitazione, dovrà essere munito su ogni piano di latrine e di acquai convenientemente disposti ed in numero sufficiente in rapporto alla quantità degli alloggi e degli inquilini cui deve dare ricetto.
2. Ogni alloggio deve avere la propria cucina con camino ed adeguata cappa di aspirazione, una speciale latrina e uno speciale acquaiio interno, il quale non dovrà essere costruito nel locale della latrina; per gli alloggi costituiti di due sole camere, sarà tollerata una latrina ogni due alloggi: ciascun alloggio, però dovrà avere il proprio acquaiio interno, le camere affittate isolatamente dovranno disporre di almeno una latrina ogni quattro camere ed avere ciascuna un acquaiio interno; così per le soffitte.
3. Nei cantieri in genere e nei fabbricati in costruzione vi dovrà sempre essere a disposizione del personale almeno una latrina regolamentare che immetta in bottini mobili pure regolamentari, qualora non si voglia addivenire subito alla costruzione di un regolare pozzo nero o all'immissione nella fognatura stradale.
4. Per i locali destinati a dormitori per più persone, convitti, educandati, locande, od a laboratori, opifici, ecc., vi sarà una latrina almeno ogni 30 persone, e le medesime dovranno essere separate qualora vi siano i due sessi; almeno un wc ogni piano dovrà essere accessibile ed utilizzabile da persona su carrozzina.
5. Le latrine saranno situate o nell'interno delle case, o verso i cortili, ma in modo da non sporgere dai bracci di fabbrica, salvo che siano ad avancorpo continuo, in muratura, a guisa di torre, prolungatesi fino all'incontro del tetto e non visibile dalle vie o dalle piazze. In ogni caso non sono ammesse le latrine con bussole isolate sui balconi. E così pure non potranno mai aprirsi, direttamente nella cucina o in altra camera di abitazione, o in locali di lavori, di fabbricazione, di deposito o di vendita di sostanze alimentari o nelle scale, ma dovranno essere separate, da antilatrine ventilate ed illuminate direttamente, e della superficie di almeno un metro quadrato.
6. Le medesime devono essere sempre tenute rigorosamente pulite, e quelle in comune lo saranno sotto la responsabilità del proprietario dello stabile.
7. Sarà tollerato il tipo di latrina doppia, l'una su balconata verso corte e l'altra accessibile dall'interno, sempre quando quest'ultima sia pure direttamente aereata dall'esterno con apertura munita di telaio di finestra di mq. 1, a *wasistas*, facilmente manovrabile sulla divisione dei due cessi e sia inoltre munita (indipendentemente dal corridoio di disimpegno) di un anti-cesso a sua volta aerato da canna di ventilazione del diametro di almeno 20 centimetri, a circa 25 centimetri dal pavimento.
8. I progetti, di costruzione di case d'abitazione escluse quelle coloniche o di carattere rurale, dovranno contemplare, per ogni alloggio, l'accesso diretto dai pianerottoli delle scale, la relativa entrata e la latrina regolamentare con accesso dall'interno, salvo in casi di impossibilità da riconoscersi dal Podestà (1), udito il parere della Commissione igienico-edilizia.

(1) *Amministrazione Comunale*

Articolo 134 - Modalità costruzione latrine

Modificato con deliberazione Consiglio Comunale 19 marzo 1990 (esecutiva decorrenza termini 21 aprile 1990).

1. La latrina accessibile e utilizzabile da persone su carrozzina dovrà essere dotata di tazza e consentire accostamento e trasferimento dalla carrozzina.
2. La latrina dovrà inoltre essere dotata di corrimano in prossimità della tazza wc. Le altre latrine devono misurare in pianta almeno mq. 1,10 con larghezza non inferiore a 90 centimetri e avere il pavimento e il rivestimento delle pareti, fino all'altezza di m. 1,50 di materiale impermeabile facilmente lavabile.

3. Devono, inoltre, ricevere aria direttamente dall'esterno in modo che vi sia continuo ricambio d'aria, in ogni caso ciascuna latrina dovrà disporre di una finestra di vetrata apribile, della larghezza di almeno m. 0,50 e di altezza uguale a quella delle finestre delle stanze adiacenti ed in ogni caso di superficie mai inferiore a mq. 0,5.
4. Le pareti divisorie delle latrine con altri locali non devono avere uno spessore inferiore a m. 0,08.
5. Negli stabilimenti industriali e nelle scuole le latrine, quando non siano isolate, dovranno avere un'antilatrina bene illuminata e ventilata direttamente dall'esterno.

Articolo 135 - Funzionamento

1. Le latrine di tutti gli stabili provvisti di regolare fognatura, anche provvisoria in attesa di quella definitiva, debbono essere costruite con sistema a chiusura idraulica ad azione continua o munita di tubo di ventilazione. Per il buon esercizio della detta chiusura e per la lavatura completa dei tubi di scarico, ciascuna latrina dovrà essere dotata di una quantità di acqua sufficiente (non meno di litri otto) da fornirsi per meno di apparecchio meccanico a cacciata, alimentato direttamente da una condotta interna colle norme che verranno stabilite dall'Amministrazione civica.
2. Non sono escluse dalla detta disposizione le latrine esterne non aventi alcuna comunicazione cogli ambienti. Il funzionamento dell'apparecchio a cacciata potrà essere sospeso durante i forti geli, e, cioè, dal 15 dicembre al 15 febbraio. Durante questo tempo il proprietario dello stabile dovrà provvedere sotto la propria responsabilità alla rigorosa pulizia delle latrine esterne private dell'acqua.
3. Però è fatto obbligo ai proprietari di casa di mettere, entro il termine di anni due, i detti apparecchi a cacciata d'acqua nell'interno della casa, in modo che l'acqua in essi contenuta non abbia a subire l'influenza del gelo.
4. Le latrine degli stabili posti nelle zone ove non è ancora eseguita la fognatura dovranno essere costruite almeno con sistema a chiusura idraulica ad azione continua: dovranno, però, corrispondere al disposto del primo alinea del presente articolo a mano a mano che andranno compiendosi le opere di fognatura.

Articolo 136 - Latrine pubbliche

Modificato con deliberazione Consiglio Comunale 19 marzo 1990 (esecutiva decorrenza termini 21 aprile 1990).

1. Chi intende aprire latrine per il servizio del pubblico dovrà ottenere l'autorizzazione del Sindaco.
2. Il locale per esercizio di dette latrine dovrà soddisfare alle seguenti condizioni:
 - a) illuminazione conveniente e abbondante ventilazione prodotta da aperture opposte tra di loro;
 - b) l'altezza interna non minore di m. 3,50;
 - c) i pavimenti e pareti fino a m. 1,50 dal suolo, di materiale impermeabile e facilmente lavabile;
 - d) cessi divisi per uomini e per donne, in scompartimenti, separati ed in numero proporzionato alla capacità del locale, da determinarsi dal Sindaco. Un cesso per gli uomini ed uno per le donne dovrà essere accessibile e utilizzabile da persona su carrozzina;
 - e) cessi inodori automatici e del migliore sistema, sia per comodità che per pulizia e provvisti di acque a cacciata nella quantità di almeno dieci litri per cacciata;
 - f) camerini dei cessi di larghezza non minore di un metro e di lunghezza almeno di m. 1,50, pavimentati e rivestiti nelle pareti laterali di materiale impermeabile e muniti di apertura comunicante coll'aperto; i camerini dei cessi accessibili, ed utilizzabili da persona su carrozzina dovranno essere dotati di tazza e consentire accostamento e trasferimento dalla carrozzina;

- g) tubo scaricatore dei cessi isolato dalle fogne pubbliche mediante interruttore idraulico ad azione continua munito di tubo di ventilazione;
- h) sala di accesso ai camerini di superficie non inferiore a mq. 6;
- i) numero sufficiente di vasche provviste di acqua corrente per la pulizia degli avventori;
- k) all'esterno, insegna sporgente portante l'indicazione dell'esercizio, di modello da approvarsi dal Sindaco ed illuminata nelle ore di notte;
- l) ogni esercizio di latrine pubbliche deve essere dotato di orinatoi, in numero conveniente costituiti di materiale impermeabile e muniti di acqua corrente od a cacciate frequenti, con vaschetta inferiore foggia a becco che si avanzi tra i due soppedanei.

Articolo 137 - Rifiuti solidi urbani

Modificato con deliberazione Consiglio Comunale 13 maggio 1996 (esecutiva decorrenza termini 13 giugno 1996).

1. In tutto il territorio comunale il servizio di raccolta, trasporto e smarrimento rifiuti solidi urbani compete al Comune il quale vi provvede con diritto di privativa, o direttamente o mediante concessione.
2. La raccolta dei rifiuti solidi urbani viene di massima effettuata mediante la metodica dei contenitori, salvo i casi in cui, per esigenza di funzionalità, il Servizio adotti soluzioni diverse.
3. I contenitori devono, sul piano tipologico, avere l'avallo della Amministrazione Comunale.
4. Essi sono, in linea generale, collocati sul suolo pubblico; devono essere vuotati e lavati con la necessaria frequenza e, comunque, mantenuti puliti, sì da non creare inconvenienti igienici.
5. Devono essere posizionati, a meno che non sussistano impedimenti, in corrispondenza degli stabili a cui sono destinati. Per favorire lo sviluppo della raccolta differenziata sarà anche possibile, concordemente con le amministrazioni degli stabili, posizionare appositi contenitori all'interno dei cortili. Il numero dei contenitori destinati a ciascuna utenza deve essere tale da consentire la ricezione di tutti i rifiuti prodotti, senza provocare inconvenienti di carattere igienico.
6. La precisa collocazione dei contenitori viene definita dal Servizio. L'area su cui sono collocati i contenitori dovrà essere appositamente delimitata.
7. I rifiuti prodotti da esercizi di generi alimentari, ristoranti, mense e simili, devono essere introdotti nei contenitori in sacchi di polietilene, chiusi e legati, salvo soluzioni diverse adottate per la raccolta differenziata.
8. Nel caso di raccolta a mezzo di regolamentari sacchi a perdere in polietilene, i sacchi stessi, chiusi e legati, dovranno essere collocati in posizione facilmente accessibile ai mezzi o attrezzature del Servizio, il più vicino possibile all'ingresso dello stabile.
9. Onde prevenire ed impedire il verificarsi di oggettive situazioni di pericolo per l'igiene pubblica e la salubrità ambientale e, contestualmente consentire l'attuazione e lo sviluppo del sistema della raccolta differenziata, è fatto divieto, negli uffici di nuova costruzione di realizzare canne di convogliamento per il conferimento dei rifiuti solidi urbani.
10. Non sono ammesse fosse per la conservazione temporanea delle immondizie ad eccezione delle concimaie in zona agricola.

Articolo 138 - Focolari

1. I focolari domestici dovranno essere sopra volti in muratura o sopra materiali incombustibili.
2. Ogni focolare dovrà avere una canna propria, isolata dalle altre per lo sfogo dei prodotti della combustione e prolungata fin oltre il tetto e sempre mantenuta in perfetto stato di funzionamento.
3. Il focolare della cucina e quelli destinati ad altri usi domestici devono inoltre essere muniti di apposita cappa con foro e tubo di aspirazione di almeno 20 centimetri di diametro.

Articolo 139

Abrogato: ved. articolo 88 - Appendice I.

Articolo 140

Abrogato: ved. articolo 88 - Appendice I.

Articolo 141

Abrogato: ved. articolo 88 - Appendice I.

Articolo 142

Abrogato: ved. articolo 88 - Appendice I.

Articolo 143

Abrogato: ved. articolo 88 - Appendice I.

Articolo 144 - Canali di gronda

1. Ogni fabbricato deve avere la gronda del tetto, sia verso la via pubblica che verso i cortili ed i recinti, munita di doccia metallica di ampiezza sufficiente a ricevere e convogliare le acque pluviali ai tubi di sfogo.
2. Nelle docce e nei tubi di sfogo, è assolutamente vietato l'immettere acque lorde o di lavatura domestica provenienti da cessi, acquai, bagni, ecc..
3. Le acque pluviali dei tetti verso piazze, vie, vicoli ed altri siti di uso pubblico e verso i cortili, dalla doccia ricevute e condotte sino al suolo, per mezzo dei tubi dovranno sfogare per appositi cunicoli, muniti di bocchetta di ispezione, nelle chiaviche, dove queste esistono, e, a suo tempo, in quelle che verranno costruite, colle modalità fissate dall'Amministrazione comunale.
4. La porzione inferiore dei tubi verticali, per l'altezza non minore di metri 2 a partire dal marciapiede, dovrà essere di ferro fuso ed incastrata per modo da non fare oggetto, salvo il caso in cui i tubi siano disposti in un angolo rientrante del muro.
5. I proprietari delle case debbono mantenere in perfetto stato tanto le docce quanto i tubi di sfogo.

Articolo 145 - Ripulitura case

1. Salve le eccezioni riportate nel Regolamento edilizio, tutte le fronti dei muri rivolte a pubbliche vie, vicoli, piazze e corsi o da questi luoghi visibili, le pareti dei muri che circondano cortili o giardini, le pareti dei pilastri, le volte ed i soffitti dei portici e delle gallerie, le cancellate, le pareti degli anditi, degli atrii, delle scale e dei corridoi delle soffitte debbono essere intonacate, imbiancate, colorate o verniciate, e tenute costantemente pulite ed in buono stato.
2. I restauri e la ripulitura delle dette parti delle fabbriche dovranno essere fatti tutte le volte che il Sindaco ne riconosca la necessità.

Articolo 146 - Scuderie - Stalle

1. Le scuderie e le stalle nelle case di nuova costruzione debbono, possibilmente, essere tenute distinte dai locali di abitazione. Inoltre, quando le stalle e le scuderie siano destinate a contenere più di 20 quadrupedi, dovranno essere costrutte lontano dall'abitato: per quanto riguarda le scuderie, si potrà derogare a tale prescrizione quando si tratti di servizi pubblici od in casi eccezionali, dopo sentito l'Ufficiale sanitario.
2. Le scuderie e le stalle di nuova costruzione, o modificate, o riparate con nuove murature, non potranno essere occupate prima che il Sindaco ne abbia accordato l'autorizzazione, previa ispezione dell'Ufficiale sanitario o di chi per esso e di un ingegnere del Servizio tecnico dei lavori pubblici a ciò delegato, la quale dimostri che le medesime rispondono alle prescrizioni di questo articolo e degli articoli 147, 150 ed, eventualmente, dell'articolo 152 del presente Regolamento.

Articolo 147 - Modalità di costruzione

1. Tra le stalle, le stanze d'abitazione ed i locali di deposito e di vendita di sostanze alimentari non deve esservi diretta comunicazione.

2. Non è permessa la costruzione di scuderie o di stalle con soffitto di cemento armato, se non nel caso che questo sia costituito da doppia soletta con interposta camera d'aria: lo spessore dei muri dovrà essere di centimetri 38.
3. Le stalle e le scuderie dovranno avere una cubatura di mc. 30 per ogni capo di grosso bestiame e di mc. 15 per ogni capo di piccolo bestiame: in ogni caso, la distanza tra pavimento e soffitto non dovrà essere minore di m. 3,50, nel caso di copertura a volta e di m. 3 per le coperture di solaio in piano. Per la conservazione in esercizio di stalle preesistenti che avessero dimensioni minori delle prescritte, giudicherà il Sindaco, sentito, caso per caso, l'ufficiale sanitario; comunque, però, l'altezza tra pavimento e volta o soffitto non potrà mai essere inferiore a metri 3 ed a metri 2,75 rispettivamente per i due tipi di copertura di cui sopra e la cubatura non inferiore a metri 20 per capo di grosso bestiame.
4. Il pavimento sarà costruito con materiale impermeabile, raccordato ad angoli arrotondati colle pareti ed inclinato verso un canaletto di scolo cementato, a superficie liscia, distante non meno di m. 3 dalla mangiatoia, il quale adduca il liquame in pozzi neri o nella fognatura, mai nella fossa del letame e sempre coll'interposizione di chiusura idraulica ad azione continua (sifone).
5. Qualora le stalle o le scuderie per le loro dimensioni siano destinate a doppia fila di animali, il pavimento di ogni fila deve essere inclinato verso un proprio canaletto di scolo. Tra i due canaletti deve essere costruito un andito mediano della larghezza non inferiore a m. 1,50 con pavimento impermeabile a piano leggermente convesso: le porte dovranno preferibilmente aprirsi in corrispondenza coll'andito.
6. Le pareti, raccordate col pavimento e tra loro ad angoli arrotondati, devono essere intonacate con cemento fino all'altezza di m. 2 dal pavimento nelle sole pareti normali alla mangiatoia; il restante delle pareti sarà arricciato a calce ed imbiancato: anche il soffitto dovrà essere arricciato ed imbiancato.
7. Indipendentemente dal numero delle finestre che una stalla o scuderia può avere, deve il soffitto essere attraversato, fino a 3 metri oltre il tetto, da una canna di ventilazione munita di bocca d'aspirazione non chiudibile, di diametro mai inferiore a 30 centimetri ogni 120 mc. di cubatura.
8. Le mangiatoie, le rastrelliere e gli abbeveratoi devono essere fatti con materiale di facile lavatura e disinfezione. In caso di sviluppo di malattie infettive le mangiatoie e le rastrelliere di legno potranno essere distrutte senza diritto a risarcimento da parte della civica amministrazione.
9. La superficie interna delle porte e delle finestre, deve essere liscia verniciata con biacca e olio od incatramata.
10. Le stalle o scuderie non devono servire per deposito di attrezzi agricoli, o di altri oggetti non necessari al governo del bestiame; né per abitazione notturna alle persone, eccezione fatta per un custode.

Articolo 148 - Lettiere

1. Le lettiere dovranno essere fatte con paglia, torba, foglie, od altro strame asciutto e rinnovato di frequente; saranno rigorosamente esclusi materiali provenienti da pagliericci.

Articolo 149 - Pulizia

1. Tanto le stalle, quanto il bestiame dovranno essere tenuti nello stato di maggiore pulizia.

Articolo 150 - Fosse letame

1. Il letame non può essere ammassato nelle stalle ma deve essere tenuto lontano da esse e dall'abitato, in apposite fosse impermeabili e possibilmente in luogo non soleggiato e coperte da tettoia.
2. Per essere tollerate le fosse entro la città e negli aggregati di case, dovranno essere costruite possibilmente in siti non soleggiati, col fondo e le pareti in muratura di 25 centimetri, intonacate e fatte con cemento idraulico ad angoli arrotondati e coperte con imposte pesanti a perfetta chiusura.

3. Tali fosse dovranno essere munite di canne di ventilazione di almeno 20 centimetri di lato e giungenti fino al tetto, che dovranno superare di 3 metri salvo che siano del tutto isolate e assai distanti dai locali di abitazione.
4. Il deposito del letame nelle dette fosse deve essere assolutamente provvisorio, poiché le medesime devono essere vuotate frequentemente in ogni caso, e sempre quando siano piene.
5. La vuotatura delle dette fosse deve essere eseguita con seguente orario:
 - nei mesi di giugno, luglio e agosto, dalle ore 24 alle ore 7;
 - nei mesi di maggio e settembre, dalle ore 24 alle ore 8;
 - nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, ottobre, novembre e dicembre dalle ore 24 alle ore 9.
6. È computato in queste ore il tempo per il trasporto del letame fuori della città, essendo assolutamente vietato in altre ore di farlo permanere sui veicoli sotto qualsiasi pretesto.
7. Il trasporto dovrà eseguirsi su carri fatti in modo da impedire qualsiasi scolo, esalazione o disperdimento.
8. In mancanza delle dette fosse il letame dovrà essere asportato direttamente fuori dell'abitato nelle ore e nei modi detti sopra.

Articolo 151 - Riattamenti

1. È concesso un termine di due anni dalla revisione del presente Regolamento per la trasformazione delle stalle e delle scuderie attualmente esistenti nel territorio del Comune secondo il disposto dell'articolo 147.

Articolo 152 - Rimesse

1. Le rimesse che servono non soltanto al semplice deposito di vetture o veicoli, ma anche alla nettezza di questi, debbono essere provviste di scolo per le acque di lavatura, coi rispettivi chiusini inodori.

Articolo 153 - Concessioni

1. Nell'interno dell'abitato e nelle case agglomerate, è proibito il tenere stalle ad uso di armenti di qualunque specie, né maiali, né un numero eccessivo di pollame, piccioni, cani, gatti, ecc..
2. Il Sindaco potrà concedere il permesso di tenere nell'interno della città poche capre, pecore, vacche od asine lattifere per casi speciali, dopo visita dell'Ufficiale sanitario, il quale accerti che la stalla è nelle condizioni igieniche volute dal Regolamento e tali da non arrecare alcun nocimento alla sicurezza ed alla salute dei cittadini.
3. Così pure il Sindaco potrà concedere di tenere depositi pel commercio dei polli o altri volatili, quando sia accertato che la località è adatta a tale uso, si trova nelle condizioni richieste dalla pubblica igiene, e non può arrecare danno o molestia agli abitanti della casa o delle case vicine.
4. Chiunque intenda aprire o condurre scuderia di cavalli adibiti a servizi pubblici, o stallaggi, o tenere stalle o depositi per bestie equine, bovine, ovine, ecc., come sopra, dovrà, quindici giorni prima, darne partecipazione al Sindaco per gli accertamenti e i provvedimenti che saranno del caso.

Articolo 154 - Casi speciali

1. È vietato il tenere case di cura zoiatrica o stazioni di allevamento di cani, gatti, conigli, cavie od altri animali, senza il permesso del Sindaco, che potrà concederlo previa ispezione tecnico-igienica, la quale accerti che tali esercizi od industrie possono funzionare nelle condizioni volute dall'igiene, e senza danno o molestia degli abitanti della casa o di quelli delle case vicine.

CAPITOLO XL - APPROVVIGIONAMENTI E DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA PER USO POTABILE E DOMESTICO

Articolo 155 - Vigilanza

1. L'ufficio municipale d'igiene deve, colle modalità che verranno formulate dal Sindaco e notificate agli eventuali interessati, mantenere una continua e rigorosa vigilanza:
 - a) sulle località di presa delle acque condotte in città;
 - b) sulla loro condotta;
 - c) sulla loro distribuzione;
 - d) e, soprattutto, sulle condizioni delle acque stesse, praticandone giornalmente l'esame batteriologico e fisico-chimico.
2. Per le visite e gli accessi alle località ed alle opere di presa poste fuori del territorio del Comune, le amministrazioni degli acquedotti dovranno rilasciare tessere personali e permanenti di riconoscimento agli ufficiali all'uopo designati dal Sindaco.
3. Ogni sospetto, o accertamento di alterazione nelle buone condizioni delle acque devono essere denunziati al Sindaco dall'Ufficiale sanitario, il quale unirà proposte per gli opportuni provvedimenti.

Articolo 156 - Fontane pubbliche

1. Le fontane pubbliche devono essere costruite in modo che non sia possibile l'inquinamento dell'acqua nell'atto dell'attingimento.

Articolo 157 - Approvvigionamento case

1. Nessuna casa sarà dichiarata abitabile, o potrà essere data in tutto od in parte in affitto, se non sia fornita di acqua di pozzo riconosciuta salubre dall'Ufficiale sanitario per le parti del territorio prive di condotta; o di acqua condotta in un quantitativo, per intanto, e finché il Comune non sia dotato di acqua degli acquedotti pubblici in quantità più abbondante, non inferiore a litri 50 per persona e per giorno, ivi compresa quella necessaria per le latrine, prescritta dall'articolo 135. La dotazione sarà determinata dalla potenzialità di erogazione del contatore e della condotta e calcolata in modo che erogando contemporaneamente acqua da rubinetti di tutti i piani, questa continui a defluire con portata di almeno un ventesimo di litro al minuto secondo per rubinetto.
2. Nel raggio di distribuzione dell'acqua condotta tutte le case dovranno essere provviste della detta acqua in tutti i piani, e in tutte le stanze destinate ad uso di cucina mediante apposita condotta, nella quantità, come sopra indicata per l'abitazione di ciascuna famiglia.
3. Deve ritenersi nel raggio di distribuzione dell'acqua della condotta, lo stabile che trovisi dentro una rete di vie comprese nel piano regolatore e disti, in linea retta e orizzontale, meno di m. 300 dalla più vicina tubatura pubblica.
4. Così pure, nelle strade suburbane, esterne al tracciato del piano regolatore, uno stabile sarà considerato nel raggio di distribuzione della condotta, quando disti, in linea retta e orizzontale, meno di m. 800 dalla più vicina tubatura pubblica.
5. Salvo per casi di guasti accidentali, o di riparazioni, ecc., nella tubatura di distribuzione, è vietato ai proprietari e ai loro rappresentanti di togliere o di menomare in qualsiasi altro modo il libero afflusso dell'acqua agli inquilini, sia di giorno, che di notte.
6. Gli esercizi pubblici, i laboratori, le officine, gli stabilimenti industriali, gli stallaggi, le rimesse per automobili, ecc., annessi a case di abitazione, devono avere una speciale dotazione di acqua propria, per modo che non venga da essi diminuita la quantità prescritta per i casigliani.
7. Oltracciò ogni persona addetta agli esercizi, stabilimenti, ecc., di cui sopra, deve avere a propria disposizione non meno di dieci litri al giorno.
8. Nei detti stabilimenti anche gli orinatoi devono essere provvisti di acqua a cacciata.
9. Per le case non ancora provviste di fognatura il quantitativo d'acqua sarà transitoriamente tollerato in litri trenta giornalieri per persona.

10. Le prese dell'acqua dalle condotte pubbliche devono essere fatte direttamente dal tubo stradale ad afflusso libero e continuo (diurno e notturno), misurato e contrassegnato automaticamente da apparecchio a contatore, escluso l'impiego di vasche o di serbatoi di qualsiasi dimensione che potranno essere permessi solo quando l'acqua debba servire ad uso industriale, per bagni, per latrine, ecc.

Articolo 158 - Condizioni di purezza

1. Si riterranno **pure**, ossia in condizioni normali, **le acque dell'acquedotto di val Sangone**, qualora corrispondano a tutte le seguenti condizioni:

- a) quando lo stato della superficie del suolo della zona di raccolta e le opere di raccolta, condotta e distribuzione delle acque stesse, siano mantenute in modo da dare sicura garanzia che le acque siano difese da inquinamento e si mantengano scevre di sostanze tossiche o ripugnanti, di batteri patogeni, o in genere di acque superficiali o comunque inquinate da sostanze di origine animale o da residui industriali;
- b) quando l'acqua distribuita si mantenga limpida e incolore (in istrato di 70 centimetri), inodora (anche dopo riscaldamento di più ore a 40°-50° C), senza sapore, o di sapore fresco e gradevole, di reazione neutra; non si intorbidì, nè formi deposito neppure dopo un riposo di otto giorni in vasi chiusi tenuti in sito fresco ed alla luce diffusa, nè abbia una temperatura superiore a 15° C; la determinazione della temperatura sarà eseguita a pubbliche fontanelle poste su diramazioni principali della condotta interna in luoghi da determinarsi dal Municipio e da notificarsi alla società proprietaria dell'acquedotto;
- c) non contenga, per litro, una quantità maggiore di indici dell'inquinamento di quelli sotto indicati:

	Milligr. per litro
Residuo solido secco a 180° C	120
Ossidabilità, secondo Kubel, come ossigeno	0,20
Azoto ammoniacale	0,004
Azoto albuminoideo	0,006
Anidride nitrosa	0
Anidride nitrica	tracce
Cloro allo stato di cloruri	4
Durezza totale (gradi francesi)	9

- d) non contenga detriti organici animali o vegetali di qualsiasi natura; ed il suo contenuto batterico non superi i 100 germi per c. c. (conteggio in ottava giornata). È fatta eccezione per gli aumenti temporanei di batteri oltre questo limite, dovuti a variazioni di velocità della corrente liquida nella condotta interna e ad altre cause prive di influenza sulla salubrità delle acque.

2. I campioni per l'analisi chimica, fisica e batteriologica (astrazione fatta per quanto riguarda la temperatura) saranno raccolti dai rubinetti ad erogazione continua, posti rispettivamente nei laboratori chimico e batteriologico dell'ufficio d'igiene municipale, o da altre prese fatte su diramazioni principali della condotta. La Società proprietaria dell'acquedotto avrà diritto di prelevare, per mezzo dei suoi periti, i campioni agli stessi rubinetti od altre prese in condizioni analoghe per le analisi di confronto.

3. Per questo medesimo scopo i periti delle Società avranno pure diritto di prelevare campioni dalle opere di raccolta in contraddittorio coi tecnici del Municipio.

Articolo 159 - Acque del sottosuolo e di Millefonti

1. Le acque dei pozzi e delle sorgenti (acque del sottosuolo) si ritengono **pure**, ossia in condizioni normali, qualora:

- a) alla distanza di m. 8 dal pozzo non esistano alla superficie, o nell'interno del suolo, scarichi o depositi di materie immonde, di letamai, di acque di rifiuto delle industrie o di acque luride;

- b) le pareti del pozzo siano impermeabili;
- c) le acque corrispondano alle condizioni stabilite ai commi b) e d) dell'articolo 158, per le acque dell'acquedotto di val Sangone;
- d) contengano, per litro, una quantità di componenti non maggiore delle seguenti:

Milligr. per litro	
Residuo solido secco a 180° C	480
Ossidabilità, secondo Kubel, come ossigeno	0,25
Azoto ammoniacale	0,004
Azoto albuminoideo	0,006
Anidride nitrosa	0
Anidride nitrica	16
Cloro allo stato di cloruri	12
Durezza totale (gradi francesi)	34

- 2. Le acque di Millefonti si riterranno **pure**, ossia in condizioni normali, qualora:

- a) corrispondano alle condizioni stabilite ai commi a), b), d), dell'articolo 158 per le acque dell'acquedotto di val Sangone;
- b) contengano, per litro, una quantità di componenti non maggiore delle seguenti:

	Milligr. per litro
Residuo solido secco a 180° C	415
Ossidabilità, secondo Kubel, come ossigeno	0,16
Azoto ammoniacale	0,005
Azoto albuminoideo	0,006
Anidride nitrosa	0
Anidride nitrica	12
Cloro allo stato di cloruri	12
Durezza totale (gradi francesi)	34

Articolo 160 - Acqua dell'Acquedotto municipale

- 1. L'acqua dell'Acquedotto municipale si riterrà **pura** qualora contenga per litro una quantità di componenti non superiore alle seguenti:

	Milligr. per litro
Residuo secco a 180° C	98
Ossidabilità, secondo Kubel, (ossigeno consumato)	0,126
Azoto ammoniacale	0,004
Azoto albuminoideo	0,035
Anidride nitrosa	0
Anidride nitrica	tracce minime
Cloro allo stato di cloruri	1,0
Durezza totale (gradi francesi)	7,5

Articolo 161 - Acque insalubri

- 1. Per il combinato disposto degli articoli 69, comma e), e 114 della Legge sanitaria (T.U. 1° agosto 1907) e dell'articolo 85 delle istruzioni ministeriali sull'igiene del suolo e dell'abitato, in dipendenza degli articoli 97 e 123 del Regolamento generale sanitario 3 febbraio 1901, è proibito di vendere, distribuire, fornire o mettere altrimenti in commercio, per uso alimentare, acque di condotta, o di sottosuolo, e quindi anche di pozzo, contaminata od insalubre.

Articolo 162 - Chiusura dei pozzi

1. Sempre quando l'Ufficiale sanitario riconosca non salubre e non potabile a tenore dell'articolo 159 l'acqua di un pozzo destinata ad uso alimentare, il Sindaco, su rapporto dell'Ufficiale sanitario, farà chiudere il pozzo stesso e farà provvedere la casa di acqua salubre e potabile, e come tale riconosciuta dall'Ufficiale sanitario. nella quantità di cui all'articolo 157.
2. Quando la casa sarà provvista di acqua salubre e potabile, il Sindaco potrà permettere che il pozzo sia riaperto, purché sopra il medesimo sia scritto direttamente sul muro e con caratteri ben leggibili: **Acqua non bevibile**. Tale scritta dovrà essere rinnovata tutte le volte che, pei qualsiasi ragione, fosse diventata illeggibile.
3. Nelle località in cui sia impossibile, a giudizio dell'Ufficiale sanitario, di avere acqua salubre e potabile, il Sindaco potrà ordinare che, pur tenendo aperto il pozzo di acqua non salubre, si scriva sopra il medesimo: **Acqua bevibile solo se bollita**.

Articolo 163 - Distribuzione

1. Nelle case provviste o che si provvederanno dell'acqua condotta, le colonne montanti, che servono per la distribuzione dell'acqua ai diversi piani, devono essere di ferro, di ghisa o di piombo solforato, o rivestite all'interno di uno strato di stagno, e collocate in modo che sia facile verificarne e ripararne i guasti.
2. I tubi di piombo ordinari saranno solo tollerati per le distribuzioni interne delle abitazioni.

Articolo 164 - Contatore. Soppressione vasche

1. La distribuzione sarà fatta direttamente dai tubi stradali coi sistema della erogazione a contatore, senza valvole o serbatoi di qualsiasi dimensione, i quali, dove ancora esistono, devono essere senz'altro soppressi.
2. Sarà permesso di servirsi delle diramazioni attuali, con relative vasche e lenti idrometriche, unicamente per bagni, cessi ed innaffiamento, purché i rubinetti di attingimento per uso domestico, negli appartamenti o sui pianerottoli delle scale, vengano alimentati esclusivamente dal tubo facente capo al contatore e comunicante in modo diretto, senza l'intromissione di vasche, colla conduttura stradale.
3. Per utilizzare le tubazioni interne si potrà interporre, fra il tubo di arrivo dal contatore e la distribuzione, un **riduttore di pressione**, della capacità di non oltre 10 litri, da approvarsi preventivamente dall'Autorità municipale.

Articolo 165 - Eccezioni

1. Negli stabilimenti industriali si potranno conservare le vasche, quando l'acqua proveniente da queste sia riservata esclusivamente ad uso dell'industria o delle latrine.
2. Tutti i rubinetti di attingimento per il personale e per gli altri servizi dovranno essere alimentati esclusivamente ed in modo diretto dalla conduttura stradale.

Articolo 166 - Potenzialità del contatore e delle condotte

1. Il contatore e le condotte di presa ed interne dovranno essere del diametro atto a permettere la somministrazione dell'acqua in quantità sufficiente per tutti i servizi di uno stesso stabile e contemporaneamente per tutti i piani in conformità del primo capoverso dell'articolo 157.
2. Il Municipio avrà sempre il diritto di controllare se siano sufficienti i diametri delle condotte di presa ed interne e la capacità del contatore ed, occorrendo, di fare sostituire le condotte ed i contatori con altri di maggiore diametro, quando lo ritenga necessario.

Articolo 167 - Casi speciali

1. Finché, in casi speciali, l'Autorità comunale crederà di tollerare la distribuzione dell'acqua condotta per meno dei serbatoi esistenti, questi dovranno soddisfare alle condizioni seguenti:

- a) essere costruiti con materiali che non possano alterare la purezza dell'acqua anche con una lunga permanenza, e non mai essere rivestiti internamente di piombo, né ricoperti con vernici contenenti piombo: quindi le attuali vasche, o serbatoi, di rame, di zinco, o di piombo devono essere stagnati internamente con stagno non piombifero, ovvero ricoperti con uno strato di vernice resistente, innocua, non intaccabile dall'acqua;
- b) essere muniti di coperchio con buona chiusura e con chiave;
- c) essere collocati non a nudo tetto, ma in camerino con soffitto, per modo che siano difesi, per quanto possibile, dai calori estivi e dal gelo invernale. Il detto camerino deve essere munito di porta da potersi chiudere a chiave, e di una apertura per la ventilazione;
- d) essere posti in locale di facile accesso, per regolari e frequenti ispezioni per parte degli incaricati dall'Ufficio d'igiene;
- e) essere sempre mantenuti sgombri e puliti da ogni incrostazione, vegetazione, da sedimenti di poltiglie organiche e minerali, tanto sul fondo che sulle pareti, compreso il coperchio, per cui l'acqua in essi contenuta conservi sempre i caratteri della potabilità; le prime acque che giungono nelle vasche, dopo la loro ripulitura, devono essere fatte defluire, non dovendo assolutamente essere utilizzate a scopo alimentare;
- f) i tubi facenti capo agli sfioratoi debbono essere muniti tutti di adatto sifone;
- g) gli sfioratoi non devono comunicare in alcun modo colle canne delle latrine o dei poni neri; ma dovranno prima essere immessi entro una vaschetta a pelo libero, munita nel fondo di chiusura idraulica ad azione continua;
- h) le tubature non devono attraversare fogne, né essere poste in prossimità di latrine o delle loro condutture di scarico.

Articolo 168 - Modalità scarico

1. La tubatura di scarico dell'acqua per uso potabile, non deve mai avere alcuna comunicazione con quella per lo scarico dell'acqua per le latrine.

Articolo 169 - Pozzi acqua viva

1. I pozzi di acqua per uso di bevanda o domestico devono essere scavati, per quanto possibile, lontani da qualunque causa di inquinazione da parte del terreno circostante, tenuto conto soprattutto della direzione del movimento della falda liquida sotterranea.
2. I pozzi d'acqua potabile devono distare almeno 8 metri dai pozzi neri o dai depositi di letame o di immondizie: la loro apertura deve essere contornata da uno spazio di suolo libero ed impermeabile, con pendenza verso l'esterno.

Articolo 170 - Modalità costruzione

1. I pozzi devono essere costruiti con buona muratura, rivestiti internamente di uno strato di cemento, o con pa reti rese altrimenti impermeabili, atte ad impedire infiltrazioni di acque inquinate, superficiali o profonde, dal suolo circostante.
2. Essi devono essere sempre chiusi alla loro bocca e muniti di pompa per il sollevamento dell'acqua, o di altro elevatore meccanico equivalente: i pozzi devono essere frequentemente ripuliti.

Articolo 171 - Salubrità acqua

1. I proprietari di condotte di acqua e dei pozzi sono tenuti a fare eseguire i lavori necessari per assicurare la salubrità dell'acqua, che ad essi fossero indicati dall'Autorità municipale.

Articolo 172 - Pozzi abbandonati

1. Qualunque volta un pozzo venga abbandonato dovrà essere demolito e ridotto a norma dell'articolo 190.

Articolo 173 - Lavatoi pubblici

1. I lavatoi pubblici per gli oggetti di uso personale o domestico debbono avere la massima aerazione ed essere costrutti a scompartimenti distinti, aventi ognuno una speciale bocca d'entrata e di uscita dell'acqua: devono inoltre avere le pareti intonacate ed imbiancate, ed il pavimento impermeabile, con pendenza tale da presentare facile scolo dell'acqua verso una bocca di scarico.
2. Devono essere abbondantemente provvisti di acqua, che non abbia servito ad altro uso domestico od industriale, per cui possa essere stata in qualche modo inquinata. Alle stesse prescrizioni dovranno in massima soddisfare i lavatoi privati o a dipendenza di case popolari.
3. L'acqua di rifiuto dei lavatoi deve essere immessa nelle pubbliche fogne mediante canali di scarico muniti di sifone a doppia ispezione a norma dell'articolo 196; i detti lavatoi devono essere tenuti colla massima nettezza, curando dopo ogni lavatura lo scarico delle acque sudice, lo spurgo e la disinfezione delle vasche e la pulitura del sifone.
4. È proibito l'accesso ai pubblici lavatoi, come pure è proibito di lavare nei corsi d'acqua superficiali, alle famiglie presso le quali si siano verificati casi di malattia infettiva, se non dimostreranno (mediante biglietto che l'Ufficio d'igiene rilascerà loro) che le biancherie e gli oggetti da lavare furono prima disinfettati.

CAPITOLO XII

Allontanamento dalle case e dall'aggregato urbano dei rifiuti domestici e delle acque immonde

Articolo 174 - Pozzi neri. Bottini mobili

1. Riservata al Municipio la facoltà di imporre ai proprietari l'obbligo dello sfogo delle acque domestiche di rifiuto e delle materie immonde dalle case nei canali a ciò destinati, secondo le modalità deliberate dal Consiglio comunale, le materie e le acque immonde delle latrine delle case, dei laboratori, dei magazzini, degli uffici, delle stalle, delle scuderie, degli orinatoi interni, dei lavandini, dei bagni, ecc., agli effetti del presente Regolamento, per intanto, e pel seguito nelle località dove non è possibile e non può essere permesso valersi di canali municipali, debbono essere scaricate in appositi pozzi neri, o in bottini mobili.

Articolo 175 - Modalità costruzione

1. I pozzi neri da costruirsi saranno di capacità proporzionata alla loro destinazione; i medesimi saranno costruiti con canna in muratura di mattoni di prima qualità, dello spessore non minore di centimetri 38, con massiciata sul fondo di muratura greggia, di spessore di centimetri 45, e con volto superiore dello spessore di centimetri 25, con intonaco di cemento su tutta la superficie interna che ne assicuri la completa impermeabilità.
2. La forma dei nuovi pozzi sarà di pianta rettangolare con incurvatura nei risvolti, o circolare, oppure ellittica: in ogni caso dovrà avere il fondo a bacino.
3. I pozzi neri dovranno avere la profondità non maggiore di metri 6 dal suolo viabile. Quelli che risulteranno avere maggiore profondità dovranno essere modificati in guisa da soddisfare a tale prescrizione.
4. Le bocche dei pozzi dovranno essere munite di telaio in pietra a doppio chiusino con interposto strato di creta che impedisca le esalazioni e non renda difficile la vuotatura.
5. I pozzi neri saranno situati in modo che la minima distanza tra le loro pareti esterne e quelle parimenti esterne dei pozzi d'acqua potabile corrisponda al disposto dell'articolo 169.

Articolo 176 - Ubicazione

1. Non si potranno aprire pozzi destinati a ricevere materie immonde fuorché in cortili, giardini od in altri luoghi privati non coperti, nei quali sia sempre possibile eseguire lo spurgo col sistema inodori e siano abbastanza spaziosi per contenere 4 uomini e gli utensili occorrenti alla purgatura dei pozzi. Si potrà

eccezionalmente autorizzare, caso per caso, la costruzione di pozzi neri esterni provvisori: il relativo permesso sarà precario e verrà concesso in seguito a deliberazione speciale della Giunta municipale ed in ogni caso dovrà essere stipulato regolare atto di sottomissione e pagato un canone annuo dagli interessati.

2. Anche solo nei casi eccezionali e sentito il parere dell'Ufficiale sanitario si potrà concedere l'impianto di fosse per la depurazione biologica del liquame dei pozzi neri e successivo scarico del liquido così depurato nelle acque correnti superficiali (canali lavabili, torrenti, canali di irrigazione o industriale, ecc.), purché dopo breve percorso si scarichino in un fiume, e si osservino le seguenti prescrizioni:

1° La concessione, salvo i diritti dei terzi, sia precaria e revocabile in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa ad esclusivo giudizio della civica Amministrazione mediante semplice preavviso di tre mesi e senza diritto ai concessionari di chiedere indennità o compensi di sorta.

2° Appena sarà eseguita la fognatura nera nella località e nelle adiacenze sia fatto obbligo ai concessionari di immettere direttamente le materie luride provenienti dalle loro case, e di demolire le fosse ed il filtro per la depurazione biologica ed il tratto di canale che scarica il liquido depurato nei canali bianchi.

3° L'impianto depuratore sia costruito secondo i sistemi più in uso, cioè Matter Platt, Scott Moncrieff, o simili, consti di tre fosse murate, impermeabili, comunicanti fra loro, la prima delle quali funzioni da pozzo di raccoglimento delle acque di fogna ed abbia la capacità almeno del doppio del volume giornaliero delle acque di rifiuto, la seconda sia costruita in guisa che vi possa compiere la fermentazione anaerobica, e la terza sia una camera aerobica provvista di condotto di ventilazione e munita di filtro, il quale dovrà essere costruito con lastre bucherellate, su cui si disporrà uno strato di scorie di carbone (maciafèr) ridotto in piccoli pezzi, dell'altezza di almeno un metro, affinché possa effettuare perfettamente la sua azione di filtro aerobico.

4° Il canaletto di scarico del liquido depurato sia costruito con tubi di grès del diametro non maggiore di m. 0,20 e munito di regolare pozzetto in muratura con sifone e facilmente ispezionabile.

5° Il mantenimento del suddetto canale e delle fosse settiche in buono stato di funzionamento con frequenti lavature ed al caso la parziale o totale sostituzione del materiale filtrante siano sempre a carico totale dei concessionari.

6° La depurazione biologica del liquame di fogna sia attuata in modo da garantire la sufficiente depurazione del medesimo il quale dovrà scaricarsi nel canale bianco lavabile periodicamente, privo di sostanze putride od atte a putrefarsi.

7° Sia riservata al civico Ufficio d'igiene la facoltà di riconoscere l'efficacia del metodo adottato e di verificare, prendendo campioni delle acque che si scaricano, che la depurazione venga effettuata in modo costante ed efficace.

8° Sia inoltre fatto obbligo ai concessionari di mettere in atto tutti gli ulteriori provvedimenti che possano essere ritenuti necessari e vengano suggeriti dall'Amministrazione civica, per ottenere una più efficace depurazione e per evitare nocive e moleste emanazioni.

9° In riconoscimento della precarietà della concessione i proprietari degli stabili dovranno pagare un canone annuo in base al reddito imponibile dei medesimi.

10° Tutti i lavori sia interni che esterni siano eseguiti sotto vigilanza del Servizio tecnico dei lavori pubblici.

11° Le suddette condizioni risultino da regolare atto di sottomissione da stipularsi a totali spese dei concessionari.

Articolo 177 - Pozzi neri già esistenti

1. Le norme prescritte per i pozzi neri dall'articolo 175 dovranno essere adottate, per quanto sarà possibile, anche per quelli esistenti occorrendone la riforma o riparazione; ove ciò non fosse possibile, si seguiranno le norme che secondo i casi verranno prescritte dal Sindaco.

Articolo 178 - Orinatoi

1. Gli orinatoi, dove esiste canale nero, dovranno con appositi cunicoli avere in esso regolare sfogo, coll'interposizione di adatto sifone con doppia ispezione.
2. In difetto, le urine raccolte nei medesimi dovranno essere condotte in appositi pozzetti di sufficiente capacità, costrutti in modo impermeabile ed alla distanza dei pozzi d'acqua potabile prescritta dall'articolo 175 per i pozzi neri.
3. Non potranno gli orinatoi avere scarico diretto nei pozzi neri, salvo che il canale di trasmissione sia munito di sifone con doppia ispezione. Inoltre dovranno risultare in nicchie profonde almeno 40 cm., nella grossezza del muro, con fondo a vaschetta ribassata rispetto al piano del marciapiede foggia a becco che si avanzi tra i due soppedanei e munite di alette metalliche di riparo sporgenti 15 cm.
4. Gli orinatoi interni devono sempre essere tenuti in buono stato di conservazione, di funzionamento e di nettezza per parte dei proprietari.

Articolo 179 - Bottini mobili

1. Per le case in cui si volessero immettere in bottini mobili le acque domestiche di rifiuto e le materie immonde, i proprietari devono ottenere l'autorizzazione del Sindaco.
2. I bottini mobili devono essere di facile trasporto e formati di legno ben resistente e stagionato, oppure di metallo, suscettibili di perfetta chiusura.
3. I bottini mobili devono essere collocati in un locale apposito di facile accesso per l'ispezione e le operazioni di pulizia o di ricambio dei bottini; esso avrà il pavimento impermeabile e le pareti ben cementate e sarà munito di canna ventilatrice, che si prolungherà in alto fin oltre il tetto.
4. È vietato l'uso di bottini mobili filtranti.

Articolo 180 - Vuotatura pozzi neri

1. I proprietari di case della città e sobborghi devono far vuotare i pozzi neri e far trasportare le fosse mobili prima che siano completamente pieni, colle norme cui nel Regolamento di polizia.

Articolo 181 - Modalità

1. La vuotatura dei pozzi neri, salvo casi speciali, deve praticarsi da vuotacessi autorizzati e con sistema atmosferico. Tale vuotatura potrà essere effettuata anche durante il giorno, purché il sistema atmosferico adoperato sia completamente inodoro e capace di neutralizzare e distruggere tutti i gas puzzolenti e nocivi; sia fatta con apparecchio di aspirazione automatica che garantisca l'assoluta impermeabilità del sistema, tanto durante lo spurgo, quanto durante il trasporto, nonché il facile controllo del completo riempimento della botte.
2. Nei casi speciali, nei quali sia assolutamente impossibile la vuotatura dei pozzi neri col sistema atmosferico, da constatarsi negli uffici municipali competenti, la medesima potrà essere praticata con mastelli e virricelli; però solo dalle ore 24 alle 5 nei mesi da maggio a ottobre, e dalle 23 alle 6 negli altri mesi.

Articolo 182 - Preavviso

1. Nel giorno precedente a quello in cui si vorrà fare la vuotatura, il proprietario della casa o, per esso, il vuotacessi delegato, deve farne dichiarazione al Sindaco, indicando la località precisa, il numero dei pozzi neri, i mezzi che si vogliono adoperare e la durata probabile delle operazioni.
2. Il Sindaco, nel rilasciare atto della dichiarazione, indicherà quelle condizioni che secondo il caso potessero ravvisarsi convenienti, e le quali dovranno essere eseguite, sia dai proprietari, sia dal personale addetto alla vuotatura dei pozzi ed alla condotta dei carri, soprattutto nell'intento di evitare emanazioni nocive e l'inquinamento del suolo, sia privato che pubblico.

Articolo 183 - Spurgo canali

1. Lo spurgo delle canne, dei canali e dei pozzi neri non potrà eseguirsi nei mesi di giugno, luglio ed agosto, salvo speciale permesso per motivi eccezionali di ordine e di salute pubblica.
2. Coloro che non vi avranno provveduto in tempo utile, saranno passibili di tutte le conseguenze, senza pregiudizio delle pene in cui fossero incorsi.

Articolo 184 - Trasporto materie fecali

1. Le materie estratte dai pozzi neri o dal bottini mobili si devono tosto trasportare fuori della cinta daziaria in modo che non ne esali fetore e non ne avvenga spandimento e si devono subito utilizzare in luoghi distanti non meno di 50 metri da case abitate; ovvero immettersi nei depositi a ciò destinati.
2. È però vietato di servirsi di tali materie per concimare e innaffiare le ortaglie.
3. Per il trasporto delle materie fecali, sia dai pozzi neri, che dai depositi, si deve fare uso dei carri-botti perfettamente chiusi, provvisti possibilmente di sistema pneumatico, e, in ogni caso, capaci di servire allo scopo senza dare luogo a spandimenti od a fetide esalazioni.

Articolo 185 - Divieti spandimenti

1. È proibito il versare tali materie, siano liquide o solide, sul suolo pubblico, nelle gronde dei tetti o nei canali bianchi della fognatura: ravvisandosi opportuno il concederne l'immissione nei canali neri, gli Uffici d'igiene, di polizia e dei lavori pubblici provvederanno a stabilire i luoghi e le ore notturne in cui simile immissione dovrà farsi.

Articolo 186 - Depositi - Lavorazione

1. I depositi di materie fecali, e gli opifici per le relative lavorazioni, giusta l'Elenco ministeriale delle industrie Insalubri, e per gli effetti dell'articolo 68 del T. U. delle Leggi sanitarie, sono compresi fra le industrie insalubri di 1^a classe, e quindi soggetti alle prescrizioni che disciplinano l'esercizio di tale industrie.
2. Non si possono stabilire o mantenere tali depositi ed opifici a scopo agricolo o commerciale, se non fuori della cinta daziaria, in località perfettamente isolate nelle campagne, e distanti almeno 500 metri dalle abitazioni agglomerate, e 100 metri da ogni casa isolata, e da ogni strada pubblica o gravata di servitù pubblica.
3. In caso di riconosciuta impossibilità a rispettare queste distanze, provvederanno gli uffici competenti, previo sopralluogo, a stabilire la distanza possibile, riferendone alla Giunta, la quale farà, caso per caso, le opportune concessioni in via provvisoria e da revocarsi a semplice invito, quando la concessione desse luogo ad inconvenienti od a giustificati reclami.
4. Oltre a queste condizioni di isolamento, e senza pregiudizio delle maggiori cautele di cui nel Regolamento speciale per le industrie insalubri, I depositi e laboratori di materie fecali devono soddisfare alle seguenti norme:
 - a) il locale deve essere intieramente cintato da muro di conveniente altezza e circondato da piante;
 - b) le materie fecali devono raccogliersi in vasche coperte, con fondo e pareti impermeabili, disposte, costrutte e mantenute in modo che resti escluso ogni pericolo di inquinamento per le acque superficiali e per la falda acqua sotterranea;
 - c) il deposito deve essere munito di orifici appropriati, provvisti dei mezzi necessari perché l'immissione e l'estrazione delle materie possano effettuarsi senza disperdimento e senza sviluppo di emanazioni nocive;
 - d) il proprietario e tutti coloro che accedono al deposito per immettervi o ricavarne materie sono strettamente tenuti a procedere alle relative operazioni senza che si verifichino disperdimenti con imbrattamenti del suolo o del locali.

5. Gli stabilimenti per la rarefazione dell'aria nelle botti di spurgo devono trovarsi preferibilmente nello stesso locale dei depositi; in ogni caso non sono permessi che in località distanti almeno 100 metri dall'abitato o dalle strade, e devono essere intieramente circondati da muro o cinta di legno.
6. I metodi di rarefazione sono rimessi alla scelta del proprietario, previa approvazione dell'Autorità comunale.

Articolo 187 - Fognatura domestica

1. È vietata la immissione nei tubi delle latrine, acquai e simili, dei corpi solidi, dei residui di cucina, dei rottami, ecc., che possono ingombrarne la circolazione.
2. Ogni guasto delle latrine, dei lavandini e degli immondezzai, da cui possono derivare trasudamenti di materie putride, esalazioni moleste, o inquinamento dell'acqua, umidità o sudiciume, deve essere immediatamente riparato dal proprietario; e se ciò non verrà eseguito nel termine prescritto dal Sindaco, questi, salvo le penalità comminate per le contravvenzioni al presente Regolamento, provvederà d'ufficio all'esecuzione dei lavori necessari, a tutte spese del proprietario renitente.

Articolo 188 - Esecuzione opere

1. Nessuno può riparare o costruire qualsivoglia canale di scolo, né di acque pluviali, né di acque cloacali, o di lavature, o comunque luride, senza che ne sia stato concesso speciale permesso dal Sindaco.
2. Ciò in qualunque caso ed anche se i lavori venissero ordinati per mezzo di pubblica notificazione o di privata ingiunzione, dovendosi in tali circostanze far subito la domanda documentata di cui in seguito.
3. Le opere specialmente riferentesi alle immissioni nella fognatura pubblica non possono eseguirsi fuorché previa visita e sotto la sorveglianza del Municipio, anche quando devono farsi nell'interno di un edificio, ed una volta iniziate devono senza alcuna sospensione essere integralmente condotte a termine.
4. Il permesso dovrà essere chiesto al Sindaco dal proprietario o dai proprietari, o dal condominio maggiore interessato dello stabile nel quale, od a vantaggio del quale, le opere debbono essere eseguite, e la domanda dovrà essere corredata delle seguenti indicazioni e documenti:
 - a) designazione delle vie, corsi o piazze verso le quali fronteggia lo stabile, o verso cui, comunque, debbano avere luogo gli scarichi;
 - b) nome e cognome del proprietario o del condomini e indicazioni delle rispettive proprietà;
 - c) indicazioni dell'uso a cui sono destinati i fognoli od i condotti; se, cioè, per materie fecali, per acque di lavandini, per acque di rifiuto di industrie, per acque pluviali provenienti da tetti, da cortili, da terrazzi, ecc., per scarichi di acque potabili e simili;
 - d) se lo stabile è fornito d'acqua potabile di condotta ed in quale quantità; se vi esistano pozzi d'acqua potabile od altre acque qualsiasi;
 - e) relazione esplicativa dei lavori da eseguire, contenente i dati relativi all'area complessiva della proprietà, all'area coperta, al numero dei piani, alle aree sistemate a cortile o altrimenti;
 - f) uno o più disegni in doppio esemplare, firmati, di regola, da un ingegnere o da un architetto, in scala non minore di 1 per 200, rappresentanti la planimetria dello stabile e delle adiacenze, col regolare progetto della canalizzazione da costruire o da sistemare, tanto per ciò che si riferisce al suolo pubblico, quanto per le aree fabbricate, od interne alle linee di fabbricazione verso i luoghi pubblici.
5. Gli stessi od altri disegni dovranno contenere sezioni trasversali o longitudinali, e quelle altre indicazioni che, occorrendo, venissero chieste dal Municipio per una chiara ed esatta specificazione delle opere.
6. Per le fabbriche di nuova costruzione i progetti di fognatura dovranno essere presentati contemporaneamente al progetto della fabbrica, ma con disegni separati.

7. Anche dopo terminate le opere di fognatura di cui è stato concesso il permesso, sia che si tratti di fognatura generale o parziale di uno stabile, o sia anche di semplice riforma o restauro, dovrà tosto essere fatta richiesta al Sindaco della visita di ricognizione.

8. Il Sindaco potrà sempre in ogni tempo fare eseguire ispezioni dal personale tecnico sanitario municipale alle case fognate, sia di sua iniziativa, sia in seguito a reclami, per constatarne le condizioni in relazione alle prescrizioni della legge e del presente Regolamento.

Articolo 189 - Apertura chiusini - Riparazioni

1. È vietato di rimuovere il pavimento stradale od i chiusini delle pubbliche fogne e dei canali bianchi, essendo ciò riservato ai soli agenti od incaricati del Municipio.

2. Soltanto i chiusini dei pozzetti che servono per la ispezione del condotto esterno delle immissioni private, anche se posti su suolo pubblico, possono essere rimossi dagli interessati per breve tempo in caso di verifiche, previo avviso in tempo utile al Servizio tecnico dei lavori pubblici; compiute le verifiche dovranno essere immediatamente ricollocati a posto.

3. Quando sia riconosciuto che occorranzi riparazioni, l'interessato ne farà regolare domanda al Sindaco, il quale determinerà, caso per caso, le modalità delle opere da eseguire e le tasse di permesso e di dazio da pagare. Il ripristino del suolo pubblico verrà fatto dal Municipio a totali spese dei proprietari.

4. Nel caso di riparazioni di urgenza la domanda potrà essere fatta direttamente ed anche verbalmente al Servizio tecnico dei lavori pubblici, il quale provvederà al più presto possibile, mentre l'interessato farà la regolare domanda al Sindaco, ai termini del comma precedente.

Articolo 190 - Fognatura nelle vecchie e nuove costruzioni

1. Negli stabili laterali o vicini alle vie, alle piazze, ai corsi ed alle strade, od ai siti di uso pubblico provvisti di regolare fognatura non è permesso di costruire alcun nuovo pozzo nero o pozzo perdente per smaltire acque piovane, od impiantare altri sistemi di servizio di latrine o di scarico di acque qualsiasi, che non siano in correlazione col sistema di fognatura adottato dal Municipio.

2. Potranno soltanto ripararsi e mantenersi i pozzi ed i sistemi di smaltimento in uso, diversi da quello adottato per la Città, entro il termine massimo d'anni tre dopo la pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 208, scaduto il quale termine saranno assolutamente soppressi.

3. Tuttavia per gravi ragioni di igiene potranno tali facoltà essere, ad esclusivo giudizio del Municipio, abbreviate nel termine, od anche sopresse.

4. Per le fabbriche nuove e per quelle esistenti a cui si facessero ingrandimenti, sia in ampiezza che in rialzamento, od anche solo rinnovazioni importanti, a giudizio dell'Amministrazione comunale, dovrà farsi la fognatura regolare secondo il sistema stabilito per la Città, contemporaneamente all'eseguimento di siffatte opere.

5. I pozzi neri, i pozzi perdenti, i canali relativi agli uni ed agli altri, i siti di deposito di materie immonde e simili, dopo eseguite le immissioni nelle pubbliche fogne o nei canali bianchi all'uopo destinati, dovranno essere completamente vuotati, disinfettati e riempiti di materie non infette, a cura e spese dei proprietari di essi, sotto l'immediata sorveglianza del Municipio, il quale, però, potrà concedere, in via precaria e per eccezione, che siano conservati pozzi a quelle condizioni e per quegli usi che, caso per caso, crederà opportuno di stabilire.

6. La Giunta municipale potrà anche, eccezionalmente, concedere la conservazione di pozzi neri, purché impermeabili ed isolati, quando risulti positivamente che non vi sia sufficienza di acqua di condotta da prendersi in dotazione; ma ciò solo precariamente e fino a che sia cessata la causa che ha dato luogo all'eccezione.

7. Potrà nello stesso modo la Giunta concedere la conservazione di pozzi neri che già esistano in piani sotterranei, e per i quali, a causa della differenza di livello colle fogne stradali, non sia possibile la diretta immissione nelle medesime, sempreché però non si possa provvedere diversamente, e con che i pozzi siano affatto impermeabili ed isolati e siano muniti di apparecchio per la vuotatura automatica con scarico nel canale di fognatura vicino.

Articolo 191 - Applicazione della canalizzazione

1. In base al sistema di fognatura a doppio canale adottato per la Città, negli stabili di cui all'articolo precedente la fognatura regolare sarà attivata nel modo che segue.

2. Le materie di scolo provenienti da latrine, da orinatoi, da acquai, da lavatoi, da bagni, da scaricatori dell'acqua potabile, insomma tutti i liquami di rifiuto delle abitazioni e delle industrie, e così escluse le spazzature ed in genere tutti gli avanzi solidi, che dovranno essere raccolti in apposito immondezzaio, saranno col mezzo di appositi condotti scaricati nelle fogne o canali neri stradali.

3. Le sole acque meteoriche provenienti da cortili, tetti, terrazzi, giardini o da qualsiasi area scoperta debbono scaricarsi con altri appositi e distinti condotti nei canali bianchi stradali, salvo casi specialissimi, nei quali, per motivi d'indole tecnica, igienica o locale, da apprezzarsi volta per volta dalla Giunta municipale, convenga fare qualche parziale deroga a questa prescrizione.

4. Nei cortili è vietato spandere o gettare nei pozzetti di raccolta delle acque piovane, acque di rifiuto, le quali debbono gettarsi nelle latrine.

Articolo 192 - Acque residue di lavorazioni

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale 6 dicembre 1971 (Co. Re.Co. 12 aprile 1972, n. 1788111).

1. È vietata l'immissione in canali municipali di acque residue ed in genere di ogni residuo liquido di lavorazioni Industriali od artigianali, che all'uscita dello stabilimento o laboratorio abbiano caratteristiche diverse dalle seguenti:

pH	$6 \div 9$
Temperatura non superiore a	40° C
Cromo trivalente	2 mg/l
Cromo esavalente	0,5 mg/l
Cianuri (come CN-)	0,5 mg/l
Fosfati (come P04)	15 mg/l
Solidi grossolani	assenti
Sostanze in sospensione	60 mg/l
Sostanze sedimentabili (in due ore)	2 mg/l

2. Eventuali deroghe potranno essere concesse dall'Ufficiale Sanitario a suo giudizio; lo stesso provvederà di volta in volta, quando se ne presenti la necessità, ad indicare i valori massimi accettabili per altre caratteristiche o sostanze diverse dalle precedenti.

3. La scelta del trattamento di neutralizzazione, depurazione od altro idoneo, è rimessa all'esercente l'attività lavorativa, fatto salvo il diritto dell'Ufficiale sanitario di accertare, anche preventivamente, l'efficacia del trattamento adottato e quello di vigilare a che il trattamento medesimo venga costantemente ed efficacemente attuato.

Articolo 193(1) - Prolungamento condotti verticali latrine, ecc.

Modificato con deliberazione Consiglio Comunale 13 maggio 1996 (esecutiva decorrenza termini 13 giugno 1996).

1. I condotti verticali delle latrine, dei lavandini e simili, dovranno essere prolungati almeno fino ad un metro al disopra della copertura del fabbricato a cui servono; oppure essere connessi ad altro tubo speciale con eguale diametro che si innalzi ad eguale altezza, onde ottenere la necessaria comunicazione coll'aria esterna, salvo la maggiore altezza a cui dovessero essere portati per non recare molestia e danno ai vicini.
2. Se nel raggio di metri 6 attorno allo sbocco di tali tubi vi fossero aperture di abitazioni, si dovrà fare in modo che, oltre la prescrizione di cui sopra, i tubi di aerazione si innalzino ancora fino ad un metro almeno più in alto del limite superiore della luce di dette aperture.

Articolo 194 - Tubi di scarico acque di rifiuto

1. Gli scarichi degli acquai o lavandini, e di qualsiasi acqua di rifiuto, potranno avere tubi distinti, oppure essere uniti ai condotti verticali dei cessi. In entrambi i casi, però, dovranno essere provvisti di chiusura idraulica a doppia ispezione e ad azione continua, da collocarsi almeno 20 centimetri al di sotto degli acquai o lavandini e simili e prima dell'innesto col tubo discendente di scarico.
2. I tubi di scarico delle latrine, degli acquai o lavandini, delle tinozze per bagno, degli orinatoi e di ogni altro smaltitoio di acqua domestica, devono essere muniti di chiusura idraulica dotata di tubo di ventilazione, ispezionabile, oppure di altra chiusura equivalente, atta ad evitare qualsiasi esalazione.
3. Uguale cautela dovrà sempre adottarsi per qualsiasi bocca d'immissione, la quale dalla proprietà privata comunichi con canali immondi, siano essi municipali o privati.
4. I tubi di scarico delle latrine, degli orinatoi, degli acquai, dei lavandini, delle tinozze per bagno, ed ogni altro smaltitoio d'acqua domestica nei pozzi o canali neri, devono essere impermeabili, di ghisa, di grès o di èternit, ben connessi nei giunti in modo da impedire qualsiasi filtrazione od esalazione e così disposti e mantenuti da assicurare sempre il libero deflusso: i tubi èternit devono essere usati limitatamente alle case di abitazione e simili, esclusi i fabbricati ad uso industriale.
5. Nessuno scarico di acque potabili potrà essere immesso direttamente negli apparecchi o nei tubi dei cessi, ma dovrà prima versarsi entro una vaschetta a pelo libero, munita nel fondo di chiusura idraulica ad azione continua dotata di bocchetta d'ispezione. In casi eccezionali i tubi di scarico di acqua esterni soggetti a gelo, potranno essere volta a volta autorizzati con un unico sifone ispezionabile alla base delle canne prima della immissione nel pozzo nero o nei canali della fognatura nera municipale.

Articolo 195 - Modalità di costruzione

1. I condotti per gli scarichi liquidi di ogni natura, tanto interni quanto esterni alle proprietà, dovranno essere fatti con tubi impermeabili di grès, o di ghisa incatramati, oppure di altro materiale approvato dall'Amministrazione comunale.
2. Per i soli condotti pluviali potranno anche essere ammessi i tubi di cemento a lenta presa di ottima qualità.
3. Le unioni dei diversi pezzi dovranno essere fatte colla maggior cura, in modo che le connessioni riescano a perfetta tenuta di acqua, e non presentino scabrosità o sporgenze all'interno.
4. La parte inferiore di ogni condotto interno nella casa o sottostradale dovrà resistere ad una pressione interna di almeno due atmosfere.
5. I tubi delle latrine, dei lavandini o di qualunque scarico, quando siano nell'interno dei muri, dovranno essere collocati entro canne o vani bene intonacati e distaccati dalle pareti di esse.

Articolo 196 - Afflusso nelle fogne

1. L'afflusso delle materie nelle fogne non dovrà mai essere impedito da paratoie di ritenuta o da pozzi di deposito; però, prima dell'innesto della condotta lurida privata nella fogna pubblica, sarà collocato un intercettatore idraulico o tubo a sifone facile ad essere ispezionato ed a mettersi, ed accessibile da apposito

pozzo di ispezione munito di chiusino, costruito nel sotterraneo, nel cortile, nell'ingresso, od eventualmente nella latrina od antilatrina, secondo il tipo da stabilirsi dal Municipio.

2. Nei casi in cui si riconosca impossibile, per circostanze eccezionali giudicate ammissibili esclusivamente dall'Amministrazione comunale, lo stabilire un condotto diretto per lo smaltimento delle sostanze luride nella fogna stradale, potrà essere accordata la costruzione di un piccolo pozzetto raccoglitore impermeabile, affatto isolato, intorno al quale si possa circolare, il quale sarà raccordato colla fogna pubblica mediante uno sfioratore, se la differenza di livello lo permette.

Articolo 197 - Riunione tubi scarico

1. Le ramificazioni di eguale natura della fognatura interna di una proprietà dovranno di preferenza riunirsi nel cortile, e per l'androne raggiungere la fogna stradale, raccogliendo anche, se possibile facilmente, gli scarichi dei tubi di egual genere appoggiati ai muri perimetrali esterni verso le vie. Questi tubi, però, possono immettersi anche direttamente nella fogna stradale alle condizioni stabilite dall'articolo 196.

2. Dove non esistono cortili e non è possibile riunire e far passare i tubi sotto anditi o simili, si provvederà in modo che essi siano preferibilmente collocati sotto il pavimento dei corridoi dei sotterranei, e non attraversino locali destinati ad abitazione; in ogni caso si adotteranno quelle maggiori precauzioni che il Municipio prescriverà.

Articolo 198 - Docce di gronda

1. Per le sole docce di gronda poste nella fronte esterna degli edifici e per i tubi similmente posti che scaricano isolatamente le acque potabili di rifiuto, ma non lorde, quando dette acque potabili non possano volgersi nei condotti cloacali privati, è permesso lo scarico diretto nelle fogne stradali, mediante tubo metallico o di grès sufficientemente resistente, rispettate le prescrizioni dell'articolo 196.

2. Tutti questi scarichi dovranno essere provvisti di piccoli pozzetti di ispezione con chiusino mobile in prossimità del muro esterno della fabbrica o del marciapiede, secondo il modello stabilito dal Municipio.

Articolo 199 - Tubi di discesa

1. Nei fabbricati di nuova costruzione, nelle località dove già esiste regolare fognatura, i tubi di discesa dell'acqua piovale e di rifiuto di qualunque natura non avranno diametro inferiore a centimetri otto, nè superiore a centimetri quindici.

2. In tutti i casi il tracciato dei condotti di scarico nei canali stradali dovrà essere costituito da tratti rettilinei raccordati con adatte curve ai tubi d'arrivo ed alle fogne e possibilmente con livelletta unica.

3. In corrispondenza di sensibili cambiamenti di direzione o di pendenza, saranno costruiti pozzetti o bocchette d'ispezione con sovrastanti chiusini, e questi a chiusura ermetica, quando si tratti di liquami luridi.

Articolo 200 - Pendenza tubi scarico

1. La pendenza dei condotti d'immissione privati nelle fogne pubbliche non dovrà essere minore di 1:100 per le acque meteoriche, e di 3:100 per le acque e materie luride.

2. Se si presenteranno, in specie per le fabbriche già esistenti, casi affatto speciali da richiedere qualche temperamento, l'Amministrazione comunale stabilirà, a suo esclusivo giudizio, per caduno di essi, le prescrizioni che crederà opportune, sentito l'Ufficiale sanitario.

Articolo 201 - Imbocchi stradali

1. Per le immissioni nelle fogne e negli acquedotti stradali i proprietari dovranno servirsi esclusivamente degli imbocchi disposti durante la costruzione dei canali, e la condotta privata dovrà corrispondere ai diametri degli imbocchi così predisposti, salvo quei temperamenti che l'Amministrazione comunale potrà adottare in casi speciali per grandi fabbricati.

2. Il Servizio tecnico dei lavori pubblici municipali darà, anche a semplice richiesta verbale, le indicazioni relative alla posizione altimetrica e planimetrica dei detti imbocchi.

Articolo 202 - Apparecchi automatici

1. Quando le acque di scarico, che si riuniscono nei fognoni e nei tubi privati, non si reputino dal Municipio sufficienti ad assicurarvi la circolazione e la nettezza, il Sindaco potrà obbligare i proprietari ad impiantare nel sito più opportuno un apparecchio automatico per cacciata d'acqua sufficiente per quantità e per numero di scariche.

Articolo 203 - Diritti di scarico

1. Sempreché per una casa o per una parte di essa si riconosca dal Municipio Impossibile od assai malagevole il costruire sotto la strada uno speciale fognolo o cunicolo, con tubo o canale tubolare che metta capo direttamente nella fogna stradale, giusta le prescrizioni degli articoli precedenti, i proprietari della casa, o di parti di essa, avranno diritto di scarico nei tubi o canali sottostradali più vicini, appartenenti ad altro proprietario, il quale non potrà impedire che le opere dello scarico si eseguiscano immediatamente, salvo, bene inteso, la determinazione ed il pagamento della indennità o contributo per le spese fatte o da farsi per la costruzione dei medesimi e per ogni altro accessorio, dal punto ove incomincia la comunione, oltre al contribuire in seguito nel mantenimento.

2. Quando una casa od una proprietà fosse divisa in più parti appartenenti a diversi proprietari, questi saranno obbligati a riunire le rispettive canalizzazioni in uno o più fognoli, secondo il bisogno, facendone le immissioni nella fogna stradale secondo il disposto del presente Regolamento.

Articolo 204 - Disposizioni speciali

1. Le disposizioni del primo alinea dell'articolo precedente sono applicabili anche a favore del Municipio nel caso di scarichi di latrine, orinatoî e fontane pubbliche, come pure a favore dei privati nel caso di nuovi scarichi che occorressero posteriormente alla costruzione dei condotti sottostradali.

2. Qualora questi condotti non fossero sufficienti a ricevere le nuove immissioni, chi domanda di farlo deve eseguire a sue totali spese i lavori occorrenti a rendere i condotti medesimi atti ai maggior servizio.

Articolo 205 - Concessioni speciali

1. Sempreché sia riconosciuto necessario costruire nuovi canali di scarico, o spostare o restaurare canali già esistenti attraverso a proprietà comuni o del condominio e quindi fosse pur necessario il passaggio temporaneo di operai e materiali, il condomino non potrà rifiutare la relativa concessione di passaggio e di acquedotto, a norma dell'articolo 534 del Codice civile ed in seguito ad ordinanza del Sindaco.

2. Questa sarà rilasciata su richiesta dell'interessato, o su rapporto dell'Ufficio municipale competente, sentito il condominio, salvo il caso di urgenza, che sarà dichiarata nell'ordinanza stessa.

L'ordinanza sarà senz'altro resa esecutoria, salvo all'Autorità giudiziaria, ad un arbitro o ad un collegio arbitrale di attribuire e liquidare in seguito, a norma di legge, le relative indennità.

Articolo 206 - Passaggi privati

1. Le stesse disposizioni del precedente articolo sono applicabili pei passaggi nella proprietà del vicino, quando i condotti non possano altrimenti eseguirsi senza eccessivo dispendio o disagio.

Articolo 207 - Esecuzione opere

1. Le spese d'impianto e di mantenimento dei condotti di scarico, tubi, fognoli ed accessori dalla linea esterna delle proprietà sino all'innesto con le fogne stradali inclusi, ove occorran, l'intercettatore col pozzetto e sfioratore, i sifoni, i pozzetti d'ispezione ed i chiusini di cui agli articoli 191, 195, 196 e 198, sono a carico dei proprietari; ma al Municipio è riservato il diritto di far eseguire direttamente queste opere a spese dei proprietari, previo congruo deposito per garanzia alla Tesoreria comunale della somma approssimativamente occorrente, che sarà indicata dal Servizio tecnico dei lavori pubblici.

2. Queste spese, come quelle eventuali d'urgenza, saranno rimborsate al Municipio entro un mese dalla comunicazione del conto e della relativa ordinanza del Sindaco; ed in difetto si applicheranno le disposizioni di cui all'articolo 8, comma g) della Legge 12 luglio 1896, ed all'articolo 151 della Legge comunale e provinciale.

Articolo 208 - Esecuzione d'ufficio

1. Quando il Municipio porrà in esercizio i nuovi canali di fognatura, con apposito manifesto, ne darà avviso ai proprietari delle case che possono fruirne. In esso saranno indicati i limiti di tempo entro cui dovranno essere inoltrate le domande ed eseguiti i lavori di immissione dai proprietari compresi nelle zone fognate, essendo tali immissioni obbligatorie. Questi potranno avere dal civico Servizio tecnico dei lavori pubblici tutte le indicazioni ed i dati tecnici occorrenti per munirsi della licenza, conformemente alle prescrizioni di questo Regolamento.

2. Trascorsi i termini fissati, il Municipio provvederà d'ufficio, a spese dei proprietari inadempienti, alla compilazione del progetto di cui all'articolo 188 e procederà, quando lo ritenga opportuno, alla esecuzione dei lavori a spese pure di essi, tanto per le canalizzazioni interne agli edifici, quanto per quelle esterne sottostradali.

Articolo 209 - Riparazioni d'urgenza

1. Qualora si verificasse, per qualsiasi causa, qualche inconveniente nelle condutture stradali, che richiedesse temporanee sospensioni di immissioni private ed altri provvedimenti, il Municipio addiverrà il più sollecitamente possibile alle necessarie riparazioni, ma in ogni caso non potrà mai essere molestato per nessun motivo o pretesto per risarcimento di danni.

Articolo 210.- Divieto deposito immondizie

Modificato con deliberazione 9 maggio 1928 (G.P.A. 30 agosto 1928, Div. San. n. 25056).

1. Ferme le disposizioni speciali contenute nei capitoli precedenti, e salvo il disposto dell'articolo 235, come regola generale, è vietato di tenere depositi nelle case e di accumulare e comunque gettare sulle strade e presso gli edifici, sia che si tratti di siti pubblici, che di siti privati, cenci, ossa, rifiuti, immondizie, materie putrescibili, prodotti chimici, oggetti nauseanti ed incomodi per esalazioni, o tali da viziare l'aria respirabile.

2. Si considerano depositi vietati gli accumulamenti - anche se in casse, sacchi, pacchi - di ossa, cartaccia ed oggetti analoghi di rifiuto, per farne commercio spicciolo.

Articolo 211.- Divieto deposito immondizie

Modificato con deliberazione 9 maggio 1928 (G.P.A. 30 agosto 1928, Div. San. n. 25056).

1. Nessun deposito di immondizie, e nessun stabilimento destinato alla distruzione od alla utilizzazione di esse può essere istituito nel territorio del Comune se non a distanza superiore a m. 500 dalle abitazioni agglomerate ed a m. 100 almeno da ogni abitato isolato e da ogni strada frequentata.

2. L'apertura di tali depositi e stabilimenti deve essere autorizzata, ai fini della tutela dell'igiene pubblica, dall'Autorità municipale, a cui gli interessati devono presentare, a tal fine, domanda formale corredata della planimetria indicante la località, del progetto di costruzione degli edifici, e di una relazione particolareggiata sugli impianti, sul funzionamento dei servizi, sui procedimenti di utilizzazione e di distruzione delle immondizie e sui mezzi adottati per la tutela sanitaria del personale addetto all'azienda, come prescritto dall'articolo 241.

3. Durante ed ai fini dell'istruttoria per il rilascio del permesso di aprire il deposito o lo stabilimento, l'Autorità municipale può richiedere quelle maggiori informazioni e prove per accertare che lo stabilimento sarà in grado di funzionare regolarmente, con la pronta elaborazione delle spazzature ed eliminazione dei residui senza alcun pericolo per l'igiene e la sanità pubblica.

4. L'Autorità municipale, esaurita l'istruttoria ed ove ritenga di concedere l'autorizzazione, trasmetterà la domanda con i documenti al Circolo d'ispettorato del Lavoro di Torino per le iscrizioni di sua competenza, ai sensi del Regolamento generale sull'igiene dei lavoro (R. D. 14 aprile 1927, n. 530).
5. Le immondizie devono rimanere il minor tempo possibile nei depositi; i rifiuti non suscettibili di utilizzazione industriale devono essere immediatamente distrutti, e ciò senza pregiudizio di quanto dispone l'articolo 26 del Regolamento generale sull'igiene del lavoro.
6. Ogni stabilimento autorizzato alla raccolta delle spazzature deve essere munito di un forno di adeguate proporzioni, nel quale si possano incenerire le medesime, quando, a giudizio dell'Ufficiale sanitario, esse provengano da alloggi, ospedali od istituti nei quali si siano manifestati casi di malattie infettive a carattere contagioso.
7. Tale immondizie dovranno essere raccolte in cassette a parte e incenerite direttamente senza cernita, nè mescolanza con altre spazzature; le cassette e i carri che le trasportano verranno disinfettate dal personale municipale addetto al servizio delle disinfezioni. i depositi e stabilimenti suddetti sono soggetti, agli effetti della tutela dell'igiene pubblica, alla continua vigilanza dell'Autorità comunale, la quale può in qualunque momento fare, per mezzo dei funzionari tecnici ed agenti addetti ai servizi di igiene e di polizia, ispezioni e verifiche.
8. Ove nelle ispezioni eseguite vengano rilevate irregolarità pregiudizievoli all'igiene, l'Autorità Comunale ordinerà al titolare dell'azienda i provvedimenti necessari a tutela dell'igiene pubblica, con fissazione di termine perentorio per l'adempimento, scaduto il quale, senza che sia stato ottemperato all'ordine, sarà elevata formale contravvenzione, senza pregiudizio del procedimento contravvenzionale cui possa dar luogo la stessa irregolarità rilevata.

CAPITOLO XIII - EDIFICI E STABILIMENTI PUBBLICI

Articolo 212 - Teatri, luoghi pubblici, ecc.

1. Oltre alle speciali prescrizioni che possono essere imposte dall'Autorità tutoria per il parere che l'Amministrazione comunale è chiamata a dare ai sensi ed agli effetti della Legge sulla pubblica sicurezza, i teatri e gli altri luoghi destinati a pubblici spettacoli e divertimenti, compresi i caffè, le birrerie, le osterie, e simili, ed in genere tutti i locali dove può verificarsi notevole affluenza di persone, devono essere ben aerate, anche, occorrendo, con apparecchi di ventilazione e provviste di latrine, di orinatoi e lavabi in numero sufficiente, così disposti ed ubicati da non mancare né di luci, né di aria diretta.
2. Le latrine non devono in alcun modo essere visibili dalla via; devono essere di aspetto decoroso, e nei teatri, alberghi ed altri luoghi di pubblico concorso, convenientemente disposte, e in numero proporzionato alle esigenze e di facile accesso dalla via; le latrine dovranno sempre essere ventilate ed illuminate dall'esterno.
3. Tanto le latrine, quanto gli orinatoi, ove non si tratti di speciali sistemi debitamente autorizzati, devono essere provvisti d'acqua in quantità sufficiente, e di sifone ventilato e con doppie ispezioni nel condotto di scarico; e tenuti in perfetto stato di manutenzione e di nettezza.
4. Tutti i fabbricati e locali, nei quali per la loro destinazione immediata od eventuale, possano avvenire numerosi assembramenti, devono essere dotati di spogliatoi e lavabi, della camera o quanto meno della cassetta per il pronto soccorso: inoltre devono avere molte porte di uscita, e tanto queste quanto le scale devono essere così disposte da evitare gli incontri della folla uscente.

Art. 212 bis. - requisiti igienici e di sicurezza dei locali da adibire a servizio di telecomunicazioni accessibili al pubblico.

Introdotta con deliberazione 24 maggio 2004 - Modificata con deliberazione 13 marzo 2006.

1. Fatte salve le disposizioni del D.Lgs. 1 agosto 2003 n. 259 e le disposizioni di cui alla Legge 31 luglio 2005 n. 155, l'esercizio dell'erogazione del servizio di comunicazione elettronica deve essere effettuato in locali che abbiano i seguenti requisiti:

- 1) allacciamento idrico e fognario;
- 2) idonei sistemi di ventilazione naturale o di sistemi di aerazione artificiale in tutti i locali e idonea illuminazione naturale ed artificiale;
- 3) due servizi igienici - divisi per sesso - di cui uno conforme alle norme in materia di superamento delle barriere architettoniche. I locali di superficie inferiore ai 40 mq già esistenti e operanti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, possono essere dotati di un solo servizio igienico a loro uso esclusivo, adatto anche per i disabili, ubicato preferibilmente all'interno dell'esercizio, ovvero nel cortile condominiale;
- 4) rispetto della normativa in materia di barriere architettoniche e presenza di almeno una postazione per la comunicazione elettronica effettivamente fruibile dai disabili.
- 5) le postazioni (cabine) devono avere una superficie di mq. 1. E' ammessa una tolleranza massima del 15%. Le postazioni aventi superficie minima di mq. 1 devono essere dislocate in modo da garantire un percorso di esodo, libero da qualsiasi ingombro e avente una larghezza minima di m. 1,20.
- 6) all'interno del locale deve essere riservato uno spazio di attesa, di almeno 9 mq., provvisto di idonei sedili posizionati in modo da non ostruire le vie di esodo.

2. Le deroghe suindicate nei punti 3) e 5), inerenti il numero di servizi igienici e la superficie delle postazioni, si applicano anche in caso di voltura senza modifiche strutturali del locale.

3. Fatti salvi gli adempimenti previsti nel D.Lgs. 259/2003 e le disposizioni di cui alla Legge 31 luglio 2005 n. 155, l'interessato deve presentare al Comune una comunicazione, in cui sia illustrato il rispetto dei requisiti indicato nel presente articolo. La conformità dei locali, alla luce dei requisiti sopra indicati, sarà verificata dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL e dai competenti uffici comunali. L'attività potrà essere esercitata, qualora non venga riscontrata l'assenza o la difformità dai requisiti richiesti, decorsi 60 giorni dalla presentazione della comunicazione, e, comunque, nel rispetto della legge quadro sul procedimento amministrativo. Qualora nel corso dell'attività istruttoria venga accertata l'assenza o la difformità dei requisiti richiesti, verrà adottato un provvedimento di diffida dall'avvio dell'attività, e, in caso di inottemperanza, sarà disposta la chiusura dei locali. Le attività già operanti nel territorio comunale (al momento dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni) che non presentano i requisiti strutturali e tecnologici sopra descritti, sono tenute ad adeguare agli stessi i locali ove hanno sede, entro e non oltre 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e, in caso di inottemperanza, saranno adottati provvedimenti di sospensione dell'attività fino a quando non saranno rispettate le prescrizioni violate. Con ordinanza del Sindaco è definito l'orario di apertura al pubblico e, per comprovati motivi di interesse pubblico, l'orario di ogni singola attività potrà essere modificato.

Articolo 213 - Stabilimenti di bagni

1. Fermo il disposto dell'articolo 63, gli stabilimenti di bagni e di nuoto, tanto aperti con acque correnti, quanto chiusi e serviti con acqua semplice, debbono essere disposti in modo che, oltre alle condizioni generali di salubrità, si trovino soddisfatte le esigenze della sicurezza nelle persone, della decenza, e della nettezza, tanto nel servizio delle vasche, quanto delle acque e della biancheria, a giudizio dell'Autorità comunale, sentito il parere dell'Ufficiale sanitario.

2. Le vasche, i pavimenti, le pareti dei camerini fino a 2 metri di altezza dovranno essere fatti con materiali di superficie perfettamente liscia in modo che siano facilmente lavabili e disinfettabili.

3. I direttori degli stabilimenti di bagni natanti debbono, inoltre, far constare di avere a disposizione persona esperta a prestare soccorsi in caso di bisogno, e che negli stabilimenti stessi vi siano tutti i mezzi necessari ai primi soccorsi.

4. Nei detti stabilimenti devono inoltre funzionare una o più docce e il direttore degli stessi deve accertarsi che i frequentatori si sottopongano alla lavatura con esse prima di scendere nella vasca comune.

CAPITOLO XIV - IGIENE DELL'ABITATO RURALE

§ 1. Della vigilanza sulla costruzione e abitabilità delle case rurali

Articolo 214 - Edifici rurali

1. Saranno soggette alle prescrizioni di questo capitolo esclusivamente le costruzioni alle quali sia riconosciuto il carattere di rurale, e che si trovino all'infuori dei limiti del piano regolatore vigente all'epoca della costruzione.

Articolo 215 - Permesso di costruzione

1. Chiunque intenda costruire una casa nel contado, o ricostruire le attuali, deve ottenerne prima l'approvazione del Sindaco, presentando all'uopo un progetto regolare nel quale siano pure rappresentati i modi di provvista dell'acqua per uso potabile e di allontanamento dei rifiuti domestici.
2. Al progetto della casa devono pure andare unite le indicazioni più importanti circa il terreno scelto per la costruzione.

Articolo 216.- Condizioni sottosuolo

1. Qualunque nuova abitazione rurale deve essere possibilmente costruita sopra un terreno bene asciutto e con falda acquosa profonda.
2. Ove non sia possibile una tale condizione, il sottosuolo della casa dovrà essere munito di un buon drenaggio.

Articolo 217 - Vespaio

1. L'elevazione del pavimento del piano terreno dovrà essere di almeno 15 centimetri dal piano di campagna circostante, e di 1 metro almeno sul più alto livello cui possano giungere i corsi d'acqua che si trovano nelle adiacenze delle case; per i locali di abitazione, anche soltanto diurna, il vespaio sottoposto al pavimento dovrà misurare almeno 30 centimetri di altezza ed essere ventilato da apposite bocche d'aerazione protette da griglie.

Articolo 218 - Scolo acque cortili, aie, ecc.

1. I cortili, le aie, gli orti ed i giardini annessi alla casa rurale devono essere sempre provveduti di sufficiente scolo, cosicché non si verifichino mai impaludamenti.

Articolo 219 - Sopraelevazione pavimento

1. In qualunque nuova abitazione rurale il pavimento dei locali destinati all'abitazione e quello delle stalle dev'essere posto più in alto del livello massimo delle acque del sottosuolo, e nei luoghi sottoposti ad inondazioni deve almeno superare di m. 0,30 il livello delle piene ordinarie.

Articolo 220 - Terrapieni

1. È proibito di addossare muri di abitazioni rurali direttamente alla collina od a terrapieni, ma tali muri devono essere tenuti discosti almeno 3 metri dal ciglio inferiore della scarpa naturale del terreno, oppure dal piede dei muri di sostegno del medesimo; in ogni caso si faranno canali di drenaggio per l'allontanamento delle acque meteoriche o di infiltrazione.

Articolo 221 - Protezione.- Fondazioni

1. Il pavimento e le fondazioni di tutti i locali destinati all'abitazione e alle stalle devono essere protetti dall'umidità del suolo con materiali idrofughi ed altri mezzi opportuni, sì e come è prescritto agli articoli 104, 105 e 106.

Articolo 222 - Materiali di costruzione

1. I muri, le coperture ed i pavimenti devono essere costruiti con materiali poco igroscopici.

2. Per il rinterro dei pavimenti è proibito di servirsi di materiale inquinato o sudicio o che possa riuscire pericoloso nei casi d'incendio.
3. Devono essere attuati tutti i provvedimenti che saranno riconosciuti necessari affinché le acque meteoriche possano essere regolarmente allontanate dalle adiacenze della casa.

Articolo 223 - Finestre

1. Tutti gli ambienti destinati all'abitazione devono avere finestre che si aprono immediatamente all'aria libera.
2. Per ogni camera la superficie illuminante delle finestre deve ragguagliare in complesso almeno 1/10 della superficie del pavimento.
3. Qualora in una stanza abitabile vi sia una sola finestra, questa non deve avere una superficie minore di mq. 1,20.
4. Ogni stanza di abitazione situata immediatamente sotto il tetto deve avere un controsoffitto.

Articolo 224 - Focolare

1. Ogni focolare deve avere un'apposita canna per il fumo protratta di almeno un metro fino al di sopra del tetto e terminata con fumaiuolo.
2. Il focolare della cucina e quelli destinati ad altre operazioni domestiche od agricole devono essere muniti di apposita cappa, con foro e tubo di aspirazione di almeno 20 centimetri di diametro.
3. I camini dei forni da pane o di altre piccole industrie esercite in case di abitazione dovranno soddisfare alle modalità già stabilite dall'articolo 139.

Articolo 225 - Ispezioni. Provvedimenti

1. A termine dell'articolo 105 del Regolamento governativo 19 luglio 1906, n. 466, e per gli effetti dell'articolo 71 del T.U. Leggi sanitarie 1° agosto 1907, l'Ufficiale sanitario, per mezzo del personale dell'Ufficio d'igiene nel corso di ciascun triennio accerterà, mediante apposita ispezione, le condizioni di abitabilità, in rapporto alle prescrizioni dettate nel presente Capitolo, delle abitazioni rurali esistenti nel territorio del Comune; e di ogni visita stenderà apposita relazione colle necessarie proposte, rimettendone un esemplare al Sindaco, ed un altro esemplare al Prefetto presidente del Consiglio provinciale di Sanità, affinché le Autorità stesse provvedano a norma dei casi, a sensi dell'articolo 105 del citato Regolamento.

§ 2. Dei particolari e degli annessi delle case rurali

Articolo 226 - Latrine, acquai

1. Ogni abitazione per una famiglia deve essere provvoluta di acquai e di latrina, la quale deve essere tenuta sempre rigorosamente pulita.
2. Le latrine debbono avere il pavimento impermeabile di almeno mq. 1,10 di superficie, con larghezza non inferiore a 90 cm. ed essere provviste di una finestra aprentesi all'aria libera e di ampiezza non inferiore a centimetri 50 x 60.
3. Le latrine non devono mai immettere direttamente nella cucina o in una camera di abitazione, ma dovranno esserne separate da antilatrine ventilate ed illuminate come è indicato all'articolo 133 del presente Regolamento.
4. Le latrine e gli acquai debbono essere muniti di chiusura idraulica.
5. Le canne di scarico delle latrine e degli acquai debbono essere impermeabili, ben connesse nei giunti in modo da impedire qualsiasi filtrazione od esalazione.

Articolo 227 - Pozzi neri, serbatoi

1. Le materie fecali devono essere condotte nei pozzi neri o nei bottini mobili; e le acque domestiche o al pozzo nero, od in apposito serbatoio ben chiuso, oppure al letamaio.

Articolo 228 - Pozzi neri, bottini, serbatoi

1. I pozzi neri, i bottini mobili e i serbatoi di raccolta delle acque domestiche debbono essere costruiti a norma degli articoli 175, 176, 177, 178 e 179.

Articolo 229 - Acqua potabile

1. Ogni casa per abitazione deve essere provvista di acqua potabile in quantità sufficiente al numero delle persone che la abitano, a giudizio dell'Amministrazione comunale.
2. Per le case del contado che potessero essere provviste di acqua condotta si intendono obbligatorie le disposizioni contenute nell'articolo 157.

Articolo 230 - Pozzi d'acqua

1. I pozzi d'acqua per uso di bevanda e domestico debbono essere ubicati e costruiti a norma degli articoli 169 e 170.
2. L'attingimento dell'acqua deve sempre farsi mediante tromba idraulica o altro elevatore meccanico equivalente, eccetto che si tratti di casa abitata dalla sola famiglia del proprietario, nei qual caso l'attingimento potrà farsi anche mediante il secchio fisso alla catena.

Articolo 231 - Cisterne

1. Per le case da costruirsi sulla collina, dove è malagevole o impossibile provvedersi diversamente di acqua per uso potabile o domestico, è permesso l'uso delle cisterne.
2. Le pareti delle cisterne e dei loro condotti d'alimentazione devono essere fatte di materiale assolutamente impermeabile.
3. Le cisterne devono essere provviste di pozzuolo e di filtro a sabbia, che saranno convenientemente mantenuti, e di mezzi che permettano l'esclusione da esse della prima acqua piovana.
4. L'estrazione dell'acqua dalle cisterne deve farsi mediante tromba idraulica o altro elevatore meccanico equivalente.

Articolo 232 - Stalle, ovili, porcili, pollai.

1. Le stalle e gli ovili devono essere costruiti a norma degli articoli 146 e 147. Per le stalle, gli ovili ed i porcili preesistenti, il Sindaco, sentito l'Ufficiale sanitario; ordinerà quelle opere di risanamento dei caso in difetto di aereazione e pulizia, o qualora si verificassero casi di malattie infettive.
2. I porcili ed i pollai nelle case di nuova costruzione, devono essere tenuti ben distinti dai locali di abitazione: non sarà permessa la costruzione di porcili nel concentrico dell'antica cinta daziaria.
3. Quando facciano colla casa un sol corpo non devono essere posti in comunicazione diretta con essa, ma essere separati dal resto della casa con muri divisorii e con soffitto in muratura.

Articolo 233 - Fosse letame

1. Fermo il disposto dell'articolo 137, le immondizie domestiche ed il letame devono essere raccolti in fosse costruite secondo il disposto dell'articolo 150 e di ampiezza proporzionata al numero delle poste della stalla.
2. È vietato ammassare il letame nell'interno dei cortili rurali.
3. Le aziende agrarie di ogni genere, che sono situate in aperta campagna, quando non siano tenute, a giudizio dell'Ufficiale sanitario, alla costruzione delle suddette fosse per il letame, devono essere fornite di concimaia in giacitura tale da evitare il pericolo d'inquinamento dei pozzi, degli acquedotti, dei serbatoi di acqua potabile. Le concimaie devono essere costruite in muratura, con platea impermeabile, della superficie minima di mq. 4 per ogni posta della stalla ed inoltre devono essere fornite di recipiente o bottino per i liquidi pure in muratura in perfetta tenuta, della capacità minima di hl. 3 per ogni posta della stalla, ove

trattasi di concimaie a maceratoio e di hl. 2 per quelle a pozzetto ed in caso di concimaie coperte, rispettivamente di hl. 2 e di hl. 1,5.

4. Tutti i conduttori di stalle sono tenuti a servirsi della concimaia, esistente presso la stalla, per il deposito del letame e a conservare la concimaia stessa e il bottino dei liquidi in perfetto stato di funzionamento.

5. Le fosse per il letame debbono essere costruite in modo da non recar pregiudizio alla salute degli abitanti, e da non esalare miasmi puzzolenti.

Articolo 234 - Locali di lavoro

1. I muri divi sori, i pavimenti ed i solai di tutti i locali, nei quali si compiono operazioni o manipolazioni agricole, dalle quali può venire alterazione dell'aria delle abitazioni (p.s. le tinaie) devono essere impermeabili quando questi locali formano corpo colle abitazioni stesse.

Articolo 235 - Nettezza cortili

Modificato con deliberazione 9 maggio 1928 (G.P.A. 30 agosto 1928, Div. San. n. 25056).

1. I cortili, le vie, gli ingressi, gli anditi, le scale, i pianerottoli, i corridoi delle case e simili, massime se utilizzati da più famiglie, debbono sempre essere mantenuti in perfetto stato di nettezza.

2. È proibito di ammucchiare o di formare tanto sul suolo pubblico quanto in luoghi di privata proprietà, depositi, anche se non rientranti in quelli di cui all'articolo 211, di concime (salvo nei modi prescritti all'articolo 233), di spazzature o di materie facili a fermentare e a putrefare, se non alla distanza di almeno m. 500 dalle abitazioni agglomerate, e di m. 100 almeno da ogni abitato isolato e da ogni strada frequentata.

CAPITOLO XV - PERMESSO DI ABITABILITÀ DELLE CASE DI NUOVA COSTRUZIONE E DICHIARAZIONE DI INABITABILITÀ E DI CHIUSURA PER QUELLE SIA DI VECCHIA CHE DI NUOVA COSTRUZIONE, PERICOLOSE NEI RIGUARDI IGIENICI E SANITARI

Articolo 236 - Condizioni di abitabilità

Modificato con delibera Commissario Straordinario 21 aprile 1983 (esecutiva decorrenza termini 20 maggio 1993).

1. In esecuzione dell'articolo 221 Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 e successive modificazioni nessun edificio destinato ad abitazione privata o collettiva, diurna e notturna od anche soltanto diurna, di nuova costruzione, oppure modificato o riparato con nuove murature, può essere integralmente o parzialmente abitato, prima che il Sindaco abbia accordato la licenza di abitabilità, previa ispezione del Medico Responsabile del Servizio Igiene e Sanità Pubblica della U.S.S.L. competente per territorio o di personale dello stesso delegato e di un ingegnere del Servizio Tecnico dei Lavori Pubblici a ciò delegato, la quale dimostri che il medesimo risponde alle prescrizioni dell'articolo 221 T.U.L.S. e a quelle del Regolamento edilizio e del presente Regolamento.

2. Questa disposizione vale anche per i locali destinati ad uso uffici, negozi, esercizi pubblici, caffè, trattorie, ristoranti, alberghi e luoghi di riunione, di pubblico spettacolo e simili.

3. Per le costruzioni adibite ad ogni altra destinazione, comprese le stalle e le scuderie, verrà rilasciata licenza di agibilità ai sensi dell'articolo 43 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223: "Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente".

4. Agli effetti del presente articolo nei casi di edifici con muratura portante si intenderà abitabile un edificio la cui malta, prelevata nello spessore dei muri maestri, non contenga più del 3% di acqua nei mesi da giugno a settembre, e più del 2% negli altri mesi dell'anno; per i locali occupati soltanto di giorno (negozi, laboratori, opifici ecc.), la malta non dovrà contenere più del 4% d'acqua in tutti i mesi dell'anno.

5. La licenza di abitabilità o di agilità sarà rilasciata a richiesta degli interessati ed alle condizioni tutte sopra richiamate.
6. L'eventuale rifiuto del Sindaco di autorizzare che un edificio di nuova costruzione od in parte rifatto, sia abitato, sarà a cura del medesimo notificato agli interessati.
7. Contro il rifiuto del sindaco gli interessati potranno ricorrere a termini dell'articolo 99 del Regolamento generale sanitario e sue modificazioni, al Presidente della Giunta Regionale.
8. E' in facoltà del Sindaco ordinare e far eseguire lo sgombero delle case o parte di esse che venissero abitate in contrasto con quanto sopra disposto, fatti salvi i provvedimenti di polizia giudiziaria per l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 221 del T.U.L.S. a chiunque abiti o conceda ad altri per abitazione i locali costruiti o riparati, prima che per i medesimi sia rilasciata la licenza di abitabilità.
9. Nei confronti di coloro che abitino, senza esserne proprietari, edifici o parti di esse per i quali non sia stata rilasciata la licenza di abitabilità sarà accertata contravvenzione al disposto del seguente articolo ed irrogata la sanzione amministrativa del pagamento delle somme che saranno deliberate dalla Giunta Comunale.
10. Fermo restando il disposto dell'articolo 222 T.U.L.S. qualora le condizioni di inabitabilità si siano determinate dopo il rilascio della licenza di abitabilità per comportamenti riferibili non al proprietario dello stabile o di parte di esso, ma agli occupanti del medesimo, il Sindaco, su proposta del Servizio Igiene e Sanità Pubblica della U.S.S.L. competente per territorio, dichiarerà temporaneamente inabitabile - sempre che la condizioni di agibilità possano essere ripristinate - lo stabile o parte di esso e ordinerà agli occupanti lo sgombero e notificherà al proprietario il divieto di destinazione a locali di abitazione, prima che ne siano state ripristinate le condizioni di abitabilità e la sussistenza delle stesse sia stata accertata dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica.
11. Del pari sarà direttamente ordinato lo sgombero a tutte le persone che occupino - contro la volontà del proprietario - per destinarli ad abitazioni, locali privi delle caratteristiche igienico- edilizie necessarie per tale destinazione, ovvero occupino in numero eccessivo, con riferimento all'articolo 120 del presente Regolamento, abitazioni anche rispondenti alle disposizioni del presente Regolamento.

Articolo 237

Abrogato: ved. articolo 89 - Appendice I.

Articolo 238 - Sospensione dei lavori

1. Nel caso di esecuzione di opere, le quali non corrispondano appieno alle prescrizioni del presente Regolamento e alle condizioni dell'autorizzazione, il Sindaco potrà ordinare l'immediata sospensione dei lavori ed impedire, anche colla chiusura del cantiere a "manu militari", la continuazione delle opere quando non si facciano concordare colle precise prescrizioni del presente Regolamento e dell'autorizzazione.
2. Avrà in ogni caso il Sindaco, previa autorizzazione della Giunta, la facoltà di provocare dalle competenti Autorità la demolizione o la riforma delle opere costrutto in contravvenzione al presente Regolamento ed all'autorizzazione rilasciata, e ciò salve sempre le disposizioni dell'articolo 153 del T. U. della Legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148 e l'applicazione dell'articolo 140 della Legge di pubblica sicurezza.

Articolo 239 - Vigilanza igienico-sanitaria sulle case

1. Il Sindaco farà eseguire regolari ispezioni dal personale tecnico-sanitario alle case abitate di qualsiasi specie e destinazione per conoscere se rispondano alle prescrizioni della Legge sanitaria, del Regolamento generale sanitario, del Regolamento edilizio e del presente Regolamento, od a quelle che venissero deliberate in seguito, ovvero se furono introdotte abusivamente varianti al progetto approvato dalla Giunta, ed in base al quale il Sindaco ha concesso il permesso di abitare.

2. Tali visite devono essere fatte eseguire d'urgenza sempreché in una casa di abitazione si verificchino malattie infettive o cause di nocumento generali o parziali.
3. All'infuori delle ispezioni ordinate come sopra dal Sindaco, l'Ufficiale sanitario dovrà periodicamente ogni tre anni far eseguire, per mezzo del personale dell'Ufficio d'igiene, una ispezione generale alle case di abitazione, per accertare se le medesime continuino a corrispondere alle prescrizioni del presente Regolamento.
4. Tuttavolta che nelle case costrutte ed abitate anche anteriormente all'applicazione del presente Regolamento, l'Ufficiale sanitario o il Medico provinciale riconoscano che le condizioni di un'abitazione non siano in armonia colle disposizioni sanitarie vigenti e col presente Regolamento, ovvero che vi sia pericolo, nella salute di chi l'abita, o di chi abita quelle vicine; del pari, nel caso in cui risulti pericolo di rovina in una costruzione abitata o destinata a raccogliere persone, oppure vicina ad un luogo pubblico, il Sindaco, sentito il parere dell'Ufficio tecnico dei LL. PP., promuoverà presso il proprietario gli opportuni provvedimenti, perché l'abitazione stessa sia risanata e le cause di insalubrità o di pericolo di rovina siano eliminate.
5. Ove non siano attuabili sufficienti miglioramenti in dette abitazioni, o i proprietari si rifiutino ad introdurli nei loro stabili, il Sindaco dichiarerà la casa in tutto od in parte inabitabile e ne ordinerà la chiusura a termini dell'articolo 71 della Legge sanitaria (T.U.).
6. A termini dell'articolo 100 del Regolamento generale sanitario 3 febbraio 1901, le norme indicate nell'articolo 236 di questo Regolamento per la facoltà ed il termine di ricorso ai Prefetto, si applicano alla dichiarazione di inabitabilità, ed all'ordine di chiusura predetti. Però in questo caso il ricorso avrà effetto sospensivo, eccetto quando sia fatta facoltà al Sindaco di provvedere di urgenza a termine dell'articolo 153 del T.U. della Legge comunale e provinciale.
7. Le piante degli orti e dei giardini non possono essere tenute a distanza inferiore a quella prescritta dall'articolo 579 del Codice civile, dalle abitazioni vicine: il Sindaco, però, potrà prescrivere in singoli casi distanze maggiori od anche ordinare lo sfrondamento o l'abbattimento delle piante stesse, qualora queste possano, a giudizio dell'Ufficiale sanitario, impedire la necessaria insolazione o produrre umidità od altri danni per essere le piante stesse troppo fitte o frondose.

Articolo 240 - Vigilanza igienico-sanitaria sugli ospedali, convitti, teatri, laboratori, alberghi, ecc.

1. L'Ufficiale sanitario farà eseguire frequenti ispezioni tecnico-sanitarie agli ospedali, ai convitti, agli asili, alle scuole pubbliche e private, agli stabilimenti di beneficenza, a teatri, ai luoghi di pubblico divertimento o ritrovo, agli stabilimenti industriali, ai laboratori, agli alberghi, locande, dormitori, caffè, osterie, trattorie, fabbriche e depositi insalubri, o pericolosi e simili.
2. E qualora i proprietari, i conduttori, o direttori, non ottemperassero per gli istituti, stabilimenti, esercizi preindicati, alle disposizioni del presente Regolamento, che rispettivamente li riguardano, entro il termine stabilito nelle relative disposizioni transitorie pei casi in esse contemplati, oppure entro il termine che, per gli altri casi, sarà loro prefisso: e quando, per le fabbriche e depositi insalubri, non attuassero, nei termine loro ingiunto, le migliori e cautele di cui agli articoli 242 e 246, il Sindaco, oltre alle pene sancite pei contravventori dal presente Regolamento, potrà ordinare l'immediata chiusura degli istituti, stabilimenti ed esercizi e provocare dalla Giunta, a termini dell'articolo 246, l'ordine di chiusura e l'allontanamento delle fabbriche e depositi insalubri o pericolosi, e ciò sempre senza pregiudizio delle altre facoltà accordate al Sindaco dall'articolo 153 del T. U. della Legge comunale e provinciale.

CAPITOLO XVI - Industrie in genere - Industrie insalubri e pericolose

Articolo 241.- Vigilanza sanitaria delle attività lavorative

Modificato con deliberazione Consiglio Comunale 23 giugno 1992 (esecutiva decorrenza termini 1 settembre 1992).

1. E' sottoposto alla vigilanza sanitaria municipale, l'esercizio di stabilimenti, officine, laboratori considerando come tali ogni luogo dove si compiano attività di produzione, lavorazione, trasformazione di materiali o di immagazzinamento, qualunque sia il numero degli operai addetti.

2. Non ne sono esclusi:

- a) gli istituti, i luoghi di ricovero, d'istituzione e di educazione, che occupino minori in lavori manuali a carattere industriale e commerciale, sempre che non siano amministrati dallo Stato o sottoposti alla sua vigilanza o tutela;
- b) i locali nei quali comunque svolga la propria attività un lavoratore a domicilio, come definito dall'articolo 1 della Legge 18 dicembre 1973, n. 877.

3. Al fine della vigilanza sanitaria municipale:

- A) chi intende esercire stabilimenti, officine, laboratori nei quali svolgano la loro opera più di cinque persone di ogni sesso ed età, normalmente addette alla lavorazione, quando non vi si usino macchine non mosse da forze dell'addetto; oppure qualunque numero di persone quando vi si usano anche le anzidette macchine, è tenuto a richiedere al Sindaco - almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività - l'autorizzazione sanitaria all'esercizio dell'attività stessa.

Detta autorizzazione è richiesta con istanza in carta bollata indirizzata al Sindaco e presentata dal Civico Ufficio Sanitario.

L'autorizzazione sanitaria è rilasciata dal Sindaco - fatti salvi i diritti dei terzi e l'obbligo di munirsi di tutte le altre autorizzazioni o licenze prescritte da leggi o regolamenti, anche municipali - su parere favorevole dell'Ufficiale Sanitario, in seguito a sopralluogo effettuato da personale tecnico del Civico Ufficio Sanitario, che abbia accertato la rispondenza alle norme legislative e regolamentari in materia applicabile, dei locali, dei sistemi di lavorazione, delle installazioni igienico - sanitarie e dei mezzi di prevenzione di danni o molestie ai lavoratori ed agli abitanti del vicinato.

L'autorizzazione sanitaria decade tuttavia tacitamente e pertanto l'abusiva continuazione dell'attività oggetto dell'autorizzazione stessa sarà perseguita, ogniqualvolta:

- a) non siano rispettate nell'esercizio dell'attività la condizioni speciali che fossero state poste allo stesso;
 - b) sia mutata la ragione sociale, il legale rappresentante, la sede o l'attività della ditta titolare dell'autorizzazione, il sistema di lavorazione, i conseguenti mezzi di prevenzione di danni o molestie ai lavoratori ed agli abitanti del vicinato. In questi casi dovrà essere richiesta, a cura degli interessati, entro quindici giorni dalle avvenute mutazioni, una nuova autorizzazione.
- B) il committente lavoro a domicilio - come definito dall'articolo 3 della Legge n. 877/1973 citata - è tenuto a dare comunicazione in carta bollata all'Ufficiale Sanitario - almeno sette giorni prima di commettere il lavoro - dell'affidamento del lavoro a domicilio per ciascun domicilio o locale, in cui un lavoratore a domicilio sia per svolgere per conto del committente stesso il proprio lavoro, e per ciascuna lavorazione, non integrata in un unico ciclo operativo, che ivi debba essere svolta, precisando il nome del lavoratore a domicilio e i prodotti che dovrà eventualmente impiegare.

Detta comunicazione dovrà essere rinnovata dopo un anno ed ogni qualvolta siano per mutate la materie impiegate, le lavorazioni, il domicilio od il lavoratore al quale sia connesso lavoro a domicilio.

Articolo 242 - Attività lavorative speciali

1. Sono sottoposte a vigilanza dell'Ufficiale sanitario, ed all'obbligo di richiedere l'autorizzazione sanitaria all'esercizio con le modalità previste dal precedente articolo, anche quelle attività lavorative che per

la loro natura, o per le dimensioni dei materiali in lavorazione, o per la quantità degli stessi, non possono in alcun modo essere svolte in locali di lavoro aventi le caratteristiche previste dall'articolo 130 del presente Regolamento.

2. In questi casi dovranno tuttavia essere rispettate le seguenti norme - fermo restando l'obbligo di rispettare le disposizioni vigenti in materia d'igiene dei lavoro e di prevenzione degli infortuni -:

a) il luogo di lavoro, ivi compresi i depositi dei materiali in attesa di lavorazione o già lavorati, dovrà essere circondato da una cinta continua che non permetta la visione del luogo di lavoro dalla pubblica via, alta almeno 2,5 metri dal piano di campagna.

In nessun punto il materiale eventualmente accumulato dovrà superare in altezza la cinta medesima, ad eccezione di assi, tubi, longheroni od altro materiale che a giudizio dell'Ufficiale Sanitario non sia causa di pericolo o molestia. Del pari non potranno essere ammessi depositi nemmeno temporanei di materiale all'esterno della cinta, in nessun punto della stessa. Possono tuttavia essere esonerate dall'obbligo della cinta le attività che si svolgono lontano dalle abitazioni, i cui depositi non costituiscono occasioni di pericolo o molestia (ad esempio: impianti per la cavatura di ghiaia o sabbia dai corsi d'acqua);

b) i macchinari fissi dovranno possibilmente essere coperti da una tettoia se la stessa - in relazione alle attività svolte - non costituisce un pericolo per la sicurezza dei lavoratori;

c) il luogo di lavoro dovrà essere dotato - nel pieno rispetto di tutte le norme legislative e regolamentari in materia applicabili, ed in particolare di quelle edilizie - di un locale di ricovero per il personale. Detto locale dovrà avere tutte le caratteristiche previste dal presente regolamento per gli spogliatoi. Inoltre dovranno esservi installati servizi igienici regolamentari (latrine e - se necessario in relazione all'attività svolta - docce con acqua calda) che abbiano le caratteristiche indicate negli articoli 133, 134 e 135 del presente regolamento;

d) nella stagione fredda dovranno essere posti a disposizione dei lavoratori idonei impianti mobili per riscaldamento in numero tale da servire ad ogni posto di lavoro;

e) dovranno essere adottate durante la lavorazione tutte le cautele necessarie per evitare molestia al vicinato per quanto attiene sia alla produzione e propagazione di rumore, sia alla emissione di fumi ed odori pericolosi o molesti (cfr. ad esempio l'articolo 141 commi IV e V del presente regolamento).

3. In relazione alla specifica attività ed alle condizioni locali, l'Ufficiale Sanitario prescriverà altre eventuali misure che potessero essere necessarie per prevenire pericoli o molestie per i lavoratori e per il vicinato.

Articolo 243 - Industrie insalubri. Nuovi insediamenti

1. Anche per l'esercizio di stabilimenti, laboratori, depositi nei quali si svolgono attività o si conservano materiali compresi nell'elenco delle industrie insalubri di cui all'articolo 216 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, deve essere richiesta l'autorizzazione sanitaria all'esercizio prevista dall'articolo 241 nei modi e nei tempi previsti.

2. Nella istanza di autorizzazione deve essere indicata la lavorazione insalubre svolta, e qualora ne siano svolte contemporaneamente più di una dovranno essere precisate le singole lavorazioni.

3. L'autorizzazione Sanitaria sarà rilasciata dopo che:

a) l'Ufficiale Sanitario, con ispezione propria, o di Personale tecnico dell'Ufficio Sanitario a ciò delegato abbia accertato che nello stabilimento, laboratorio o deposito siano osservate le speciali cautele, per evitare nocumento al vicinato, prescritte dall'apposito regolamento comunale di cui al successivo articolo 245;

- b) su richiesta dell'Ufficiale sanitario la Giunta Municipale abbia assegnato con propria deliberazione alla competente classe dell'elenco delle industrie insalubri - approvato con D.M. 12 febbraio 1971 e successive modificazioni - lo stabilimento, il laboratorio od il deposito anzidetto;
- c) sia stato notificato agli interessati copia della deliberazione anzidetta e la stessa venga inviata per conoscenza alle unità di base là dove esse siano già state costituite.

Contro la stessa deliberazione è ammesso ai sensi dell'articolo 103 del Regolamento generale sanitario o successive modificazioni - ricorso da parte di qualsiasi interessato al Presidente della Giunta Regionale entro 30 giorni dalla notificazione dalla piena conoscenza del provvedimento.

Articolo 244 - Industrie insalubri già in esercizio

1. Per l'assegnazione alla competente classe dell'elenco delle industrie insalubri di stabilimenti, laboratori o depositi già in esercizio, provvede d'Ufficio l'Ufficiale Sanitario, con le stesse modalità indicate nell'articolo precedente per i nuovi insediamenti.

Articolo 245 - Industrie insalubri: speciali cautele

1. Le speciali cautele da osservare nell'esercizio di stabilimenti, laboratori o depositi compresi nell'elenco delle industrie insalubri ed assegnati alla competente classe dello stesso - secondo quanto indicato nell'articolo 243 - sono determinate nell'apposito regolamento comunale speciale deliberato in applicazione dell'articolo 93 del regolamento generale sanitario approvato con R.D. 3 febbraio 1901 n. 45.
2. Detto regolamento speciale determina anche - in quanto applicabile - le cautele da osservare in qualsiasi stabilimento, laboratorio, officina o deposito in cui si svolgono attività anche non comprese nell'elenco delle industrie insalubri.

Articolo 246 - Industrie insalubri; inosservanza delle cautele. Provvedimenti

1. Qualora gli accertamenti di cui all'articolo 243 abbiano evidenziato che non sono rispettate le speciali cautele prescritte dall'apposito regolamento, l'Ufficiale Sanitario chiederà con propria relazione alla Giunta Municipale di provvedere all'assegnazione alla competente classe dello stabilimento, laboratorio o deposito insalubre, facendo constare nella deliberazione che nello stesso non sono rispettate le speciali cautele per evitare nocimento alla salute del vicinato, e promuoverà l'adozione degli opportuni provvedimenti del Sindaco per rimuovere le cause del nocimento, non esclusi il divieto dell'esercizio o la cessazione dello stesso e l'allontanamento dall'abitato sino ai limiti prescritti dal citato articolo 216 T.U. leggi sanitarie.
2. Per gli stabilimenti industriali ai quali si applichino le disposizioni della Legge 13 luglio 1966, n. 615 - Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico - e del correlativo regolamento approvato con D.P.R. 15 aprile 1971 n. 322, il fatto di contribuire in modo illegittimo all'inquinamento atmosferico, non costituisce motivo per l'adozione di provvedimenti ai sensi delle disposizioni sulle industrie insalubri, essendo la materia dell'inquinamento atmosferico regolata dalle disposizioni su citate (cfr Consiglio di Stato Sez. II - Parere 17 ottobre 1972 e circolare del Ministero della Sanità - Direzione generale Servizi Igiene Pubblica - Divisione VI - del giorno 25 aprile 1973).
3. L'esercente di uno stabilimento, laboratorio o deposito insalubre, nel quale l'Ufficiale Sanitario abbia constatato che non sono a sufficienza rispettate le speciali cautele per evitare nocimento ai vicinato, che abbia provveduto spontaneamente od in seguito ai provvedimenti del Sindaco a rimuovere le cause di nocimento alla salute, può presentare istanza in carta bollata all'Ufficiale Sanitario, perché richieda alla Giunta Municipale di revocare la precedente deliberazione di assegnazione alla competente classe dell'elenco delle industrie insalubri, ed adottare un nuovo provvedimento, nel quale si dia conto della osservanza delle speciali cautele per evitare nocimento alla salute dei vicinato.

TITOLO IV - IGIENE DEGLI ALIMENTI, DELLE BEVANDE, DEGLI OGGETTI DI USO DOMESTICO

CAPITOLO XVII - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 247 - Spacci alimentari

Modificato con deliberazioni Consiglio Comunale 27 novembre 1979 (esecutiva 17 gennaio 1980) e 20 dicembre 1983 (esecutiva decorrenza termini 31 gennaio 1984).

1. A termini dell'articolo 52 del T.U. Leggi sanitarie 1 agosto 1907, n. 636, sono sottoposti alla vigilanza dell'Autorità municipale tutti gli spacci pubblici, gli stabilimenti, gli esercizi nei quali si compiano atti che hanno attinenza colla alimentazione pubblica.
2. Epperò tutti gli esercenti soggetti a vigilanza sanitaria sono tenuti a denunciare, 15 giorni prima, l'apertura del loro esercizio al Sindaco, il quale, per mezzo del personale tecnico dell'Ufficio d'Igiene, provvederà per la visita dei locali, e, qualora questi si trovino nelle condizioni volute dal presente Regolamento, rilascerà la licenza d'esercizio.
3. *soppresso*
4. In dipendenza di quanto sopra, tutti gli esercenti dovranno, nella domanda stessa denunciare al Sindaco tutte le cantine, i magazzini e i locali di deposito che comunque si trovino alla dipendenza dell'esercizio di vendita all'ingrosso e al minuto. Ogni bottega deve aprirsi verso vie o piazze, mai all'interno dei cortili.
5. Gli esercizi aperti senza la suddetta licenza verranno chiusi d'ordine del Sindaco.
6. Gli esercenti devono, inoltre, mettere le derrate alimentari, gli oggetti di uso domestico e tutti gli utensili ed attrezzi inerenti al loro esercizio, in condizione di potere essere esaminati dal personale tecnico e dai Vigili Sanitari e coadiuvarli in tutto quanto possa essere necessario perché la loro ispezione riesca efficace. La vigilanza sugli alimenti, sulle bevande e sugli oggetti d'uso domestico, dovrà estendersi anche nelle stazioni, scali ferroviari e tranviari, nonché sopra i veicoli in transito od in qualsiasi altro mezzo di trasporto.
7. E' vietato ai venditori ambulanti (**bateur**) di vendere prodotti soggetti alla vigilanza sanitaria, e specialmente cioccolato, dolci, liquori, dentifrici, callifughi, formulari e ricette per la guarigione di malattie, ecc..
8. Per ragioni di sanità pubblica il commercio per mezzo di detti venditori ambulanti può essere vietato dalla Giunta e in casi d'urgenza, dal Sindaco mediante decreto.

Articolo 248 - Materie alimentari guaste od alterate

1. A norma dell'articolo 114 della Legge sanitaria 1° agosto 1907, n. 636, e dell'articolo 107 del Regolamento generale sanitario 3 febbraio 1901, n. 45, sono proibiti il deposito e la vendita, o la somministrazione come compenso ai propri dipendenti, di qualsiasi materia alimentare, di cibo o bevanda adulterata con sostanze eterogenee, guasta, anche con segni di decomposizione solo incipiente, corrotta, infetta la quale, per alterazione spontanea o procurata, possa riuscire comunque insalubre o nociva, sia immediatamente sia per l'uso continuato.
2. In dipendenza di quanto sopra, è proibito pure l'uso dell'acqua contaminata o corrotta nella preparazione dei generi alimentari e delle bevande.

Articolo 249 - Sostanze adulterate

1. A termini dell'articolo 108 del Regolamento generale sanitario 3 febbraio 1901 si considerano **adulterati**, anche se giudicati non nocivi, i prodotti alimentari e le bevande non rispondenti, per natura, sostanza e qualità, alla denominazione con la quale sono designati o richiesti; come pure i prodotti alimentari e le bevande che siano stati, o spogliati in parte delle proprie materie nutrienti, o mescolati a materie di qualità inferiore, o comunque trattati in modo da variarne la composizione naturale.

2. La vendita degli alimenti e delle bevande, così modificati, sarà solamente permessa quando portino scritta in modo evidente l'indicazione delle modificazioni subite e le segnalino al compratore.
3. Questa disposizione deve essere applicata a tutti gli alimenti e bevande contemplati nel Regolamento, anche quando non se ne faccia menzione nei rispettivi Capitoli.

Articolo 250 - Commercio derrate alimentari

1. A termini degli articoli 107 e) e 108 del citato Regolamento generale sanitario è pure proibito:
 - a) di vendere, senza prevenire il compratore, un prodotto alimentare od una bevanda trattata con sostanze di qualità inferiore, o più a buon mercato, o da cui siasi sottratto in tutto od in parte un costituente di qualche valore alimentare;
 - b) di fabbricare, vendere o ritenere per vendere sostanze ed oggetti, che servano esclusivamente a scopo di adulterazione, o di imitazione, come pure di annunciare a voce o mediante pubblicazioni scritte o di stampa di qualsiasi genere, la vendita delle sostanze od oggetti suddetti e ciò anche a termini dell'articolo 2 Legge sui vini;
 - c) di vendere o ritenere per vendere sostanze alimentari e bevande colorite, inballate, pulite, o polverizzate in modo da celarne la cattiva qualità o farle apparire migliori o di maggior valore di quanto siano realmente;
 - d) di vendere o ritenere per vendere sostanze alimentari ripugnanti per natura, aspetto, odore o sapore;
 - e) di vendere o ritenere per vendere sostanze alimentari trattate, a scopo di conservazione, o per altro scopo, con sostanze tossiche, anche quando la dose di tali sostanze, sia così piccola da non pregiudicare la salute nel casi ordinari; ovvero trattate con sostanze medicinali in dose da conferire loro un'azione medicamentosa: è fatta eccezione per l'aggiunta di cloruro di sodio in linea generale e del borato di sodio per la conservazione del burro, nei limiti stabiliti dall'articolo 355.
2. Così pure, a sensi dell'articolo 5 del Regio Decreto 3 agosto 1890 per la vigilanza igienica sugli alimenti, sulle bevande, ecc., è proibito di fabbricare, vendere o ritenere per vendere sostanze alimentari in forma eguale od analoga ad oggetti di uso comune, coi quali ne possano perciò essere scambiati per inavvertenza, così da derivarne pericolo o nocumento.

Articolo 251 - Convitti, cooperative

1. A norma dell'articolo 60 del Codice penale le disposizioni contenute negli articoli precedenti sono applicabili, per ciò che riguarda il deposito, la somministrazione, la distribuzione e l'uso di sostanze destinate a cibo o bevanda, ad ogni capo, direttore, amministratore di Società cooperative od altre, di ospedali, di case di ricovero, di alberghi, di case ove si tiene a dozzina, convitti e consimili istituti e di stabilimenti industriali.

Articolo 252 - Fabbriche, laboratori, esercizi pubblici, depositi, negozi

Modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale 28/29 maggio 1973, esecutiva dal 20 giugno 1974 e 20 novembre 1979, esecutiva dal 17 gennaio 1980.

1. I locali di fabbricazione, preparazione, vendita, somministrazione di derrate alimentari e di bevande debbono essere aerati e illuminati direttamente dall'esterno. Eventuali ventilazioni indirette (aria condizionata) potranno essere autorizzate di caso in caso.
2. I locali di cui sopra, e i magazzini di derrate alimentari, devono avere le finestre munite di rete a maglia fitta, le pareti di materiale liscio impermeabile e lavabile fino all'altezza di m. 1,50 dal pavimento ed il pavimento pure impermeabile - con esclusione di qualsiasi materiale poroso a superficie unita, arrotondata lungo i bordi. Inoltre devono sempre essere tenuti con la massima nettezza ed in buone condizioni di manutenzione. La pulizia va estesa agli impianti, attrezzature, mobili, pedane, ecc., i quali, nel limite del possibile non devono essere fissi, per facilitarne la pulizia.
3. Lo scarico delle acque di lavaggio deve effettuarsi mediante tubazione con interruttore idraulico ad azione continua.

4. Gli spacci di consumo cibi e bevande debbono essere provvisti di propria latrina, secondo le norme dell'articolo 133 del Regolamento d'igiene. In detti spacci il banco di vendita di somministrazione e di mescita dev'essere dotato di acqua corrente con vasca e canale scaricatore munito di interruttore idraulico. La lavatura di bicchieri, tazze, bricchi, posate utensili, ecc. deve effettuarsi a vapore o con acqua calda corrente e deve essere seguita da abbondante risciacquatura. È vietata in ogni caso la lavatura in recipienti o vaschette dove l'acqua non si rinnovi continuamente in modo automatico.
5. Dopo la lavatura il vasellame deve essere deposto, con la bocca all'ingiù, in appositi piani scannellati o graticci costantemente mantenuti puliti. Eventuali nuovi ritrovati tecnici per la sterilizzazione del vasellame e degli utensili non potranno venire applicati o messi in funzione se non con la preventiva autorizzazione dell'autorità sanitaria comunale. L'uso di detergenti deve essere seguito da abbondante e prolungata risciacquatura con acqua.
6. Gli asciugatoi devono essere di bucato, rinnovati frequentemente e non adoperati per altri usi. Comunque, non effettuandosi l'asciugatura immediata, sia con tele che con apparecchi meccanici, dovranno usarsi appositi scoiatoi.
7. L'ingresso dei locali indicati nel presente articolo, fatta eccezione per quelli esclusivamente adibiti a deposito, deve essere sulla pubblica via; nei medesimi è proibito mettere letti o simili per dormire e pernottare, e praticare qualsiasi operazione di nettezza personale esclusa la pulizia delle mani. A tale scopo, oltre a quanto disposto dall'articolo 130 per i lavoratori, i locali debbono essere dotati di apposito lavabo.
8. I distributori automatici di alimenti debbono corrispondere alle seguenti condizioni:
- a) essere di facile pulizia e disinfezione sia all'interno che all'esterno e tali da garantire l'igienicità dei prodotti distribuiti;
 - b) avere superfici, destinate a venire a contatto con gli alimenti, di materiale conforme ai requisiti prescritti dall'articolo 11 della legge 30 aprile 1962, n. 283 e dal D.U. 21 marzo 1973 e successive modifiche.
 - c) essere regolarmente sottoposti ad adeguate operazioni di pulizia e, in quanto richieste dalla natura degli alimenti distribuiti, di disinfezione, cui dovrà seguire un accurato lavaggio atto a rimuovere ogni possibile residuo dei disinfettanti usati, comunque conformi alle vigenti disposizioni sanitarie;
 - d) essere forniti, salvo quanto prescritto da speciali disposizioni di legge per taluni alimenti, di un'adeguata attrezzatura che garantisca la buona conservazione;
 - delle sostanze alimentari di facile deperibilità, ad una temperatura non superiore a + 4° C;
 - delle sostanze alimentari surgelate, ad una temperatura non superiore a -18° C;
 - delle bevande e dei piatti caldi, ad una temperatura di + 65° C, e comunque non inferiore a + 60° C (in questo caso devono avere inoltre un congegno automatico che blocchi la distribuzione delle sostanze alimentari quando la temperatura di distribuzione si allontani dai limiti anzidetti);
 - e) essere collocati e/o costruiti in relazione alla natura degli alimenti distribuiti - in modo tale da non risentire dell'azione di eventuali fonti esterne di calore;
 - f) essere realizzate con dispositivi od accorgimenti costruttivi tali che la bocca esterna di erogazione non sia esposta ad insudiciamenti o ad altre contaminazioni e che comunque il procedimento di somministrazione, specie in caso di bevande in bicchiere, avvenga in condizioni atte ad escludere qualsiasi contaminazione ambientale;
 - g) essere allacciati, ove risulti necessario l'impiego di acqua potabile, alla rete idrica dell'acquedotto comunale;
 - h) riportare in ogni caso l'indicazione del nome o della ragione sociale dell'impresa responsabile della gestione ed, in corrispondenza di ogni settore di distribuzione, per ciascun prodotto distributivo, le indicazioni concernenti; la denominazione legale, ove prevista, o merceologica del prodotto stesso; gli

ingredienti contenuti in ordine di quantità presente; il nome (o ragione sociale o marchio depositato) e la sede della impresa produttrice e, per gli alimenti non confezionati all'origine, la sede del laboratorio di produzione;

- i) essere dotati di cestini porta-rifiuti, in quanto richiesti dalla natura delle sostanze distribuite;
9. Gli alimenti posti in vendita a mezzo di distributori automatici debbono:
- a) pervenire esclusivamente da stabilimenti o laboratori di produzione, preparazione e confezionamento provvisti dell'autorizzazione sanitari a di cui all'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283 (si richiamano in proposito, le dettagliate istruzioni al riguardo impartite con la circolare ministeriale n. 20/1976);
 - b) risultare in ogni caso conformi ai prescritti requisiti igienico-sanitari e corrispondere per caratteristiche e composizione alle rispettive denominazioni legali, in quanto prevista, o merceologiche che li individuano e con le quali vengono posti in vendita.
10. Se il proprietario o il titolare dell'esercizio fornisce ai propri dipendenti anche locali per pernottare e dormire, questi locali devono essere ben aerati e illuminati, e tenuti nella massima nettezza e rispondenti alle prescrizioni del presente regolamento per i locali di abitazione.
11. I retro negozi adibiti ad abitazione devono avere ingresso indipendente. I retri aventi solo comunicazione coll'esercizio potranno essere utilizzati esclusivamente ad uso cucina con occupazione temporanea. Ove il negozio costituisca parte integrante della residenza del titolare, l'intera unità è considerata, al fini della vigilanza, facente parte dell'esercizio.
12. Nei locali oggetto del presente articolo è vietato:
- 1) tenere vicinanza di derrate alimentari o di bevande sostanze che possano servire ad adulterarle o possano inquinare o renderle in qualche modo insalubri o nocive alla salute o comunque alterarne il sapore o l'odore;
 - 2) fare il bucato di biancheria o indumenti personali o anche la semplice lavatura di singoli capi, od operazioni analoghe. È vietata di conseguenza la detenzione di macchine lavatrici;
 - 3) tenere cani, gatti, od altri animali domestici;
 - 4) porre negli impianti frigoriferi destinati alla conservazione delle derrate da vendere, sostanze alimentari di uso privato;
 - 5) nei locali di panificazione e di produzione pasticceria è vietato fumare.
13. Il personale adibito alla mescita nei pubblici esercizi ed alle cucine dei ristoranti devono indossare grembiuli o giacche bianche.
14. Non possono essere introdotti in bar e ristoranti cani senza guinzaglio: ivi l'eventuale loro somministrazione di alimenti deve essere effettuata in contenitori metallici nettamente distinti per forma o per colore da quelli usati per i consumatori.

Articolo 252 bis - Esposizione derrate nei negozi e sui pubblici mercati al dettaglio. Manipolazione e trasporto

Aggiunto con deliberazione del Consiglio Comunale 28/29 maggio 1973, esecutiva dal 20 giugno 1974.

- 1. Gli alimenti e le bevande destinati al consumo devono essere sempre adeguatamente protetti dalla polvere e dagli inquinamenti di qualsiasi natura sia alla produzione che durante il trasporto, l'esposizione e la vendita.
- 2. In particolare i salumi, i preparati di carne, gli intingoli, le insalate, i piatti gastronomici, la frutta e la verdura cotte, la pasticceria, le conserve di qualsiasi natura in scatole aperte ed in genere tutte le derrate di facile inquinamento e che si mangiano senza sottoporle a cottura o sbucciatura, poste in mostra negli spacci e nelle vetrine, devono essere protette con campane o vetrine se si trovano a contatto col pubblico all'interno

dell'esercizio, o con veli od adatti apparecchi meccanici, atti ad allontanare le mosche, se esposti nelle vetrine. La loro esposizione all'aperto fuori dei negozi è vietata.

3. Gli alimenti di cui al II comma non devono essere prelevati con le mani ma, a seconda dei casi, con pinze, cucchiari, forchette; questi utensili devono essere di materiale inossidabile e frequentemente lavati nel corso della giornata con acqua calda.

4. La frutta e la verdura fresche e gli altri generi commestibili ammessi all'esposizione all'esterno del negozio o all'interno in prossimità delle porte d'ingresso devono essere collocate ad una altezza non inferiore ad un metro dal piano stradale o dal pavimento, e protetti con coperture di vetro, di cellophane, plastica od altro materiale adatto, atte a riparare la merce da inquinamenti esterni.

5. Le derrate vendute sfuse devono essere contenute in cassette tenute in perfetta pulizia.

6. Il trasporto di pane, pasticceria, piatti gastronomici e di derrate che non possono essere sottoposte a lavaggio - qualora non siano confezioni sigillate - può effettuarsi solamente in veicoli debitamente attrezzati con scomparti nettamente isolati dal posto di guida, in metallo o in plastica, con accesso allo scomparto stesso indipendente da quello di guida.

7. La frutta e la verdura esposta sui mercati non possono essere sciorinate sul suolo ma devono essere tenute in contenitori non usati per altri scopi.

8. I banchi mobili dei mercati, adibiti alla vendita di sostanze diverse dalla frutta e dalla verdura, devono essere muniti per tutta la lunghezza del banco, nella parte prospiciente al pubblico, di una vetrina di protezione chiusa da tre lati.

9. È vietato fare deposito di derrate destinate alla vendita in locali adibiti ad altro uso ed in particolare nei locali di abitazione privata.

10. A tutti coloro che attendono alla preparazione, alla vendita o a qualsiasi manipolazione di derrate alimentari, è vietato inumidirsi le dita con la saliva per facilitare le operazioni di peso, vendita e consegna. Il compratore, accertata tale infrazione, potrà rifiutare la merce.

11. È fatto divieto, agli acquirenti, di toccare le derrate con le mani. Tale divieto deve essere indicato con cartelli visibilmente esposti.

Articolo 253 - Divieto di vendita a persone malate

1. Nei locali di cui all'articolo precedente è proibito a qualsiasi persona affetta da malattia infettiva di cui all'articolo 462, o comunque contagiosa, da ulcere, da piaghe, croste, eczemi, ecc., di permanere in locali di deposito o vendita di sostanze alimentari, nonché di attendere alla preparazione, alla vendita, al trasporto, od a qualsiasi manipolazione o contatto con sostanze alimentari o bevande.

2. Così pure è rigorosamente proibito ai proprietari, ai titolari, o comunque ai direttori di detti locali di permettere che persone della loro famiglia, o alla loro dipendenza, affette da siffatte malattie, attendano alle operazioni di cui al disposto precedente.

3. È altresì fatto rigoroso divieto a persone che assistono infermi, colpiti dalle malattie di cui sopra, di permanere nei detti locali o di attendere alla preparazione, vendita o manipolazione di sostanze alimentari o di bevande.

4. Verificandosi qualsiasi dei casi sopra esposti, ove il malato non venga convenientemente isolato, a giudizio dell'Ufficiale sanitario, il Sindaco ordinerà la chiusura del deposito o spaccio in questione e la distruzione, senza diritto di rivalsa, delle sostanze sospette di essere state infettate.

CAPITOLO XVIII - CARNI DI ANIMALI DA MACELLO

§ 1. Macellamento

Articolo 254 - Carni animali da macello

1. Si considerano come **carni** di animali da macello i muscoli e le altre parti molli dei bovini, ovini, suini ed equini.
2. Per **macellazione** si intende l'uccisione di un animale nello scopo di destinarne la carne al consumo alimentare; nonché la preparazione delle carni pel consumo, sieno pure di animali morti, delle quali sia permesso l'uso alimentare.

Articolo 255 - Macellazione

1. La macellazione degli animali destinati all'alimentazione pubblica, e segnatamente dei bovini, ovini, suini ed equini, è praticata esclusivamente nell'Ammazzatoio comunale, salvo il disposto dell'articolo 257.

Articolo 256 - Orario

1. Di regola la macellazione e la visita sanitaria devono essere eseguite in ore in cui possa venire utilizzata la luce naturale.
2. Qualora, per circostanze eccezionali, queste operazioni siano permesse in ore notturne, gli esercenti devono, a loro spese, illuminare gli scompartimenti in modo sufficiente, a giudizio dell'Autorità municipale, soprattutto perché possano essere efficaci le visite sanitarie sugli animali macellati.

Articolo 257 - Macellazione fuori cinta

1. Gli esercenti fuori della cinta daziaria potranno essere autorizzati in via precaria a macellare in locali privati debitamente approvati, e che riuniscano le condizioni indicate agli articoli 291, 292, 293, 294, 295, 296 e 301 del presente Regolamento.
2. In questo caso la macellazione è sottoposta alle stesse norme indicate nel presente Regolamento per la macellazione degli animali nel civico Ammazzatoio.
3. I privati, abitanti fuori della cinta daziaria, possono macellare in locali di loro proprietà, animali, ma esclusivamente per proprio uso, previa dichiarazione del luogo e del tempo, e previa autorizzazione da rilasciarsi d'ufficio nell'interesse dell'igiene.

Articolo 258 - Visita sanitaria

1. Tutti gli animali bovini, ovini, suini ed equini, destinati all'alimentazione, devono essere sottoposti, prima della macellazione, ad una visita sanitaria per constatarne l'età, lo stato di nutrizione e le condizioni di salute. Così pure le carni di detti animali non possono essere ammesse al libero commercio se prima non sono state ispezionate dai Medici veterinari.
2. Qualora venga riconosciuto un caso di malattia contagiosa tanto nell'animale vivo, quanto dopo la macellazione, il proprietario deve dichiarare se l'animale proviene dal territorio del Comune, o da altro Comune, affinché il Sindaco sia in grado, nel primo caso, di prendere i necessari provvedimenti; e nel secondo caso di darne comunicazione al Prefetto ed al Sindaco del luogo di provenienza dell'animale.

Articolo 259 - Preavviso - Macellazione d'urgenza

1. Gli esercenti fuori della cinta daziaria, e i privati, che intendono macellare animali, debbono darne avviso 24 ore prima all'Ufficio d'igiene od alla più vicina Sezione di polizia rurale.
2. Può però, l'ufficio d'igiene, in via precaria, accordare la macellazione prima della visita, con che costoro avvertano dodici ore prima del tempo in cui intendono macellare, e la denuncia sia fatta nelle ore d'ufficio. E così pure, in via eccezionale, l'Ufficio potrà accettare denunce di macellazione, anche dalle diverse Sezioni di polizia, per visite da farsi nel pomeriggio, con che le denunce stesse sieno fatte o trasmesse all'Ufficio prima delle ore 11, e nelle ore antimeridiane del giorno susseguente, se fatte prima delle ore 16.
3. Nei soli casi di meteorismo o **timpanite**, di **fratture** o di **lesioni accidentali gravi** che rendano necessaria la pronta macellazione degli animali, si può omettere la visita preventiva. In questi casi, però,

tanto gli esercenti, quanto i privati, devono darne immediato avviso all'Ufficio d'igiene, il quale incarica uno dei suoi Veterinari di constatare se effettivamente è giustificata la necessità dell'immediata macellazione.

4. Qualora un animale ammalato nelle stalle dell'Ammazzatoio o del Mercato, può, se ragioni d'igiene non vi si oppongono, essere immediatamente macellato ed assegnato alla seconda classe (**bassa macelleria**).

Articolo 260 - Età e sviluppo animali

1. Non sono ammessi al macellamento i bovini, i suini e gli ovini che non abbiano raggiunto un'età ed uno sviluppo fisico tale da assicurare una conveniente nutritività delle loro carni. Di regola, salvo speciali disposizioni dell'Autorità superiore, non è permessa la macellazione ad un'età inferiore a due mesi per i bovini, e di un mese per gli ovini e i suini. Sono del pari esclusi dal macellamento gli animali molto vecchi e molto denutriti, i verri le scrofe ed i caproni.

Articolo 261 - Carni di animali malati

1. Non possono essere adoperate a scopo alimentare le carni degli animali colpiti da **rabbia**, da **affezioni morvo-farcinose**, da **carbonchio** o da **altra malattia contagiosa per l'uomo**. Esse devono sempre essere interamente distrutte in una delle sardigne e con le cautele che saranno prescritte dal Sindaco.

2. Non possono essere usate che a scopo industriale, non alimentare, le carni degli animali morti per **tifo bovino (peste bovina)**, o per **altra malattia infettiva**, per **esaurimento**, **parto laborioso**, per **maltrattamenti e strapazzi di viaggio**, quelle degli animali colpiti da **febbre puerperale**, da **tetano**, da **metro-peritonite**, da **pioemia**, da **saproemia**, da **setticemia**, da **cancro diffuso**, da **itterizia grave**, da **cachessia ittero-verminosa**, da **difterite**, da **mal rossino**, da **pneumo-enterite e colera** (suini), da **trichina**, da **panicatura grave**, da **tubercolosi e actinomicosi diffuse**, da **idropisia**, da **affezioni gravi dei reni** o da **calcoli della vescica e dell'uretra**, quando in questi ultimi casi sia avvenuto **l'intossicamento uremico ed ammoniémico del sangue**; nonché le carni degli animali morti in seguito **ad avvelenamento** e di quelli le cui carni abbiano acquistato **cattivo odore e sapore** per l'uso continuato di medicamenti.

Articolo 262 - Animali maltrattati

1. È vietata la macellazione degli animali destinati per consumo, i quali siano stati sottoposti a maltrattamenti, fino a che si siano riavuti dalle alterazioni da questi prodotte.

2. Come maltrattamenti sono considerate le marce forzate od accelerate, il cattivo modo di trasporto sulle ferrovie, i digiuni, i violenti esercizi e le brutali coercizioni.

3. Gli animali ricoverati nelle stalle nell'interno dell'Ammazzatoio e nelle stalle del Mercato non devono essere lasciati senza alimento per un periodo superiore a 24 ore, comprendendo in questo il tempo trascorso, senza essere stati alimentati, nelle stalle del Mercato del bestiame.

Articolo 263 - Classi macellamento

1. Sono stabilite due classi di macellamento: cioè di carni normali o migliori, e di carni di bassa macelleria.

Articolo 264 - Prima classe e bassa macelleria

1. Gli animali riconosciuti sani, le cui carni sono ritenute normali, appartengono alla prima classe.

2. La seconda classe, o bassa macelleria, comprende due categorie.

3. Nella prima categoria della bassa macelleria si comprendono gli animali morti od uccisi in seguito a traumatismi accidentali, meteorismo, emorragie interne, fulmine, ecc.; gli animali affetti da afta epizootica, pleuro-polmonite essudativa, vaiuolo ovino agalassia (pecore), diarrea (vitelli), i quali siano stati uccisi per ordine del Veterinario; gli animali affetti da tubercolosi in modo del tutto circoscritto ed in buon stato di nutrizione: nonché quelli stati alimentati con fieno greco (*trigonella foenum grecum*); lasciando, però, al prudente giudizio dei Medici veterinari determinare, in tali casi e casi simili, se e quali parti dell'animale debbano essere ammesse al consumo.

4. Nella seconda categoria della bassa macelleria si comprendono le carni degli animali affetti da panicatura leggera, da tubercolosi limitata ad un organo, ma in modo grave e diffuso, e da altre malattie interne ed esterne, per cui le carni, secondo il giudizio dei Medici veterinari, non si possono licenziare al consumo senza preventive precauzioni, e cioè:

- Le carni ed il grasso dei suini e dei bovini affetti da panicatura leggera, dovranno essere sottoposte a cottura prolungata sotto l'immediata vigilanza del Medici veterinari, ovvero trattenute per 10 giorni in locale a bassa temperatura di almeno due gradi sotto zero, e licenziati al libero commercio dopo un ulteriore esame dei Medici veterinari.
- I lardi del suini affetti da panicatura leggera possono essere ammessi al consumo, dopo di avere subita una salatura di almeno tre mesi in locali appositi dell'Ammazzatoio.
- Le carni degli animali tubercolotici, e quelle degli altri animali ammesse dai Medici veterinari in questa seconda categoria, dovranno essere sottoposte ad una prolungata bollitura, sotto il controllo dei Sanitari e dopo che siano distaccate le parti malate, nonché i visceri, che devono essere in totalità distrutti.

Articolo 265 - Divieti macellamento

1. In dipendenza dell'articolo precedente l'esercente non può introdurre, né macellare nello scompartimento assegnatogli, tranne che animali della classe o specie per cui ha fatto dichiarazione.

Articolo 266 - Camera deposito carni insalubri

1. Gli animali o le parti di essi che fossero dichiarati insalubri od in enti all'alimentazione devono essere trasportati nella camera di deposito od altrove, come viene ordinato dal Veterinario.

Articolo 267 - Animali ingrassati con preparati arsenicali

1. Gli animali a cui vennero somministrati preparati arsenicali in piccola dose a scopo di favorirne l'ingrassamento, sono ammessi all'alimentazione.

Articolo 268.- Insufflazione

1 - L'insufflazione dell'aria nel tessuto connettivo o nei polmoni non può farsi che con mezzi meccanici.

Articolo 269 - Metodi di macellamento

1. L'uccisione di tutti gli animali deve farsi in guisa che non seguano atti di crudeltà.
2. Il Sindaco è autorizzato a prescrivere in proposito particolari discipline, ed anche ad ordinare metodi speciali di macellamento.
3. È proibito di sospendere i vitelli e gli ovini pei tendini (cordoni) degli stinchi, e di immergere i suini nella tinozza contenente acqua bollente prima che sia ben certa la morte dell'animale.

Articolo 270 - Visita sanitaria.- Modalità

1. Uccisi e sparati gli animali, l'esercente potrà staccare la testa, le intestina (budella), i ventricoli, l'utero e la vescica, ma non potrà portare altrove prima della visita sanitaria.
2. Tutti gli altri visceri devono restare in sito.
3. È del pari vietato, prima della visita sanitaria, di nascondere o di trasportare dallo scompartimento qualsiasi altra parte degli animali abbattuti, compresi le pelli ed il sangue.

Articolo 271 - Sangue

1. Il sangue estratto dagli animali macellati deve essere raccolto dagli esercenti o dai loro dipendenti in apposite bacinelle metalliche, e trasportato, dopo la visita sanitaria, per cure dell'impresa concessionaria, nel locale di deposito, ove può sottoporsi a quelle preliminari operazioni, consentite e determinate dall'Autorità municipale.

2. Gli esercenti, i quali intendano trasportare fuori dello stabilimento il sangue degli animali abbattuti, devono dichiarare l'uso cui lo destinano, ed il luogo dove vogliono trasportarlo.
3. Il sangue non può trasportarsi che in recipienti ben connessi, colorati con vernici innocue, conservati ben puliti, e portanti scritto a grossi caratteri, il nome e cognome dell'esercente ed il luogo dove il sangue sarà trasportato.

Articolo 272 - Stomachi e budella

1. Gli stomachi e le budella, subito dopo la visita sanitaria, devono essere trasportati mediante adatti carretti o recipienti e vuotati nelle fosse mobili per cura degli esercenti le tripperie, e quindi portati nei laboratori.
2. Sono vietate la vuotatura anche parziale e le lavature degli stomachi e dello budella negli scompartimenti di macellazione.
3. La lavatura e la lavorazione degli stomachi e delle budella deve eseguirsi unicamente negli appositi laboratori, la cui concessione viene deliberata dall'Amministrazione sotto l'osservanza delle norme e condizioni determinate dall'Autorità municipale nei relativi capitolati di locazione ed esercizio, le quali norme si intendono far parte del presente Regolamento.
4. È vietata la lavorazione del grasso, in qualunque stato esso si trovi, entro il recinto dell'Ammazzatoio.

Articolo 273 - Bollatura carni

1. Eseguita la visita sanitaria, il Medico veterinario fa applicare in presenza dell'esercente, o dei suoi dipendenti, qua e là sui quarti, sul visceri e sulla testa degli animali macellati, dei bolli, in modo che le carni spezzate abbiano a portare l'impronta dei medesimi.
2. L'esercente può richiedere l'applicazione di un numero maggiore di bolli in quelle parti che crederà per sua maggior garanzia, anche dopo scuoiato l'animale.
3. È fatta facoltà al Medico veterinario di apporre quel numero di timbri che stimerà più opportuno, perché l'Ufficiale sanitario possa essere sempre in grado di fare eseguire sulle carni macellate in deposito, in vendita, o comunque trovate nel territorio comunale, una efficace vigilanza igienica.

Articolo 274 - Modalità

1. La bollatura è diversa per gli animali macellati nella prima classe e per le carni di bassa macelleria: per le carni degli equini si farà secondo che sarà determinato dall'Amministrazione.

Articolo 275 - Divieto asportazione carni non bollate

1. Le carni, le teste ed i visceri degli animali macellati non possono essere asportati senza bollo; in caso di inosservanza l'esercente sarà contravvenuto, e l'animale potrà non essere ammesso all'uso alimentare.

Articolo 276 - Obblighi esercenti

1. Gli esercenti ed i loro dipendenti sono tenuti a coadiuvare il Medico veterinario nella visita degli animali macellati e prestarsi a tutte le sue prescrizioni.

Articolo 277 - Pulizia locali

1. Compiuta la macellazione ed eseguita la visita sanitaria, si devono trasportare immediatamente nei luoghi a ciò destinati tutti i residui degli animali uccisi, essendo vietato il deposito di grasso, pelli, corna, unghie e simili negli scompartimenti.
2. Il pavimento ed i muri devono essere subito nettati e lavati con diligenza.

3. Le spazzature devono essere trasportate tosto per cura degli esercenti nelle fosse mobili, valendosi di recipienti adatti, onde evitare ogni sperdimento lungo il cammino.
4. È proibito di gettare nel canale di scolo, materie che possano produrre ingombro.

Articolo 278 - Macellazione per conto dell'Autorità militare

1. Gli animali macellati per conto dell'Autorità militare sono sottoposti alle stesse norme indicate nel presente Regolamento: però l'Autorità militare può far sorvegliare la macellazione e far di nuovo visitare dai suoi Sanitari gli animali macellati per suo conto, e può anche far apporre, previa dichiarazione all'Autorità municipale, un bollo speciale alle carni.

Articolo 279 - Idem per serragli

1. Gli animali equini macellati per conto di proprietari di serragli di belve sono sottoposti alle stesse norme e cautele indicate nel presente Regolamento.

§ 2. Trasporto delle carni macellate

Articolo 280 - Requisiti dei carri - Orario - Trasporto

1. Il trasporto degli animali macellati, delle carni, delle trippe, siano provenienti dall'Ammazzatoio, che dal di fuori, deve essere fatto con carri chiusi in giro e con copertura stabile, esclusa ogni copertura mobile, ben connessi, mantenuti sempre puliti e rivestiti internamente con lamiera di zinco bene connessa e conformi al modello che l'Autorità municipale credesse di prescrivere.
2. Uno stesso carro non può servire che pel trasporto di una sola classe e specie di carne, e deve portare scritto in carattere grosso e chiaro, sui fianchi, la classe e specie di carne, il nome e cognome dell'esercente e l'indicazione della casa ove esiste lo spaccio o il laboratorio.
3. I carri, che servono al trasporto delle carni di bassa macelleria, alla loro uscita dal l'Ammazzatoio, sono dagli agenti municipali chiusi con bolli a piombo, i quali non possono esser tolti che dagli agenti municipali all'arrivo dei carri stessi agli spacci.
4. Il trasporto delle carni di bassa macelleria deve essere fatto nelle ore e colle norme stabilite dall'Autorità municipale.
5. È proibito di servirsi di detti carri per qualsiasi altro uso.
6. Il trasporto di carni macellate per uso delle truppe dei presidio sarà fatto coi carri regolamentari prescritti dall'Autorità militare, ma i recipienti contenenti la carne dovranno essere puliti ed accuratamente coperti e pro tetti dalla pioggia, dalla polvere e dal fango.

Articolo 281 - Trasporto carni ai privati

1. Il trasporto delle carni di prima classe dagli spacci alle case dei privati, alle locande, agli istituti, alle ghiacciaie, ecc., deve essere fatto o con carri aventi i requisiti superiormente indicati, o con cesti di vimini mantenuti in accurato stato di pulizia e di conservazione. La carne contenuta in questi cesti deve essere accuratamente coperta con pannilino pulito.

§ 3. Macellamento nel contado.

Articolo 282 - Modalità

1. L'uccisione degli animali nel contado, cioè nella zona di territorio esterno alla cinta daziaria, deve, di regola, farsi alla presenza di un Medico veterinario.
2. Può tuttavia l'Ufficio d'igiene autorizzare la macellazione prima della visita, ed in questo caso si devono osservare le prescrizioni degli articoli 268, 269 e 270.

Articolo 283 - Visita sanitaria

1. Nell'eseguire la visita sanitaria i Medici veterinari devono uniformarsi alle disposizioni contenute nelle relative istruzioni, che si intendono sempre far parte di questo Regolamento.

Articolo 284 - Distribuzione carni insalubri

1. Gli animali o le parti di essi riconosciute insalubri si fanno trasportare ad una sardigna.
2. Qualora se ne abbiano i mezzi, e trattandosi di sole parti o visceri, possono essere distrutti sul sito, secondo le modalità da stabilirsi dall'Ufficio d'igiene.

Articolo 285 - Cottura carni panicate e tubercolotiche

1. I maiali e gli animali affetti da panicazione leggera, e le carni degli animali trovati affetti da tubercolosi, per cui sia obbligatoria la cottura, devono essere, per cura del proprietario, sotto la sorveglianza municipale, trasportati sollecitamente nel locale apposito dell'Ammazzatoio per essere trattati secondo le vigenti norme.

Articolo 286 - Bolli di sanità

1. Agli animali macellati si appongono i bolli prescritti per la classe cui appartengono.

Articolo 287 - Obblighi esercenti

1. Gli esercenti devono uniformarsi alle disposizioni generali riguardo alla macellazione, la visita e la bollatura prescritte da questo Regolamento.

§ 4. Spacci di carne macellata e da prepararsi.

Articolo 288 - Apertura - Modalità

1. Nella denuncia da farsi a termini dell'articolo 247, coloro che intendono aprire uno spaccio di carne macellata o di carne da prepararsi, devono dichiarare il sito in cui si è stabilito il negozio, la classe e la specie di carne che vogliono smerciare, la ghiacciaia di cui intendono servirsi per la conservazione della carne, nonché i luoghi di deposito delle carni preparate, e far fede di aver adempiuto alle prescrizioni sancite da questo Regolamento. Il Sindaco rilascerà un certificato dell'adempimento di tali condizioni, da tenersi affisso nel locale di esercizio.

Articolo 289 - Ghiacciaie - Frigoriferi

1. L'impianto di celle frigorifere o di locali appositamente costruiti o ridotti per la conservazione e deposito delle carni deve riportare la preventiva approvazione dell'Ufficio d'igiene, dopo accertata l'esistenza della maggiore asciuttezza, ventilazione e impermeabilità.
2. La temperatura di questi locali non dovrà mai superare gli 8° C, e l'umidità del 60 per cento di umidità relativa. Per il necessario controllo, a cura del proprietario, vi sarà apposto un termometro registratore ed un igrometro.
3. Questi locali sono soggetti alla vigilanza dell'Autorità municipale.

Articolo 290 - Depositi

1. In uno stesso deposito, ghiacciaia, o frigorifero di proprietà degli esercenti, o di società, non si possono tenere contemporaneamente carni di differenti classi e diverse categorie.

Articolo 291 - Spacci di vendita

1. I locali di spaccio di carne, qualunque essa sia, debbono essere ampi, bene ventilati ed avere il pavimento impermeabile e le pareti rivestite di lastre di marmo o di altro materiale impermeabile e liscio fino a 2 metri di altezza dal pavimento.
2. La ventilazione dei detti spacci di carne dovrà essere attivata efficacemente mediante una o più aperture opposte a quella di accesso allo spaccio e aprendesi direttamente all'aria libera, munite di inferriata e di reticella metallica fissa, non apribile. Le aperture di riscontro potranno, però, nel solo caso in cui non si potesse altrimenti disporre, e sentito l'Ufficiale sanitario, rispondere verso gabbie di scale, androni, carrai, androncini, alla condizione che le aperture delle gabbie suddette, degli androni e degli androncini siano

mantenute costantemente prive di chiusura qualsiasi verso l'esterno; e che le gabbie delle scale corrispondano al disposto dell'articolo 132 del presente Regolamento.

3. Gli accessi degli spacci di carne bovina ed ovina e di quelli di carne equina devono essere provvisti di imposta a cancellata; e tutti indistintamente, compresi quelli di carne suina, devono prospettare vie pubbliche o piazze. I soli spacci di prima classe di carni bovino, ovine e suine, possono avere un accesso speciale ad uso esclusivo di servizio.

4. Inoltre, gli spacci di bassa macelleria non possono essere aperti che in località nelle quali si possa con facilità esercitare una efficace sorveglianza per parte dell'Autorità municipale.

5. Il banco ed i tavoli devono essere ricoperti di materiale che non possa nuocere in alcun modo alla salubrità della carne.

6. Le rastrelliere e tutti gli utensili ed attrezzi che possono essere a contatto con le carni devono avere verniciature con sostanze non nocive ed essere stagnati con stagno puro.

7. Il personale impiegato negli spacci di carne dovrà indossare giubba e grembiali di tela, bianchi, da tenersi sempre puliti. Saranno esclusi dal servizio coloro che presentassero segni di sudiciume o di malattie trasmissibili.

8. È fatto divieto al pubblico di toccare le carni esposte in vendita.

Articolo 292 - Insegne

1. Gli spacci debbono avere una insegna su cui siano annotati, a caratteri bene evidenti, il nome e pronome dell'esercente, la classe e specie di carne, cioè: spaccio di carne bovina, ovina, suina di prima classe; o spaccio di carne equina; ovvero spaccio di carne di bassa macelleria, di prima o di seconda categoria.

2. I locali annessi agli spacci ad uso deposito o laboratorio devono avere le stesse condizioni di salubrità o di accessi di cui all'articolo 291.

Articolo 293 - Serbatoi per ghiaccio

1. I serbatoi pel ghiaccio che si tengono negli spacci, o nel locale annesso, o in locale sottostante allo spaccio stesso ed in diretta comunicazione col medesimo, devono essere costrutti con materiali impermeabili ed avere un tubo di scarico che metta in apposito pozzo o canale nei termini previsti dal presente regolamento.

2. Però negli spacci di carne equina e in quelli di bassa macelleria, le ghiacciaie, i frigoriferi e simili devono sempre essere annessi agli spacci stessi, essendo assolutamente vietato di asportare le carni in altri luoghi di deposito o di conservazione.

Articolo 294 - Locali sotterranei

1. Il locale sottostante agli spacci aventi lo scopo indicato nel precedente articolo deve avere le pareti, comprese quelle dell'andito, sino a conveniente altezza, rivestite di materiale impermeabile e pavimento pure impermeabile, scala di ferro o di pietra e un unico accesso verso lo spaccio, munito di chiusura di ferro.

Articolo 295 - Locali di macellamento nel contado

1. Il locale di cui si serve l'esercente del contado per il macellamento degli animali, oltre ad avere le stesse condizioni degli spacci, deve avere il pavimento in declivio provvisto di condotto smaltitolo delle acque luride, ed essere fornito di acqua.

2. Nelle adiacenze della casa in cui havvi il locale di macellamento, od in altra opportuna località, vi deve essere, possibilmente, una fossa costrutta colle dovute norme di igiene, per la vuotatura del budellame degli animali macellati.

Articolo 296 - Divieto modifiche locali

1. Nessuno dei locali, di cui negli articoli precedenti, può essere modificato senza che ne sia dato preventivo avviso.

Articolo 297 - Spacci di vendita

1. Lo smercio delle due classi di carne deve avere luogo in spacci diversi e separati.

Articolo 298 - Spacci di prima classe

1. Gli spacci di carne di prima classe vengono distinti in spacci di carne bovina, in spacci di carne ovina, e in spacci di carne suina. Le carni equine devono essere vendute in spacci a parte.
2. Gli spacci di carne bovina di diversa classe appartenenti ad uno stesso esercente devono distare fra loro di quanto verrà prescritto dalla Giunta in speciali istruzioni.
3. Tutte le concessioni fatte in precedenza per la vendita cumulativa di carni bovine ed ovine nello stesso spaccio s'intendono revocate con l'entrata in vigore del presente Regolamento. È pure proibito vendere carni insaccate o comunque preparate negli spacci di carne bovina ed ovina.
4. È vietato agli esercenti negozi di derrate alimentari di ritenere o vendere carni macellate bovine, ovine ed equine; transitoriamente potrà essere permessa loro la vendita di carni suine macellate, esclusa la lavorazione delle medesime.
5. È vietata la vendita e la detenzione per la vendita di carne fresca e di carne congelata o refrigerata nello stesso spaccio.
6. Le carni congelate o refrigerate devono essere vendute esclusivamente in spacci speciali, da autorizzarsi dal Comune, previa visita ed approvazione del locale destinato alla vendita da parte del civico Ufficio d'igiene.
7. Questi spacci speciali devono portare a caratteri visibilissimi l'insegna VENDITA DI CARNE CONGELATA o REFRIGERATA. In essi è vietata qualsiasi altra indicazione all'infuori dei prezzi della carne.
8. Non è consentito allo stesso esercente di essere titolare contemporaneamente di spacci di carne fresca e di spacci di carne congelata o refrigerata.
9. Non è consentito aprire nuovi spacci di carne congelata o refrigerata nello stesso isolato.

Articolo 299 - Spacci di bassa macelleria

1. Negli spacci di carne di bassa macelleria possono essere vendute tutte le carni classificate in tale classe.
2. A questi spacci, mediante opportune cautele da imporsi dall'Autorità municipale, possono andare uniti laboratori per la lavorazione di qualsiasi specie di carne di bassa macelleria.
3. È vietato poi, agli esercenti di questi spacci, di trasportare o fare trasportare le carni di bassa macelleria alle locande, agli istituti e simili, e di vendere dette carni macellate o preparate ad esercenti di prima classe.

Articolo 300 - Bolli - Piombini

1. Le carni che si vendono negli spacci di bassa macelleria devono portare numerosi bolli speciali che sono apposti, per cura dei veterinari municipali, in diversi parti, tanto all'interno che all'esterno dell'animale, e, se trattasi di salami e lardi, devono portare il piombino pure apposto per designare le qualità di queste carni.

Articolo 301 - Spacci di carne suina

1. Gli spacci entro cinta di carni suine di prima classe possono aver annesso un laboratorio per la lavorazione di dette carni.

2. Gli spacci di carni suine di prima classe nel contado, oltre questo laboratorio, devono avere un locale per il macellamento, che in casi speciali, a giudizio dell'Ufficio d'igiene, può servire anche da laboratorio ed avere apertura di egresso.

Articolo 302 - Spacci di carne equina

1. Gli spacci di carne equina servono alla vendita esclusiva di carne macellata equina fornita da animali sani. Queste carni sono bollate, per cura dei veterinari municipali, in molte parti, tanto interne che esterne.

Articolo 303 - Modalità di vendita

1. Per disposto degli articoli 36 del R.D. 3 agosto 1890, e 273 del presente Regolamento, ed a garanzia della salubrità delle carni esposte in vendita, o ritenute nei locali di deposito, le parti degli animali macellati che portano impresso il bollo di sanità, debbono essere possibilmente vendute per le ultime.

Articolo 304 - Carni alterate

1. Per gli effetti dell'articolo 107 del Regolamento generale, lettere **b** e **f**, è proibito di vendere, distribuire, od anche soltanto tenere negli spacci carni divenute insalubri per decomposizione, anche solo incipiente; carni rosse, fosforescenti, alterate per influenze atmosferiche, o per la presenza di larve di insetti (mosche, ecc.).

Articolo 305 - Copertura carni esposte in vendita

1. In dipendenza dell'articolo precedente, nella stagione estiva in ispecie le carni negli spacci e nei depositi devono essere coperte da tessuti nettissimi, a fine di impedire l'avvicinarsi ed il depositarsi su di esse di insetti.

Articolo 306 - Esposizione carni

1. L'esposizione delle carni è autorizzata, sempre che non oltrepassi il filo interno dello squarcio del muro d'ingresso allo spaccio, e si trovi all'altezza di almeno un metro dal piano stradale

Articolo 307 - Unghioni, pelli, corna

1. Negli spacci e nei locali annessi ai medesimi non si possono tenere unghioni, pelli, corna, ecc.

Articolo 308 - Vigilanza sanitaria

1. Il personale dell'Ufficio d'igiene e gli agenti municipali hanno facoltà di procedere a visite nei luoghi di deposito, negli spacci di carne ed in qualunque altro luogo in cui le medesime siano custodite; e le carni riscontratevi prive dei voluti contrassegni di sanità e di provenienza verranno sequestrate e trattate come carni sospette e di contrabbando.

Articolo 309 - Confezioni sanguinacci, salsiccie, ecc.

1. Nella preparazione del sanguinacci, salami di fegato e salsiccie non si possono adoperare visceri conservati o sangue stantio, al di là, cioè di 24 ore della loro estrazione dal corpo degli animali.

Articolo 310 - Intestina

1. Le intestina degli animali adoperate per l'insaccamento delle carni devono essere sane, convenientemente lavate e disinfettate.

Articolo 311 - Lardi

1. La salagione dei lardi si deve fare col cloruro di sodio cristallizzato, o con salamoia fresca. La conservazione dei medesimi deve farsi in luoghi asciutti e bene ventilati.

Articolo 312 - Carni preparate guaste od adulterate

1. Le carni insaccate, salate, o comunque preparate o conservate, poste in vendita o ritenute nei siti di deposito, che venissero riconosciute dai sanitari guaste od adulterate con sostanze nocive devono essere sequestrate e distrutte.

Articolo 313 - Laboratori carni in scatola

1. Alle prescrizioni degli articoli precedenti devono pure sottostare i laboratori di carne da conservarsi in scatole, al quali è, inoltre, fatto obbligo di attenersi a quanto è stabilito per la preparazione delle altre conserve alimentari in riguardo ai recipienti ed alle loro saldature.

Articolo 314 - Strutto

1. La preparazione dello strutto si deve fare in recipienti ben stagnati, ed esclusivamente con grassi di maiali stati dichiarati atti al consumo.

2. È quindi proibita qualsiasi mescolanza con altri grassi o con sostanze estranee, ancorché non nocive.

Articolo 315 - Chiusura laboratori

1. Il Sindaco può ordinare la chiusura di un laboratorio di carni preparate, quando l'esercente non ottemperi alle prescrizioni suindicate; o vi abbia due volte contravvenuto.

Articolo 316 - Vendita girovaga

1. È proibita la vendita girovaga di qualunque specie di carni preparate e macellate ed ogni loro parte.

§ 5. Introduzione nel Comune di carne macellata, di carne preparata e di selvaggina

Articolo 317 - Condizioni - Documenti

1. È permessa l'introduzione nel Comune della carne macellata destinata agli spacci pubblici e stabilimenti industriali, e proveniente da altri Comuni, con che si osservino le seguenti disposizioni:

- a) che i pezzi portino un marchio speciale fatto applicare dall'Autorità del luogo di provenienza;
- b) che siano accompagnati da un certificato di sanità, redatto dal Veterinario che ha visitato in vita e dopo il macellamento l'animale o gli animali che hanno fornito i pezzi che si spediscono. Questo certificato deve essere vidimato dalla stessa Autorità municipale; e deve portare l'indicazione del genere e forma del bollo adottati per la marcatura di dette carni; nonché la specie dell'animale a cui appartengono;
- c) che siano soggetti ad una nuova visita sanitaria, da farsi all'Ammazzatoio, e siano sottoposti a nuova bollatura, salvo, per l'introduzione nel contado, della disposizione dell'articolo 322;
- d) che i recipienti e gli involti nei quali sono trasportate le carni, siano tali da garantire la perfetta pulizia e la salubrità delle carni stesse.

2. Gli introduttori devono poi dichiarare come e dove intendano smaltire la carne introdotta.

3. Le carni macellate e le carni preparate constatate di contrabbando devono essere confiscate e il detentore dichiarato in contravvenzione. Dette carni, però, verranno sottoposte a visita sanitaria: e dovranno essere distrutte qualora non rispondano alle condizioni prescritte dai commi a, b, d, del presente articolo; se invece, si trovano nelle condizioni prescritte dai detti commi saranno destinate ad un'Opera Pia.

4. Le carni presentate sul mercato del bestiame, nell'Ammazzatoio, od agli scali ferroviari, alla Ispezione dei Medici veterinari per essere destinate ad uso alimentare, qualora, per qualsiasi motivo, non siano ritenute atte all'alimentazione, devono essere sequestrate e distrutte; e qualora risulti che i proprietari o i detentori delle dette carni abbiano voluto violare le leggi e i regolamenti sanitari, verrà anche elevata contravvenzione a loro carico.

5. È vietata l'importazione nel Comune di animali morti o macellati d'urgenza o di carni di bassa macellazione che debbono essere consumate sul posto.

Articolo 318 - Introduzione dal contado

1. Gli esercenti spacci di carne bovina, ovina, suina ed equina nel contado possono introdurre in città, senza certificato, pezzi di carne, purché cadun pezzo porti il bollo di sanità impresso dal Medico veterinario municipale, e siano presentati per una nuova visita all'Ammazzatoio ed assoggettati a nuova bollatura.

Articolo 319 - Introduzione per uso privato

1. I privati possono introdurre per loro uso esclusivo, e nella quantità non eccedente il peso di kg. 3, carni fresche spezzate (fermo il divieto di metterle in commercio o destinarle ad esercizi pubblici, come alberghi, trattorie, ecc.).

Articolo 320 - Introduzione da altri Comuni o dall'estero

1. È permessa l'introduzione di carni insaccate, salate e preparate da mangiarsi tanto crude che cotte, provenienti da altri Comuni, o dall'estero, con che le medesime siano sottoposte alla visita sanitaria, e siano accompagnate da certificato redatto nei modi e forme prescritti dall'articolo 317, lettera b.

2. Questa visita viene fatta nei luoghi e nelle ore che saranno stabiliti dal Sindaco.

3. È vietata l'introduzione nel territorio del Comune delle scatole di carne preparata, non accompagnata da certificato di sanità del luogo di provenienza e prive delle indicazioni impresse sulle scatole stesse, relative alla Ditta preparatrice e alla qualità della carne in esse conservata. Le scatole prive delle suddette indicazioni saranno sequestrate e considerate come carni sospette e di contrabbando e di uso pericoloso alla salute, e quindi fatte distruggere.

Articolo 321 - Introduzione carni preparate

1. L'introduzione di carni insaccate, salate e preparate non eccedenti i chilogrammi tre, dirette a privati, che notoriamente non siano esercenti spacci di sostanze alimentari, albergatori, ecc., può tollerarsi anche senza la visita sanitaria, sempreché queste introduzioni non si ripetano così di frequente da indurre sospetto che l'introduttore faccia commercio fraudolento o presti il nome a qualche esercente.

Articolo 322 - Esercenti fuori cinta

1. Gli esercenti fuori cinta devono immediatamente dichiarare all'Ufficio d'igiene, o alla più vicina Sezione di polizia rurale, gli acquisti che di mano in mano sono per fare di carni fresche macellate e di carni insaccate, salate e preparate, tanto da mangiarsi cotte che crude, e di animali interi od in pezzi; e tenere a disposizione del personale d'ispezione degli Uffici d'igiene e di polizia il certificato di sanità di provenienza, di cui all'articolo 320. Qualora siano sprovviste del detto certificato, queste carni verranno sequestrate e trattate come carni sospette e di contrabbando e quindi fatte distruggere.

2. Tale dichiarazione, però, è obbligatoria nel solo caso in cui le carni introdotte provengano da altri Comuni e non siano ancora state sottoposte alla visita sanitaria municipale.

Articolo 323 - Selvaggina a pelo

1. La selvaggina a pelo, come cinghiale, capriolo, cervo, daino, ecc., destinata all'alimentazione pubblica, deve pure sottostare alla visita sanitaria, ed essere bollata.

2. La selvaggina deve portare evidenti le tracce dell'avvenuta uccisione, e deve essere esclusa dal consumo quella morta per malattia, o che si trovasse in via di putrefazione.

3. Se riconosciuta sana dal Medico veterinario, verrà bollata colla lettera S (sana).

4. Potranno dispensarsi dalla visita i piccoli selvatici (lepri e simili), a meno che risultino dominare in questi animali malattie d'indole epizootica, contagiosa od altre comunicabili specie agli animali da macello.

CAPITOLO XIX - CARNI DI ANIMALI DA CORTILE E SELVAGGINA

Articolo 324 - Mercati e spacci

1. Agli effetti dell'articolo 114 della Legge sanitaria, i mercati e gli spacci di pollame in genere, sono soggetti a speciale sorveglianza dell'Ufficio d'igiene, nell'intendimento di sequestrare e far distruggere i capi

di pollame morti per malattia, quelli deteriorati durante il trasporto, e presentanti segni di decomposizione anche solo incipiente.

Articolo 325 - Animali da cortile

1. È vietato insufflare aria sotto la pelle degli animali da cortile allo scopo di farli comparire in migliori condizioni di nutrizione; tenerli nell'acqua per conservarli, sottometerli a qualsiasi operazione per aumentare il peso o che ne possa nascondere l'iniziata decomposizione.
2. Il sangue estratto con l'uccisione del pollame, che si voglia vendere per uso alimentare, deve essere raccolto e conservato in recipienti puliti e tenuto al riparo dalla polvere e dagli insetti; in caso contrario sarà sequestrato e distrutto; e ciò indipendentemente dalla pena comminata ai trasgressori del presente Regolamento.

Articolo 326 - Conigli

1. È proibito di esporre in vendita conigli magri, vecchi od affetti di psorospermosi o da altre malattie, e così pure le loro carni (nelle stesse condizioni) destinate al consumo.

Articolo 327 - Vigilanza sanitaria

1. Tanto il pollame in genere, quanto la selvaggina a pelo ed a piuma, esposti in vendita o nei locali di deposito, devono sempre portare evidenti le tracce dell'avvenuta uccisione; e la selvaggina a pelo, per la quale vi ha l'obbligo di visita sanitaria all'entrata in città, deve portare il bollo di sanità di cui all'articolo 323; ed è soggetta a vigilanza sanitaria analogamente agli animali da macello.
2. Quelli dei predetti animali che non si trovino nelle condizioni suindicate devono essere sequestrati e distrutti.
3. Il pollame e la selvaggina conservati in frigorifero dovranno essere esposti con apposito cartello indicatore.

Articolo 328 - Botteghe e depositi

1. Le botteghe ed i depositi di pollame vivo devono essere sempre bene arieggiati ed illuminati e tenuti sempre rigorosamente puliti, e provvisti d'acqua in quantità sufficiente. L'Autorità municipale potrà imporre quelle migliorie che ravvisasse necessarie a tutela dell'igiene.
2. I tavoli ed i banchi su cui si posa il pollame morto debbono essere ricoperti di lastre di marmo o di metallo che non comunichi qualità nocive alle carni.
3. Il pollame esposto in vendita deve essere tenuto coperto, dall'aprile a tutto ottobre, con veli o con reticolati metallici a maglie fitte, sollevati per modo che non tocchino il pollame stesso.
4. La quantità di pollame vivo che ogni deposito potrà contenere dovrà essere indicata volta per volta dall'Autorità municipale.
5. Le gabbie di custodia del pollame devono essere di griglia metallica, ed il piano di esse disterà dal pavimento non meno di 30 centimetri.

Articolo 329 - Malattie infettive

1. Nel caso di sviluppo epizootico di malattie infettive tra gli animali da cortile, il Sindaco può sospendere l'introduzione e lo smercio delle carni o assoggettare queste speciali disposizioni che ne assicurino la salubrità.

CAPITOLO XX - PESCI, CROSTACEI E MOLLUSCHI

Articolo 330 - Mercati e rivendite

1. Agli effetti dell'articolo 114 del T.U. delle Leggi sanitarie, tanto i mercati, che le rivendite di pesci, autorizzate dal Sindaco con speciali norme e cautele suggerite dall'ufficiale sanitario, sono soggetti a vigilanza sanitaria.
2. È vietata la vendita, a mezzo di girovagli, del pesce fresco: constatato questo modo di vendita il pesce dovrà essere sequestrato perché sospetto.
3. La vendita di molluschi e di crostacei a mezzo di girovagli è soggetta a licenza del Sindaco.

Articolo 331 - Botteghe

1. Le botteghe dove si vendono ed i locali dove si depositano pesci freschi devono essere ben ventilati, col pavimento e le pareti fatti di materiale impermeabile e di facile lavatura, e provvisti dell'acqua occorrente per la più scrupolosa pulizia delle pareti, tavole e pavimenti.
2. I pavimenti saranno in declivio, e forniti di canali di scolo per l'acqua.
3. I pesci poggeranno su tavolini di marmo.
4. I residui di pulitura del pesce devono essere raccolti entro recipienti adatti muniti di coperchio, ed asportati in giornata, senza che si possa però vuotarli negli immondezzei delle case.
5. Le botteghe da friggitore debbono avere il focolare provvisto di camino con adatto tiraggio.

Articolo 332 - Pesci alterati - Sequestro

1. Debbono essere sequestrati e distrutti i pesci che presentino segni di decomposizione anche solo incipiente, quelli uccisi con sostanze narcotiche od altrimenti nocive, o pesca-ti in acque pantanose o di macerazione del lino e della canapa, o che comunque abbiano acquistato cattivo odore o sapore, o siano ripugnanti al consumo per essere affetti da parassiti; quelli che hanno lunghezza inferiore alla prescritta dalle Leggi e Regolamento sulla pesca; ed infine quelle specie notoriamente nocive, in particolare durante l'estate o nell'epoca della fregola, come il barbo.

Articolo 333 - Conserve di pesci

1. È proibito l'impiego delle sostanze coloranti, anche non nocive, allo scopo di fare apparire come freschi crostacei, pesci e molluschi in stato di incipiente alterazione.
2. È vietata la fabbricazione dei salami e delle salsiccie di pesce con carni guaste.
3. I pesci conservati colla salagione o coll'affumicamento ed i così detti marinati od all'olio, che si presentino alterati o comunque deteriorati, devono essere sequestrati e distrutti.

Articolo 334 - Vasche, ammollimento merluzzo

1. Le vasche, dove si ammolle o si mette in guazzo il merluzzo, il baccalà, lo stoccafisso, devono essere di marmo, di porcellana, di vetro o di altro materiale impermeabile, che soddisfi alle disposizioni dell'articolo 165 del R.D. 3 agosto 1890.
2. L'acqua da servire per tale uso deve essere salubre, e continuamente rinnovantesi; e, quando ciò non sia possibile, deve essere di frequente rinnovata, per modo che non ne siano mai alterati sensibilmente i caratteri fisici.

Articolo 335 - Pesca

1. È vietata la pesca in fossi di scolo, stagni, canali o torrenti fortemente inquinati da materie luride e dovunque in vicinanza degli sbocchi delle fogne cittadine.
2. È vietata la pesca nella zona compresa fra lo sbocco del canale nero nel Po, a valle del ponte Regina Margherita, e 1000 metri a valle di esso.
3. Tale divieto dovrà essere noto al pubblico mediante un conveniente numero di paline da disporsi lungo le sponde del Po colla scritta: “È vietata la pesca - Articolo 335 del Regolamento d'igiene”.

Articolo 330 - Commercio ostriche, pesci, ecc.

1. L'importazione ed il commercio dei pesci, ostriche, mitili e simili, sono consentiti solo alle condizioni stabilite dalla legge sulla pesca 4 marzo 1877, e relativo regolamento sulla pesca fluviale e lacuale 22 novembre 1914 e dell'articolo 118 del Regolamento generale sanitario 3 febbraio 1901.
2. Il Sindaco potrà sospendere l'introduzione nel Comune quando, su relazione dell'Ufficiale sanitario, risulti manifesto il pericolo di diffusione di malattie infettive. Per l'introduzione in città ed il commercio dei pesci pescati in periodo di divieto, occorre che i medesimi siano accompagnati da regolare certificato del luogo di provenienza rilasciato dal Sindaco con l'indicazione della relativa autorizzazione prefettizia (giusta la disposizione degli articoli 14 e 17 del Regolamento sulla pesca).

CAPITOLO XXI - LATTE, BURRO E SURROGATI, FORMAGGI ED ALTRI LATTICINI

§ 1. Latte

Articolo 337 - Vaccherie, rivendite di latte

1. Chiunque intende esercire una vaccheria od una rivendita di latte deve, quindici giorni prima, farne denuncia al Sindaco con dichiarazioni di sottomettersi alle ispezioni, prove ed esperimenti che saranno ritenuti necessari nell'interesse dell'igiene. Il Sindaco prima di autorizzare l'esercizio farà eseguire ispezioni e prove onde accertare le condizioni igieniche e la buona disposizione dei locali. Il certificato di autorizzazione dovrà essere sottoposto ogni anno al visto del Sindaco per gli effetti di cui all'articolo 247.
2. Chiunque intende introdurre e mettere in vendita latte nel territorio del Comune di Torino deve:
 - 1° fare domanda al Sindaco;
 - 2° fornire le indicazioni relative al cognome, nome e paternità del produttore, al Comune, alla cascina di provenienza del latte, al numero ed alla razza delle mungane, alla quantità media del latte che intende introdurre giornalmente;
 - 3° presentare un certificato veterinario, vistato dall'Ufficiale sanitario e vidimato dal Sindaco del luogo di provenienza, circa l'età, lo stato di nutrizione e di salute delle mungane;
 - 4° dichiarare di conoscere le disposizioni del Regolamento d'igiene di Torino, relative alla vigilanza sulla vendita del latte e di obbligarsi ad osservarle con tutte le altre norme di igiene e di pulizia che il Comune di Torino credesse di emanare.
3. L'Ufficio d'igiene curerà la tenuta di un registro in cui sieno raccolte le notizie relative a tutte le vaccherie che forniscono il latte alla città.

Articolo 338 - Commercio del latte

1. L'Amministrazione comunale si riserva di disciplinare il commercio del latte mediante apposito regolamento, le cui disposizioni faranno parte integrante del presente Regolamento d'igiene.

Articolo 339 - Condizioni stalle

1. Le stalle di dette vaccherie devono soddisfare alle prescrizioni di cui agli articoli 146, 147 e 232 del presente Regolamento.
2. Tanto le pareti che il soffitto devono essere tenuti costantemente puliti. Nello stesso locale non si potrà tenere che quel numero di vacche determinato dall'Autorità municipale in rapporto alla cubatura, coi criteri della più severa igiene, per modo che ad ogni vacca sieno assegnati almeno 30 metri cubi di ambiente.

Articolo 340 - Condizioni vacche

1. Nelle vaccherie di Città nessuna vacca da latte può essere tenuta, senza che ne sia data entro 24 ore comunicazione all'Ufficio d'igiene, il quale, per mezzo dei Veterinari municipali, ne farà rilevare l'età, lo stato di salute e di nutrizione. Devono essere escluse le vacche troppo vecchie, ammalate, denutrite od in avanzata gestazione.

2. In prova di tale visita verrà rilasciata speciale licenza da staccarsi da registro a madre e figlia, e verrà apposto, sulla parte che si riconoscerà meglio adatta, un bollo a fuoco portante l'indicazione dell'annata.

Articolo 341 - Capre ed asine lattifere

1. Le capre e le asine destinate a somministrare latte sono pure soggette a visita sanitaria e bollatura, nei modi indicati all'articolo precedente.

Articolo 342 - Vigilanza sanitaria

1. A termini dell'articolo 113 del Regolamento generale 3 febbraio 1901, l'Autorità sanitaria comunale è tenuta a far accertare frequentemente e coi mezzi scientifici più sicuri, quando occorra, le condizioni sanitarie degli animali destinati alla produzione del latte nelle vaccherie o stalle dove di questo si fa smercio.

2. Il Sindaco, su proposta dell'Ufficiale sanitario, potrà ordinare l'isolamento delle bestie malate, e vietare l'uso dei loro latte a scopo alimentare.

3. In casi speciali (come ad esempio in caso di afta) potrà concedersi l'uso del latte degli animali non colpiti, a scopo alimentare, purché questo venga bollito prima della vendita, in presenza di agenti municipali.

4. Tale divieto dovrà sempre disporsi per il latte proveniente da vaccherie o stalle dove siasi sviluppati casi di malattia infettiva degli animali o dell'uomo, alle quali si applicheranno le disposizioni dell'articolo 253.

5. Qualora nelle vaccherie o stalle preindicate siasi accertato un caso di tubercolosi bovina, si provvederà a norma degli articoli 542 e 543.

Articolo 343 - Visite sanitarie

1. Se una vacca od altro animale lattifero si ammala nel territorio del Comune, il proprietario deve darne immediato avviso all'Ufficio d'igiene, il quale farà tosto eseguire apposita visita da un Veterinario municipale.

Articolo 344 - Introduzione latte da altri Comuni

1. Non si potrà introdurre da altri Comuni latte per la vendita senza previa relativa autorizzazione del Sindaco, il quale la concederà solo dopo che siano state date per iscritto precise indicazioni sul luogo e stalla di provenienza, e sul numero delle vacche; sia stato prodotto il certificato di un veterinario, vidimato dal Sindaco locale, dal quale risultino l'età, la razza e lo stato di nutrizione e sanità delle vacche, la buona qualità dei foraggi disponibili e le condizioni igieniche della stalla e sia fatta la dichiarazione indicata all'articolo 337 agli effetti di cui nell'articolo stesso.

2. L'introduttore deve presentare ad ogni richiesta dell'Ufficio d'igiene un certificato di sanità delle vacche lattifere vidimato dal Sindaco locale. Mancando detto certificato, o qualora vi fosse fondato sospetto che il latte provenga da vacche affette da malattia, il Sindaco potrà revocare l'autorizzazione, e impedire l'introduzione del latte fino a quando siano offerte garanzie ritenute sufficienti dall'Ufficio d'igiene, anche per ciò che riguarda lo stato di salute delle vacche lattifere.

3. E così pure è vietato introdurre latte proveniente da Comuni dove si siano verificati casi di tifo in qualche latteria, o dove questa malattia sia diffusa in modo da avere forma epidemica o endemica.

4. Qualora l'Ufficiale sanitario ritenesse di far visitare la vaccheria da uno dei Veterinari municipali, il proprietario non potrà opporsi.

Articolo 345 - Nutrizione animali

1. Gli animali da latte devono essere nutriti con foraggi di buona qualità e tenuti colla massima nettezza. È proibito abbeverare gli animali in corsi d'acqua soggetti ad inquinamento.

Articolo 346 - Mungitura, miscela latte

1. È vietato a persona ammalata o da poco convalescente per malattia contagiosa, od avente piaghe o lesioni qualsiasi alle mani, di fare la mungitura.
2. Verificandosi questo caso, si applicheranno le disposizioni dell'articolo 253.
3. Deve osservarsi la massima pulizia in tutte le operazioni di mungitura, specialmente pei capezzoli delle vacche e per le mani, non che pei secchi e per gli altri recipienti od utensili destinati a venire a contatto col latte, i quali devono, inoltre, essere di materiale adatto secondo le disposizioni legislative sanitarie in vigore, e spesso disinfettati. Per lavarli è proibito di adoperare acque per qualsiasi ragione impure, o sospette di esserlo, come quelle dei fossi, canali, torrenti e simili.
4. È fatto obbligo di eseguire la miscela, in un'unica caldaia o recipiente, di tutto il latte proveniente da tutte le mungane di una stalla, prima di riempire i bidoni: anche i raccoglitori dovranno fare la miscela di tutti i latti raccolti per formare un tipo di latte unico, garantendosi che la composizione del latte stesso sia nei limiti stabiliti dal presente Regolamento.
5. È vietato di introdurre nelle miscele il latte di vacche fresche di parto (colostro), il latte di vacche malate, convalescenti, denutrite e mal foraggiate o che allevino vitelli.

Articolo 347 - Recipienti per il latte

1. I recipienti per il trasporto del latte dal contado in città devono essere metallici e corrispondere alle prescrizioni dell'articolo 444, essere a buona chiusura e portare una scritta fissa, o impressa, ben chiara, indicante il cognome, nome e paternità del proprietario o dei proprietari e il Comune di provenienza del latte.
2. Trattandosi di ditte, società, cooperative, ecc., importatrici di latte, la scritta porterà il titolo commerciale della ditta e il Comune di provenienza: quella però dovrà dichiarare per iscritto all'Ufficio d'igiene il cognome, nome, qualità e residenza del presidente, direttore, gerente, amministratore delegato, ecc. della società stessa.
3. Tutti i recipienti devono essere tenuti costantemente puliti e spesso lavati con acqua bollente: è vietato, per lavarli, di adoperare acqua per qualsiasi ragione non potabile, come si è detto all'articolo precedente; è pure vietato di adoperare, per la loro chiusura, paglia, stracci ed altri materiali sudici.
4. Quando il trasporto del latte non viene effettuato personalmente dal proprietario, i recipienti dovranno essere piombati od altrimenti suggellati.
5. È concesso un termine di due anni per la soppressione degli attuali recipienti di legno.
6. Qualora per circostanze speciali, la ditta o l'importatore di latte da fuori territorio, non potesse usufruire sempre di tutti i propri recipienti, ma dovesse usare recipienti di diversi proprietari, è fatto loro obbligo di applicare sui recipienti stessi, una placca con scritta impressa su metallo indicante il nome, cognome e paternità del produttore o dello speditore del latte ed il luogo di provenienza.
7. La vendita del latte al minuto deve essere fatta entro recipienti di vetro riempiti e suggellati sotto la vigilanza dell'Ufficio d'igiene, sì e come stabilirà apposito regolamento che agli effetti di legge farà parte del Regolamento d'igiene.
8. Finché non sarà applicato questo sistema di vendita, i recipienti contenenti il latte negli spacci per la vendita minuta dovranno essere metallici o di vetro, coperti e muniti di agitatore metallico interno nonché, in basso, di rubinetto per l'estrazione del latte, la quale deve essere preceduta, volta per volta, da conveniente agitazione.
9. Finché sarà tollerata la vendita ambulante del latte i recipienti usati per il trasporto in città, per la vendita e consegna a domicilio, dovranno pur essi portare applicata sul corpo e mai sul coperchio, la scritta fissa indicante il nome, cognome e paternità del lattivendolo e l'indirizzo della latteria, e dovranno inoltre essere muniti di agitatore e di rubinetto.

10. È proibito ai venditori ambulanti di portare acqua nei recipienti, durante la distribuzione e la vendita del latte a domicilio.
11. La vendita ambulante del latte dovrà eseguirsi nei mesi da maggio ad ottobre esclusivamente fra le ore 5 e le ore 20 e negli altri mesi fra le ore 6 e le 19.

Articolo 348 - Locali di deposito e di vendita

1. I locali di deposito e di vendita del latte devono essere freschi, aerati e puliti, affatto separati dalla stalla e debbono presentare tutte le condizioni opportune per la buona conservazione del latte.
2. I detti locali non devono essere adoperati per camere da letto, anche se provvisti di soppalco, nè per depositi di oggetti sudici, nè vi si possono tenere sostanze capaci di alterare il sapore e l'odore del latte.
3. Le disposizioni stesse sono applicabili anche per i locali di deposito e di vendita dei derivati del latte: crema, burro, formaggi ed altri latticini.

Articolo 349 - Requisiti del latte

1. Ai termini dell'articolo 114, h) del Regolamento generale sanitario 3 febbraio 1901, il latte che si vende, si ritiene per vendere, o si somministra per compenso ai dipendenti nel territorio del Comune di Torino, deve contenere una quantità di grasso e di residuo magro non inferiore ai limiti seguenti:

Materia grassa	3,5%
Residuo sbevato di grasso	9,0%

Articolo 350 - Latte non commestibile

1. È vietato il vendere, ritenere per vendere e somministrare per compenso ai dipendenti:
 - a) il colostro;
 - b) il latte di animali affetti da malattia alle mammelle;
 - c) il latte degli animali colpiti da febbre aftosa, tubercolosi, vaiuolo, carbonchio, pleuro-pneumonia essudativa, infezione setticemica, idrofobia, itterizia, dissenteria, o altra malattia capace di alterare la natura del latte;
 - d) il latte degli animali alimentati con foraggi velenosi, come veratro, belladonna, còichico, ecc., alterati, o capaci di dare al latte cattivo odore o sapore; o comunque trattati con sostanze tossiche di azione generale;
 - e) il latte azzurro, rosso, giallo, amaro, vischioso, sabbioso, putrido, o comunque di colore, odore, sapore, o altrimenti anormale; il latte che contenga tracce evidenti di materie escrementizie, di sudiciume o di altri corpi estranei in sospensione;
 - f) il latte inacidito o che coaguli coll'acido carbonico o con l'ebollizione;
 - g) il latte al quale si siano aggiunte sostanze estranee, come amido, destrina, ecc., o sostanza per conservarlo o per correggerne i difetti, come acido salicilico, acido borico, carbonati alcalini, saccarina, dulcina e prodotti simili, ecc. È fatta eccezione per il latte condensato, cui è permesso aggiungere zucchero; sarà però ritenuto adulterato il latte "rigenerato" per deluizione di quello condensato, il quale contenga meno del 3% di sostanza grassa, a termini del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2889;
 - h) il latte annacquato, scremato o comunque sofisticato, cioè non conforme al disposto dell'articolo precedente. Il latte che venga trovato in una qualunque delle condizioni su indicate sarà sequestrato a disposizione dell'Autorità municipale.
2. È proibita la vendita del "caffè-latte" con non meno dell'1,25% di materia grassa.
3. Il latte ed il caffè-latte, venduti al minuto, a bicchieri, non potranno essere riscaldati per mezzo del vapore.

Articolo 351 - Contravvenzioni - Prova di stalla

1. Se, nel caso di contravvenzione al disposto della lettera h) dell'articolo precedente, avvenisse contestazione, si procederà, a spese del contravventore, all'esame del così detto campione di stalla, ossia del liquido ottenuto dalla mescolanza del latte munto completamente da tutti i capezzoli di tutte le vacche che formano la mandra, da cui è derivato il latte di composizione sospetta. Si dovrà scegliere la mungitura corrispondente a quella da cui provenne il latte sospetto.
2. Il prelevamento di detto campione deve essere fatto non più tardi di tre giorni dalla fatta contravvenzione; si baderà che il regime delle mungane non sia stato nel frattempo cambiato.
3. La prova di stalla si considererà favorevole al produttore o al venditore del latte nel solo caso che la differenza fra il campione prelevato ed il latte sospetto non sia maggiore di 0,3 per cento per la materia grassa, e di 0,2 per cento per il residuo magro.
4. Nel caso che la prova di stalla fosse favorevole al produttore o rivenditore del latte, non si farà contravvenzione. Ma, però, il produttore deve essere diffidato che seguitando a portare ne Comune per la vendita del latte non corrispondente al disposto dell'articolo 349, quando ciò dipendesse da alimentazione incongrua delle vacche, o da qualunque altro motivo, sarà senz'altro contravvenuto ed il latte disperso.

Articolo 352 - Vigilanza sanitaria

1. Il latte deve essere assoggettato a frequenti visite, non solo negli spacci in città e nel suburbio e presso chi lo ritiene per vendere e lo vende ambulando, ma eziandio all'atto stesso in cui viene introdotto in città dalle barriere daziarie.
2. A tale effetto gli Uffici di polizia e del dazio devono coadiuvare i Vigili sanitari in tutto ciò che possa concorrere all'efficacia di queste visite, mettendo anche a loro disposizione i locali occorrenti.
3. I lattivendoli e i conduttori di latte in città devono prestarsi a queste visite a semplice invito dei Vigili e degli Agenti municipali ed attenersi e tutte le istruzioni che dai medesimi per questo scopo siano loro impartite

§ 2. Crema e gelati

Articolo 353 - Produzione e vendita

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale 9 luglio 1974 esecutiva dal 10 dicembre 1974.

1. La produzione e la vendita al minuto di gelati e di panna per il consumo immediato sono subordinate all'autorizzazione dell'Ufficio Sanitario Comunale e possono essere consentite negli esercizi pubblici autorizzati alla somministrazione di bevande, nelle latterie e nelle pasticcerie.
2. La preparazione delle creme per i gelati deve essere eseguita in locali di superficie proporzionata all'entità della lavorazione e avanti le caratteristiche dei laboratori alimentari.
3. È fatto divieto di impiegare, nella fabbricazione di gelati, materie adulterate, non genuine, e in non perfetto stato di conservazione, latte non pastorizzato o sterilizzato o bollito, e panna non pastorizzata o sterilizzata o contenenti additivi non consentiti.
4. Per la confezione delle bibite congelate (stick) devono usarsi esclusivamente sciroppi fabbricati da ditte autorizzate ed acqua potabile.
5. Le campane, le sorbettiere, gli stampi, i mestoli e tutti gli altri utensili adoperati nella preparazione dei gelati debbono essere di alluminio o di metallo inossidabile, od almeno stagnati o di altro materiale ammissibile ai sensi dei D.M. 19 gennaio 1963, 3 dicembre 1963 e successivi aggiornamenti, a bordi arrotondati, e debbono essere costantemente conservati in perfetto stato di pulizia, mediante l'uso di adatte e innocue sostanze detersive e successivo lavaggio in acqua bollente.
6. Così pure gli erogatori estemporanei di panna e di gelato molle dovranno subire frequenti operazioni di svuotamento e lavaggio e di rimozione dei residui nella tubazione d'uscita.

7. È vietato adoperare i banchi refrigeratori dei gelati (anche se confezionati) per il deposito e la conservazione di altre derrate o bevande.
8. I venditori ambulanti di gelati devono fornirsi di prodotto finito, confezionato e chiuso in involucri originali, da gelaterie regolarmente autorizzate. Sull'involucro della confezione dovranno figurare le indicazioni previste dalla legge.
9. I veicoli impiegati per la vendita ambulante dei gelati devono essere rivestiti di materiale lavabile, ed attrezzati in modo da assicurare la conservazione dei gelati a bassa temperatura ed essere muniti di chiusura ermetica.
10. Sono consentiti la refrigerazione e il congelamento delle creme negli esercizi, purché effettuati entro appositi banchi frigoriferi automatici completamente chiusi. È del pari consentita l'installazione di apparecchi automatici per la fabbricazione del gelato espresso.
11. Il trasporto delle creme da refrigerare dai luoghi di produzione dove essere effettuato in recipienti metallici inossidabili con acconci manici e con coperchi a chiusura ermetica.
12. Negli esercizi autorizzati alla vendita dei gelati sfusi il prelevamento della massa del prodotto, conservato in gelo in recipienti idonei, dovrà farsi a meno di spatola di forma e lunghezza tale da impedire qualsiasi contatto della miscela con mani e maniche dell'operatore. L'impugnatura delle spatole non deve mai pervenire a contatto degli orli dei recipienti che contengono la miscela.
13. I prodotti rimasti a fine giornata potranno vendersi il giorno seguente, soltanto se conservati costantemente in stato di congelazione; e non potranno essere incorporati in miscele di gelato preparate successivamente. I residui, rimasti, per qualsiasi motivo, congelati devono essere distrutti.
14. Tutti gli strumenti adoperati per il prelevamento dei gelati dovranno essere conservati in modo da essere sottratti al contatto delle mosche e della polvere.
15. I coni di sfoglia devono essere tenuti costantemente in recipienti chiusi, al riparo da qualsiasi inquinamento esterno.
16. Tutto il personale addetto alla confezione e alla vendita dei gelati dovrà indossare vestaglie bianche di bucato; il personale femminile anche una cuffia.
17. Esso dovrà inoltre assoggettarsi alla prescritta visita sanitaria ed aver subito le vaccinazioni e rivaccinazioni antivaiose ed antitifo-paratifica-colera.

§ 3. Burro

Articolo 354 - Definizione

1. Chiamasi burro la materia grassa estratta esclusivamente dal latte genuino o dalla crema genuina di latte. La materia grassa ricavata dal latte di pecora può essere venduta o comunque essere messa in commercio soltanto colla denominazione di "burro da pecora".

Articolo 355 - Burro non commestibile.

1. È proibito vendere e ritenere per vendere burro:
 - a) irrancidito, amaro, o con altro sapore od odore anormale, ammuffito, azzurro o sudicio. Si ritiene irrancidito il burro che, avendo odore o sapore forte, abbia contemporaneamente un grado di acidità maggiore di 6;
 - b) di quello fatto con latte o crema nelle condizioni indicate agli articoli 350 e 353;
 - c) contenente metalli tossici;
 - d) colorato con materie coloranti vietate;
 - e) misto a grassi non provenienti dal latte di vacca o ad altre sostanze estranee, come farine, fecole, sciroppi, creta, gesso, vetro solubile e simili;

- f) con materie conservatrici, ad eccezione del sale comune (in proporzione non superiore al 2 per cento in peso), o del borato di soda (in proporzione non superiore al 2 per mille);
- g) con meno di 82 per cento di materia grassa.

Articolo 356 - Burro di siero

1. Il burro ottenuto dal siero o dalla ricotta deve essere venduto colla denominazione di burro di siero.

§ 4. Margarina e surrogati del burro

Articolo 357 - Fabbricazione e vendita

1. La fabbricazione e la vendita della margarina e degli altri surrogati del burro sono disciplinate dagli articoli 117, 118, 119, 120, 121 del T.U. leggi sanitarie 1° agosto 1907 e dai relativi regolamenti, nonché dal R.D. Legge 15 ottobre 1925, n. 2033, che stabiliscono le norme dirette ad impedire le frodi nel commercio del burro e disciplinano la vendita del burro artificiale.
2. A norma dell'articolo 109 del Regolamento governativo 3 agosto 1890, nei negozi ove si vende burro è proibito vendere e ritenere per vendere margarina od altri surrogati. È pure proibito di vendere o di ritenere per vendere margarine con meno dell'82% in peso di materia grassa.

§ 5. Formaggi

Articolo 358 - Casi di divieto di vendita

1. È vietato vendere e ritenere per vendere formaggi:
 - a) ottenuti dal latte coi caratteri designati all'articolo 350, lettera a, b, c, d, f, g;
 - b) in stato di eccessiva maturazione, o di putrefazione molto avanzata. Si considerano eccessivamente maturi (putrefatti) i formaggi a reazione alcalina, e quelli nei quali la metà dell'azoto totale non è più in forma di sostanza proteica, o peptone;
 - c) eccessivamente bacati, o invasi da àcari;
 - d) colorati all'interno od all'esterno con colori nocivi;
 - e) colla crosta formata artificialmente con creta, gesso o altre sostanze estranee al formaggio;
 - f) iniettati con oltremare od altre sostanze, o trattati con essenze allo scopo di conferire a formaggi immaturi l'apparenza, il sapore e l'odore di quelli maturi;
 - g) coperti da stagnole o vernici piombifere;
 - h) nocivi per qualsiasi altra causa.

Articolo 359 - Formaggi non preparati col latte

1. I formaggi preparati con erbe, farina, patate, ecc., si possono solo vendere colla designazione ben visibile delle sostanze che contengono; designazione che dovrà pure essere fatta al compratore.
2. La fabbricazione, la vendita e la detenzione per vendere di formaggi margarinati e di formaggi contenenti altre sostanze grasse estranee al latte, sono disciplinate dalla Legge 17 luglio 1910, n. 522 e del relativo Regolamento 4 giugno 1911, nonché dal R.D. Legge 15 ottobre 1925, n. 2033, contenenti disposizioni per combattere le frodi nel commercio dei formaggi.

Articolo 360 - Depositi

1. A norma dell'articolo 91, b), del Regolamento generale sanitario è vietato nei negozi, nelle cantine od in qualsiasi altro locale all'interno della città, il deposito di grandi quantità di formaggi, atte a produrre esalazioni incommode od a viziare l'aria respirabile.
2. Negli spacci al minuto, i formaggi molli devono essere chiusi in armadi con invetrate, o sotto campane di vetro, in guisa da impedire qualunque esalazione incommoda.

§ 6. Altri latticini

Articolo 361 - Latticini

1. È proibito vendere e ritenere per vendere i rimanenti latticini, come latte di burro, siero, ricotta, ecc., preparati con latte nelle condizioni dell'articolo 350, o comunque alterati o contenenti sostanze estranee o nocive.

CAPITOLO XXII - UOVA

Articolo 362 - Uova

1. È proibito di vendere e ritenere per vendere uova col contenuto non completamente chiaro e traslucido a luce trasmessa, uova guaste o colorate con sostanze nocive, o che galleggino parzialmente in soluzione di sale comune al 7% (densità = 1.047).
2. Le uova conservate alla calce, o con qualsiasi altro mezzo, debbonsi vendere indicando il mezzo col quale furono conservate.

CAPITOLO XXIII - GRASSI ANIMALI O VEGETALI

§ 1. Strutto, sevo e lardo

Articolo 363 - Divieto di vendita

1. È proibito vendere e ritenere per vendere, a scopo alimentare, **strutto, sevo e lardo**:
 - a) irrancidito od altrimenti alterato, o di consistenza, colore, odore o sapore anormale;
 - b) provenienti rispettivamente da animali affetti da morbi infettivi, di cui agli articoli 260, 261 e 262;
 - c) mescolato con grassi animali o vegetali estranei, o contenente acqua, allume, carbonato calcico, gesso, carbonato sodico, farina, amido, od altre sostanze estranee.

§ 2. Olii vegetali

Articolo 364 - Condizioni di vendita

1. La fabbricazione e la vendita degli olii commestibili sono disciplinate dalla Legge speciale 5 aprile 1908, n. 136, e dal relativo Regolamento 7 settembre 1908, n. 260 e dal R.D. Legge 15 ottobre 1925, n. 2033 che contengono disposizioni per combattere le frodi nella preparazione e nel commercio dell'olio di ricino.
2. È proibito di vendere e ritenere per vendere, a scopo alimentare, olii, ottenuti col sussidio del calore (acqua calda e vapore acqueo, riscaldamento delle sanse, ecc.), o di solventi (solfurio di carbonio, benzina, benzolo e simili); o da frutti o semi oleiferi guasti, come pure olii ottenuti da ulive fermentate.

Articolo 365 - Divieto di vendita

1. È proibito di vendere e ritenere per vendere, olii alimentari alterati o rancidi (con sapore **forte** e un **grado di acidità** maggiore di 6), od inquinati con acido solforico, carbonati alcalini, allume, composti di piombo, olii di resina, olii minerali od animali, acido oleico, acidi grassi solidi, saponi od altre sostanze estranee che ne diminuiscano il valore alimentare, o che siano per se stesse nocive.

Articolo 366 - Specificazione di provenienza

1. Non è permesso mettere in commercio col nome di **olio**, seguito dalla designazione di derivazione o di provenienza, un prodotto diverso da quello indicato con tale denominazione.

Articolo 367 - Mescolanze

1. Le mescolanze di olii di oliva con quelli di altra derivazione e gli olii di semi devono essere poste in commercio a norma delle prescrizioni delle citate leggi speciali sugli olii e del relativo regolamento.

CAPITOLO XXIV - CEREALI E LEGUMI SECCHI

Articolo 368 - Divieto di vendita

1. A termini dell'articolo 114 del T.U. delle Leggi sanitarie e dell'articolo 107, comma **d**) del Regolamento generale sanitario 3 febbraio 1901, è proibito vendere e ritenere per vendere **cereali e legumi**:
 - a) immaturi, oliati, umidi, sudici, contenenti lolla, o forti quantità di mondiglie, o sostanze minerali estranee;

- b) imbrattati da semi di specie che rendono le farine nocive, o che hanno prodotti di sapore od odore cattivo, come il lolio (**Lolium temulentum**), il niello o gittaione (**Agrostemma Githago**), il rafano selvatico (**Raphanus raphanistrum**), il rinanto (**Rhinantus major et minor**), il melampiro (**Melampirum pratense seu arvense**), il latiro (**Lathyrus cicera, L. clymenum e L. sativus**), ecc.;
- c) invasi da funghi, come la segala cornuta od altri parassiti.
Il così detto “grano carbonato”, colpito cioè da tillezie (**Tilletia caries, T. laevis, ecc.**), da ustilaginee (**Ustilago carbo, ecc.**), che producono la malattia nota col nome di carie, volpe, luffone, ecc., o da puccinia (**Puccinia graminis, P. straminis**), ecc., che producono la malattia detta ruggine, nebbia, ecc., si potrà macinare e metterne in commercio le farine solo dopo completa pulitura;
- d) guasti da parassiti animali o alterati per processi fermentativi o comunque avariati;
- e) artificialmente colorati. Il riso colorato artificialmente con colori consentiti dalla Legge sanitaria dovrà essere esposto in vendita colla indicazione, su cartellini ben visibili, di “riso colorato artificialmente”.

Articolo 369 - Impurità

1. I grani impuri od avariati secondo gli articoli precedenti, che si vogliono vendere per alimentazione degli animali domestici o per uso industriale, debbono essere annunziati come tali, cioè essere muniti di un cartellino che indichi a chiare lettere la loro vera natura, la quale, inoltre dovrà essere segnalata al compratore.

Articolo 370 - Macinazione

1. È vietata la macinazione del talco, del gesso, dei nocciuoli di olive, delle bucce del cacao e di altre sostanze sospette di essere usate a scopo di sofisticazione delle farine, delle droghe, ecc., negli stessi locali o cogli stessi apparecchi destinati a tritare o macinare generi alimentari.

Articolo 371 - Macine

1. I pezzi delle macine (francesi) di pietra e degli altri ordigni impiegati per tritare cereali, legumi o altre sostanze alimentari, non devono essere uniti o riparati con piombo né con lega o mastice piombifero.

CAPITOLO XXV - FARINE, PANE E PASTE ALIMENTARI

§ 1. Farine

Articolo 372 - Divieto di vendita

1. È proibito vendere e ritenere per vendere farine:
 - a) ottenute da cereali che si trovino nelle condizioni enumerate negli articoli precedenti, ad eccezione di quelle ottenute da **grani carbonati** che siano stati completamente puliti prima della macinazione;
 - b) con una quantità d'acqua maggiore del 14 per cento;
 - c) mescolate con allume, gesso, carbonato calcico, composti di metalli tossici o qualunque altra sostanza minerale o comunque falsificate con polveri estranee, ovvero mescolate con farine state sottoposte a speciali trattamenti con sostanze chimiche, nello scopo di decolorare le particelle di crusca che vi sono naturalmente commiste;
 - d) alterate per fermentazione, o comunque acide, alcaline, rancide, di odore o sapore anormale, o invase da parassiti animali o vegetali.
2. Si considerano alterate le farine di frumento di marca **B** e **C** e quelle di marca più fina, nonché le farine di mais, ove contengano una **acidità solubile** nell'acqua maggiore di quella corrispondente a gr. 0,250 di acido lattico per 100 gr. di farina(1).

(1) 20 grammi di farina, ridotta, al bisogno, in fina polvere, posti in metraccio di 300 cc., si bagnano con 20 cc. di alcool assoluto; dopo si aggiungono 183 cc. d'acqua, si agita ripetutamente; dopo 12 ore si filtra. 100 cc. di filtrato, addizionati di fenolfaleina, si titolano con soda n/10; il risultato si moltiplica per 10 e si calcola l'acido lattico corrispondente.

Articolo 373 - Farine di semi

1. Le farine che non siano formate di soli semi di frumento dovranno essere poste in commercio col nome dei semi dei quali sono composte.

§ 2. Pane

Articolo 374 - Panifici

1. I locali per panificio dovranno essere giudicati idonei per solidità, per salubrità e per sicurezza dall'Autorità comunale.
2. I locali di deposito delle farine e degli attrezzi e suppellettili del panificio e quelli per la preparazione del pane e delle paste e dei confetti e preparati di zucchero e delle paste dolci, devono essere non umidi e tenuti sempre puliti. Non debbono servire ad uso di abitazione o di dormitorio, né contenere oggetti sudici, o corpi con odori comunicabili al pane; né avere comunicazione diretta con camere di abitazione, con latrine od orinatoi.
3. I detti locali devono essere situati a piano terreno, e non potrà essere autorizzata la costruzione di forni nuovi in locali sotterranei che non siano regolamentari.
4. In via straordinaria saranno tollerati i forni sotterranei esistenti nelle case di vecchia costruzione singolarmente autorizzati dalla Giunta municipale; in via precaria e provvisoria purché siano sempre assicurate le condizioni di esercizio stabilite dalla Giunta stessa.
5. Gli operai che attendono alla preparazione del pane debbono tenersi sempre puliti. A tale scopo dovrà essere posto a disposizione degli operai del panificio un lavabo ad alimentazione continua d'acqua, in posizione comoda, provvisto di sapone o di asciugamano a spese del proprietario o del conduttore. L'impasto dovrà essere fatto con mezzi meccanici.
6. Gli apparecchi e suppellettili del panificio e quelli per contenere e trasportare il pane debbono pure mantenersi in stato di scrupolosa nettezza.
7. Il trasporto del pane, delle paste, dei confetti e preparati di zucchero e delle paste dolci, ai locali di deposito o di vendita, od a domicilio dell'acquirente, deve essere fatto in casse o ceste coperte, anche con tela, purché pulita.
8. Così pure il pane destinato ad essere servito agli avventori negli alberghi, ristoranti, trattorie e simili, deve sempre essere tenuto, tanto nei cesti quanto sui tavoli apparecchiati all'aperto, al riparo di ogni inquinamento. Il pane proveniente da altri Comuni non potrà essere depositato per la vendita che in spacci autorizzati.

Articolo 375 - Fabbricazione

1. Nella fabbricazione del pane si deve fare uso esclusivo di farine di puro frumento di buona qualità, ben macinate e abburattate; l'acqua deve essere pura e serbata in recipienti chiusi; il lievito di qualunque natura deve essere ben conservato e non alterato per fermentazione troppo spinta; la preparazione del pane deve essere fatta senza aggiunta di allume, solfato di rame, bicarbonati alcalini, od altre sostanze estranee.
2. La lievitazione della pasta deve essere fatta in appositi locali od apparecchi chiusi, debitamente ventilati, e non suscettibili di inquinamenti, e non mai in locali scoperti, nei cortili, atrii di scale, corridoi di cantine, ecc.

Articolo 376 - Vendita

1. È vietato vendere e ritenere per vendere pane fabbricato colle farine di cui all'articolo 372, mal lievitato o mal cotto, fermentato, ammuffito, inacidito o comunque alterato o sudicio, o con odore o sapore ingrato o ripugnante.
2. Si considera inacidito il pane, la cui acidità solubile, espressa in acido solforico, è superiore a grammi 0,400 per ogni 100 grammi di pane secco.

3. Il Sindaco potrà, però, permettere la vendita di pane poco cotto (pallido), purché questo sia tenuto in appositi recipienti colla scritta “pane poco cotto” e non sia distribuito se non a chi ne faccia esplicita richiesta.

Articolo 377 - Locali di vendita

1. I fabbricanti ed i venditori di pane dovranno provvedere a che i locali di vendita siano divisi da cancello o banco, in guisa che il compratore non possa toccare la merce posta in vendita.
2. Nei locali stessi dovranno essere esposti in modo visibile uno o più cartelli, coll'indicazione del divieto di fare cernita manuale del pane.
3. Le panetterie con forno non potranno vendere che pane, paste, farine e cereali in genere. Le rivendite di pane, paste, farine, ecc., non potranno tenere in deposito o vendere altre sostanze che, a giudizio dell'Ufficiale sanitario, possano inquinare, alterare in qualche modo o contaminare il pane o le altre derrate esposte in vendita.

Articolo 378 - Pane di frumento

Modificato con deliberazione 29 novembre 1930 (G.P.A. 12 marzo 1931, Div. San., n. 55453/767).

1. A termine e per gli effetti dell'articolo 12 del Regolamento speciale approvato con R.D. 3 agosto 1890, è vietata la vendita di pane di frumento con una quantità di sostanze minerali (dedotto il cloruro di sodio) maggiore di 1% ed una quantità di acqua (determinata alla temperatura di 100° C) maggiore del 28% per le forme di peso non superiore al 250 grammi, del 31% per le forme di peso da 250 a 600 grammi, del 33% per le forme di peso superiore ai 600 grammi e del 37% per il pane di munizione.

Articolo 379 - Pane misto

1. Chiunque venda, ritenga per vendere o somministri sotto qualsiasi forma a chicchessia pane preparato con farina di frumento commista a farina di grano turco, di segala, di dura, di ceci, di castagne o di altri semi, deve renderlo noto al pubblico mediante cartelli scritti in caratteri appariscenti ed apposti, in luogo evidente, sulla merce.

Articolo 380 - Lavoro notturno

1. È vietato lavorare e far lavorare nelle aziende industriali per la produzione del pane e della pasticceria nelle ore comprese fra le 21 e le 4, ad eccezione del sabato, in cui il lavoro potrà protrarsi fino alle 23, giusta il disposto della Legge speciale 22 marzo 1908, n. 105, e del relativo Regolamento 28 giugno 1908.

§ 3. Paste alimentari

Articolo 381 - Divieto di vendita

1. È vietato vendere o ritenere per vendere paste alimentari (lasagne, tagliatelli, vermicelli, maccheroni e simili):
 - a) preparate con farina di cui all'articolo 372;
 - b) con farine sottoposte a trattamenti chimici per imbiancarle o farle apparire migliori di quanto siano realmente;
 - c) con farine di frumento miste con quelle di cereali inferiori (segala, orzo, grano turco), o con amidi o destrine, a meno che sia dichiarata con cartellini al compratore la natura delle paste così preparate;
 - d) alterate per ammuffimento, o per colorazioni anormali dovute a vegetazioni batteriche (bacillo prodigioso, ecc.), per irrancimento, inacidimento, alcalinizzazione, o contenenti parassiti animali (acari, uova d'insetti, larve) o comunque alterate o sudice;

- e) colorate colle sostanze nocive enumerate negli Elenchi pubblicati dal Ministero dell'Interno a termini dell'articolo 115 della Legge sanitaria 1 agosto 1907. È permessa la colorazione con sostanze innocue, diverse dal rosso d'uovo, a condizione che vengano dichiarate con cartellini, con scritte ben chiare e ben visibili al compratore.

Articolo 382 - Adulterazioni

1. È vietato ai mugnai, negozianti di farine, fabbricanti di paste alimentari e panettieri, di tenere nelle proprie officine, botteghe, magazzini e loro dipendenze, qualsiasi sostanza che possa servire ad adulterare le farine, il pane e le paste alimentari: come corozo in polvere, allume, solfato diramo, solfato di zinco, talco, creta, gesso e simili.

CAPITOLO XXVI - FRUTTI, LEGUMI FRESCHI, ERBACCI E SIMILI

Articolo 383 - Divieto di vendita frutta

1. Non si potrà vendere e ritenere per vendere frutta:
- a) immatura;
 - b) ammuffita o comunque guasta;
 - c) artificialmente colorata.
2. Non fanno eccezione a questo articolo né l'uva da tavola, né quella da vino quando sieno ammuffite o comunque guaste.

Articolo 384 - Divieto di vendita legumi

1. È vietato vendere o ritenere per vendere erbaggi troppo maturi, germogliati od appassiti; e di legumi freschi e di erbaggi:
- a) sudici;
 - b) ammuffiti o comunque guasti;
 - c) commisti con piante o parti di piante nocive;
 - d) coltivati con concimi infetti, o lavati in acque impure;
 - e) conservati in ambienti ove hanno soggiorno persone od animali.
2. È vietato in modo assoluto l'innaffiamento degli ortaggi con feci umane e con liquidi di fogna.
3. E in conseguenza del precedente disposto è vietata l'introduzione e la vendita nel Comune degli ortaggi provenienti da località dove risulti che gli orti vengono irrigati o concimati con liquidi o materie escrementizie umane non sottoposte previamente a completa depurazione parassitaria e batterica.
4. È vietata in ogni tempo la lavatura degli erbaggi e delle verdure in acque esposte ad inquinamento o comunque sospette di contenere materiali luridi, inquinate da materie luride, o dovunque in vicinanza degli sbocchi delle fogne cittadine.
5. I legumi, gli erbaggi e le verdure in genere devono essere trasportati in città o nei luoghi, o locali di vendita, entro carri puliti e protette da involucri non destinati anche ad avvolgere o coprire sostanze sudice, fermentanti o putrefatte.

Articolo 385 - Patate, tuberi

1. È pure vietato proibito vendere o ritenere per vendere patate, o altri tuberi germoglianti, o che subirono la congelazione, o affetti da malattie parassitarie.

CAPITOLO XXVII - Funghi

Articolo 386 - Divieto di vendita

Modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale 30 maggio 1960 (G.P.A. 2 agosto 1960, Div. 3 S.A., n. 3604/5762), 20 dicembre 1983 esecutiva dal 31 gennaio 1984 e 28 settembre 1989, esecutiva dal 1 novembre 1989.

1. È vietato vendere o detenere per vendere funghi freschi appartenenti a specie diverse da quelle di seguito tassativamente indicate

- | | |
|---|--|
| 1 - <i>Agaricus hortensis</i> (Cke.) Pilât
(solo se proveniente da coltivazione) | - Prataiolo coltivato, Champignon |
| 2 - <i>Agrocybe aegerita</i> (Brig.) Singer
(solo se proveniente da coltivazione) | - Piopparello, Pioppino |
| 3 - <i>Amanita caesarea</i> (Scop. ex Fr.) Grèv.
(il colore aranciato del cappello deve essere visibile per avvenuta lacerazione del velo) | - Ovolo buono, Fungo reale, Reale |
| 4 - <i>Armillariella mellea</i> (Vahl. ex Fr.) Karst | - Famigliola buona, Chiodino |
| 5 - <i>Boletus aereus</i> Bull. ex Fr. | - Porcino nero, Bronzino,
Boleto fragrante, Codogno 6 |
| 6 - <i>Boletus edulis</i> Bull. ex Fr. | - Porcino comune, Ceppatello |
| 7 - <i>Boletus elegans</i> Schum. ex Fr. | - Boleto elegante, Laricino |
| 8 - <i>Boletus granulatus</i> L. ex Fr. | - Boleto granulato, Pinuzzo buono |
| 9 - <i>Boletus luteus</i> L. ex Fr. | - Boleto giallo, Pinuzzo giallo |
| 10 - <i>Boletus pinicola</i> Vitt. | - Porcino dei pini, Cappellone |
| 11 - <i>Boletus reticulatus</i> (Schff.) Boud. | - Porcino estivo |
| 12 - <i>Boletus rufus</i> Schaeff. (e specie affini) | - Porcinello rosso |
| 13 - <i>Boletus scaber</i> Buli. ex Fr. (e specie affini) | - Porcinello nero |
| 14 - <i>Cantharellus cibarius</i> Fr. | - Gallinaccio, Galletto, Cresta di gallo |
| 15 - <i>Coprinus comatus</i> (Mull. ex Fr.) S.F. Gray
(solo se proveniente da coltivazione) | - Agarico chiomato |
| 16 - <i>Hydnurn repandum</i> L. ex Fr. | - Gallinaccio spinoso,
Steccherino dorato |
| 17 - <i>Lactarius deliciosus</i> L. ex Fr.
(e tutte le specie congeneri del gruppo "Dapetee") | - Sanguigno, Lapacendro Buono
Agarico, delizioso |
| 18 - <i>Morchella conica</i> Pers. ex Fr. (e sue varietà) | - Spugnola bruna |
| 19 - <i>Marchella elata</i> Fr. | - Spugnola |
| 20 - <i>Morchella esculenta</i> Pers. ex st. Amas (e sue varietà) | - Spugnola Trippetta |
| 21 - <i>Pleurotus cornucopiae</i> (Pauli. ex Fr.) Quèl.
(solo se proveniente da coltivazione) | - Corno dell'abbondanza |
| 22 - <i>Pleurotus eryngii</i> (DC. ex Fr.) Quèl
(solo se proveniente da coltivazione) | - Cardarello, Cardoncello |
| 23 - <i>Pleurotus ostreatus</i> (Jacq. ex Fr.) Kum.
(sole se proveniente da coltivazione) | - Orecchione, Orione, Geloso |
| 24 - <i>Polyporus frondosus</i> Fr. | - Griffone, Griffio, Fungo imperiale |
| 25 - <i>Polyporus pes-caprae</i> Pers. | - Piede di capra, Lingua di brugheria |
| 26 - <i>Stropharia rugosoannulata</i> Farlow ex Muir.
(solo se proveniente da coltivazione) | - Strofaria |
| 27 - <i>Tuber aestivum</i> Vitt. | - Tartufo d'estate, Scorzone |
| 28 - <i>Tuber aestivum</i> var. <i>uncinatum</i> Chatin | - Tartufo uncinato |
| 29 - <i>Tuber borchii</i> Vitt. (=T. <i>albidum</i> Pico) | - Tartufo marzuolo, Bianchetto |

- | | | |
|------|---------------------------------------|--|
| 30 - | Tuber brumale Vitt. | - Tartufo nero d'inverno |
| 31 - | Tuber brumale var. moschatum De Ferry | - Tartufo moscato |
| 32 - | Tuber macrosporun Vitt. | - Tartufo nero liscio |
| 33 - | Tuber magnatum Pico | - Tartufo bianco Bianco d'Alba
o del Piemonte |
| 34 - | Tuber melanosporun Vitt. | - Tartufo nero pregiato, Norcino |
| 35 - | Tuber mesentericum Vitt. | - Tartufo nero ordinario,
Tartufo di Bagnoli |

2. Gli esemplari delle singole specie fungine devono essere venduti separatamente (ad eccezione delle specie di Boletus, volgarmente note come "porcini" o "porcinelli") senza eccesso di terra e materie estranee, su ogni collo o contenitore deve figurare la specie dei funghi posti in vendita. Sui funghi così esposti al pubblico, deve essere indicato il nome latino e italiano di ciascuna specie; per i tartufi obbligatoriamente anche la zona geografica di raccolta.

3. La raccolta e la commercializzazione dei "funghi freschi spontanei" di produzione piemontese e dei tartufi sono disciplinate oltre che dalle disposizioni del presente Regolamento, anche da quelle:

- a) della Legge Regionale 2 novembre 1982, n. 32 e sue modificazioni, per i funghi freschi spontanei di produzione piemontese;
- b) dalla Legge 16 dicembre 1985 n. 752, dalla succitata Legge Regionale 32/1982 e dalle ordinanze regionali circa i calendari di raccolta annuali per i tartufi.

4. È vietato comunque il commercio delle varie specie di tartufo fresco nei periodo in cui non è consentita la raccolta.

5. È vietata la vendita girovaga ed in forma itinerante di tutte le specie di funghi e tartufi richiamati nei commi precedenti.

Articolo 387 - Luoghi di vendita e controllo

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale 28 settembre 1989, esecutiva dal 1 novembre 1989.

1. È altresì vietato produrre, vendere o detenere per vendere:

- a) **funghi freschi**, spontanei o coltivati, appartenenti alle specie indicate all'articolo 386 che siano
 - 1) in pezzi (salvo quanto disposto per i tartufi) ovvero eccezionalmente piccoli o comunque tali da non consentire la sicura individuazione specifica;
 - 2) eccessivamente sviluppati e maturi, vecchi, coriacei, molto velenosi o corrosi, rammolliti per pioggia od altre cause, avariati, ammuffiti;
- b) **funghi secchi**, che siano
 - 1) diversi dai "porcini" (**Boletus edulis**, **B. aereus**, **B. reticulatus**, **B. pinicola**) o dalle seguenti specie:
 - Agaricus hortensis (prataiolo coltivato);
 - Amanita caesarea (ovulo buono, reale);
 - Boletus luteus (Pinuzzo giallo);
 - Cantharellus cibarius (Gallinaccio, galletto);
 - Cantharellus lutescens (trombetta, finferla);
 - Morchella sp. (spugnola);
 - Pleurotus ostreatus (orecchione, gelone);
 - Pleurotus eryngii (cardarello, cardoncello);

- 2) contenenti corpi estranei, insudiciati, bruciati dalle pratiche di essiccamento, invasi da muffe o larve e loro escrementi, trattati con additivi chimici diversi da quelli consentiti;
- 3) in miscela fra loro, in polvere ovvero in frammenti non macroscopicamente riconoscibili;
- 4) confezionati in involucri o contenitori che non rispondano in ogni caratteristica alle vigenti disposizioni di legge;
- 5) con denominazione di vendita che non individui la specie fungina o che si serva di nomi volgari dialettali di fantasia o poco noti, o che non indichi lo stato fisico ovvero il tipo merceologico del prodotto;

c) funghi e tartufi conservati

- 1) non rispondenti a quanto prescritto per legge per le conserve alimentari preparate con sostanze vegetali;
- 2) appartenenti a specie diverse in una stessa confezione;
- 3) appartenenti a specie non facilmente riconoscibili e poco conservabili e per i "tartufi" a specie diverse da quelle classificate nella legge, immature, non sane, non ben pulite.

2. È ammessa la vendita di funghi surgelati, purché rispondenti alle prescrizioni della Legge del 27 gennaio 1968 n. 32 e delle disposizioni normative di applicazione.

Articolo 387 bis

Aggiunto con deliberazione Consiglio Comunale 28 settembre 1989, esecutiva decorrenza termini 1 novembre 1989.

1. E' vietato vendere o detenere per vendere funghi freschi, secchi o comunque lavorati e tartufi freschi e conservati non rispondenti alle disposizioni degli articoli precedenti, anche se importati.
2. La vendita e la detenzione per la vendita di funghi di specie diverse da quelle comprese nell'elenco tassativamente riportato nell'articolo 386, costituisce il reato previsto e punito dall'articolo 5, primo comma sub d) della Legge n. 283 del 30 aprile 1962 e sarà oggetto dei provvedimenti di Polizia Giudiziaria previsti dalle vigenti disposizioni, da parte del personale del Servizio Igiene Pubblica della U.S.S.L. competente.
3. Il materiale medesimo sarà immediatamente sequestrato e distrutto da parte del Personale stesso.

Articolo 387 ter

Aggiunto con deliberazione Consiglio Comunale 28 settembre 1989, esecutiva decorrenza termini 1 novembre 1989.

1. Il Servizio Igiene Pubblica, potrà richiedere in qualsiasi momento, qualora ricorrano motivi di necessità o di opportunità alla Direzione del Mercato Ortofrutticolo Ingrosso, che non sia consentita la vendita di funghi se non dopo che gli stessi siano stati sottoposti a controllo preventivo in apposita area del Mercato medesimo, con le modalità che saranno di volta in volta concordate. A tal fine, presso il Mercato Ortofrutticolo Ingrosso, sarà attrezzata entro sessanta giorni dall'approvazione della presente deliberazione, un'area attrezzata per il controllo di quantità rilevanti di funghi, alla quale sarà consentito l'accesso dei soli venditori e non anche dei compratori.
2. Qualunque operatore del Mercato Ortofrutticolo Ingrosso può richiedere all'apposito nucleo del Servizio Igiene Pubblica della U.S.S.L. operante presso il M.O.I., di effettuare, atte salve le altre esigenze di servizio, il controllo preventivo di partite di funghi e di documentarne l'innocuità.
3. A tal fine, deve impegnarsi al pagamento delle tariffe vigenti ed a confezionare i funghi immediatamente dopo il controllo delle singole partite ed in presenza del Personale tecnico che avrà eseguito lo stesso, in confezioni singole sigillate con sigillo del Servizio Igiene Pubblica.

4. Ciascuna confezione, dovrà recare nel suo interno, ma visibile dall'esterno, il tagliando attestante l'avvenuto controllo e dovrà recare l'indicazione "confezione da vendere integra", oppure "funghi da non vendere sfusi".

5. È pertanto vietata la vendita di singoli pezzi contenuti in una delle confezioni sopra ricordate, in forme e modalità che possano indurre a credere che il singolo pezzo faccia parte di confezioni controllate.

Articolo 387 quater

Aggiunto con deliberazione Consiglio Comunale 28 settembre 1989, esecutiva decorrenza termini 1 novembre 1989.

1. Qualunque cittadino può richiedere all'apposito nucleo del Servizio Igiene Pubblica dell'U.S.S.L. operante presso il M.O.I., il controllo di funghi da se stesso raccolti, secondo le modalità e negli orari che saranno fissati in relazione alle esigenze di servizio.

2. Il personale tecnico, può consentire l'uso alimentare strettamente familiare di specie fungine diverse da quelle elencate nell'articolo 386, ma deve procedere alla distruzione di tutti i funghi di cui non possa o non ritenga di poter consentire l'uso alimentare.

3. I controlli così effettuati, sono gratuiti.

Articolo 387 quinquies

Aggiunto con deliberazione Consiglio Comunale 28 settembre 1989, esecutiva decorrenza termini 1 novembre 1989.

1. Le infrazioni ai disposti degli articoli precedenti sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento delle somme non riducibili di seguito indicate:

articolo 386,	1° comma	L. 300.000.=
	2° comma	L. 150.000.=
	5° comma	L. 250.000.=
articolo 387,	1° comma	L. 150.000.=
articolo 387 bis,	1° comma	L. 250.000.=
articolo 387 ter,	5° comma	L. 150.000.=

2. Le sanzioni amministrative di cui sopra, saranno applicate senza pregiudizio, ove ne ricorra il caso, dell'adozione da parte del Personale tecnico del Servizio Igiene Pubblica della U.S.S.L. competente, dei provvedimenti di polizia giudiziaria per l'applicazione del disposto dell'articolo 5, primo comma sub d) della Legge n. 283 del 30 aprile 1962.

3. I funghi non rispondenti alle prescrizioni degli articoli precedenti, dovranno comunque essere immediatamente sequestrati per la distruzione da parte del personale tecnico di vigilanza igienica.

CAPITOLO XXVIII - CONSERVE E SALSE COMMERCIALI

Articolo 388 - Divieto di vendita

1. È proibito vendere e ritenere per vendere conserve di carne e suoi preparati ed estratti, di pesci, di uova, di latte, di farine e loro preparati, di legumi ed ortaggi, di frutta, come pure di conserve miste di prodotti animali e vegetali e di salse commerciali:

- a) preparate con sostanze animali o vegetali avariate, o infette;
- b) che abbiano subito successivamente un processo di alterazione, o che si trovino in liquidi alterati o corrotti;
- c) addizionate con sostanze di valore alimentare o commerciale minore di quello della sostanza di cui la conserva porta il nome, quando la mi svela non sia chiaramente indicata per mezzo di cartellini e al compratore;

- d) addizionate di acidi minerali liberi, di glucosio impuro, di glicerina, di scarrina, di dulcina, e prodotti simili, di essenze nocive o di altre sostanze pure nocive;
- e) contenenti composti tossici, come quelli di piombo, stagno, zinco, ecc.;
- f) contenenti sostanze conservatrici, quali acido borico, acido salicilico, acido benzoico, solfiti, fenoli e loro derivati (abristol, ecc.) allume e simili, ovvero glicerina, acido acetico impuro, alcoli superiori, ecc.;
- g) contenute in scatole che non rechino le indicazioni seguenti (R.D. 30 novembre 1924, n. 2035):
 - 1° natura della conserva;
 - 2° composizione qualitativa e quantitativa di tutti gli elementi essenziali che la costituiscono;
 - 3° peso netto;
 - 4° denominazione e sede della ditta fabbricante;
 - 5° dichiarazione di essere confezionata secondo le norme di legge.

Articolo 389 - Divieti speciali

1. In modo speciale è vietato vendere e ritenere per vendere conserve di carne, comprese le carni insaccate (salami, salsiccie, mortadelle, zampini, ecc.):
 - a) preparate con carni di animali malati, o carni immature, alterate, o con carni di animali non adoperati comunemente a scopo commestibile, o con intestini non rispondenti alle condizioni di cui all'articolo 310;
 - b) alterate, anche leggermente, nella consistenza, nel colore, nell'odore, nel sapore, o contenenti vermi (cisticerchi, trichine, ecc.), acari, germi patogeni per l'uomo, o sostanze tossiche;
 - c) colorate artificialmente;
 - d) contenenti sostanze amidacee (amido, farina, mollica di pane) od albumina conservata, quando la miscela non sia chiaramente indicata per mezzo di cartelli e al compratore;
 - e) con una quantità di acqua maggiore del 65 per cento.

Articolo 390 - Conserve di pesce

1. È proibito di preparare, vendere e ritenere per vendere conserve di pesci preparate con pesci uccisi con sostanze tossiche, con pesci non freschi, non puliti dalle interiora, con olio rancido, od aceto impuro.

Articolo 391 - Colorazione artificiale conserve

1. Le conserve preparate con prodotti naturalmente colorati non devono contenere materie coloranti; sarà ammesso nelle conserve l'uso dei sali di rame nella proporzione di un decigramma di rame metallico per chilogramma in peso di sostanza sgocciolata. Di tali aggiunte si dovrà far risultare su ogni scatola, a senso dell'articolo 108 del Regolamento generale sanitario.

Articolo 392 - Recipienti

1. I recipienti per le conserve devono essere di legno, di porcellana, o di vetro non piombifero o di metallo, secondo le prescrizioni dell'articolo 444.
2. Si ritengono alterate e guaste le conserve in scatole metalliche chiuse, quando le scatole siano rigonfie, o che, forate, lascino uscire sostanze liquide con violenza.

CAPITOLO XXIX - MIELE

Articolo 393 - Vendita miele

1. È proibito vendere e ritenere per vendere miele alterato, naturalmente nocivo, o sofisticato con acqua, glucosio, melasse, destrina, saccarina, dulcina e prodotti simili, sostanze conservatrici, o con altre sostanze organiche o minerali.

CAPITOLO XXX - ZUCCHERO E GLUCOSIO

Articolo 394 - Composizione

1. Sotto il nome di zucchero è propriamente denominato il saccarosio che non contenga più del 3 per cento di zucchero riduttore, più del 2 per cento di acqua, e più dello 0,3 per cento di sostanze minerali.

Articolo 395 - Sostituzioni

1. È proibito vendere e ritenere per vendere zucchero sofisticato con glucosio, farina, amido, saccarina, dulcina e prodotti simili, od altre sostanze organiche o con creta, spato pesante, od altre sostanze minerali e colorato artificialmente.
2. È solo permesso di vendere e adoperare nella pasticceria (offelleria, confettureria) glucosio depurato, ossia con almeno 88 per cento di glucosio puro, non più di 12 per cento di acqua, 0,50 per cento di sostanze minerali, e scevro di sostanze non fermentescibili, di sostanze conservatrici, o di altri corpi estranei.

CAPITOLO XXXI - CONFETTI E PREPARATI DI ZUCCHERO

Articolo 396 - Locali e spacci

1. I locali dove si preparano, si manipolano e si vendono confetti e lavori di zucchero devono avere i requisiti prescritti per i laboratori all'articolo 252 del presente Regolamento. I detti locali e gli strumenti impiegati in questa preparazione devono essere tenuti colla massima nettezza.
2. È vietata la confezione a domicilio dei confetti, preparati zuccherini e simili.
3. I confetti, le paste dolci e i preparati zuccherini, quando siano tenuti negli spacci fuori delle vetrine, devono essere coperti con campana di vetro e protetti con veli o con apparecchi meccanici, atti ad allontanare le mosche e non possono essere venduti se non colle precauzioni di cui nel citato articolo 252.

Articolo 397 - Divieto di vendita

1. È proibito vendere e ritenere per vendere confetti, paste dolci e preparati zuccherini:
 - a) colorati con sostanze nocive;
 - b) dolcificati con saccarina o con sostanze dolci diverse dal saccarosio, ad eccezione del glucosio depurato, di cui all'articolo 395;
 - c) profumate con essenze nocive;
 - d) contenenti materie minerali, sostanze vegetali alterate, gelatina impura od altre impurità;
 - e) alterati o contenenti composti tossici;
 - f) che imitino la forma di oggetti di uso comune pericolosi alla salute a termini dell'articolo 250 del presente Regolamento.
2. La vendita ambulante dovrà essere fatta con regolare permesso e sotto l'osservanza del disposto dell'articolo 252 del presente Regolamento

CAPITOLO XXXII - Sciroppi, canditi, marmellate, succhi vegetali, ecc.

Articolo 398 - Divieto di vendita

1. È vietato vendere e ritenere per vendere sciroppi, canditi, polpe, marmellate, succhi vegetali, gelatine non corrispondenti alle disposizioni date dal R.D. Legge 15 ottobre 1925, n. 2033, cioè:
 - a) alterati;
 - b) colorati con sostanze diverse da quella naturale del frutto col quale sono preparati;
 - c) contenenti composti di metalli tossici, saccarina, dulcina e prodotti simili, glicerina, acido ossalico, o sostanze conservatrici, quali l'acido borico, salicilico, fluoruro di sodio, ecc.;
 - d) falsificati per sostituzione della polpa, della sostanza gelatinosa, della materia colorante o dell'essenza del frutto stesso o del cuoco vegetale sotto la cui denominazione si vende il prodotto.

Articolo 399 - Sciroppi artificiali

1. È permessa la vendita di sciroppi artificiali, purché non contengano saccarina, dulcina e prodotti simili, sostanze tossiche, glucosio impuro, o colori nocivi e siano venduti sotto la denominazione di sciroppi artificiali.

CAPITOLO XXXIII - VINO

Articolo 400 - Preparazione e commercio

1. La preparazione a scopo di vendita ed il commercio dei vini e vinelli sono disciplinati dal decreto legge luogotenenziale 12 aprile 1917, n. 7295 e relativo regolamento 21 febbraio 1918, n. 316, dalla legge sanitaria, e dai relativi regolamenti.

Articolo 401 - Divieto di vendita

1. È proibito di introdurre nel territorio del Comune, di vendere, ritenere per vendere, e somministrare ai propri dipendenti, vino o vinello di graspi:
 - a) sensibilmente alterati per malattia (incerconimento, inacidimento, amarezza, vischiosità e simili);
 - b) avariati notevolmente per sapore di muffa o simili, o preparati con uve ammuffite;
 - c) contenenti sostanze nocive.

Articolo 402 - Vino inacidito

1. S'intenderà sensibilmente inacidito un vino, quando la sua acidità volatile superi:
 - a) gr. 2,5 per litro (espressi in acido acetico), se il grado alcolico è superiore al 10% e la materia estrattiva è superiore al 2 per cento;
 - b) gr. 2 per litro (espressi in acido acetico), se il grado alcoolico è compreso fra 8 e 10% e la materia estrattiva fra 1,6 e 2,0%;
 - c) gr. 1,5 per litro (espresso in acido acetico), se il grado alcoolico è inferiore a 8%, e la materia estrattiva è inferiore a 1,6%, e non presenti nel sapore e nei caratteri generali alcuna altra anormalità.
2. In questo caso il vino può essere fatto convertire in aceto.

Articolo 403 - Vini alterati

1. Se, oltre all'elevata acidità volatile, concorrono gli altri caratteri specifici di qualche malattia (sapore rancido, amaro, od agrodolce, annerimento o filaggio della massa liquida con o senza la contemporanea presenza dei germi specifici), il vino si riterrà sensibilmente alterato dalle malattie cui, rispettivamente, si riferiscono i caratteri sovra notati, e non potrà più essere utilizzato che per il recupero dell'alcool, previa denaturazione e distillazione.

Articolo 404 - Vinelli alterati

1. I vinelli riconosciuti sensibilmente alterati dalle malattie sovra enunciate non potranno più essere utilizzati, salvo che l'analisi chimica dimostri nei medesimi la pura acescenza non accompagnata da altre alterazioni, nonché un titolo di alcool tale, che quest'ultimo, convertito in acido acetico, si trovi in proporzione non inferiore al 4%. In questo solo caso sarà permessa la conversione del vinello in aceto; ma questo aceto dovrà essere venduto sotto la denominazione di aceto di vinello.

Articolo 405 - Vini poco conservabili

1. I vini con molti germi delle dette malattie, e quindi poco conservabili, per quanto non ancora sensibilmente alterati, non potranno essere messi in commercio senza che abbiano subito speciali trattamenti che ne assicurino la conservabilità.
2. Questi trattamenti dovranno essere indicati dal detentore all'Ufficiale sanitario, il quale, dopo i detti trattamenti, si assicurerà, mediante ulteriori esami, che il vino sia commerciabile.

Articolo 406 - Vini colorati artificialmente

1. Per il disposto degli articoli 114 della Legge sanitaria, 107, comma e) del Regolamento generale sanitario e 140 del R.D. 3 agosto 1890, nel vino è proibita l'aggiunta di qualunque materia colorante.
2. Si riterrà adulterato con materia colorante (se questa è derivata dal catrame) quando, operando con 100 cmc. di vino e procedendo col metodo ufficiale, la lana di seconda fissazione presenti ancora una tinta apprezzabile.

Articolo 407 - Ricupero dell'alcool

1. Il vino riconosciuto adulterato con materia colorante non potrà più essere utilizzato che per il ricupero dell'alcool, previa denaturazione e distillazione.

Articolo 408 - Vini gessati

1. A termini dell'articolo 122 del Regolamento generale sanitario 3 febbraio 1901, è proibito di vendere e ritenere per vendere con la qualifica di vini naturali, quei vini che contengano una quantità di solfati, calcolata come solfato neutro di potassio, maggiore del 2 per mille, quando non siano vini di lusso che contengano non meno del 15 per cento in volume di alcool.
2. I vini comuni, i quali contengano una quantità di solfati, calcolata come sopra, superiore al 2 per mille, potranno essere posti in vendita soltanto quando portino scritta in modo evidente l'indicazione di vini gessati.

Articolo 409 - Recipienti per i vini

1. Per conservare, travasare, spillare o misurare il vino, si possono solo adoperare recipienti di legno, oppure di vetro non piombifero, o conformi alle prescrizioni dell'articolo 444.

CAPITOLO XXXIV - BIRRA

Articolo 410 - Fabbricazione

1. A termini dell'articolo 121 del Regolamento generale sanitario 3 febbraio 1901, nessuno può vendere, ritenere per vendere, o somministrare come compenso ai propri dipendenti, birra fabbricata con altra materia prima, che non sia il malto d'orzo o di altri cereali, il luppolo, il lievito, o fermenti selezionati e l'acqua.

Articolo 411 - Chiarificazione

1. Per la chiarificazione della birra debbono impiegarsi soltanto mezzi meccanici o sostanze innocue, come trucioli di faggio o di quercia, il legno di noce avellana, la colla di pesce, la gelosa (agar-agar), l'allumina, il fosfato di calcio, ecc.
2. Per la colorazione della birra non deve impiegarsi altro che la materia colorante proveniente dal malto torrefatto.

Articolo 412 - Divieto di vendita

1. È vietata la vendita di birra:
 - a) con una concentrazione originaria del mosto minore di 11 per cento, un grado alcoolometrico minore di 3 per cento e un grado di fermentazione minore del 48 per cento;
 - b) torbida per eccesso di lievito o di batteri, od affetta dalle malattie dell'inacidimento, della vischiosità, ecc., o comunque avariata o di sapore cattivo;
 - c) con un'acidità maggiore di quella corrispondente a 3 cmc. di alcali normale (= 0,27 gr. di acido lattico), dedotto l'acido carbonico, o con una dose di acido acetico maggiore di quella corrispondente a 1 cmc. di alcali deci-normale o con una quantità di principii minerali maggiore di gr. 0,3 per 100 gr. di birra;
 - d) addizionata di sostanze estranee (come solfiti, acido salicilico, acido borico, acido ossalico, bicarbonato sodico, saccarina, dulcina e prodotti simili, acido picrico, quassina, picrotossina od altri amari vegetali o minerali), qualunque sia lo scopo per cui queste sostanze vengono aggiunte;

- e) contenente una quantità di glicerina maggiore di gr. 0,4 per litro.

Articolo 413 - Recipienti

1. Pel trasporto della birra si devono impiegare solo recipienti di legno, di vetro scuro, non piombifero, o di altro materiale opaco ed inattaccabile dalla birra stessa.

Articolo 414 - Vendita al minuto

1. Per lo smercio o la distribuzione al minuto della birra, dalle botti che la contengono, quando, invece di tubi di acido carbonico liquido e puro, si fa uso di pompe o di altri apparecchi a pressione, i tubi a contatto del liquido debbono essere di stagno puro o di vetro non piombifero, escluso qualsiasi altro metallo alterabile e specialmente il piombo. L'aria che serve alla pressione non deve essere presa da ambienti abitati o dalle cantine, ma dall'atmosfera libera.
2. Il recipiente per l'aria deve essere munito di un'apertura che ne permetta la visita e la ripulitura. Questa ripulitura deve essere fatta frequentemente.

CAPITOLO XXXV - SPIRITI E BEVANDE ALCOOLICHE

Articolo 415 - Fabbricazione e vendita

1. A termini dell'articolo 107 del Regolamento generale sanitario, la fabbricazione e la vendita degli spiriti e delle bevande alcoliche sono disciplinate dalle norme contenute nel Regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1890, n. 6653, per l'applicazione delle disposizioni di carattere igienico contenute nella legge sugli spiriti (Testo unico approvato con Regio Decreto 29 agosto 1889, n. 6538, serie 3^a); e dalle altre relative disposizioni legislative.

Articolo 418 - Divieto di vendita

1. È vietato vendere e ritenere per vendere rum, cognac, kirsck, arrac, liquori, tinture ed essenze, contenenti acido cianidrico in dose nociva, acidi minerali, metalli tossici, materie coloranti nocive, alcoli superiori, propilico, amilico, oppure alcool metilico o spiriti impuri, acido picrico, gomma gutta, basi piridiniche, nitrobenzolo e droghe medicinali a dose di medicamento.
2. È considerata dose nociva di acido cianidrico quella che supera gr. 0,20 per litro.

Articolo 417 - Tinture ed essenze

1. È proibito vendere e ritenere per vendere col nome di tintura od essenza di ... e simili, seguito dal nome specifico, una sostanza diversa o che non sia costituita interamente da quella designata col nome specifico stesso.

CAPITOLO XXXVI - ACETO

Articolo 418 - Fabbricazione

1. Il nome di aceto o di aceto di vino è riservato al prodotto ottenuto colla fermentazione acetica del vino o del vinello sano, e che contenga almeno il 4 per cento in peso di acido acetico, senza alcuna aggiunta di materie coloranti o altre sostanze.

Articolo 419 - Aceto di birra, sidro, spirito

1. È permessa la fabbricazione dell'aceto colla fermentazione della birra, del sidro o per ossidazione dell'alcool, con che tali materie prime sieno genuine, non alterate, nè inquinate da impurità. Tali aceti si devono però vendere col nome di aceto di birra, aceto di sidro, aceto di spirito. Queste stesse denominazioni devono essere segnate sopra i recipienti che li contengono e adottate nei libri, fatture, polizze di carico e di spedizione, e dichiarate al compratore.

2. Gli aceti di birra, di sidro, di spirito, ecc., non possono essere mescolati con aceti di vino e non possono essere colorati artificialmente.

Articolo 420 - Aceto artificiale

1. È permesso di fabbricare aceto per diluizione dell'acido acetico puro e di buon gusto, purché tale aceto si venda col nome di aceto artificiale.

Articolo 421 - Aceto corrotto e guasto

1. È proibito di vendere e ritenere per vendere aceto ottenuto da vino corrotto, oppure aceto guasto, in vaso da anguillule (*Anguillula aceti*) o contenente:

- a) acidi liberi, come acido solforico, cloridrico, nitrico, ossalico, tartarico oppure bisolfati;
- b) sostanze vegetali di sapore forte, come pepe di Spagna, zenzero, timo, ecc.;
- c) aldeidi, sostanze empireumatiche, sale comune in proporzione superiore a grammi 1 per mille, composti metallici tossici, quali quelli derivati dal piombo, dal rame, dall'arsenico o dal bario, o sostanze coloranti nocive.

CAPITOLO XXXVII - CAFFÈ E SUOI SUCCEDANEI

Articolo 422 - Condizioni di vendita

1. È proibito di dare il nome di caffè o di vendere con questa designazione una sostanza in grano od in polvere non costituita esclusivamente dai semi mondati dell'albero del caffè (*Coffea arabica*).

Articolo 423 - Divieto di vendita

1. È pure proibito vendere e ritenere per vendere:
- a) caffè crudo in grani, avariato, solo o commisto a caffè sano, o colorato con sostanze nocive;
 - b) caffè che ha subito la bagnatura con acqua di mare, a segno che le ceneri accusino oltre il 0,6% di cloro;
 - c) caffè torrefatto con zucchero, melasse, sostanze vernicianti, ecc.; del caffè torrefatto e successivamente bagnato, sicché abbia più del 4% di acqua, ecc.; del caffè macinato avariato o misto con polvere di caffè esaurito, o con polveri estranee, salvo il disposto dell'articolo 426;
 - d) caffè in bevanda con meno di gr. 21,10 per litro estratto secco.
2. È fatto obbligo al rivenditori di allontanare tutti i frammenti o pezzetti di legno e le pietruzze eventualmente frammiste ai grani di caffè.

Articolo 424 - Caffè crudo avariato

1. Si considera avariato il caffè crudo quando i grani esalino odore di muffa o di rancido, o presentino una tinta chiazza, o sieno bacati, o rosi dal tarlo od abbiano sapore salmastoso, oppure contenga una proporzione superiore al 5% di grani neri.

Articolo 425 - Caffè esaurito

1. Si ritiene esaurito il caffè tostato, quando l'estratto che se ne ottiene, operando col metodo di Trillich, è inferiore al 24%.
2. Si ritiene adulterato il caffè, tostato od intero o macinato, contenente oltre il 4% di acqua, od altre sostanze estranee, addizionate per qualsiasi scopo.

Articolo 426 - Succedanei del caffè

1. I così detti aucoedanei del caffè e le miscele di questi col caffè non devono contenere sostanze nocive, né una quantità di sostanze minerali maggiore dell'8%. Essi possono essere messi in vendita solo con scritte indicanti la natura degli ingredienti adoperati per la loro preparazione e non mai colla forma dei semi di caffè. Tali Indicazioni dovranno essere ripetute sui libri, fatture, polizze di carico, ecc., e dichiarate al compratore.

2. Il caffè in bevanda preparato con surrogati dovrà essere venduto col nome di “caffè preparato con surrogati”.

Articolo 427 - Caffè adulterato

1. Si considera adulterato con surrogati di caffè, il caffè in polvere, quando, indipendentemente dalla constatazione degli elementi microscopici di sostanze estranee, la sua materia estrattiva, operando col metodo Trillich ricordato, è superiore al 27%.

CAPITOLO XXXVIII - THÈ

Articolo 428 - Condizioni di vendita

1. È proibito vendere o ritenere per vendere thè (foglie di Thea Chimensis), colorato artificialmente, sofisticato con foglie estranee o con materie minerali; di thè anche parzialmente esaurito od avariato; e la vendita col nome di thè di foglie di altre piante.
2. La quantità di cenere del thè non deve essere minore del 3, né maggiore del 7% e la quota insolubile negli acidi non deve superare l'1%.
3. I recipienti per preparare o conservare il thè, e le stagnole per avvolgerlo devono essere conformi alle prescrizioni dell'articolo 444.

CAPITOLO XXXIX - CACAO E CIOCCOLATO

Articolo 429 - Preparazione

1. Il nome di cacao è riservato ai semi naturali dell'albero Theobroma cacao ed al prodotto ottenuto colla torrefazione, mondatura e macinatura dei semi stessi.
2. La confezione delle tavolette di cioccolato, dei cioccolatini e preparati consimili deve eseguirsi esclusivamente nelle fabbriche e nei laboratori appositi; è vietata tale lavorazione a domicilio.

Articolo 430 - Divieto di vendita

1. È proibito vendere e ritenere per vendere sotto il nome di cacao sgrassato, polvere di cacao, cacao solubile, del cacao che contenga meno del 23% di materia grassa.
2. È permessa la vendita di cacao trattato con alcali (cacao olandese, Van Houten e simili) sempre quando non contenga più di gr. 5,5 di cenere su 100 grammi di polvere di cacao secco e sgrassato e che questa cenere non contenga più di 3 grammi di carbonato potassico; e che, finalmente, questo cacao sia venduto sotto il nome di cacao solubile, ma sotto quello di cacao solubilizzato. il cacao solubilizzato non deve, inoltre, contenere sostanze conservatrici, quali acido borico, borace, acido salicilico, ecc.

Articolo 431 - Cioccolato

1. Il nome di cioccolato (senza altra specificazione) è riservato al prodotto ottenuto colla polvere dei semi di Theobroma cacao, zucchero (saccarosio) ed aromi.

Articolo 432 - Cioccolato contenente acidi

1. È vietata la vendita di cioccolato contenente acido borico o borace.

Articolo 433 - Cioccolato fecolato

1. I preparati contenenti cacao e zucchero, ai quali sia stata aggiunta farina di castagne o fecola di patate, devono essere posti in vendita colla indicazione “cioccolato fecolato” fatta e disposta in modo ben chiaro ed evidente sugli involucri esterni, o sulle forme di detti preparati quando siano senza involucri.

2. Quando ai preparati predetti siano aggiunte altre farine, fecole o sostanze non nocive, nè indigeribili, l'indicazione dovrà essere la seguente “* cioccolato contenente” (specificazione della qualità della sostanza aggiunta).
3. Le indicazioni predette devono pure essere denunciate al compratore.
4. Così pure il cioccolato a cui sia stato aggiunto in varia proporzione del grasso diverso dal burro di cacao potrà essere posto in vendita soltanto quando sia segnalata al compratore, con apposita evidente indicazione, la natura e la qualità del grasso aggiunto.
5. Dette disposizioni sono obbligatorie anche per il cioccolato distribuito in bevanda nei pubblici esercizi.
6. I così detti “cioccolatini”, venduti o ritenuti vendere come tali, non potranno essere fabbricati e venduti, se non composti di puro cacao, zucchero ed aromi; sarà permessa la fabbricazione e la vendita di preparati fecolati, anche simili per forma esterna ai cioccolatini sempre quando siano stampate sugli involucri di ciascuno le indicazioni di cui sopra.

Articolo 434 - Divieto uso buccia di cacao

1. È proibita la vendita tanto del cacao, quanto del cioccolato contenenti la buccia del cacao torrefatto, ancorché tale materiale venga dichiarato.

Articolo 435 - Sofisticazione

1. È proibito vendere e ritenere per vendere del cioccolato sofisticato con calce, ocra o con altri materiali vegetali o minerali indigeribili o nocivi.

CAPITOLO XL - DROGHE E SPEZIE

Articolo 438 - Divieto di vendita

1. È vietato vendere e ritenere per vendere droghe e spezie, la cui qualità non corrisponda al nome sotto cui sono vendute, o che siano avariate, esaurite od in qualunque modo alterate, falsificate o sofisticate, ancorché quest'ultima condizione sia espressa sui recipienti.

CAPITOLO XLI - ACQUE GAZOSE E LIMONATE

Articolo 437 - Fabbricazione

1. A termini dell'articolo 115, f) del Regolamento generale sanitario e per gli effetti dell'articolo 114 della Legge sanitaria, nonché della Legge 19 luglio 1916, n. 947, del Regolamento relativo 28 settembre 1919, n. 1924 e del D. M. 15 luglio 1924, chiunque intende aprire una fabbrica di Acque gazose (compresa l'acqua di selz) o di acque minerali artificiali ad uso di bevanda deve darne comunicazione al Sindaco, attenendosi alle prescrizioni delle citate leggi e regolamenti, nonché istruzioni ministeri.

Articolo 438 - Divieto di vendita

1. È proibito vendere e ritenere per vendere acque gazose preparate con acque insalubri, di quelle che, per difettosa preparazione o per altra ragione, contengano acidi minerali (acido solforico, acido cloridrico, ecc.), rame, piombo, saccarina, dulcina e prodotti simili, sciroppi di glucosio, materie coloranti nocive, miele, glicerina, ed altre materie edulcoranti diverse dallo zucchero di canna o di barbabietola.

Articolo 439 - Gelati e limonate

1. È proibito di preparare, vendere o ritenere per vendere acque gazose mescolate con sciroppi naturali o artificiali, ovvero limonate:
 - a) ottenute con acque gazose che non soddisfino alle precedenti disposizioni;
 - b) con sciroppi di zucchero non ottenuti con zucchero raffinato;
 - c) guaste o torbide per inoltrata fermentazione od alterazione;

d) contenenti in sospensione dei sudiciume od altri materiali eterogenei.

2. Le disposizioni di questo articolo sono applicabili alle bevande gazoze, ai gelati ed alle limonate poste in vendita nei pubblici esercizi, nei chioschi o per le strade.

Articolo 440 - Acque minerali naturali

1. A termini dell'articolo 124 del Regolamento generale sanitario è vietato lo smercio delle acque minerali naturali, le cui fonti non sieno sistemate in modo da tenerle al coperto da accidentali inquinamenti, o che comunque si riscontrino alterate o guaste.

2. Queste acque non devono essere messe in commercio, se non preparate in maniera atta a conservarne la proprietà e la purezza originarie giusta il disposto della Legge 19 luglio 1916, n. 947, del relativo Regolamento 28 settembre 1919, n. 1924 e del D. M. 15 luglio 1924.

CAPITOLO XLII - GHIACCIO

Articolo 441 - Qualità

1. Per gli scopi della vigilanza igienica si ammettono due qualità di ghiaccio: il ghiaccio alimentare ed il ghiaccio Industriale.

Articolo 442 - Ghiaccio alimentare e industriale

1. Il ghiaccio alimentare è quello destinato per uso interno ed è considerato come bevanda agli effetti dell'articolo 114 della Legge sanitaria.

2. Il ghiaccio alimentare deve essere preparato o con acqua distillata o con acqua pura nel senso indicato agli articoli 158, 159 e 180 per le acque di uso alimentare, di condotta e di sottosuolo.

3. Chi intende impiantare un fabbrica di ghiaccio alimentare deve farne domanda al Sindaco, corredata di tutti i necessari documenti relativi all'edificio, al macchinario, all'acqua, ecc.; l'Ufficio d'igiene procederà, a spese dell'interessato, all'analisi chimica e batteriologica dell'acqua da usarsi, analisi che verrà periodicamente ripetuta a scopo di vigilanza.

4. Il ghiaccio industriale è quello fabbricato naturalmente con acqua scorrente sulla superficie del suolo, o anche artificialmente con acqua di qualsiasi provenienza.

5. Chi intende costruire od attivare bacini o fabbriche per la preparazione del ghiaccio industriale deve farne domanda al Sindaco, unendo il piano del bacino, l'indicazione delle località, la descrizione del macchinario, la provenienza dell'acqua e dichiarare che il ghiaccio, così fabbricato, è destinato esclusivamente ad uso industriale.

Articolo 443 - Conservazione e trasporto

1. I fabbricanti, gli introduttori, i depositari, i ritentori ed i venditori in qualunque modo di ghiaccio alimentare od industriale devono conservare queste due specie di prodotto in locali, o in serbatoi, o recipienti separati, muniti di scritte ben chiare che indichino la vera natura del ghiaccio, e devono denunziarla al compratore anche sulle note di commercio.

2. Eguale indicazione deve essere fatta, a caratteri ben visibili, sui carri che introducono o trasportano il ghiaccio industriale o l'alimentare. È vietato il trasporto sullo stesso carro delle due qualità di ghiaccio.

3. Il trasporto del ghiaccio alimentare deve essere fatto su carri perfettamente puliti e sempre mantenuti tali, ed, ove l'Ufficiale sanitario lo ritenga opportuno, anche disinfettati nelle varie parti che vengono a contatto col ghiaccio ed in seguito lavati a grand'acqua salubre.

4. I fabbricanti, i depositari ed i venditori di ghiaccio e di bevande sono obbligati di ritenere per vendere e di vendere per uso alimentare unicamente il ghiaccio che presenti i caratteri del ghiaccio alimentare.

CAPITOLO XLIII - SUPPELLETTILI DA CUCINA ED INVOLUCRI METALLICI

Articolo 444 - Condizioni di vendita

1. A termini degli articoli 114 della Legge sanitaria e 125 del Regolamento generale sanitario, modificato con Legge 23 giugno 1904, n. 369, è proibito di vendere o ritenere per vendere:

1. suppellettili da cucina e da tavola e qualsiasi altro oggetto destinato a porsi in contatto diretto con sostanze alimentari e bevande, che siano:
 - a) fatti di piombo o zinco o con leghe contenenti più dei 10% di piombo, ad eccezione dei tubi per l'acqua potabile;
 - b) stagnati internamente con stagno contenente piombo al di sopra dell'1 per cento;
 - c) rivestiti internamente di uno strato vetrificato o smaltato che, messo a contatto per 24 ore con una soluzione dell'1 per cento di acido acetico alla temperatura ordinaria, ceda piombo al liquido,
 - d) fatti di rame od ottone e non rivestiti internamente di stagnatura integra o saldati con lega di stagno o piombo contenente di quest'ultimo più del 10 per cento;
2. gli oggetti di gomma e caoutchouc, per uso di giocattoli, poppatoi, anelli per dentizione, tiralatte e simili, contenenti piombo o zinco o antimonio od arsenico od altri metalli nocivi;
3. stagnole o fogli metallici contenenti piombo al disopra dei limite dell'1% e destinati a porsi in diretto contatto con sostanze alimentari;
4. pompe per la birra e sifoni per le acque gazoze contenenti piombo o vetro plumbifero nelle parti a contatto col liquido;
5. gli oggetti sopra enumerati nella cui composizione si trovi più di un decimillesimo di arsenico (1 centigrammo per 100 grammi), fermo restando il divieto di cui al numero 2 del presente articolo.

Articolo 445 - Utensili usati in fabbriche, convitti, ecc.

1. Nelle fabbriche, convitti, ospizi, caserme, scuole private e pubbliche, negli esercizi pubblici, e negli spacci di derrate alimentari e di bevande, i locali e gli utensili devono essere tenuti con la massima nettezza.
2. Per preparare, avvolgere, contenere, travasare, misurare, pesare sostanze alimentari e bevande, non si possono adoperare recipienti od oggetti non conformi alle disposizione dell'articolo 444.

CAPITOLO XLIV - MATERIE COLORANTI PER SOSTANZE ALIMENTARI, E PER CARTE E RECIPIENTI PER SOSTANZE ALIMENTARI

Articolo 446 - Materie coloranti nocive

1. È vietato il preparare, conservare, vendere o ritenere per vendere sostanze alimentari contenenti materie coloranti nocive.
2. A termini dell'articolo 115 del T.U. delle Leggi sanitarie e del R. Decreto 30 ottobre 1924, n. 1938, si ritengono nocivi:
 - a) i colori minerali costituiti o contenenti composti di antimonio, arsenico, bario, cadmio, cromo, mercurio, uranio, zinco, piombo, rame-zinco, stagno-uranio e derivati del cianogeno od altre sostanze tossiche;
 - b) i colori organici contenenti gomma gutta, come pure tutte le materie coloranti derivate dai catrame ad eccezione dello seguenti:
 1. Giallo naftolo S. (Giallo acido - citronina A) - Sale sodico o potassico dell'acido dinitrinaftolsulfonico.
 2. Crisoldina - Cloridrato di diamino-azo-benzolo.
 3. Sudan 1 (Arancio g. aranciosolubile nei grassi - arancio insolubile di anilina - Anilinazo naftolo).

4. Tartrazzina (Giallo di idrazina - giallo tartarico) - Sale sodico dell'acido 3 - carbozzi 5 - Pirazolone 1 p. feniltrifonico - 4 idrazon p. fenilsulfonico.
 5. Arancio 1 (Arancio 5 - Arancio n. 1 - Arancio Restia - Naftolarancio) - Sale sodico dell'acido p. sullinilazo a naftolo.
 6. Bordeaux B - (Rosso solido B) - Sale sodico dell'acido Naftilaminzo - 2- Naftol - 3-6 disulfonico.
 7. Ponceaux 2 R (Rossoxilidina - ponceau xilidina)- Sale sodico dell'acido xilidinazoftol - 3-6 disulfonico.
 8. Ponceau 3 R (Ponceau Cumidina - Rosso Cumidina) - Sale sodico dell'acido pseudo-cumidin-azo-2-Naftol-2-6-disulfonico.
 9. Rosso scarlatto Vittoria - (Ponceau-4 R - Scarlatto Vittoria 4 R extra) - Sale sodico dell'acido Naftionazo - 2 - Naftol - 6-8 - disulfonico.
 10. Ponceaux 6 R - Sale sodico dell'acido Naftionazo -2 naftol 3,6,8 trisulfonico.
 11. Eritrosina - (Pirosina - Iodesina) - Sale sodico o potassico della tetraiodo-fluorescina.
 12. Eosina - (Eosina solubile in acqua) - Sale sodico o potassico della tetrabromo-fluorescina.
 13. Flossina - Sale sodico o potassico della dicloro-tetra-bromofluorescina.
 14. Bleu anilina - (Bleu gianzana - Bleu opale - Bleu solubile alcool). Cloridrato o solfato od acetato della trifetil-p-rosanilina.
 15. Bleu solubile nell'acqua - Sale sodico od ammonico o di calcio dei derivati solfonici della trifetil-rosanilina o trifetil-p-rosanilina.
 16. Verde luce (Verde acido S.O.F - Verde luce S - Verde luce giallastro) - Sale sodico o di calcio dell'acido dietil-dibenzil-trifetil-carbinol-trisulfonico.
 17. Verde Malachite (Verde nuovo - Verde Vittoria - Verde Diamante -Verde stabile - Verde benzoile) - Ossalato del Tetrametil di p-amido trifetilmetano.
 18. Violetto metile - (Metil violetto - Violetto di Parigi) - Cloridrato di tetra penta ed esa-metil-p-rosanilina.
 19. Carminio d'indaco - indigotin di sulfonato sodico;
- c) tutti i coloranti naturali organici eccetto i seguenti:
1. I colori della frutta e radici elementari e le lacche di alluminio che si ottengono dai detti coloranti,
 2. zafferano,
 3. curcuma,
 4. oriana (ananatto),
 5. alcarmina (acunsina),
 6. legno sandato,
 7. clorofilla,
 8. indaco (anche sintetico),
 9. sommaco ed estratto di sommaco,
 10. cocciniglia e il rosso di cocciniglia,
 11. campeccio ed estratto di campeccio,
 12. caramello,
 13. nerofumo,
 14. oricello e pasta di oricello,
 15. succo di liquirizia.

Articolo 447 - Divieti speciali

1. Sono proibiti anche i colori sia organici che inorganici, non previsti nel sopra citato Elenco, i quali contengano lo stesse sostanze nocive (composti di antimonio, di arsenico, bario - ad eccezione del solfato - cadmio, cromo, mercurio, piombo, rame, stagno, zinco, sotto qualunque forma si trovino detti metalli), ed altre sostanze tossiche.

Articolo 448 - Lacche colorate

1. In base all'articolo precedente sono proibite per uso alimentare tutte le lacche colorate vegetominerali a base del metalli sovra trascritti.

Articolo 449 - Involucri, recipienti

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale 20 settembre 1971 (Co.Re.Co. 30 marzo 1972 n. 1575/II).

1. Per preparare, avvolgere, contenere, travasare, misurare, pesare o porre a contatto di sostanze alimentari non possono essere impiegati involucri costituiti da materiali che determinino comunque imbrattamento o per i quali siano impiegate sostanze che possono essere cedute all'alimento.

2. L'impiego di materie coloranti o di additivi necessari alla lavorazione di carte, vetrerie od involucri di qualsiasi specie deve essere conforme alle norme di legge.

CAPITOLO XLV - PROFUMERIE, COSMETICI, DENTIFRICI, LISCIVE ED ALTRE MATERIE DESTINATE ALL'USO PERSONALE O DOMESTICO

Articolo 450 - Cosmetici, tinture, liscive

1. È vietato vendere e ritenere per vendere cosmetici e tinture usate per la colorazione della pelle, dei capelli e della barba, preparati con composti metallici velenosi, quali il mercurio, il piombo, il rame, l'argento, l'arsenico, o con composti organici velenosi, quali la parafenilendiamina (diamidobenzina, amidofenilamina), il para-amidofenol, l'acido pirogallico, ecc., quando sulle boccette e sulle carte che contengono detti cosmetici e tinture, e negli annunci al pubblico, non sia indicata la qualità e quantità delle sostanze velenose che entrano nella loro composizione e che non abbiano apposta la scritta bene evidente: "Può essere nocivo" stampata su striscia gialla in modo chiaro con caratteri alti almeno 4 mm. giusta le disposizioni del R. D. 30 ottobre 1924, n. 1938.

2. Le stesse disposizioni debbono essere osservate per la preparazione, la vendita ed il commercio delle liscive contenenti sostanze velenose, come l'ipoclorito di sodio, ecc.; e di qualsiasi materia destinata all'uso personale o domestico quando contenga sostanze velenose.

Articolo 451 - Obblighi per i venditori

1. È fatto obbligo ai venditori delle materie velenose di cui all'articolo precedente di uniformarsi alle disposizioni dell'articolo 62 della vigente Legge sanitaria: essi non devono, cioè, venderli che a persone ben cognite, o che, non essendo da loro conosciute, siano munite di attestato dell'Autorità di P.S., indicante il nome e cognome, l'arte o la professione del richiedente, e dopo constatato che le dette persone ne abbisognino per l'esercizio della loro arte o professione.

2. In ogni caso devono notare in un registro speciale, da presentarsi all'Autorità ad ogni richiesta, la quantità e la qualità del veleno venduto il giorno della vendita, col nome e cognome, domicilio, arte e professione dell'acquirente.

Articolo 452 - Cipria

1. È permessa la libera vendita di polvere di cipria formata a base di solfuro di cadmio, ossido di zinco, solfuro di zinco, come pure di rame, di stagno, di zinco e delle loro leghe.

CAPITOLO XLVI - GIOCATTOLI

Articolo 453 - Fabbricazione

1. Nella fabbricazione dei giocattoli (comprese le immagini, le illustrazioni colorate, le scatole di colori all'acquerello per ragazzi, ecc.), è vietato l'impiego del piombo nelle condizioni vietate dal Regolamento generale sanitario e delle materie coloranti proibite per le sostanze alimentari.

2. Sono però tollerati:

- a) il cinabro ed il cromato neutro di piombo, purché adoperati come colori all'olio, o applicati mediante vernice aderente ed insolubile;
- b) l'ossido di piombo in combinazione insolubile nelle vernici;
- c) i solfuri di antimonio e di cadmio incorporati nella massa del caoutchouc;
- d) il solfato di bario;
- e) l'ossido di stagno;
- f) i composti insolubili di zinco e di stagno incorporati nella massa dei caoutchouc o applicati con vernice aderente e insolubile.

Articolo 454 - Giocattoli colorati

1. I giocattoli colorati con cinabro, cromato neutro di piombo, ossido di piombo, non potranno tuttavia essere venduti se non soddisfano alla condizione di non reagire con l'idrogeno solforato; né dopo tre ore di contatto a freddo, l'acqua acidulata col 2% di acido cloridrico, dovrà dare coll'idrogeno solforato le reazioni del mercurio e del piombo.

Articolo 455 - Impiego sostanze infiammabili

1. Nella preparazione dei giocattoli è vietato l'impiego di sostanze infiammabili od esplosive, o che nella combustione producano gas o vapori nocivi.

CAPITOLO XLVII - OGGETTI DI USO DOMESTICO

Articolo 456 - Stoffe, tappezzerie, vernici

1. Sono proibiti i colori arsenicali nella colorazione:

- a) delle stoffe per indumenti, per mobili, tende, arazzi, tappezzerie e della carta per tappezzeria; delle foglie, dei fiori e dei frutti artificiali; delle candele; degli oggetti di cartoleria; dei paralumi, degli schermi da fuoco; delle stampe e litografie destinate agli oggetti menzionati all'articolo 453;
- b) delle vernici o patine per pavimenti, soffitti, pareti, porte, finestre persiane, imposte, ecc., dei vani di abitazione o di soggiorno; per mobili ed altri oggetti di uso domestico.

Articolo 457 - Filati, tessuti

1. I filati e tessuti trattati con mordenti arsenicali a scopo di stampa o di tintura non debbono contenere arsenico in forma solubile nell'acqua, ovvero in quantità maggiore di 2 milligrammi per cento cmq. degli oggetti menzionati all'articolo 456, a).

CAPITOLO XLVIII - PETROLIO E GAS PER L'ILLUMINAZIONE

Articolo 458 - Petrolii

1. Colla denominazione di petrolii si intendono il petrolio greggio ed i suoi prodotti di distillazione.

2. Il petrolio del commercio, che sviluppa vapori infiammabili alla temperatura di 21° e pressione di 760 mm. (dimostrato con l'apparecchio di Abel), può essere solo tenuto in recipienti muniti di un cartello sito in un punto bene visibile, con scritta sopra fondo rosso, in modo chiaro ed indelebile, la indicazione: Infiammabile.

Articolo 459 - Recipienti, depositi

1. La vendita al minuto di tale petrolio per usi industriali o terapeutici deve farsi pure con recipienti su cui sia indicato: Pericoloso per usi domestici.

2. Qualora la vendita o il deposito dei petrolio si facciano negli spacci di sostanze alimentari, anche a termini dell'articolo 252, il medesimo dovrà essere tenuto isolato e con tutte le cautele necessarie affinché non possa adulterare o comunque comunicare cattivo odore o sapore alle sostanze alimentari.

Articolo 460 - Gas

1. Il gas della tubatura stradale non deve contenere acido solfidrico, né solfuro di carbonio, né prodotti arsenicali.

2. Le dosi di zolfo e di ammoniaca non debbono superare, rispettivamente, gr. 0,3 e gr. 0,005 per mc. di gas; quelle di ossigeno o di azoto gr. 1; e quelle di anidride carbonica gr. 0,5 per 100 gr. di gas.

TITOLO V - MISURE CONTRO LA DIFFUSIONE DELLE MALATTIE INFETTIVE DELL'UOMO E DEGLI ANIMALI DOMESTICI

CAPITOLO XLIX - PROFILASSI DELLE MALATTIE INFETTIVE

§ 1. Prestazione d'opera e denuncia

Articolo 461 - Prestazione d'opera. Denuncia

1. A termini dell'articolo 124 del T.U. delle leggi sanitarie e 64 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2889, tutti i medici iscritti nell'Albo dell'Ordine sono tenuti a prestare la loro opera, a richiesta del Prefetto, nel Comune di Torino o in altro della Provincia.
2. A termini dell'articolo 66 dello stesso R.D., in caso di manifestazione di malattia infettiva di carattere epidemico, ogni cittadino è tenuto a dare le prestazioni conformi alla sua condizione, arte o professione, delle quali venga richiesto dal Sindaco, sentito l'ufficiale sanitario.
3. Per il disposto dell'articolo 123 del T.U. della vigente Legge sanitaria, dell'articolo 63 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2889 e del R.D. 9 ottobre 1921, n. 1981 e del Decreto ministeriale 15 ottobre 1923 relativo alla denuncia di malattie infettive, qualunque medico abbia osservato, nel territorio comunale, un caso di malattia infettiva e diffusiva, o semplicemente sospetta di esserlo, deve farne immediatamente denuncia al Sindaco e per esso all'Ufficiale sanitario e coadiuvarli, ove occorra, nell'esecuzione delle prime urgenti disposizioni ordinate per impedire la diffusione della malattia e, di regola, nelle cautele igieniche necessarie durante la malattia.
4. Per il disposto precedente, qualora più medici abbiano visitato una stessa persona affetta da malattia infettiva e diffusiva, o semplicemente sospetta di esserlo, sono tutti egualmente tenuti all'obbligo della immediata denuncia al Sindaco e per esso all'Ufficiale sanitario.

Articolo 462 - Malattie infettive

1. Agli effetti dell'articolo 123 della legge sanitaria, è obbligatoria per i medici la denuncia delle seguenti malattie:
 - a) il morbillo, la scarlattina, il vaiolo e vaioloide, la varicella, il tifo addominale, le infezioni paratifiche, la febbre mediterranea, la leishmaniosi, la dissenteria bacillare ed amebica, la poliomielite anteriore acuta, l'encefalite letargica, l'influenza epidemica, la lebbra, il tifo ricorrente, il tipo petecchiale, la difterite e crup, la febbre puerperale, la tigna, gli orecchioni, la tosse convulsiva, il colera e le infezioni coleriformi, la febbre gialla, la peste bubbonica, le meningite cerebro-spinale, la gastro enterite acuta, la dissenteria, il tracoma, le congiuntiviti infettive, l'oftalmo-blenorrea dei neonati, ed altre malattie diffuse e sospette di esserlo, che venissero indicate dall'Autorità sanitaria con speciali ordinanze;
 - b) la tubercolosi polmonare:
 - 1° negli ospizi di mendicizia o di invalidi, negli orfanotrofi, nelle carceri, negli alberghi, nei convitti, scuole e conventi ed in genere nelle collettività;
 - 2° nei befotrofi, ospedali e case di salute;
 - 3° nelle latterie e vaccherie;
 - 4° dovunque, in seguito alla morte, o a cambiamento d'alloggio dell'infermo;
 - c) la malaria e la pellagra;
 - d) la sifilide trasmessa per baliatico e nei casi di sifilide con manifestazioni contagiose riscontrate negli opifici industriali, negli istituti di cura e di educazione ed in genere in tutte le collettività sia civili che militari;
 - e) casi di rabbia od anche di semplici morsicature inferte da animali rabidi o sospetti di esserlo; ed i casi di carbonchio, morva e farcino nell'uomo;
 - f) l'anchilostomiasi, la trichinosi, le tigne e la scabbia.

2. La levatrice che, assistendo una puerpera, rilevasse in essa che la temperatura superi i 38° C (ascellare), e manchi il medico, ha l'obbligo di denunciare la puerpera all'Ufficiale sanitario.
3. L'autorità sanitaria potrà, con speciale ordinanza, rendere obbligatoria anche per gli albergatori od affittacamere la denuncia di una o più delle suindicate malattie.
4. Agli effetti della vigilanza sanitaria scolastica, è anche obbligatoria la denuncia della tubercolosi cutanea ulcerosa, quella ossea e ghiandolare con seni fistolosi aperti all'esterno, gli stati impetiginosi della pelle, la pediculosi, le forme contagiose della sifilide, la congiuntivite blenorragica, il catarro congiuntivale acuto e subacuto o congiuntivite angolare e ogni congiuntivite contagiosa.

Articolo 463 - Modalità della denuncia

1. Nelle denunce il sanitario, servendosi di apposito modulo fornito dall'Ufficio d'igiene, dovrà indicare:
 - a) il nome, il cognome, l'età, il luogo di nascita, l'abitazione e la provenienza dell'infermo e possibilmente anche il giorno in cui incominciò la malattia. Qualora nell'abitazione dell'infermo si faccia lavorazione a domicilio, il sanitario dovrà pure denunciare il nome e il cognome delle persone conviventi, o che lavorino in detta abitazione ed il genere del lavoro eseguito;
 - b) la diagnosi della malattia - Se si tratta di vaiuolo, se fu già vaccinato o rivaccinato, e con quale esito, o se fu altre volte colpito dalla stessa malattia; se di persone che frequentano le scuole, si indichi il nome di detta scuola, la via ed il numero;
 - c) tutte le osservazioni che il medico crederà di fare per norma dell'Ufficio d'igiene;
 - d) le misure del medico adottate per prevenire la diffusione della malattia, e più specialmente: se l'ammalato, oppure la famiglia, ha i mezzi per la cura conveniente, o se sia necessario il suo trasporto all'ospedale; e in questo caso se vi è l'adesione del malato o della famiglia; oppure se sia stato ricoverato in ospedale ed in quale; e se si provvede, sotto la sua responsabilità, all'isolamento del malato ed alle necessarie disinfezioni e cautele, oppure se vi si deve provvedere dall'Ufficio d'igiene.

Tali denunce devono, con la massima sollecitudine, o essere inviate direttamente all'Ufficio d'igiene, oppure si potranno consegnare ad una delle Sezioni di polizia municipali più vicine, od agli Agenti municipali di servizio per la città.

2. Nello stesso modo il sanitario ha l'obbligo di avvisare l'Ufficio d'igiene nel giorno in cui si ritiene che l'individuo sia guarito; oppure quando l'ammalato fosse in seguito ricoverato in un ospedale; o quando, durante la malattia, il malato cambiasse d'abitazione: e ciò perché l'Ufficio stesso possa far praticare le necessarie disinfezioni.
3. Della denuncia sarà rilasciata ricevuta al medico dall'Ufficio d'igiene, quando ne sia fatta richiesta.

Articolo 464

1. Oltre al medico curante, i direttori di collegi, di educatori, d'istituti, di ricoveri, di case di lavoro o di pena, gli albergatori (compresi coloro che tengono pensioni, locande, pubblici dormitori e simili), i direttori di opifici di scuole e simili, hanno pure l'obbligo di denunciare al Sindaco casi di malattia infettiva di cui sopra, quando i colpiti fossero convittori ricoverati, o persone che avessero dimora in detti stabilimenti, o vi fossero impiegate, o vi alloggiassero, o li frequentassero.

§ 2. Isolamento e disinfezione

Articolo 465 - Isolamento

1. In tutti i casi di malattie infettive e diffuse, il medico curante dovrà dare alle persone, che assistono e avvicinano l'infermo, le istruzioni necessarie a prendere egli stesso tutte le precauzioni consigliate dalla scienza per evitare la propagazione del contagio.

2. Nel casi indicati alla lettera a) dell'articolo 462 dovrà, inoltre, suggerire il conveniente isolamento dell'infermo e delle persone che l'assistono, e, all'occorrenza, richiedere dal Comune il trasporto del malato in locali d'isolamento. L'Ufficio d'igiene metterà a disposizione del medico e della famiglia apposite norme di profilassi contro le malattie infettive.

Articolo 466 - Inchiesta sanitaria

1. A norma dell'articolo 123 della Legge sanitaria e dell'articolo 141 del Regolamento generale sanitario, ricevuta la denuncia di un caso di malattia infettiva, l'Ufficiale sanitario, o personalmente, o per mezzo del personale tecnico da lui dipendente, deve eseguire una immediata indagine sulle origini della malattia, sulle condizioni dell'abitazione, e accertarsi, anche con frequenti visite, che il medico curante abbia date, e la famiglia eseguisca, le istruzioni di cui all'articolo 465.

2. Tanto al medico curante, come ai membri della famiglia dell'infermo contagioso, od a coloro che lo assistono, è fatto obbligo di coadiuvare ed ubbidire l'ufficiale sanitario nell'esecuzione di quei provvedimenti che egli crederà di ordinare nell'interesse dell'igiene pubblica.

3. Fra le precauzioni e i provvedimenti necessari per impedire la diffusione di queste malattie si intendono sempre obbligatori l'isolamento del malato e la distruzione o disinfezione efficace delle secrezioni, delle materie di espettorazione, di dejezione o di vomito, delle biancherie, panni, oggetti lettereschi ed altri oggetti di uso personale o domestico esposti ad essere dalle stesse materie contaminati; ed agli ambienti in cui sono stati gli ammalati.

Articolo 467 - Ospitalizzazione

1. A termini dell'articolo 146 del Regolamento generale sanitario 3 febbraio 1901, il Comune provvede all'isolamento dei colpiti dalle malattie di cui all'articolo 462 del presente Regolamento, o ricoverandoli nell'apposito ospedale, o in locale adatto per la cura e provvisto di sale separate per tenere in osservazione i sospetti; oppure lasciandoli nella propria abitazione, allontanando dalla loro camera, il più che sia possibile, tutte le persone sane non strettamente necessarie alla loro assistenza; e prendendo le precauzioni necessarie perché le persone che li assistono non abbiano a contrarre esse stesse o diffondere ad altre la malattia.

Articolo 468 - Disinfezione

1. È obbligatoria la disinfezione della biancheria, degli oggetti lettereschi e personali appartenenti agli infermi delle malattie infettive diffusive, indicate dall'articolo 462 comma a) e b).

2. Potrà, pure essere resa obbligatoria nei casi di cui ai commi d) ed e) dell'articolo stesso.

3. La disinfezione dovrà eseguirsi nell'apposita stazione municipale.

4. L'obbligo della disinfezione si estende anche agli oggetti di vestiario ed oggetti delle persone che ebbero contatto col malato contagioso.

5. È pure obbligatoria la disinfezione delle abitazioni dei malati di malattie infettive indicate nell'articolo 462, commi a) e b). Essa sarà limitata alla camera del malato, od anche estesa a tutta l'abitazione, secondo che l'Autorità sanitaria sarà per prescrivere.

6. La disinfezione sarà praticata al termine della malattia, o nel caso in cui il malato sia mandato all'ospedale o altrove, e dopo che dalla camera siansi stati asportati tutti gli oggetti che devono essere disinfettati.

7. Le disinfezioni saranno sempre ordinate con decreto del Sindaco, ritenuta l'urgenza di provvedere in base agli articoli 151, 152, n. 3 e 153 del T.U della Legge comunale e provinciale; agli articoli 1 e 129 della Legge sanitaria; agli articoli 129, 138, 137, 138 e 139 del Regolamento generale per l'applicazione di detta Legge, 3 febbraio 1901, n. 45; ed agli articoli 1575 e 1605 del Codice civile e 434 del Codice penale.

8. Tali disinfezioni saranno fatte dall'Ufficio d'igiene per mezzo del personale addetto alla stazione di disinfezione, di cui all'articolo precedente.

9. Esse sono gratuite. Però quando siano richieste dai privati, il Comune può farsi rimborsare, in base alla speciale tariffa stabilita, le spese incontrate, sempreché non si tratti di persone iscritte nell'elenco dei poveri.

Articolo 469 - Biancheria infetta

1. È proibito dare a lavandai privati per bucato la biancheria od altri effetti che siano venuti a contatto con individui colpiti da malattie per le quali sia ordinata la disinfezione.
2. È pure proibito di asportare dalla camera del malato biancherie ed oggetti prima che siano disinfettati, nonché di battere tappeti, scopare a secco ed in qualsiasi modo sollevare polvere nelle abitazioni di malati contagiosi, prima che sia stata praticata la disinfezione.

Articolo 470 - Isolamento di rigore

1. Quando risulti che l'isolamento a domicilio non viene osservato, il Sindaco provvederà perché l'isolamento sia assicurato, per mezzo di agenti speciali, a spese del malato o della propria famiglia, e tale isolamento non cesserà se non dietro autorizzazione scritta dell'Ufficiale sanitario.

Articolo 471 - Disinfezioni periodiche

1. Il Sindaco può ordinare la generale pulitura, preceduta, occorrendo, da disinfezione, almeno una volta all'anno, degli alberghi, locande, pensioni e simili.
2. Sono obbligatorie la generale disinfezione e ripulitura, almeno una volta all'anno, per gli ospedali, opifici e istituti in genere di cura o di ricovero, pubblici e privati.

Articolo 472 - Disinfezione abiti e strumenti levatrici

1. Visto il disposto dell'articolo 5 del Regolamento governativo per l'esercizio ostetrico 28 maggio 1914, l'ufficiale sanitario provvederà d'ufficio a far disinfettare alla stazione di disinfezione gli abiti usati dalla levatrice nell'assistere donne colpite da processo infettivo puerperale; e si accerterà, in questi casi, che siano stati efficacemente disinfettati tutti gli strumenti contenuti nella sua busta ostetrica.
2. Tali disinfezioni saranno fatte gratuitamente.

Articolo 473 - Disinfezioni fatte da privati

1. In via eccezionale il Sindaco potrà concedere che la disinfezione dell'abitazione sia fatta dalla famiglia o da chi assiste il malato, a proprie spese, ma sotto la direzione e vigilanza dell'Ufficio d'igiene.

Articolo 474 - Profilassi obbligatoria malattie esotiche

1. Fermi stando i provvedimenti di cui all'articolo 465 e seguenti, è sempre in facoltà del Sindaco, su proposta dell'Ufficiale sanitario, di provvedere d'ufficio all'esecuzione delle norme profilattiche indicate nel presente Regolamento, e di tutte quelle altre che riterrà necessarie per impedire la diffusione di singole malattie infettive.
2. Quando si tratti di una malattia esotica diffusiva (colera, peste, febbre gialla) il Sindaco deve provvedere d'ufficio, valendosi delle facoltà concessagli dagli articoli 152 e 153 della Legge comunale, all'isolamento del malato e delle persone che hanno avuto contatto con esso, nel modo che crederà più opportuno e finché non sia scomparso ogni pericolo di contagio.

§ 3. Vigilanza sui veicoli e altri mezzi di trasporto - Trasporto dei malati contagiosi e degli oggetti infetti.

Articolo 475 - Trasporto di malati contagiosi

1. È vietato di far trasportare con vetture da nolo o da rimessa le persone affette da malattie pericolose e diffusive.
2. Ai concessionari di veicoli per trasporto di passeggeri è proibito di ammettere nei veicoli stessi persone visibilmente affette da malattie pericolose e diffusive.
3. Quando tale trasporto si verificasse, il concessionario dovrà immediatamente togliere il veicolo dal servizio e non riammetterlo finché l'Ufficio d'igiene non abbia convenientemente provveduto alla sua disinfezione.
4. I portinai degli ospedali dovranno segnare il numero delle carrozze ed automobili in arrivo con malati, e le generalità del cocchiere, o del proprietario, in caso di carrozze non numerate, e riferirne tosto alla Direzione, la quale, nel caso si sia trasportata una persona affetta da malattia infettiva, ne informerà tosto l'Ufficio d'igiene municipale.
5. È vietato alle persone affette da malattie infettive diffusive di prendere posto nelle carrozze tranviarie. In caso in cui sorga il dubbio di contravvenzione, il fattorino dovrà informare il primo agente di polizia municipale, che troverà sul suo percorso, il quale noterà le generalità del malato sospetto per le successive indagini e disinfezioni.

Articolo 476 - Divieto di sputare

1. Nei veicoli per trasporti di passeggeri è vietato di sputare sia nell'interno della vettura, che sulle piattaforme.
2. Questo divieto sarà fatto risultare da uno o più cartelli collocati nel veicolo, in cui sarà citato il presente articolo con caratteri ben visibili.
3. È vietato trasportare sulle carrozze tranviarie e nelle vetture pubbliche sacchi o fagotti contenenti biancheria di qualunque provenienza.

Articolo 477 - Ripari su vetture e tramways

1. I concessionari delle vetture pubbliche devono provvedere perché i conduttori siano convenientemente protetti dalla pioggia e dalla neve.
2. I concessionari di tramways devono provvedere perché le piattaforme siano fornite di convenienti ripari, da approvarsi dal Municipio, mercé i quali il conduttore ed i passeggeri siano protetti dalla pioggia, dalla neve e dalla corrente d'aria.

Articolo 478 - Preavviso per trasporto malati

1. Per provvedere al trasporto di ammalati affetti da malattie pericolose, o diffusive, oppure anche da malattie comuni, i parenti, o chi per essi, faranno direttamente all'Ufficio d'igiene, ovvero alla più vicina Sezione di polizia delle guardie municipali, una richiesta anche verbale, accompagnata da dichiarazione medica, in cui, indicata la natura della malattia, si dirà se il malato può essere trasportato con vettura o con barella, e senza pericolo di vita. Il Comune provvederà, in questi casi, i necessari mezzi di trasporto.
2. Quando tali trasporti avvengono diversamente, cioè con vettura pubblica o privata, questa deve poi essere fatta accompagnare alla stazione di disinfezione per le opportune disinfezioni.
3. Il concessionario od il cocchiere di una vettura od automobile non municipale che abbia trasportato un ammalato ad un istituto ospitaliero o ad una Casa di salute dovrà consegnare al portinaio o custode od a chi per esso, la sua cartolina di riconoscimento prescritta dal Regolamento di polizia, per gli opportuni provvedimenti di disinfezione.

Articolo 479 - Spesa di trasporto

1. La spesa di trasporto dei malati all'ospedale con vettura e barelle speciali, per i poveri sarà a carico del Municipio; per le persone non povere il Municipio avrà diritto al rimborso delle spese regolate da apposita tariffa.

Articolo 480 - Trasporto di oggetti infetti

1. Il trasporto degli oggetti infetti alla stazione di disinfezione deve essere fatto con carri o recipienti speciali adibiti esclusivamente a quest'uso.
2. Gli oggetti da trasportarsi saranno in tutti i casi avvolti in panni bagnati in una soluzione disinfettante.
3. Se in via eccezionale si usassero carri comuni, questi devono, dopo il trasporto, essere disinfettati.
4. Il trasporto degli oggetti infetti alla stazione di disinfezione ordinato dall'Autorità è gratuito. Quando sia richiesto dai privati, il Comune avrà diritto al rimborso delle spese regolate da apposita tariffa, sempreché non si tratti di persone iscritte nell'elenco dei poveri.

§ 4. Vigilanza sulle case ove si verificarono malattie infettive

Articolo 481 - Vigilanza case infette

1. Sempre che in una casa si verifichino malattie infettive, il Sindaco farà eseguire d'urgenza dal personale tecnico sanitario, degli uffici d'igiene e dei lavori pubblici delle ispezioni a detta casa per riconoscere se corrisponda alle prescrizioni della Legge sanitaria, del regolamento generale sanitario e del presente Regolamento.
2. Ove ciò non risulti, e vi sia pericolo per chi l'abita o per chi abita le case vicine, secondo quanto è disposto dall'articolo 239, dichiarerà inabitabile e farà chiudere la casa o parte della medesima, provvedendo al trasporto degli ammalati in apposito ospedale o locale adatto, e al ricovero delle persone sane, mentre si procede al completo risanamento del sito infetto.

§ 5. Vigilanza igienico-sanitaria nelle scuole, convitti, asili ed istituti di educazione e di istruzione in genere

Articolo 482

Abrogato - Ved. articolo 45 - Appendice II.

Articolo 483

Abrogato - Ved. articolo 48 - Appendice II.

§ 6. Vaccinazione antivaiole

Articolo 484 - Vaccinazione obbligatoria

1. A termini degli articoli 129, 130 e 131 della Legge sanitaria e degli articoli 10 e 11 del Regolamento speciale sulla vaccinazione obbligatoria 29 marzo 1892, nonché degli articoli 67 e 88 del R. D. 30 dicembre 1923, n. 2889, il Municipio provvede in ogni contingenza, per meno dell'Ufficio d'igiene, o di personale sanitario all'uopo delegato, alla vaccinazione di tutti gli abitanti nel territorio del Comune, e cura che l'obbligatorietà per tale pratica profilattica, dalla legge stessa sancita, sia da tutti rispettata secondo viene esplicata dal presente regolamento.

Articolo 485 - Vaccinazione neonati

1. L'obbligo della vaccinazione è fatto primieramente per tutti i neonati, entro il primo semestre solare successivo alla nascita.
2. Sono esclusi da tale obbligo:
 - 1° i bambini che abbiano nel frattempo sofferto il vaiolo;
 - 2° quelli che da certificato medico per iscritto risultino in condizioni speciali di malattia da non poter subire senza pericolo tale operazione, entro detto periodo d'età.

Articolo 486 - Bambini infermi

1. I bambini che per constatata infermità furono dispensati dalla inoculazione nel primo anno di vita devono, però, esservi assoggettati entro il secondo anno.
2. In caso di dubbio sul pericolo che possa esservi per la vaccinazione di un bambino, tanto pel disposto del presente, quanto del precedente articolo, sarà esso risolto dall'Ufficiale sanitario o dai medici dell'Ufficio d'igiene alla sua dipendenza, su esame del bambino stesso.

Articolo 487 - Esito negativo

1. I bambini vaccinati la prima volta con risultato negativo, devono essere rivaccinati per cura dei medici dell'Ufficio d'igiene.

Articolo 488 - Rivaccinazioni

1. All'infuori del periodo di età accennato, la vaccinazione deve ripetersi all'ottavo anno di età ed ogniquale volta, per condizioni speciali di pericolo di diffusione di vaiuolo, sia ritenuto necessario dalle Autorità sanitarie.

Articolo 489 - Casi di vaiuolo

1. Pel disposto degli articoli 129 e 130 della Legge sanitaria, a norma dell'articolo precedente e dell'articolo 11 del citato Regolamento speciale sulla vaccinazione obbligatoria e degli articoli 129 e 135 del Regolamento generale sanitario, tutte le persone che abitano in una casa o in un corpo di fabbricato nel quale siasi verificato un caso di vaiuolo, sono obbligate a sottoporsi alla vaccinazione (che verrà praticata dai medici municipali, i quali si recheranno appositamente sul luogo), indipendentemente dall'essere state già altra volta vaccinate, fatta sola eccezione per quelle che i predetti medici vaccinatori riconoscano doversi per ragioni speciali dispensare.
2. Le persone le quali abitano in detta casa o corpo di fabbricato, e che per qualsiasi motivo si trovassero assenti al momento in cui i medici dell'Ufficio d'igiene vi praticano le vaccinazioni come sopra, per gli effetti di cui al precedente disposto, hanno l'obbligo di presentarsi all'Ufficio d'igiene a farsi vaccinare nei giorni e nelle ore nelle quali fossero stati chiamati con apposito invito di detto ufficio o con diffida verbale fatta ai membri delle loro famiglie dagli stessi medici vaccinatori.

Articolo 490 - Certificati di rivaccinazione

1. Nessuno potrà essere ammesso alle scuole pubbliche o private, o agli esami ufficiali, o in istituti di educazione o di beneficenza, qualunque carattere essi abbiano, pubblico o privato, o in fabbriche, officine, opifici industriali di qualunque natura, se, avendo oltrepassato l'anno ottavo di età, non presenti certificato autentico dell'Autorità comunale di aver subito una vaccinazione in data non anteriore a tale anno di età.
2. I direttori di scuole, di istituti, di fabbriche, di officine, o chiunque sia il capo di una collettività di persone in cui siano accolti fanciulli al disopra di 8 anni, sono tenute all'osservanza di questa disposizione.
3. Essi dovranno, ad ogni richiesta dell'Autorità, rendere ostensibili i certificati delle rinnovate vaccinazioni dei fanciulli a loro affidati

Articolo 491 - Verifica della vaccinazione

1. Tutti i vaccinati devono essere presentati o devono presentarsi al medico vaccinatore fra il settimo e il decimo giorno della vaccinazione per essere visitati
2. Ove l'operazione abbia avuto buon esito si rilascerà gratuitamente apposito certificato. In difetto di questa verifica, non potrà essere rilasciato certificato alcuno. Tale divieto, per gli effetti della Legge sanitaria e dei presente Regolamento, è imposto non solo ai medici vaccinatori municipali, ma eziandio ai medici privati.
3. Tutti i certificati delle vaccinazioni e rivaccinazioni, prescritti dalla legge, fatti dai medici privati, devono, però, essere presentati all'Ufficio d'igiene per la dovuta vidimazione.

Articolo 492 - Responsabilità della vaccinazione

1. Dell'adempimento delle disposizioni prescritte negli articoli precedenti, per disposto dell'art 130 della Legge sanitaria, degli articolo 10 e li del citato Regolamento speciale sulla vaccinazione obbligatoria pei nati nel Comune che non hanno ancora raggiunto la maggiore età sono responsabili i genitori o le persone che li rappresentano.

Articolo 493 - Sessioni di vaccinazione

1. Si terranno annualmente due pubbliche sessioni gratuite di vaccinazioni, l'una in primavera e l'altra in autunno, nei locali e nelle ore che il Sindaco sarà per indicare con apposito manifesto per facilitare l'affluenza dei vaccinand.

2. Presso l'Ufficio d'igiene si praticherà ogni giorno la vaccinazione gratuita in quelle ore che saranno pure indicate nel manifesto del Sindaco.

3. Si terranno inoltre, sessioni straordinarie ogni volta si ritenga opportuno per la più esatta esecuzione della legge, o per li manifestarsi di qualche caso di vaiuolo nel Comune, vi sia pericolo di diffusione della malattia.

Articolo 494 - Registrazione delle vaccinazioni

1. Di tutte le vaccinazioni eseguite, e del loro esito, sia nelle sessioni pubbliche, che da medici privati, devono i medici vaccinatori stessi darne dichiarazione all'Ufficio d'igiene per la dovuta registrazione.

2. In questa dichiarazione del medico vaccinatore deve essere indicato il nome e il prenome del vaccinato, l'anno e il giorno di nascita, e deve essere constatato se per l'avvenuta vaccinazione fu soddisfatto l'obbligo legale di cui all'articolo 491, o se la vaccinazione deve essere ripetuta.

Articolo 495 - Verifiche dell'Ufficiale sanitario

1. L'Ufficiale sanitario verificherà semestralmente, con opportuni confronti tra il registro di stato civile e la nota dei medici vaccinatori, se tutti i nati siano annotati come vaccinati con successo, nel periodo prescritto dalla legge, e promuoverà nel caso contrario, dal Sindaco, i provvedimenti di sua competenza.

2. Dovrà lo stesso Ufficiale sanitario assicurarsi, sul principio di ogni anno scolastico, che siano osservate tutte le disposizioni di cui all'articolo 490.

Articolo 496 - Relazione al Prefetto

1. L'Ufficiale sanitario comunicherà alla Prefettura, entro il mese di gennaio di ogni anno, l'elenco di tutte le vaccinazioni eseguite, segnando partitamente quelle di prima e di ripetuta vaccinazione, col risultato di esse.

Articolo 497 - Attestati di vaccinazione

1. Gli attestati di subita vaccinazione dovranno essere rilasciati gratuitamente e sopra carta libera dall'Ufficiale sanitario, in base alle annotazioni fatte nei registri dell'Ufficio d'igiene.

§ 7. Misure speciali contro le malattie celtiche, la sifilide da baliatico mercenario, la febbre puerperale, la tubercolosi ed altre malattie trasmissibili

Articolo 498 - Malattie celtiche

1. Per le misure contro la diffusione delle malattie celtiche provvedono il Regolamento speciale 25 marzo 1923, n. 848, e le Istruzioni ministeriali 15 agosto 1923, n. 23500 AG; per la profilassi della sifilide trasmessa per baliatico mercenario provvedono il Regolamento generale sanitario 3 febbraio 1901, dall'articolo 168 all'articolo 186, nonché il Regolamento legislativo 4 luglio 1918, n. 1395, l'Ordinanza ministeriale 6 gennaio 1919.

Articolo 499 - Levatrici

1. Le levatrici sono tenute all'osservanza del Regolamento speciale pel servizio ostetrico emanato con R.D. 28 maggio 1914 e delle relative istruzioni.

Articolo 500 - Febbre puerperale

1. A termini dell'articolo 165 del Regolamento generale sanitario, i direttori o amministratori degli istituti destinati al ricovero delle gravide o partorienti devono denunziare ogni caso di malattia infettiva, ed in ispecie di febbre puerperale che avvenga negli istituti medesimi.

Articolo 501-- inchiesta - Ricevuta la denuncia di un caso di febbre puerperale, l'ufficiale sanitario, oltre a prendere i provvedimenti per impedire la diffusione della malattia, indagherà quale abbia potuto essere la causa occasionale della infezione, e, ove ne sia il caso, farà la denuncia all'autorità giudiziaria.

Articolo 502 - Tuberculosis polmonare

1. Gli ospizi di mendicizia e di invalidi, gli orfanotrofi, le carceri, gli alberghi, i convitti, gli istituti di istruzione e di educazione, ed i conventi, non possono ricevere e trattenere in cura infermi denunciati per tubercolosi polmonare, se, a giudizio dell'Autorità sanitaria, non dispongano di locali e di servizio adatti.

Articolo 503 - Sputacchiere

1. Nelle abitazioni collettive, negli stabilimenti industriali e laboratori, nelle scuole, nei luoghi chiusi di pubblico convegno e di passaggio, nei teatri, nelle chiese, negli uffici e negli esercizi aperti al pubblico, devono tenersi recipienti speciali per raccogliere gli sputi, e sarà scritto in modo evidente il divieto di sputare fuori dei medesimi a tenore del presente articolo del Regolamento.

Articolo 504 - Abiti usati - Stracci

1. È proibito di vendere o di tenere per vendere, abiti, scarpe od oggetti usati di vestiario e letterecchi che non siano stati disinfettati e puliti.

2. Ogni oggetto, in prova della subita disinfezione, dovrà portare un marchio o contrassegno speciale dell'Autorità comunale.

3. È vietata l'introduzione nel Comune a scopo commerciale di stracci, di abiti usati, di oggetti letterecchi usati, di cappelli, se prima non saranno stati sottoposti a disinfezione nella stazione municipale; avranno libero ingresso unicamente gli stracci lavati e lisciviati destinati alla pulizia delle macchine negli stabilimenti industriali.

4. Gli introduttori di stracci debbono essere muniti, e presentarle ad ogni richiesta degli agenti municipali, di un certificato del Sindaco del Comune dove furono raccolti gli stracci, dal quale risultino le condizioni sanitarie del Comune stesso ed il peso degli stracci al momento della partenza che deve corrispondere a quello che sarà riscontrato alla barriera daziaria.

Articolo 505 - Ossa, pelli, carniccio, ecc.

1. Le ossa, le pelli fresche, le pelli salate, ecc., per le quali siano state osservate le speciali disposizioni vigenti di polizia veterinaria, potranno essere introdotte trasportate in sacchi, ovvero coperte con tele fitte, e l'introduzione deve effettuarsi nelle prime ore mattutine, non più tardi delle ore 8 dalla barriera più vicina allo stabilimento cui sono destinate, percorrendo la strada di circonvallazione ed i viali esterni.

2. Il carniccio deve essere trasportato su carri a tenuta per evitare il gocciolamento e chiusi per evitare i fetori.

3. A giudizio dell'Ufficiale sanitario il trasporto del carniccio può essere sospeso dalle ore 11 alle ore 16 nei mesi da giugno a settembre incluso.

Articolo 506 - Barbieri e parrucchieri

1. I barbieri e i parrucchieri devono tenere la loro persona, gli strumenti, le suppellettili e la biancheria del loro esercizio colla più scrupolosa nettezza, curando la sterilizzazione degli strumenti suddetti con prolungate immersioni in acqua bollente o in soluzione antisettica, ogni volta abbiano servito.
2. È vietato servirsi di piumacciolo per spargere la cipria sulla pelle rasata.
3. Per spargere la cipria si adopereranno rispettivamente solo polverizzatori a secco e batuffoli di cotone, da distruggersi, questi ultimi, dopo averne usato anche una sola volta.

§ 8. Misure speciali e straordinarie in caso di malattie esotiche

Articolo 507 - Malattie esotiche

1. Tutti i viaggiatori provenienti da luoghi infetti da colera, peste bubbonica, febbre gialla, ed altre malattie esotiche diffuse, devono sottoporsi, oltre alle visite e misure sanitarie applicate nel porto di approdo o nelle stazioni di arrivo, ad una vigilanza speciale da parte dell'Ufficiale sanitario per la durata che sarà stabilita dalle ordinanze sanitarie.

Articolo 508 - Obbligo denuncia

1. Gli albergatori, gli affittacamere e chiunque riceva nel proprio domicilio persone provenienti da luoghi infetti di dette malattie esotiche devono farne immediata denuncia al Sindaco

Articolo 509 - Accertamento casi sospetti

1. Presentandosi un caso sospetto di dette malattie esotiche, il Sindaco, oltre all'adozione delle misure profilattiche, curerà di far accettare all'Ufficiale sanitario la diagnosi della malattia con tutti i mezzi che saranno indicati in apposite istruzioni. Fino a che non venga escluso in modo assoluto il sospetto, le misure di profilassi devono essere le stesse che per i casi accertati.

Articolo 510 - Isolamento

1. Quando si tratta di malattie esotiche, di cui agli articoli precedenti, o di altre giudicate similmente pericolose, l'isolamento sarà eseguito per l'infermo ed esteso alle persone che l'assistono, ed, ove occorra, gli abitanti della stessa casa, ed anche al gruppo di case nella quale si è manifestata la malattia.

Articolo 511 - Provvedimenti

1. Se la casa o il gruppo di case suddetto si trova in cattive condizioni igieniche si procederà come è detto nella seconda parte dell'articolo 481.
2. Questa misura sarà adottata nelle stesse condizioni, particolarmente negli istituti educativi ed ospitalieri, caserme, carceri, ecc.

Articolo 512 - Misure sanitarie

1. Al primo manifestarsi di casi delle malattie di cui agli articoli precedenti, il Sindaco potrà obbligare i lavandai a non lavare che in lavatoi pubblici, dove a cura e spese del Comune, si terranno a disposizione mastelli contenenti soluzioni disinfettanti per immergervi tutti gli oggetti prima della loro lavatura.

Articolo 513 - Disinfezioni

1. Saranno sottoposti a disinfezione per cura dell'Autorità sanitaria comunale tutti gli oggetti che arrivano direttamente da luoghi infetti e che non siano già stati disinfettati da altra Autorità.

Articolo 514 - Stracci, effetti, ecc.

1. Salve le eccezioni contemplate in speciali Ordinanze, qualora nel Comune si verificassero casi di malattie esotiche, è vietata la esportazione degli stracci e degli effetti ad uso personale e domestico, non perfettamente puliti.
2. In casi particolari il divieto può essere esteso anche ad altri oggetti ed alle sostanze alimentari.

CAPITOLO L - PROFILASSI DELLE MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE DEGLI ANIMALI DOMESTICI

§ 1. Denuncia.

Articolo 515 - Malattie infettive

1. Agli effetti dell'articolo 193 della Legge sanitaria (T.U.) 1° agosto 1907, e dell'articolo 1 del Regolamento di polizia veterinaria approvato con R.D. 10 maggio 1914, n. 533, le malattie infettive e diffuse degli animali domestici, cui sono applicabili le misure sanitarie ed amministrative, di cui nel presente Regolamento, riconosciute atte a provenirle e reprimerle il più presto possibile appena si manifestano, e ad impedirne la diffusione, sono: l'afta epizootica, il carbonchio ematico, il carbonchio sintomatico, il barbone bufalino, la rabbia, la tubercolosi bovina diagnosticabile con l'esame clinico diretto, la peste bovina, la pleuropolmonite essudativa contagiosa dei bovini (polmonera), la morva (moccio e farcino), il farcino criptococcico, il morbo coitale maligno, il vaiuolo ovino, l'agalassia contagiosa delle pecore e delle capre, le malattie infettive dei suini, l'aborto epizootico, la diarrea dei vitelli, il colera dei polli e la peste aviaria, l'influenza del cavallo (pleuro-polmonite infettiva del cavallo), la rogna delle pecore e delle capre, la rogna degli equini; e quelle altre malattie infettive e diffuse che venissero indicate con speciale Ordinanza del Ministro dell'Interno, o del Prefetto per delegazione ministeriale, e per le quali saranno, di volta in volta, determinate le occorrenti misure profilattiche.
2. Le dette misure sono pure applicabili eventualmente a qualunque caso di morte improvvisa di animale non riferibile a malattia comune già accertata.
3. Le misure sanitarie amministrative del presente Regolamento sono estese:
 - 1) agli animali malati o infetti, cioè a quelli che presentano i sintomi clinici o le lesioni caratteristiche di una data malattia infettiva e diffusa;
 - 2) agli animali sospetti, cioè:
 - a) quelli che presentano sintomi dubbi, che possono far temere lo sviluppo di una malattia infettiva e diffusa (animali sospetti, propriamente detti);
 - b) quelli che, pur non presentando alcun sintomo o lesioni dubbie, si teme che abbiano potuto contrarre l'infezione perché sono stati esposti all'azione del contagio, sia per avere soggiornato in stalle, pascoli, o altrove, con gli ammalati o infetti, sia per avere avuto contatto, diretto o indiretto, con materiale infettante (animali sospetti di contaminazione).
4. I proprietari ed i veterinari curanti hanno l'obbligo di coadiuvare nell'applicazione di tali misure il personale dell'Ufficio d'igiene e di uniformarsi alle sue istruzioni.

Articolo 516 - Obbligo della denuncia

1. A termini e per gli effetti dell'articolo 193 della Legge sanitaria e del citato Regolamento di polizia veterinaria, sono obbligati a denunciare immediatamente al Sindaco la comparsa di qualsiasi malattia infettiva e diffusa compresa fra quelle indicate nell'articolo 515, accertata o sospetta di esserlo, sia che si tratti di un gruppo di animali, sia che si tratti di un animale solo; anche quando se ne ha semplicemente sospetto, ed a denunciare altresì la morte improvvisa di un animale, non riferibile a malattie comuni precedenti già accertate:
 - 1) i proprietari di animali e i detentori a qualunque titolo, compresi i negozianti, o coloro che ne fanno le veci o li rappresentano, come gli agenti, i fattori e gli amministratori, i conduttori e gli allevatori;
 - 2) gli albergatori e i conduttori di stalle di sosta, anche quando gli animali rimangono ricoverati per un giorno solo; gli esercenti e le mascalcie; i capi-stazione delle ferrovie e tramvie e i conduttori di pubblici servizi di trasporto per le vie ordinarie, nei casi di morte o di malattie avvenute durante il carico o scarico e lungo il viaggio;

- 3) i veterinari curanti e quelli chiamati a consulto, e i veterinari che ispezionando animali vivi, macellati, o morti, abbiano osservato sintomi o lesioni di una malattia infettiva o diffusiva;
- 4) i veterinari militari, i Comandanti dei reggimenti di stanza nel Comune, il Direttore dell'Istituto di Veterinaria, il Direttore degli Istituti zootecnici, i Direttori di depositi governativi di cavalli stalloni, i Direttori delle cliniche private; i Carabinieri; i funzionari ed altri agenti di pubblica sicurezza e gli altri agenti governativi (guardia di finanza ed agenti postali), od a servizio della Provincia e del Comune, i quali siano venuti a conoscenza di casi di malattia infettiva e diffusiva.

Sul rapporto del Direttore dell'Istituto di Veterinaria, dei Conduttori dei pubblici servizi di trasporto, del Direttore di Istituti zootecnici, del Direttore del deposito di cavalli stalloni, dei Carabinieri, dei funzionari ed agenti di pubblica sicurezza, degli agenti governativi od a servizio della Provincia e del Comune, quando ne sia il caso, il Sindaco farà avvertito il Prefetto della Provincia perché provochi quei provvedimenti che giudicherà opportuni presso il Sindaco del Comune da cui proviene l'animale affetto da malattia contagiosa;

- 5) i veterinari hanno l'obbligo della denuncia anche quando la notizia del caso di malattia contagiosa sia venuta a loro conoscenza in modo indiretto.

Articolo 517 - Modalità della denuncia

1. La denuncia, di cui all'articolo precedente, può essere fatta per iscritto o verbalmente; però i veterinari sono tenuti a farla sempre per iscritto
2. La denuncia fatta per iscritto, indirizzata al Sindaco, dovrà, quando non sia consegnata a mano, essere fatta pervenire all'Ufficio d'igiene e su modulo provvisto dall'Ufficio stesso, in modo che il denunciante possa provare l'avvenuto recapito.
3. In tale denuncia devono essere indicati:
 - a) la specie, la razza, il sesso, il mantello ed il numero degli animali;
 - b) la diagnosi certa o presuntiva della malattia, o se si tratta di caso sospetto, o di morte improvvisa per causa ignota;
 - c) la stalla, il pascolo, la casa privata, la stazione di allevamento o mandria o l'armento in cui il caso si è verificato; l'eventuale recente loro provenienza, il numero dei rimanenti animali sospetti o sani componenti il gruppo o la mandria, il giorno in cui cominciò la malattia o avvenne la morte, il nome e il domicilio del proprietario o detentore;
 - d) le notizie intorno alle cause ed origini del caso;
 - e) le altre osservazioni che il veterinario stimasse opportuno di fare per norma dell'ufficio;
 - f) se abbia preso le misure più urgenti prescritte per impedire il diffondersi della malattia, in attesa di ulteriori provvedimenti.
4. Tanto la denuncia che la dichiarazione debbono essere consegnate all'Ufficio d'igiene al più tardi entro 24 ore dalla constatazione della malattia.
5. Ricevuta di tale denuncia verrà rilasciata a chi ne faccia richiesta.
6. Per queste denunce e dichiarazioni l'Ufficio d'igiene terrà apposito registro nel quale trascriverà tutti i dati indicati dal veterinario o dal denunciante nella dichiarazione.

§ 2. Isolamento, sequestro e disinfezione

Articolo 518 - Isolamento e sequestro

1. Avuta la denuncia, il Sindaco provvede, ove occorre, per l'accertamento della diagnosi, e, tenuto conto di quanto è disposto per le singole malattie nel Regolamento governativo di Polizia veterinaria e nelle relative istruzioni 20 giugno 1914, con speciale Ordinanza da notificarsi per iscritto all'interessato, dispone che siano adottate, in tutto od in parte, a seconda dei casi, le seguenti misure;

- 1) la numerazione degli animali ammalati e sospetti, che si trovano nel luogo infetto;
- 2) l'indagine necessaria per accertare se nei giorni precedenti alla comparsa della malattia siano stati, dal luogo infetto, esportati animali eventualmente contaminati, e per quale destinazione;
- 3) l'isolamento degli animali malati e dei sospetti dai sani, nonché la custodia, da parte dei proprietari, di quelli morti, in attesa degli ulteriori provvedimenti;
- 4) il sequestro degli animali nel luogo infetto, con la prescrizione:
 - a) di non lasciarvi entrare persone estranee (segnatamente negozianti, macellai, merciai ambulanti, mendicanti), e di tenere lontani i cani, gatti ed animali da cortile, salvo ad informarne l'Autorità comunale degli eventuali rifiuti a sottostarvi;
 - b) di impedire ogni contatto del personale di custodia con animali dei luoghi vicini;
 - c) di non trasportare fuori del luogo infetto, animali da cortile, foraggi, attrezzi, arnesi, letame ed altre materie od oggetti atti alla propagazione della malattia;
 - d) di non abbeverare gli animali in corsi d'acqua od in vasche con essi comunicanti;
- 5) la indicazione del luogo infetto, mediante la iscrizione ben visibile, del nome della malattia, sulla porta d'ogni stalla infetta e nelle immediate adiacenze, o negli accessi al pascoli, e la conservazione delle iscrizioni stesse;
- 6) la distruzione dei cadaveri degli animali con le norme indicate nelle Istruzioni ministeriali;
- 7) le disinfezioni ai luoghi e agli oggetti infetti;
- 8) le indagini per accertare l'origine della malattia, o la causa di morte degli animali, allo scopo di adottare tutte le altre misure ritenute necessarie;
- 9) le cautele necessarie per l'incolumità delle persone, nei casi di malattie trasmissibili all'uomo, secondo le Istruzioni governative di Polizia veterinaria.

Se gli animali colpiti da malattie infettive e diffusive o sospetti di esserlo provengono da meno di quindici giorni da un altro Comune, il Sindaco, ricevuta la denuncia, deve tosto avvisarne il Sindaco del Comune di provenienza, per gli opportuni provvedimenti;
- 10) comunica subito la denuncia al Prefetto, insieme con le notizie relative ai provvedimenti già adottati con l'esatta indicazione della località in cui è stata osservata la malattia o si è constatata la morte di animali e con i necessari elementi e le proposte per la delimitazione della zona infetta, per il caso in cui questa occorra, o sia applicabile, secondo le Istruzioni ministeriali di Polizia veterinaria;
- 11) appena avuta comunicazione dal Prefetto del decreto di zona infetta, procederà alla sua pubblicazione all'Albo pretorio e notificherà a tutti gli interessati i provvedimenti in esso contenuti. immediata notizia del decreto stesso darà ai Capi delle stazioni ferroviarie e tramviarie di cui il Comune si serve, ai Sindaci dei Comuni limitrofi, nonché all'Arma dei Carabinieri e ai funzionari ed agenti di cui all'articolo 516 del presente Regolamento, aventi residenza o giurisdizione nel territorio comunale.

La pubblicazione all'Albo pretorio durerà fino all'emissione del decreto di revoca, di cui all'articolo seguente;
- 12) farà inoltre eseguire tutti quegli altri provvedimenti che, al riguardo, fossero ordinati dall'Autorità superiore.

Articolo 519 - Revoca

1. Il Sindaco promuoverà dal Prefetto la revoca del Decreto di zona infetta, quando siano cessate le cause che avevano determinato il provvedimento, dopo eseguite le necessarie disinfezioni, e dopo apposita ispezione sanitaria, e sempre osservati i termini indicati nelle disposizioni governative per ogni singola malattia; e cioè:

- per l'afta epizootica, trascorsi 30 giorni dalla denuncia dell'ultimo caso, o quando gli animali ammalati o sospetti siano stati macellati;
- per il carbonchio ematico e per il carbonchio sintomatico, dopo trascorsi non meno di 10 giorni dalla guarigione o morte dell'ultimo caso;
- per la rabbia, dopo un periodo di osservazione, per i cani e gatti, non minore di 6 mesi; di mesi 3 per i bovini, gli equini, i suini, gli ovini ed i caprini;
- per la tubercolosi bovina, dopo l'esito negativo della tuberculinizzazione delle bovine ritenute sospette;
- per la peste bovina, dopo trascorsi 40 giorni dall'ultimo caso di morte o di abbattimento degli animali malati o sospetti;
- per la pleuropolmonite contagiosa, dopo trascorsi 90 giorni dall'ultimo caso di morte o di abbattimento degli animali malati o sospetti;
- per la morva (moccio e farcino), quando tutti gli equini malati saranno stati abbattuti e i sospetti saranno stati dichiarati sani con rapporto scritto dal medico veterinario municipale;
- per il farcino criptococcico, quando sia avvenuta la guarigione;
- per il morbo coitale maligno, quando;
 - a) gli stalloni infetti o sospetti saranno stati castrati;
 - b) le cavalle e le asine coperte da stalloni infetti non avranno presentato, per la durata di 6 mesi, alcun sintomo della malattia;
 - c) gli animali ammalati saranno guariti almeno da un anno;
- per il vaiuolo ovino, quando saranno trascorsi 30 giorni dalla guarigione o morte dell'ultimo caso, oppure quando gli animali saranno stati macellati;
- per l'agalassia contagiosa delle pecore e delle capre (asciuttarella, sito, mal del sito, ecc.), quando siano trascorsi 30 giorni dalla guarigione o morte dell'ultimo caso, oppure quando tutti gli animali saranno stati macellati;
- per la diarrea dei vitelli, dopo la guarigione o la morte dell'animale ammalato;
- per il colera dei polli e peste aviaria, quando saranno trascorsi 30 giorni senza nessun nuovo caso di malattia, oppure quando tutti gli animali saranno stati uccisi;
- per l'influenza del cavallo (pleuro-polmonite infettiva del cavallo), quando saranno trascorsi 15 giorni dalla guarigione o dalla morte dell'ultimo caso, oppure quando gli animali saranno stati macellati;
- per la rogna delle pecore e delle capre, quando saranno trascorsi 30 giorni dalla guarigione o morte dell'ultimo caso, oppure quando gli animali saranno stati macellati;
- per la rogna degli equini, fino a guarigione completa, facendo obbligo ai proprietari di sottoporli a cura.

2. Qualora siansi verificati casi di malattie infettive e diffusive nell'Ammazzatoio o nei macelli degli esercenti, nei mercati, nelle fiere o nelle esposizioni di animali, nelle dipendenze di scali ferroviari o tramviari o nelle scuderie, stalle o colombaie dello Stato, non che nell'Istituto Veterinario od in istituti zootecnici e il Prefetto abbia emanato decreto di zona infetta, il Sindaco riferirà per la sua revoca non appena risulti che sono stati applicati i necessari provvedimenti per gli animali ammalati e sospetti.

3. Il decreto prefettizio di revoca di zona infetta dovrà essere subito pubblicato dal Sindaco all'Albo pretorio per la durata di otto giorni e comunicato agli interessati, nonché a tutte le autorità, funzionari ed agenti, ai quali, a termine dell'articolo 516 del presente Regolamento fu comunicato il decreto di zona infetta.

4. Quando non sia stato emesso il decreto prefettizio, la revoca dei provvedimenti del Sindaco avrà luogo secondo quanto è prescritto per le singole malattie sopraindicate; e, in mancanza di particolari prescrizioni, quando siano cessate le cause che hanno determinato i provvedimenti, e dopo eseguite le necessarie disinfezioni. Della revoca il Sindaco informerà subito il Prefetto.

Articolo 520 - Disinfezioni

1. Le disinfezioni devono essere rigorosamente praticate sulle pareti e sui pavimenti delle stalle e simili luoghi che contengano od abbiano contenuto animali Infetti o sospetti, su tutti gli arnesi ed attrezzi ivi contenuti o che siano stati a contatto cogli animali infetti, sugli oggetti e sul mezzi di trasporti infetti, compresi quelli delle Amministrazioni ferroviarie e tramviarie, e sugli stessi animali vivi, sia che abbiano superato la malattia, sia che siano solo sospetti (per aver coabitato od avuto rapporto con quelli malati) di avere sulla superficie del loro corpo agenti Infettivi; sia sui cadaveri che debbono essere trasportati dalla stalla alle sardigne; nonché sul personale addetto alla custodia degli animali infetti o sospetti.

Articolo 521 - Decreto del Sindaco

1. Le disinfezioni ai luoghi e agli oggetti Indicati all'articolo precedente devono sempre essere ordinate con decreto dei Sindaco, come è stabilito all'art- 468, ed eseguite sotto la direzione dell'Ufficio d'igiene e colla osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento governativo di polizia veterinaria e nelle relative istruzioni.

§ 3. Distruzione dei cadaveri

Articolo 522 - Distruzione animali morti per malattie infettive

1. Finché nel territorio del Comune esistono sardigne, gli animali morti di malattie contagiose devono essere trasportati ad uno di questi stabilimenti con quelle cautele che volta per volta saranno ordinate dal Sindaco, in obbedienza al disposto del Regolamento governativo di Polizia veterinaria e delle relative istruzioni, come già è stabilito all'articolo 26, per tutti gli animali morti anche di malattia comune.

§ 4. Vigilanza sanitaria sulle stalle di sosta, sui mercati, sulle fiere ed esposizioni di animali

Articolo 523 - Vigilanza sanitaria

1. Il Sindaco provvede a che la vigilanza sanitaria sulle scuderie e stalle del bestiame in transito, comprese quelle dei negozianti di animali e i locali che si destinano al concentramento dei volatili da cortile, e quelle degli alberghi, dei molini, delle mascalcie, ecc., come pure tutte quelle destinate ad animali adibiti a pubblici servizi, sia fatta attivamente dai medici veterinari municipali, allo scopo di esaminare le condizioni igieniche di detti locali affinché non vi sia difetto di spazio o di ricambio d'aria, imponendo ai proprietari l'obbligo di ricoverarvi soltanto il numero conveniente di animali delle varie specie, e che siano frequentemente imbiancate con calce e tenute con la massima pulizia; e di suggerire i provvedimenti necessari.

2. Queste visite devono ripetersi più frequentemente quando dominano malattie contagiose.

3. Sviluppandosi nelle predette stalle malattie infettive e diffusive, il Sindaco, per accertarsi che le misure di isolamento siano rigorosamente osservate, potrà disporre per il sequestro di rigore, e vieterà di introdurre nuovi animali sino a che non siano eseguite le riparazioni e le disinfezioni prescritte per assicurarne il risanamento.

4. A cura dell'Amministrazione comunale sarà tenuto un elenco delle stalle, di cui sopra, esistenti nel Comune. Copia di tale elenco sarà dal Sindaco, annualmente, entro il gennaio, comunicata alla Prefettura secondo il prospetto speciale stabilito nelle istruzioni ministeriali di polizia veterinaria.

Articolo 524 - Fiere, mercati, ecc.

1. Il Sindaco, per mezzo del personale veterinario municipale, provvede alla vigilanza sanitaria sul mercato del bestiame.

2. Durante le fiere o l'esposizione di animali nel detto mercato, o in altre località speciali, i veterinari municipali devono essere sempre presenti, coll'obbligo di curare la vicinanza sanitaria secondo le norme prescritte nelle istruzioni ministeriali di polizia veterinaria, e di compilare un rapporto sull'andamento del servizio di vigilanza zootica nei mercati, nelle fiere e nelle esposizioni a cui hanno presenziato, e sulle speciali circostanze attinenti alla polizia veterinaria, che abbiano relazione col servizio suddetto.

3. Questo rapporto sarà, dal Sindaco, comunicato al Prefetto, nel tempo più breve.
4. Nei giorni precedenti il mercato, la fiera o le esposizioni di animali, il Sindaco si terrà informato, con tutti i mezzi a sua disposizione, delle condizioni sanitarie del bestiame nei Comuni contermini e in quelli da cui di solito proviene il maggior numero di animali.
5. Il Sindaco, entro il dicembre di ogni anno, trasmetterà al Prefetto un elenco completo delle fiere e dei mercati di bestiame, che ricorreranno nell'annata successiva.

Articolo 525 - Pulizia

1. Il Sindaco provvede affinché, dopo ogni fiera, mercato od esposizione di bestiame, i piazzali, i viali, le piattaforme dei pesi pubblici, ecc. su cui si sono soffermati gli animali, e i mezzi di attacco di questi siano convenientemente ripuliti.

Articolo 526 - Uccisione animali

1. Salvo il disposto dell'articolo 17 del Regio Decreto 3 agosto 1890, n. 7045, serie terza, e dell'articolo 259 del presente Regolamento, è vietata nel recinto del mercato e nelle stalle l'uccisione di animali senza l'autorizzazione preventiva dei veterinari municipali; e, qualora i veterinari l'autorizzassero, questa deve compiersi col minore spargimento di sangue possibile sul pavimento, o nell'apposita camera.
2. Nel caso poi che il proprietario, o chi per esso, prevalendosi del disposto sopra citato articolo 17, uccidesse nei vagoni, o sul mercato, o nelle stalle un animale senza darne il prescritto preavviso deve essere contravvenuto, se dall'autopsia e dalle indagini eseguite il veterinario riconosce non giustificata la immediata macellazione.
3. In qualsiasi caso, per ulteriori operazioni, e per la visita sanitaria, il cadavere è trasportato su apposito carretto, e colle debite cautele, nella sala delle autopsie del mercato.

Articolo 527 - Visita carni sul mercato

1. Le carni macellate provenienti dal contado, o da altri Comuni dello Stato o dall'estero e da introdursi sul mercato, devono essere presentate nei giorni e nelle ore indicate dall'orario, sopra carretti, od in recipienti o involti aventi i requisiti prescritti dagli articoli 280 e 317 del presente Regolamento.
2. Le dette carni non possono essere poste in vendita se prima non sono visitate dal veterinario municipale, ed il medesimo le abbia trovate in regola colle disposizioni legislative sanitarie in vigore. In caso contrario il veterinario ha l'obbligo di far dichiarare sotto sequestro dette carni, facendo redigere dagli agenti municipali verbale di contravvenzione, da trasmettersi, insieme alla perizia sanitaria, all'Ufficiale sanitario per gli ulteriori provvedimenti.

Articolo 528 - Carni preparate

1. Le carni insaccate, salate o comunque preparate, da mangiarsi tanto crude che cotte, provenienti dall'interno dello Stato, o dall'estero, devono pure essere sottoposte alla visita sanitaria, ed accompagnate dal certificato sanitario, secondo il disposto dell'articolo 320 del presente Regolamento, o secondo le disposizioni speciali emanate dal Ministero dell'interno.

Articolo 529 - Mungitura

1. La mungitura delle lattifere è vietata sui piazzali o recinti della fiera, del mercato o dell'esposizione: e a tale uopo sarà destinato un reparto apposito e l'operazione sarà eseguita dagli stessi conduttori degli animali o da speciali incaricati, che dovranno sottoporsi alle precauzioni ordinate dai medici veterinari responsabili della vigilanza.
2. Le prove di stalla degli animali, in occasione di fiere, esposizioni o mercati, devono essere eseguite in locali mantenuti costantemente puliti e all'occorrenza disinfettati.

Articolo 530 - Divieto atti operatori

1. È proibita l'esecuzione di qualsiasi atto operatorio sugli animali esposti nelle fiere, nei mercati o nelle esposizioni.

Articolo 531 - Assistenza al veterinario

1. I proprietari od i loro rappresentanti sono tenuti ad assistere ed a coadiuvare il veterinario municipale, tanto nella visita sanitaria degli animali esposti o da esporsi sul mercato, di quelli da esportarsi, o ricoverati nelle stalle, quanto nella visita sanitaria delle carni macellate, o preparate; e debbono pure prestarsi a tutte le sue prescrizioni.
2. Qualora vi si rifiutino, devono essere senz'altro contravvenuti.

Articolo 532 - Carni macellate

1. Il commercio delle carni macellate non si può fare che nei luoghi stabiliti.
2. È vietato deporre le carni, anche in via provvisoria, sul pavimento del mercato o nelle dipendenze di questo.

Articolo 533 - Animali malati e morti sui mercato

1. Se un animale ammalava, od arriva morto, o muore sul mercato, il proprietario, od i suoi dipendenti, debbono darne immediato avviso al custode del mercato. Se l'animale ammalava o muore nelle stalle del mercato durante l'assenza del proprietario od di chi lo rappresenta, l'imprenditore, o chi per esso, è pure tenuto a darne tosto avviso al custode del mercato.

Articolo 534 - Trasporto

1. Gli animali morti nei vagoni, o sul mercato, o trasportati su carri, devono essere, nei primi due casi, collocati sopra apposito carretto, provvisto dall'Autorità municipale, e condotti immediatamente alla sala delle autopsie dell'ammazzatoio; nel terzo caso condotti in detta sala a mezzo del carro stesso che li ha trasportati sul mercato.

Durante questi trasporti si deve aver cura di non lasciare disperdere sul terreno sangue, escrementi, od altro materiale che possa, nel caso di malattia contagiosa, diffondere la malattia. I detti trasporti devono sempre essere effettuati colla scorta di un agente municipale.

Articolo 535 - Casi di malattia contagiosa

1. Quando si riconoscano casi di malattia contagiosa durante il mercato, la fiera o l'esposizione di animali, il veterinario incaricato della sorveglianza deve provvedere:
 - a) all'isolamento degli animali infermi e di quelli sospetti, nelle apposite stalle di osservazione;
 - b) all'allontanamento di quelli sani;
 - c) alla disinfezione dei posti occupati, dei piani caricatori, dei ponti mobili, degli attrezzi che hanno servito al carico e allo scarico nel modo seguente:
 - 1° si raccoglie e si distrugge col fuoco il materiale sparso, che possa contenere i germi della malattia;
 - 2° si bagna col latte di calce al 50% il suolo del mercato, dove ebbero a passare od a fermarsi gli animali sequestrati;
 - 3° per la disinfezione dei vagoni, delle stalle e degli oggetti, si seguono le prescrizioni delle Istruzioni ministeriali di Polizia veterinaria, o quelle altre che in proposito venissero emanate dalle Autorità superiori;
 - d) alla custodia degli animali affetti o sospetti, ricoverati nelle stalle, affidandoli ad apposito personale;
 - e) a che la rioccupazione dei posti stati occupati dagli animali morti o malati o sospetti non avvenga se non dopo eseguite le disinfezioni;

- f) fare indagini presso i proprietari o i conduttori sulla provenienza degli animali morti o sequestrati per malattia infettiva, riferendo contemporaneamente ogni cosa all'Ufficiale sanitario per gli ulteriori provvedimenti e per la denuncia al Sindaco e al Prefetto.

Articolo 536 - Disinfezioni vagoni

1. Finché l'Autorità municipale provvede direttamente alla disinfezione dei vagoni ferroviari che hanno servito al trasporto degli animali (equini, bovini, ovini, suini e pollami), o dei loro avanzzi, queste disinfezioni sono fatte secondo le norme prescritte nelle istruzioni ministeriali di polizia veterinaria.
2. Quando queste disinfezioni si facessero dalle amministrazioni ferroviarie, l'Autorità municipale provvederà alla relativa sorveglianza.

Articolo 537 - Trasloco animali infetti

1. Il trasloco degli animali affetti o sospetti di malattia contagiosa, dal comparto del mercato, o dai vagoni, o dalle stalle annesse al detto mercato, alla stalla d'osservazione, si deve fare in modo da evitare qualsiasi disperdimento di materiale infettivo. Gli oggetti adoperati all'uopo sono, a seconda dei casi, distrutti con fuoco, o convenientemente disinfettati.

Articolo 538 - Trasporto animali morti

1. Se gli animali trasportati alla sala di autopsia, di cui all'articolo 534 del presente Regolamento, risultassero morti di malattia infettiva, il medico veterinario deve attenersi alle disposizioni specificate al successivo articolo 535, e provvedere contemporaneamente alla disinfezione del carro che li ha trasportati ed all'invio del cadavere ad una sardigna.
2. In attesa di questo trasporto il cadavere viene cosperso di sostanze chimiche emananti un odore disgustoso, e sottratto, per quanto è possibile, all'invasione degli insetti.
3. Se poi i detti animali non fossero morti di malattia infettiva, il veterinario dispone per l'ammissione delle carni nelle categorie di bassa macelleria, o seconda classe, secondo l'articolo 264 del presente Regolamento.

Articolo 539 - Accesso stalle di osservazione

1. È vietato al proprietario degli animali od ai suoi dipendenti l'accesso alle stalle di osservazione senza uno speciale permesso dell'Ufficiale sanitario e per esso del personale sanitario addetto al mercato, od all'ammazzatoio, e senza essere accompagnato da uno dei medici veterinari.

Articolo 540 - Spese di ricovero

1. Le spese di mantenimento, di cura e simili, degli animali ricoverati nelle stalle di osservazione perché affetti o sospetti di malattia contagiosa, sono a carico del proprietario; quelle di spurgo, di distruzione della lettiera, di disinfezione delle stalle, del comparto, del carro, delle pelli, se ragioni sanitarie non ne impongono pure la distruzione, sono per metà a carico del proprietario degli animali e per l'altra metà a carico del Municipio: delle medesime si farà l'accertamento preventivo in contraddittorio col proprietario.

§ 5. Misure sanitarie speciali contro l'afta epizootica, il carbonchio ematico e sintomatico, la rabbia, la tubercolosi bovina, la peste bovina, la pleuro-polmonite essudativa contagiosa dei bovini, la morva e farcino, il farcino criptococcico, il morbo coitale maligno, il vaiuolo ovino, l'agalassia contagiosa delle pecore e delle capre, le malattie infettive del suini, l'aborto epizootico, la diarrea dei vitelli, il colera dei polli e peste aviaria, l'influenza del cavallo, la rogna delle pecore e delle capre, la rogna degli equini

Articolo 541 - Afta epizootica

1. Emanato dal Prefetto il decreto col quale il Comune o parte del medesimo è dichiarato zona infetta da afta epizootica, lo spostamento degli animali fuori di detta zona non potrà essere concesso che dal Prefetto in seguito a domanda degli interessati, e su speciale modulo prescritto dal Regolamento governativo di polizia veterinaria, quando tale spostamento sia reso indispensabile per l'assoluta mancanza di pascolo,

nonché per la impossibilità di provvedere altrimenti, in sito, all'alimentazione di detti animali, o per urgenza di lavori agricoli, o a scopo di macellazione, sempre che non ne sia possibile la macellazione sul posto, purché si compia con tutte le precauzioni che, di volta in volta, saranno prescritte in conformità delle Istruzioni ministeriali.

2. Detta autorizzazione sarà inviata dal Prefetto al Sindaco e da questo consegnata al proprietario o conduttore interessati; acciò possano esibirla ad ogni richiesta delle Autorità sanitarie o degli agenti incaricati della esecuzione del presente Regolamento, o presentarla ai capi-stazione delle ferrovie e tranvie.

3. Sarà poi restituita al Prefetto entro 5 giorni, pel tramite del Sindaco - se gli animali non sono usciti dal territorio comunale, e, in caso diverso, per quello del Sindaco del Comune in cui trovansi, o sono stati macellati gli animali spostati, all'uopo preavvisato dal Prefetto all'atto della autorizzazione - insieme al certificato di avvenuta macellazione o alla attestazione che gli animali trovansi nella precisa località di destinazione, e sotto la vigilanza dell'Autorità sanitaria.

4. Qualora si tratti di siffatti animali che per gli scopi di cui sopra siano stati trasportati nel territorio del nostro Comune, detta vigilanza sanitaria durerà 10 giorni e consisterà nell'accertamento quotidiano dello stato di salute degli animali predetti, salva la dichiarazione di zona infetta, se del caso, secondo la norma generale.

5. Gli animali aftosi destinati alla macellazione, se entro la cinta, verranno trasportati all'ammazzatoio con tutte le precauzioni di cui nelle vigenti prescrizioni sanitarie in materia; se fuori cinta, potranno essere macellati sul posto: ad ogni modo sempre previa ispezione dei veterinari dell'Ufficio d'igiene; e le carni, debitamente riconosciute utilizzabili, saranno ammesse al consumo come carni di seconda classe, o bassa macelleria, secondo il disposto dell'articolo 264 del presente Regolamento in relazione all'articolo 110 del Regolamento generale sanitario.

6. Il trasporto di queste carni da una località all'altra potrà essere consentito, purché sia eseguito mediante carri chiusi e secondo le prescrizioni stabilite per le carni di bassa macelleria.

7. I cadaveri di animali morti di afta debbono venire distrutti nelle sardigne, osservando per il loro trasporto nelle medesime le cautele di cui all'articolo 522.

8. Le pelli, le unghie e le corna possono essere asportate, previa immersione per 4 giorni nel latte di calce.

9. Le stalle e i luoghi occupati dagli animali, gli attrezzi e gli arnesi venuti a loro contatto saranno disinfettati secondo le norme prescritte dall'articolo 520 e dalle Istruzioni ministeriali di polizia veterinaria.

Articolo 542 - Aftizzazione

1. Nelle stalle o nei pascoli, in cui si è manifestata l'afta epizootica, può essere consentita dal Sindaco, su parere favorevole dei medici veterinari municipali, la pratica della inoculazione di necessità (aftizzazione) sugli animali ancora sani, facenti parte del gruppo infetto, i quali sono considerati, agli effetti delle misure sanitarie come colpiti dalla malattia.

2. Per qualsiasi altra indicazione profilattica, l'aftizzazione non potrà praticarsi, se non previa autorizzazione del Ministero dell'interno, cui spetta prescrivere, caso per caso, le norme per l'esecuzione.

3. Delle eseguite aftizzazioni il veterinario farà le comunicazioni prescritte, in conformità dell'articolo 578.

Articolo 543 - Carbonchio ematico

1. Appena avuta comunicazione dal Prefetto del decreto di zona infetta da carbonchio ematico, il Sindaco procederà come disposto dall'articolo 518.

2. È vietata la esecuzione, a scopo curativo, di operazioni cruenta (salasso, setoni, ecc.) sugli animali affetti o sospetti di carbonchio ematico.

3. È altresì vietata la macellazione degli animali sospetti di carbonchio ematico.
4. L'ammissione a libera pratica e la macellazione degli animali appartenenti a stalla o a pascolo in cui si è manifestato il carbonchio ematico, è permessa dal Sindaco, quando non sia stato emanato decreto prefettizio di zona infetta, dopo trascorsi non meno di 10 giorni senza che siansi verificati nuovi casi e purché siano state eseguite le prescritte disinfezioni.
5. Le carni di questi animali, prima di essere ammesse al pubblico consumo, devono subire una speciale ispezione sanitaria dai medici veterinari dell'Ufficio d'igiene.
6. Emanato dal Prefetto il decreto con il quale il Comune o parte del medesimo è dichiarato zona infetta da carbonchio ematico, lo spostamento fuori della zona infetta, solo, però, per gli animali riconosciuti sani alla visita dei medici veterinari dell'Ufficio d'igiene, potrà essere consentito dal Prefetto alle condizioni di cui all'articolo 541, quando per la permanenza nella zona infetta detti animali debbano ritenersi esposti al pericolo continuato di infezione.
7. I cadaveri degli animali carbonchiosi debbono venire distrutti completamente nelle sardigne, osservando per il loro trasporto le cautele di cui all'articolo 522, essendone vietato lo scuoiamento solo i medici veterinari dell'ufficio d'igiene hanno facoltà di praticare sui cadaveri stessi le operazioni necessarie all'accertamento della diagnosi, attenendosi strettamente alle norme indicate nelle istruzioni ministeriali.
8. Le vaccinazioni e le siero-vaccinazioni anticarbonchiose si praticeranno colle norme dell'articolo 578, tenuto conto che il periodo di sorveglianza degli animali trattati non dovrà essere inferiore a 10 giorni.

Articolo 544 - Maneggio di cadaveri carbonchiosi

1. Devono essere escluse dal maneggio dei cadaveri di animali morti di carbonchio ematico le persone che hanno ferite od escoriazioni alle parti scoperte del corpo.

Articolo 545 - Carbonchio sintomatico

1. Al carbonchio sintomatico, e, per quanto del caso, al barbone dei bufali, sono applicabili le disposizioni stabilite per il carbonchio ematico.

Articolo 546 - Denuncia dei cani

1. Chiunque, nel territorio del Comune, diventi proprietario, possessore o detentore di uno o più cani deve farne denuncia all'Ufficio municipale di polizia entro quindici giorni da quello del possesso e della detenzione.
2. La denuncia è obbligatoria anche per i possessori di cani che hanno diritto all'esenzione dalla tassa.
3. Il denunciante riceverà gratuitamente dall'Ufficio municipale, all'atto della denuncia, una piastrina metallica sulla quale sarà impresso un numero progressivo corrispondente a quello della fatta denuncia.
4. La detta piastrina numerata dovrà essere apposta in modo duraturo e fisso sulla parte frontale della museruola, o sul collare.
5. In caso di smarrimento della piastrina o, quando questa fosse logorata in modo da non essere più distinguibili i segni sopra di essa impressi, ne verrà rilasciata un'altra mediante pagamento (1).
6. È sempre in facoltà dell'Ufficio d'igiene di vietare di tenere cani nelle abitazioni o di limitarne il numero a giudizio insindacabile del suo personale tecnico, quando si ritenga che la loro presenza possa pregiudicare la salute pubblica o recare danno o molestia agli abitanti della casa o delle case vicine.

(1) *Determinato annualmente con Decreto Ministeriale.*

Articolo 547 - Modalità

1. La sostituzione di un cane denunciato con un altro cane deve pure essere, a cura del possessore, notificata all'Ufficio di polizia nei modi e termini sopraindicati.

2. Coloro che per qualsiasi causa cessano di possedere cani devono farne dichiarazione entro quindici giorni dalla cessazione e restituire la piastrina all'Ufficio di polizia.

Articolo 548 - Obbligo della museruola e del collare

1. In tutti i luoghi pubblici od aperti al pubblico, nel territorio del Comune, e in qualunque ora del giorno e della notte, i cani dovranno essere muniti di museruola e di collare.
2. La museruola dovrà essere solida e fatta in modo che impedisca al cane di mordere.
3. Il collare dovrà portare una targhetta con inciso il nome e l'indirizzo del proprietario del cane.
4. I cani bull-dogs, i grandi danesi, i mastini, ed i cani di Terranova dovranno, inoltre, sempre essere manodotti a mezzo di guinzaglio.
5. Nelle botteghe, negli opifici, negli stabilimenti industriali, nei recinti degli edifici rurali con libero accesso, i cani detti di guardia potranno stare senza museruola, purché siano tenuti legati; potranno però venire sciolti nelle ore di notte.
6. Non potranno essere condotti cani sui tramways, nei luoghi di spettacolo chiusi (teatri, cinematografi, caffè-concerto e simili), nei luoghi eccessivamente affollati per circostanze speciali (feste, ecc.) se non muniti di museruola e tenuti a guinzaglio.
7. Pure nei caffè, alberghi, locande, i cani dovranno essere muniti di museruola e tenuti a guinzaglio. In detti luoghi non si potranno somministrare alimenti se non in recipienti appositi ed in locale appartato.
8. È vietato lasciare uscire nell'abitato le cagne nel loro periodo di calore.

Articolo 549 - Esenzioni

1. Sono esenti dall'obbligo di portare la museruola:
 - i cani da caccia in aperta campagna, quando siano accompagnati dal cacciatore e quando sia provato che si trovano in caccia;
 - i cani in custodia dei greggi;
 - i cani su carri, purché siano tenuti legati.
2. I cani trovati a vagare in luogo aperto, non muniti di museruola, verranno catturati e sequestrati in apposito canile; trascorsi 6 giorni senza che i proprietari li abbiano reclamati, i cani sequestrati devono essere uccisi o concessi ad istituti scientifici, che ne facciano richiesta, salvi sempre i casi contemplati dall'articolo 550.
3. Sono a carico del proprietario tutte le spese di custodia e di mantenimento.

Articolo 550 - Rabbia

1. Tutti i casi di morsicature inferte da animali rabidi o sospetti di esserlo devono essere denunciati al Sindaco e per esso all'Ufficio d'igiene.
2. E così pure i proprietari, detentori o custodi, oltre i medici veterinari, hanno l'obbligo di denunciare immediatamente al Sindaco tutti i casi manifesti ed anche soltanto sospetti di rabbia nel cane o in qualunque altro animale domestico od agricolo.
3. Ricevuta la denuncia l'Ufficio d'igiene provvederà perché l'animale morsicato ed il morsicatore, sempreché non si riconosca necessario di doverli uccidere, siano isolati nel canile municipale od in luogo adatto, a spese del proprietario detentore, per il tempo occorrente per dar modo al veterinario di accertare se siano o no affetti da rabbia.
4. Il periodo di osservazione dei sospetti non deve essere minore di mesi 8 per i cani e i gatti e di mesi 3 per i bovini, gli equini, i suini, gli ovini ed i caprini.
5. Durante questo periodo gli equini ed i bovini possono adoperarsi per il lavoro; però devono essere posti in condizioni di non nuocere eventualmente alle persone.

6. Gli animali bovini, equini, suini, ovini e caprini, in osservazione, non potranno essere spostati, senza un permesso del Sindaco, da concedersi per imperiose esigenze di pascolo o per lavori agricoli o per macellazione, quando questa sia consentita, giusta le disposizioni vigenti.

7. Il Sindaco, per mezzo del personale tecnico dell'Ufficio d'igiene, invigilerà perché venga compiuto il prescritto periodo di osservazione.

Articolo 551 - Animali rabidi

1. Ogni animale, riconosciuto affetto da rabbia, deve essere immediatamente ucciso ed il cadavere reso innocuo secondo le istruzioni date dall'Ufficiale sanitario in obbedienza alle disposizioni del Regolamento governativo di polizia veterinaria.

2. La località dove trovavasi l'animale, gli attrezzi e gli arnesi per esso adoperati saranno disinfettati. La paglia ed il letame saranno bruciati.

Articolo 552 - Animali morsicati

1. Tutti gli animali morsicati da altro animale riconosciuto rabbioso, sospetto di esserlo o rimasto ignoto, con provvedimento del Sindaco devono essere uccisi, od isolati a termini dell'articolo 550.

2. Trattandosi di animali da macello il Sindaco potrà permettere (su parere dell'Ufficiale sanitario) tosto la macellazione per utilizzarne le carni a norma dell'articolo 264, previa asportazione del pezzo ferito. Questa autorizzazione non sarà concessa se sono trascorsi oltre sette giorni dall'avvenuta morsicatura.

Articolo 553 - Accertamento casi sospetti

1. Nei casi in cui l'animale, sospetto di infezione rabida, muore od è ucciso, il Sindaco curerà che sia eseguito l'accertamento microscopico, ed eventualmente quello sperimentale della rabbia.

Articolo 554 - Visita cani morsicatori

1. Quando un cane avesse morsicato qualche persona o qualche animale, il proprietario o detentore del medesimo hanno l'obbligo di condurlo all'Ufficio d'igiene per l'accertamento dello stato di sanità, sempre che ciò si possa fare senza pericolo; e, qualora questo pericolo vi fosse, devono presentare un certificato rilasciato da un medico veterinario, nel quale sia dichiarato lo stato di sanità di detto animale.

2. Qualora l'Ufficio d'igiene ritenesse necessarie altre visite successive, oppure il sequestro nel canile municipale, il proprietario o detentore dell'animale è tenuto ad ottemperarvi.

3. In questo ultimo caso sono a loro carico le spese di mantenimento e di custodia.

4. Qualora nel territorio del Comune siansi constatati casi di rabbia o il Comune sia stato percorso da un cane rabido, il Sindaco, oltre le misure in dicte nei precedenti articoli, dovrà prescrivere:

- a) che nelle 6 settimane successive i cani, quantunque muniti di museruola, non possano circolare se non condotti al guinzaglio;
- b) che i cani accalappiati non siano restituiti ai proprietari se non abbiano subito favorevolmente il periodo di osservazione di cui al precedente articolo 550.

Articolo 555 - Tubercolosi bovina

1. Avvenuta la denuncia di un caso di tubercolosi bovina, diagnosticata con l'esame clinico diretto, il Sindaco ordinerà l'isolamento dell'animale e la disinfezione della stalla e più particolarmente della posta da esso occupata. Le vacche tubercolotiche dovranno essere separate anche dai propri redi, ed il loro latte non potrà essere usato per l'alimentazione dei vitelli o di altri animali, se non previa bollitura.

2. I cadaveri di animali morti per tubercolosi debbono venire distrutti nelle sardigne, osservando per il loro trasporto nelle medesime le cautele di cui all'articolo 522; ed è permesso il loro scuoiamento.

3. La prova diagnostica della tubercolosi è obbligatoria, oltre che nei casi contemplati dai vigenti regolamenti sanitari e pei fini della profilassi zootica, anche per i tori destinati alla monta pubblica, all'atto

dell'approvazione preventiva, di cui alla Legge 5 luglio 1908. n. 392, , in seguito, ogni due anni. Dalla monta pubblica saranno esclusi i tori nei quali l'esito dell'anzi detta prova sia stato positivo.

4. Delle tubercolinizzazioni obbligatorie predette e di quelle fatte per iniziativa dei privati sarà data notizia al Sindaco in conformità di quanto disposto dall'articolo 578.

Articolo 556 - Tubercolosi nelle vaccherie

1. Quando sia denunziato un caso di tubercolosi presso una vaccheria, anche se riguardi il personale di servizio, la vendita del latte non potrà farsi senza previa bollitura eseguita sotto la vigilanza dell'Autorità sanitaria, e ciò sino a che non siasi provveduto a rimuovere la causa di insalubrità.

Articolo 557 - Peste bovina

1. Appena avuta comunicazione dal Prefetto del decreto di zona infetta da peste bovina, il Sindaco procederà come disposto all'articolo 518.

2. I cadaveri degli animali morti per peste bovina e di quelli fatti abbattere dal Prefetto, sotto la vigilanza del Veterinario provinciale, in obbedienza al disposto del Regolamento governativo di Polizia veterinaria, per essere malati o sospetti di malattia e di contaminazione, dovranno essere distrutti completamente nelle sardigne, osservando per il loro trasporto nelle medesime le cautele di cui all'articolo 522 sotto la sorveglianza del Veterinario provinciale, essendo vietato lo scuoiamento e l'utilizzazione di qualsiasi loro parte.

3. L'abbattimento ordinato dal Prefetto, sotto la vigilanza del Veterinario provinciale, degli animali che, pur non avendo coabitato, né avuto diretto contatto coi malati, si ritiene necessario sopprimere per il loro soggiorno troppo vicino al focolare d'infezione, sarà fatto sul posto con uno dei mezzi in uso nell'ordinaria macellazione, e le carni potranno essere utilizzate per l'alimentazione, previa ispezione dei veterinari dell'Ufficio d'igiene, in conformità delle norme vigenti.

Articolo 558 - Pleuro-polmonite contagiosa

1. Appena avuta comunicazione dal Prefetto del decreto di zona infetta da pleuro-polmonite contagiosa dei bovini, il Sindaco procederà come è disposto all'articolo 518.

2. Quando, in seguito al manifestarsi di casi di pleuro-polmonite essudativa contagiosa dei bovini (polmonera), il Prefetto avrà ordinato l'abbattimento degli animali malati, dei sospetti e di detta malattia e di quelli sospetti di contaminazione, quando trattisi di primi focolai e quando ritenga che, nonostante la rigorosa osservanza delle altre misure sanitarie, non si possa, senza tale provvedimento, impedire la diffusione della malattia, detti animali dovranno essere abbattuti sul posto.

3. I cadaveri degli animali morti in seguito all'infezione e le carni di quelli abbattuti che non siano dichiarate commestibili dovranno essere distrutti nelle sardigne, osservando per il loro trasporto nelle medesime le cautele di cui all'articolo 522. Le pelli, le corna e le unghie saranno utilizzate, previa disinfezione, colle norme delle Istruzioni ministeriali.

4. Gli animali sospetti di contaminazione, che non siano stati abbattuti in base al disposto del primo capoverso, devono essere isolati e sequestrati.

5. Durante il periodo del sequestro, sarà permessa la macellazione degli anzidetti animali, su parere del medico veterinario dell'Ufficio d'igiene, purché questa si effettui sul posto.

6. Il trasporto delle carni di tali animali in altre località dovrà farsi con le necessarie cautele profilattiche, determinate dal veterinario dell'Ufficio d'igiene.

7. Sarà pure ammessa al consumo alimentare, secondo le disposizioni generali vigenti e solamente entro la zona infetta, la carne fresca degli animali malati o sospetti abbattuti d'ordine prefettizio, sempreché

non febbricitanti o deperiti e la carne sia dichiarata commestibile, previa Ispezione del medico veterinario dell'Ufficio d'igiene.

8. Le carni dichiarate commestibili potranno essere salate, o in altro modo conservate, e, in tali casi, dopo trascorso un periodo di 30 giorni almeno, saranno ammesse al consumo anche fuori della zona infetta.

9. Però i polmoni e gli altri visceri saranno sempre distrutti a norma delle Istruzioni ministeriali.

Articolo 559 - Morva

1. Ricevuta la denuncia di morva (moccio e farcino), il Sindaco adotta immediatamente le misure del caso, di cui all'articolo 518, riferendone senza indugio al Prefetto; e così pure, appena avuta comunicazione dal Prefetto del decreto di zona infetta, procederà come è disposto nell'articolo stesso.

2. Gli equini riconosciuti affetti da morva sono senz'altro abbattuti d'ordine dal Prefetto.

3. Quelli presentanti i sintomi sospetti e quelli sospetti di contaminazione devono essere sottoposti alle adatte prove diagnostiche.

4. Gli animali per i quali l'esito delle prove è stato positivo e che presentano lesioni da farli ritenere pericolosi per la diffusione del contagio, saranno abbattuti come sopra.

5. Quelli per i quali l'esito delle prove è anche stato positivo, ma che non presentano lesioni da farli ritenere pericolosi per la diffusione del contagio (morva chiusa), come pure quelli poi quali l'esito è stato dubbio, verranno marcati a fuoco con le lettere S. M. (sospetto morva), sullo zoccolo anteriore destro e saranno sottoposti a rigorosa sorveglianza veterinaria, fino a quando non risulti:

- a) che la malattia ha dato luogo a manifestazioni tali, per cui si renda necessario l'abbattimento;
- b) che gli animali sono immuni da morva; nel quale caso saranno prosciolti da ogni vincolo sanitario.

6. Durante il periodo della sorveglianza tali animali potranno da soli essere adoperati per i lavori ordinari, a condizione, però, che non siano condotti a mercati, fiere, esposizioni, pubblici stallaggi, pubblici abbeveratoi, né trasportati su ferrovie, tramvie, ecc.

7. I cadaveri degli animali morvosi debbono venire distrutti completamente nelle sardigne, osservando per il loro trasporto le cautele di cui all'articolo 522, essendone vietato lo scuoiamento.

8. In conformità di quanto è disposto all'articolo 578. le malleinizzazioni fatte ad iniziativa dei privati debbono essere denunciate al Sindaco, che ne farà controllare l'esito.

Articolo 560 - Personale di custodia

1. Il personale destinato al governo degli equini sospetti di morva non deve aver contatto con altri equini, e dev'essere scelto fra coloro che non hanno ferite od escoriazioni alle parti scoperte del corpo.

Articolo 561.- Farcino criptococcico

1. Gli animali affetti da farcino criptococcico, durante il periodo dell'isolamento possono, da soli, essere adoperati per lavori ordinari, a condizione, però, che siano sottoposti a cura, che non siano condotti a fiere, a mercati, esposizioni, a pubblici stallaggi, né trasportati su ferrovie, tramvie, ecc., se non a guarigione avvenuta.

Articolo 562 - Morbo coitale maligno

1. Denunziato un caso, anche sospetto, di morbo coitale maligno, fermi i provvedimenti di competenza del Prefetto, il Sindaco, tra le disposizioni di cui all'articolo 518 del presente Regolamento, ordina l'applicazione delle seguenti misure:

- a) il sequestro degli animali malati o sospetti;

- b) le indagini dirette ad accertare l'origine della malattia.
- 2. Inoltre dispone che i veterinari dell'Ufficio d'igiene visitino tutti i cavalli ed, eventualmente, gli asini che, nel Comune, sono destinati alla riproduzione.
- 3. Appena avuta comunicazione dal Prefetto del decreto di zona infetta, il Sindaco procederà come disposto all'articolo 518.

Articolo 563 - Vaiuolo ovino

- 1. Appena avuta comunicazione dal Prefetto del decreto di zona infetta da vaiuolo ovino, il Sindaco procederà come disposto all'articolo 518.
- 2. Fermi i provvedimenti di competenza del Prefetto, nella località dichiarata infetta da vaiuolo ovino può essere permessa dal Sindaco la macellazione, sul posto, degli animali infetti o sospetti di vaiuolo, purché non febbricitanti, e l'utilizzazione delle carni, previa ispezione sanitaria, secondo le disposizioni generali vigenti.
- 3. I cadaveri degli animali morti per vaiuolo ovino debbono venire distrutti nelle sardigne, osservando per il loro trasporto le medesime cautele di cui all'articolo 522, ed è permesso il loro scuoiamento.
- 4. La lana e le pelli di ovini affetti o sospetti di vaiuolo possono essere asportate dalla località dichiarata infetta, dopo subito il trattamento disinfettante, a norma delle Istruzioni ministeriali di polizia veterinaria.

Articolo 564 - Agalassia contagiosa

- 1. Appena avuta comunicazione dal Prefetto del decreto di zona infetta da agalassia contagiosa delle pecore e delle capre, il Sindaco procederà come è disposto all'articolo 518.
- 2. Fermi i provvedimenti di competenza del Prefetto, a richiesta dei proprietari sarà permessa, dal Sindaco, previa ispezione dei medici veterinari dell'Ufficio d'igiene, la macellazione sul posto degli animali ammalati di agalassia contagiosa e utilizzazione delle carni, secondo le disposizioni generali vigenti.
- 3. I cadaveri degli animali morti per agalassia devono venire distrutti nelle sardigne, osservando per il loro trasporto nelle medesime le cautele di cui all'articolo 522, ed è permesso il loro scuoiamento.
- 4. L'utilizzazione delle pelli, della lana, delle unghie, ecc., sarà permessa, previa disinfezione da eseguirsi secondo le istruzioni ministeriali di polizia veterinaria.

Articolo 565 - Malattie infettive dei suini

- 1. Appena avuta comunicazione dal Prefetto del decreto di zona infetta da malattia infettiva dei suini, il Sindaco procederà come è disposto all'articolo 518.
- 2. I trattamenti immunizzanti contro le malattie infettive dei suini (peste suina, setticemia dei suini) devono eseguirsi in conformità alle norme prescritte dall'articolo 578; il periodo di sorveglianza sanitaria per gli animali trattati deve essere di 30 giorni, e i trattamenti stessi non possono essere ordinati d'ufficio che pel solo mal rossino.
- 3. A richiesta del proprietario può, dal Sindaco, essere consentita la macellazione dei suini semplicemente sospetti di contaminazione, ossia di quelli che, all'ispezione dei medici veterinari dell'Ufficio d'igiene, non presentino sintomi di infezione in atto. La macellazione dovrà farsi sul posto e l'utilizzazione delle carni dovrà essere preceduta dall'ispezione sanitaria dei veterinari dell'Ufficio d'igiene.
- 4. Il trasporto al macello, quando è consentito dal Prefetto lo spostamento dei suini fuori della zona infetta, dovrà farsi secondo le Istruzioni ministeriali di polizia veterinaria. I cadaveri dei suini morti in seguito a infezione devono venire distrutti nelle sardigne, osservando per il loro trasporto nelle medesime le cautele di cui all'articolo 522 del presente Regolamento.

Articolo 566 - Aborto epizootico

1. Ricevuta la denuncia di un caso di aborto epizootico il Sindaco, tra le disposizioni di cui all'articolo 518, ordina:
 - a) l'isolamento e il sequestro dell'animale malato, fino a cessazione completa dello scolo vaginale;
 - b) l'immediata disinfezione della posta da esso occupata e di quelle vicine, e, ove occorra, di tutta la stalla;
 - c) la distruzione del feto e degli invogli fetali nelle sardigne, secondo le Istruzioni ministeriali di polizia veterinaria.
2. La stalla in cui si è manifestato l'aborto sarà sottoposta a sorveglianza sanitaria, fino a che non si ritenga cessato il pericolo di nuovi casi.

Articolo 567 - Diarrea dei vitelli

1. Denunciato un caso di diarrea dei vitelli, il Sindaco, fra le disposizioni di cui all'articolo 518, ordina:
 - a) l'isolamento ed il sequestro del vitello ammalato e della madre;
 - b) l'immediata disinfezione della posta che occupavano e di quelle vicine.
2. I cadaveri dei vitelli colpiti da diarrea devono venire distrutti nelle sardigne, osservando per il loro trasporto nelle medesime le cautele di cui all'articolo 522 del presente Regolamento; ed è permesso lo scuoiamento.

Articolo 568 - Colera dei polli; peste aviaria

1. Denunciata la comparsa del colera dei polli e della peste aviaria, il Sindaco (fermi i provvedimenti di competenza dei Prefetto) ordina:
 - a) che gli animali malati ed i sospetti, sempre quando non si preferisca ucciderli, siano al più presto isolati in luoghi chiusi;
 - b) che siano praticate accurate disinfezioni;
 - c) che il pollame sano trovantesi in località prossima a quella riconosciuta infetta sia tenuto in adatti luoghi chiusi o recinti (cortili, spazi circoscritti da reti metalliche, siepi, ecc.).
2. Appena avuta comunicazione dai Prefetto del decreto di zona infetta il Sindaco procederà come è disposto all'articolo 518.

Articolo 569 - Influenza del cavallo

1. Appena avuta comunicazione dai Prefetto del decreto di zona infetta da influenza del cavallo, il Sindaco procederà come è disposto all'articolo 518.

Articolo 570 - Rogna nelle pecore e capre

1. Denunciata la rognia nelle pecore o nelle capre, il Sindaco, oltre ai provvedimenti indicati nell'articolo 518 del presente Regolamento, ordina che i proprietari, con la maggiore sollecitudine possibile, sottopongano a cura gli animali ammalati, sotto la direzione di un veterinario.
2. Gli animali sospetti devono essere visitati una volta ogni quindici giorni, sino a quando si possa escludere l'esistenza della malattia.
3. Appena avuta comunicazione dal Prefetto del decreto di zona infetta da rognia delle pecore e delle capre, il Sindaco procederà come è disposto nell'articolo 518.
4. I cadaveri degli animali affetti da rognia devono venire distrutti nelle sardigne, osservando per il loro trasporto nelle medesime le cautele di cui all'articolo 522 del presente Regolamento. La lana e le pelli di ovini affetti o sospetti di rognia possono essere asportate dalla località infetta dopo aver subito il trattamento acaricida a norma delle Istruzioni ministeriali di Polizia veterinaria.

Articolo 571 - Rogna negli equini

1. Il Sindaco, appena ricevuta la denuncia dei casi di rogna degli equini, oltre al provvedimento di sua competenza, di cui all'articolo 518 (nn. 2 e 3), disporrà per il sequestro degli animali ammalati fino a guarigione completa, facendo obbligo ai proprietari di sottoporli a cura.

§ 6. Disposizioni relative al trasporto, al trasferimento, all'alpeggio (monticazione e demonticazione) degli animali nell'interno dello Stato

Articolo 572 - Trasporto bestiame in ferrovia.

1. Chiunque intenda far trasportare per ferrovia o per tranvia, con destinazione nell'interno dello Stato, animali equini, bovini, ovini, caprini e suini, o del pollame, dovrà attenersi al disposto, per intanto, dell'articolo 21 del Regolamento governativo di polizia veterinaria, salvi sempre gli ulteriori provvedimenti che in merito ordinasse l'Autorità superiore.

Articolo 573 - Alpeggio

1. Quando, al momento in cui sta per iniziarsi lo spostamento di animali per ragioni di pascolo, nella provincia di Torino o nella Provincia del Comune di provenienza di detti animali, che sia nell'interno dello Stato, esistono focolai sparsi di afta epizootica o di altra grave malattia infettiva a carattere molto diffusivo, e il Prefetto abbia emesso l'ordinanza prevista dagli articoli 21 e 25 del Regolamento governativo di polizia veterinaria, tanto per la monticazione quanto per la demonticazione del bestiame, i proprietari e i conduttori che intendono trasferirlo all'alpeggio negli altri Comuni, oppure alla svernatura nel territorio del Comune di Torino, debbono munirsi di apposito certificato di sanità redatto secondo il modulo n. 6 del Regolamento governativo di polizia veterinaria (da rilasciarsi da veterinari all'uopo autorizzati dal Prefetto) attestante che gli animali sono stati visitati, riconosciuti sani e marcati, ove la marcatura sia espressamente disposta nella predetta ordinanza.

2. Inoltre, secondo il disposto della sopra accennata ordinanza prefettizia, i proprietari o conduttori di bestiame che intendono condurre animali all'alpeggio, almeno 10 giorni prima della partenza, devono presentare al Sindaco domanda redatta secondo il modulo n. 5 del Regolamento governativo di polizia veterinaria, indicante il numero, la specie e il luogo di destinazione degli animali e l'itinerario da percorrere.

3. Il Sindaco, valendosi del tagliando unito alla domanda stessa, debitamente corredato dai dati necessari, informerà il Sindaco del Comune di destinazione della data approssimativa in cui gli animali giungeranno in quel territorio comunale.

4. Ai conduttori di bestiame è fatto obbligo di conservare e di presentare, a richiesta delle Autorità, i certificati di sanità sopradetti.

Articolo 574 - Pascolo vagante

1. Per il pascolo vagante degli ovini si osserveranno per intanto, le disposizioni dell'articolo 27 del Regolamento governativo di polizia veterinaria.

Articolo 575 - Morte di animali in viaggio

1. Quando nei vagoni in transito per le stazioni ferroviarie e tranviarie del Comune, o su qualsiasi altro mezzo di trasporto, si trovassero animali morti, e le Autorità ferroviarie o tranviarie, o i proprietari o i conduttori dei medesimi, richiedessero l'Ufficio d'igiene per provvedimenti al riguardo, il Sindaco ne ordinerà il trasporto, colle debite cautele, in una delle sardigne del Comune, dove ne verrà eseguita l'autopsia dai medici veterinari dell'Ufficio d'igiene.

2. Del risultato dell'autopsia verrà informata colla massima sollecitudine, l'Autorità ferroviaria o tranviaria, o il proprietario o conduttore, ed, eventualmente, il Prefetto della Provincia e il Sindaco del Comune di provenienza degli animali per i provvedimenti che fossero del caso.

§ 7. Disposizioni relative alla esportazione di animali dallo Stato

Articolo 576 - Esportazioni animali

1. Per l'esportazione dallo Stato degli animali della specie equina, bovina, ovina, caprina e suina e del pollame, si osserveranno le seguenti norme:
2. Per le destinazioni verso i Paesi con i quali esistono speciali convenzioni, devono essere osservate le norme stabilite nelle convenzioni stesse.
3. Per le destinazioni verso i Paesi con i quali non esistono speciali convenzioni, salvo che disposizioni dei Paesi stessi non richiedano diversamente, gli animali dovranno essere scortati da certificati di origine e di sanità, rilasciati dal Sindaco, attestanti che provengono da località nella quale dimorano da 40 giorni e che nella stessa, da 40 giorni, per norma ordinaria, non si è verificato alcun caso di malattie infettive e diffusive trasmissibili alta specie cui gli animali stessi appartengono e portanti la dichiarazione di un veterinario, all'uopo autorizzato dal Prefetto, che li abbia riconosciuti sani alla visita, eseguita nel giorno della partenza. Detti certificati del Sindaco e del veterinario autorizzato dovranno essere redatti secondo i moduli 9 A e 9 B del Regolamento governativo di polizia veterinaria.
4. Per il pollame i termini suindicati sono, per norma ordinaria, ridotti da 40 a 15 giorni, secondo il modulo n. 9 C del Regolamento governativo di polizia veterinaria.
5. I certificati di origine e di sanità, di cui al presente articolo, dovranno essere staccati con numerazione progressiva da un registro a madre e figlia, da conservarsi nell'Ufficio comunale, dovranno essere perfettamente regolari e scritti in inchiostro e non dovranno portare né cancellature, né correzioni.
6. I registri contenenti i certificati dovranno – per cura del Sindaco – essere previamente fatti contrassegnare col bollo della Prefettura in ogni pagina, a titolo di autenticazione per loro validità.
7. La validità dei certificati di origine e di sanità è, di regola, salve contrarie disposizioni ministeriali, limitata a 6 giorni. I certificati saranno individuali per gli equini e bovini; potranno essere collettivi per gli altri animali, allorché si riferiscano a capi della stessa specie e facenti parte di una stessa spedizione.
8. Su ciascun certificato dovrà essere indicato, oltre al luogo di provenienza degli animali, il nome e cognome del proprietario e del conduttore e la località di destinazione.
9. I certificati individuali per equini e bovini dovranno altresì contenere l'indicazione delle specie, razza, sesso, età, mantello dell'animale; quelli collettivi, l'indicazione della specie, numero, razza e colore. Trattandosi di certificati scortanti spedizioni di pollame, dovrà da essi risultare che le gabbie, già usate, sono state disinfettate.

Articolo 577 - Svernatura all'estero

1. Per l'alpeggio e la svernatura all'estero, ove occorra, si osserveranno, in quanto sono applicabili, le disposizioni del 8 del Regolamento governativo di polizia veterinaria, salve le prescrizioni delle apposite convenzioni con i Paesi esteri interessati o quelle ministeriali del caso.

§ 8. Disposizioni relative ai trattamenti immunizzanti degli animali

Articolo 578 - Immunizzazione animali

1. I trattamenti immunizzanti degli animali, a richiesta dei proprietari interessati, non saranno praticati se non in seguito ad autorizzazione del Prefetto, per tramite del Sindaco. Quando però lo ritenga necessario, il Prefetto potrà ordinarli d'ufficio.
2. In ogni caso, si dovranno osservare le seguenti condizioni:
 - a) che le operazioni siano praticate da un veterinario;

b) che gli animali trattati siano sottoposti a sorveglianza sanitaria, a partire dal giorno in cui si sono completate le operazioni immunizzanti, per il tempo stabilito per ogni singola malattia, e che per lo stesso periodo di tempo, non siano mossi dalle stalle o dai pascoli in cui si trovano.

3. Il veterinario incaricato delle operazioni immunizzanti dovrà fornire al Prefetto, per mezzo del Sindaco, e su apposito modulo (mod. n. 10 del Regolamento governativo di polizia veterinaria), le indicazioni relative al materiale di inoculazione adoperato, alla sua provenienza, alla tecnica seguita, al numero e alla specie degli animali inoculati ed all'esito delle operazioni immunizzanti.

§ 9. Servizio di statistica e informazioni periodiche sullo stato sanitario del bestiame, sull'e operazioni vaccinali e sul movimento di importazione e di esportazione degli animali e dei loro prodotti

Articolo 579 - Statistica

1. Oltre alle singole denunce, di cui all'articolo 518 del presente Regolamento, il Sindaco deve trasmettere al Prefetto periodici bollettini e prospetti riassuntivi sull'andamento delle malattie infettive e diffuse del bestiame, compilati a norma delle Istruzioni ministeriali.

2. Il Sindaco deve trasmettere al Prefetto, volta per volta, le dichiarazioni pervenutegli, a norma degli articoli 542, 555, 559 e 578 delle operazioni immunizzanti (vaccinazioni, siero-vaccinazioni e inoculazioni di virus a scopo profilattico), nonché delle inoculazioni diagnostiche per la morva e per la tubercolosi bovina, praticate nel Comune secondo il citato modulo n. 10 del Regolamento governativo di polizia veterinaria.

TITOLO VI - POLIZIA MORTUARIA

CAPITOLO LI - DENUNCIA DEI DECESSI

Articolo 580 - Obbligo della denuncia

1. I capi di famiglia, I direttori di istituti, di ospedali e di qualunque altra collettività di persone conviventi, devono denunciare all'Ufficio di stato civile ogni caso di morte, che si verifichi fra coloro che ne fanno parte, il più presto possibile e non più tardi delle 24 ore dal presunto decesso, per ottenere l'autorizzazione del trasferimento del cadavere ad una delle camere di Osservazione, o di deposito, o al cimitero.

2. L'obbligo della denuncia si estende agli espulsi morti ed ai prodotti della concezione, a qualunque epoca della gestazione.

3. All'atto della denuncia deve indicarsi esattamente l'ora in cui avvenne il decesso, e fornire tutte le notizie riflettenti età, sesso, stato civile, domicilio, ecc., del defunto, a norma dei moduli compilati dalla Direzione generale della statistica dello Stato.

4. Nei distretti suburbani le denunce devono farsi alla locale sezione di polizia municipale. I medici-chirurghi e le levatrici esercenti nel Comune devono notificare all'Ufficiale sanitario l'espulsione degli embrioni e feti non vitali di cui vengono a conoscenza, indicando l'età della vita endo-uterina, il sesso e le cause certe o probabili dell'aborto e della morte del feto.

Articolo 581 - Casi speciali

1. All'infuori dei casi contemplati nell'articolo precedente, chiunque ha notizia di un decesso naturale, o accidentale, o delittuoso, avvenuto in persona priva di assistenza, è tenuto ad informarne il Sindaco anche per mezzo degli agenti municipali, o l'Autorità di pubblica sicurezza, aggiungendo quelle notizie che possano giovare a stabilire la causa della morte.

2. Nei casi di morte sul suolo pubblico, ogni qualvolta, pel breve tempo decorso, o per mancanza dei caratteri assoluti della morte, essa non possa ritenersi che presunta, il defunto sarà trasportato a cura dell'Ufficio d'igiene, e colle maggiori cautele e riguardi, possibilmente alla sua abitazione, altrimenti alla

camera di osservazione, colla riserva, se sconosciuto, di portarlo nella camera d'esposizione dopo che ne sia accertata la morte.

3. Quando invece, pel tempo trascorso, o per la presenza dei caratteri assoluti della morte, questa possa essere tosto accertata, il trasporto si farà direttamente e colla maggiore sollecitudine alla camera di deposito del Cimitero o alla camera di esposizione, a meno che siavi sospetto di reato; nel qual caso il corpo non potrà essere rimosso che dopo la visita giudiziaria.

Articolo 582 - Denuncia al Sindaco ed all'Autorità giudiziaria

1. A termini dell'articolo 55 della Legge sanitaria, tutti gli esercenti la professione di medico e chirurgo devono, in ogni caso di morte di persona da essi assistita, denunciare al Sindaco la malattia che, secondo loro scienza e coscienza, ne è stata la causa, a norma dei moduli compilati pure dalla Direzione generale della statistica dello Stato, consegnati dall'Ufficio dello stato civile a chi fa la denuncia del decesso.

2. Nel caso possa esservi dubbio di causa delittuosa, la denuncia deve pure essere fatta all'Autorità giudiziaria, a termini degli articolo 3 e 7 del Regolamento speciale di polizia mortuaria 25 luglio 1892 e 439 del Codice penale.

3. L'obbligo di denunciare la causa riconosciuta della morte all'Ufficio dello stato civile è pure fatto ai medici che siano incaricati di eseguire le autopsie dall'Autorità giudiziaria o da quella politica.

Articolo 583 - Rinvenimento di membra, ossa umane

1. Nei caso di rinvenimento di membra o di pezzi di cadavere umano, od anche soltanto di ossa umane, chi ne farà la scoperta dovrà immediatamente informare il Sindaco, anche semplicemente per mezzo degli agenti municipali, o l'Autorità di pubblica sicurezza.

CAPITOLO LII - RICONOSCIMENTO DEI DECESSI

Articolo 584 - Certificato di decesso

1. Sulla denuncia di un decesso nel Comune, il Sindaco lo fa tosto constatare da un medico, il quale deve rilasciare un certificato scritto della visita fatta.

Articolo 585 - Medici necroscopi

1. Per la constatazione dei casi di morte avvenuti a domicilio in città, il Sindaco provvede per mezzo di medici necroscopi speciali.

2. Per i morti a domicilio nel contado il servizio necroscopico è fatto dai medici di beneficenza di ciascun distretto.

3. Per gli ospedali, istituti e simili, il Sindaco può autorizzare i singoli medici dei rispettivi stabilimenti a fungere da medici necroscopi.

Articolo 586 - Doveri

1. A tutti i medici necroscopi è proibito di imbalsamare i cadaveri o di assoggettarli ad operazioni qualunque, nello scopo di conservarli, od a procedere all'autopsia dei medesimi, senza che sia loro ordinato dall'Autorità giudiziaria o dal Sindaco.

2. E parimenti loro proibito di accettare, per anticipare o ritardare la sepoltura o per altro titolo, qualunque speciale compenso.

3. I medici necroscopi sono tenuti a fare una seconda visita;

1° quando alla prima visita non abbiano riportato la convinzione assoluta della morte reale della persona visitata;

2° quando il corpo sia stato trasportato ad una camera di osservazione, tanto che si tratti di morte per malattia contagiosa, quanto per malattia ordinaria, non potendo esso venir trasportato fino a che non sia stata accertata la morte;

3° quando la famiglia manifesti il desiderio di una dilazione al trasporto funebre oltre il tempo normale; nel qual caso il medico necroscopo, prima di dare il parere favorevole, deve con una seconda visita accertarsi che quella dilazione non produca inconvenienti.

4. E obbligo dei medici necroscopi di osservare ed eseguire, per quanto loro spetta, le disposizioni di polizia mortuaria contenute nel presente Regolamento.

Articolo 587 - Decessi per malattie contagiose

1. In caso di morte per malattie epidemiche o contagiose, di cui all'articolo 19 del Regolamento speciale di polizia mortuaria 25 luglio 1892 e 462 del presente Regolamento, i medici incaricati delle visite necroscopiche, tanto per la città, quanto per il contado, devono notare sul bollettino dell'Ufficio dello stato civile e su quello dell'Ufficio d'igiene, che si trasmetterà al più presto per i necessari provvedimenti di disinfezione, se, per soverchio addensamento di popolazione nell'alloggio o per qualsiasi altro motivo antighienico, il trasporto del cadavere debba farsi alla camera di osservazione, o, trascorse le 24 ore, direttamente dall'abitazione del defunto al Cimitero.

2. In tutti i casi di morte, di cui all'articolo 129 del Regolamento generale 3 febbraio 1901 e 462 del presente Regolamento, non che nei casi di morte per tubercolosi polmonare, devono darne immediato avviso all'Ufficio d'igiene per i necessari provvedimenti di disinfezione.

3. Sempre quando, poi, i medici necroscopi constatino che per le condizioni speciali della famiglia del defunto non sia conveniente lasciare il cadavere in casa per tutto il tempo necessario ad accertare la morte, essi devono suggerire alla famiglia il trasporto alla camera di osservazione; e, nel caso di adesione, ne informeranno tosto l'Ufficio d'igiene, perché possa provvedere al trasporto, in correlazione alla semplice presunzione di morte.

Articolo 588 - Autopsia, imbalsamazione, ecc.

1. Sulla dichiarazione dei medici, incaricati di constatare il decesso, che la morte è accertata, e non presumibilmente dovuta a causa delittuosa, il Sindaco, per mezzo dell'Ufficio dello stato civile, con certificato in carta libera ed esente da qualsiasi tassa, autorizza le pratiche richieste per il trasporto, per l'autopsia, per l'imbalsamazione, per la sepoltura o la cremazione del cadavere.

Articolo 589 - Decesso per causa delittuosa

1. Nel dubbio che un decesso sia dovuto a causa delittuosa, così il medico curante come quello che avrà proceduto alla visita necroscopica, devono denunciare il sospetto al Sindaco e all'Autorità giudiziaria.

In tal caso l'autorizzazione alle suddette pratiche sul cadavere sarà subordinata al nulla osta dell'Autorità giudiziaria.

Articolo 590 - Inumazione di resti umani

1. Nel caso di denuncia di rinvenimento di membra o di pezzi di cadavere umano, o anche soltanto di ossa umane, il Sindaco farà visitare da un sanitario le parti rinvenute, dandone avviso all'Autorità giudiziaria.

2. Ove questa non si opponga, il Sindaco darà le disposizioni necessarie per la inumazione o per la cremazione dei resti umani le cui ceneri saranno inumate.

CAPITOLO LIH - PERIODO DI RICONOSCIMENTO DEI CADAVERI

Articolo 591 - Periodo osservazione cadaveri

1. Di nessun cadavere può, in via ordinaria, essere permessa l'autopsia, l'imbalsamazione, l'inumazione o la cremazione prima che siano trascorse 24 ore di osservazione, a partire dal momento del presunto decesso.

Articolo 592 - Casi di morte improvvisa

1. In caso di morte improvvisa, od in cui si abbiano dubbi di morte apparente, sulla proposta del medico visitatore, deve essere autorizzata una più lunga durata di osservazione, che di regola, però, non oltrepasserà le 48 ore.

Articolo 593 - Morte per malattia contagiosa

1. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia contagiosa, o il cadavere presenti segni di iniziata decomposizione, od altre ragioni speciali lo richiedano, sulla proposta dello stesso medico visitatore, il Sindaco può ridurre il tempo di osservazione nel luogo del decesso o nelle apposite camere di osservazione.

Articolo 594 - Dilazione di sepoltura

1. Il Sindaco può permettere di ritenere a domicilio il cadavere per un periodo non eccedente i tre giorni, sempre che gli consti in modo non dubbio, da attestazione scritta dall'Ufficiale sanitario, che ogni pericolo per la salute privata o pubblica sia escluso o rimosso.

Articolo 595 - Divieti nel periodo di osservazione

1. Nel periodo di osservazione di un cadavere è proibito di porlo in condizioni tali da impedire eventuali manifestazioni di vita. Pur essendo permesse le necessarie pratiche di nettezza da usarsi sul presunto cadavere, come se si trattasse tuttavia di persona viva, non è lecito privarlo delle sue coperte, rimuoverlo dal luogo, e tanto meno vestirlo, prima della visita del medico necroscopo, il quale deve ispezionare completamente il cadavere anche per gli accertamenti di cui all'articolo 589 del presente Regolamento.

2. Devesi, inoltre, provvedere a che il cadavere non sia lasciato in abbandono; e nella fredda stagione non si devono aprire le finestre della camera ove esso giace, prima che il decesso sia stato debitamente constatato dal medico necroscopo.

Articolo 596 - Maschera del cadavere

1. Non è lecito, prima che siano trascorse le 24 ore dalla morte nei casi ordinari, o le 48 nei casi di morte subitanea, applicare materia plastica al viso della persona creduta estinta per ritrarne l'effigie, ossia la così detta maschera. In ogni caso se ne deve fare preventiva dichiarazione al Sindaco.

CAPITOLO LIV - DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEI FERETRI. QUALITÀ DEI FERETRI

Articolo 597 - Rimozione del cadavere

1. Trascorso il periodo di osservazione il cadavere può venire rimosso dal letto per le cure ulteriori e la deposizione nel feretro. Per questa operazione può essere richiesta all'Ufficio dello stato civile l'opera degli incaricati municipali.

Articolo 598 - Vestizione

1. Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, deve essere vestito, od almeno decentemente avvolto nei pannolini.

Articolo 599 - Obblighi dei necrofori

1. Il cadavere deve trovarsi deposto nel feretro alcuni minuti prima della sepoltura, rimanendo soltanto ai necrofori il compito di chiudere il feretro e trasportarlo alla vettura.

Articolo 600 - Feretri

1. Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonata, morti nell'atto del parto. Ogni cadavere deve essere sepolto in feretro chiuso. La chiusura dei feretri comuni è riservata esclusivamente ai necrofori municipali. I feretri particolari non possono essere chiusi che alla presenza e colla assistenza di detti necrofori,

Articolo 601 - Qualità dei feretri, tumulazione

1. I feretri da deporsi nelle sepolture comuni sono di legno dolce di abete o di pioppo e vengono esclusivamente somministrati dal Comune.
2. A detti feretri il privato non potrà apportare alcuna modificazione.
3. Nelle sepolture temporanee a pagamento (quindicennali e trentennali) si possono usare feretri privati, verniciati o non, con che però siano di legno d'abete o di pioppo e costruiti come quelli che il Municipio adotta per le sepolture comuni.
4. Per i feretri da deporsi in sepolture trentennali sarà, inoltre, permesso l'uso di cerchiature di ferro di larghezza non superiore ai 4 centimetri.
5. Per le inumazioni in fosse temporanee a pagamento (centennali), od in fosse di sepolture private, a vece del feretro comune, è autorizzato l'uso di feretri particolari di legno forte, di spessore non superiore a 4 centimetri, aventi, o non, all'interno altro feretro metallico; con che nella loro costruzione rispondano alle esigenze dell'igiene e del decoro pubblico.
6. Per le tumulazioni in fosse murate (cripte), in colombaie di camere private o di sotterranei municipali, i feretri devono essere costituiti da una cassa di legno forte formata con tavole di spessore non minore di 3 centimetri e contenente altra cassa metallica, avente la lamiera di spessore non inferiore ai 2 millimetri e saldata a fuoco a perfetta tenuta.
7. Fino a che non sia altrimenti disposto i feretri non comuni possono anche essere provvisti dai privati presso provveditori di loro fiducia; tali feretri però non potranno essere usati se non previa verifica per parte di un incaricato dell'Amministrazione municipale e prova ad acqua, per quelli metallici, allo scopo di accertare se corrispondano alle prescrizioni del presente Regolamento.
8. In prova dei collaudo eseguito verrà apposto all'esterno del feretro un bollo per cura dei Municipio.
9. Per i trasporti in altro Comune dello Stato od all'estero i cadaveri devono essere chiusi in una cassa metallica saldata a fuoco, e quindi in altra cassa di legno forte, il tutto in conformità delle prescrizioni degli articoli 32 e 33 del Regolamento governativo di polizia mortuaria 25 luglio 1892.
10. Salvo per i cadaveri, di cui all'articolo 624, ogni feretro deve essere munito di piastrina metallica portante in rilievo il cognome, il nome e l'anno della morte del defunto.

CAPITOLO LV - CAMERE DI OSSERVAZIONE

Articolo 602 - Scopo delle camere di osservazione

1. In osservanza al disposto degli articoli 13 e 16 del Regolamento speciale di polizia mortuaria 25 luglio 1892, il Comune ha camere di osservazione per i cadaveri di persone:
 - a) morte in abitazioni anguste e povere, dove sia pericoloso mantenerle per il periodo di tempo necessario;
 - b) morte in seguito a qualsiasi accidente sulla pubblica via, od in luogo pubblico dove non possano essere lasciate;
 - c) ignote, di cui debba poi farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento, in locale apposito, a norma dell'articolo 127 del Codice di procedura penale;
 - d) morte in seguito a malattia contagiosa.

Articolo 603 - Sorveglianza

1. Il Sindaco, direttamente o per mezzo dell'Istituto di medicina legale, provvede all'assistenza continua dei cadaveri tenuti in osservazione nelle camere di cui all'articolo precedente.
2. Dette camere, inoltre, sono provviste di tutti i mezzi adatti perché qualunque eventuale manifestazione di vita dei cadaveri in osservazione sia avvertita dal personale di assistenza.

Articolo 604 - Camere mortuarie

1. Gli ospedali, gli stabilimenti pii, le case di ritiro e di asilo, i collegi, i convitti, gli educandi e simili, le case di lavoro, ed in genere gli istituti che hanno dormitori in comune, devono avere una camera mortuaria di osservazione costruita e disposta come è prescritto agli articoli 127 e 128 del Regolamento speciale di polizia mortuaria, per tenervi in osservazione i cadaveri delle persone che in essi venissero a morire.
2. Il trasporto dei cadaveri dall'infermeria alla camera mortuaria non può essere fatto se non dopo che sia stata praticata la visita necroscopica.
3. Le camere mortuarie devono essere fornite di quei mezzi di sorveglianza e di soccorso per cui sia sufficientemente provveduto alla pronta assistenza del presunto estinto, nel caso che egli desse segno di vita.

CAPITOLO LVI - IMBALSAMAZIONE

Articolo 605 - Persone autorizzate ad eseguirla

1. L'imbalsamazione non può essere eseguita che da dottori in medicina e chirurgia.

Articolo 606 - Autorizzazione del Sindaco

1. Chiunque desidera praticare o far praticare l'imbalsamazione di un cadavere deve ottenerne l'autorizzazione dal Sindaco.

Articolo 607 - Condizioni

1. Tale autorizzazione, salvo il disposto degli articoli 532, 593 e 595, su parere favorevole dell'Ufficiale sanitario, sarà concessa ove si presenti:
 - a) una dichiarazione del medico incaricato dell'operazione, indicante il metodo che in essa intende seguire, e il luogo e l'ora in cui sarà compiuta;
 - b) distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo, che escludano il sospetto che la morte sia avvenuta per causa criminosa;
 - c) ove occorra, una dichiarazione di consenso dei parenti del defunto.

CAPITOLO LVII - TRASPORTO DEI CADAVERI

Articolo 608 - Trasporto gratuito ed a pagamento

1. Per i cadaveri di persone appartenenti a famiglie di povertà accertata, il servizio funebre, in quanto spetta al Municipio, è fatto gratuitamente. In caso di riconosciuta possibilità di pagamento, oppure quando risultasse che furono resi onori funebri, civili o religiosi, maggiori di quelli d'uso pei poveri, il Sindaco provvederà alla esazione delle competenze che non furono pagate, e promuoverà, ove sia d'uopo, l'azione a tenore di legge.

In tutti gli altri casi il trasporto dei cadaveri a cura del Comune è a pagamento a norma della tariffa approvata dal Consiglio comunale, a seconda dei servizi o trattamenti speciali richiesti.

Articolo 609 - Modalità

1. Il trasporto dei cadaveri alle camere di osservazione o alla camera mortuaria, prima che sia trascorso il periodo sopra stabilito di osservazione, deve essere eseguito in condizioni tali che non si metta ostacolo ad eventuali manifestazioni di vita.

Articolo 610 - Morti per malattie contagiose

1. I cadaveri delle persone morte per vaiuolo, tifo esantematico, scarlattina, difterite, colera, devono essere deposti nel feretro, senza essere spogliati dei loro indumenti, avvolti in lenzuolo inzuppato in soluzione di sublimato corrosivo al due per mille.
2. Essi, devono essere trasportati direttamente dal luogo del decesso alla camera di osservazione, se non sono trascorse le 24 ore dalla morte, o, se dopo le 24 ore, direttamente al Cimitero.

3. Quando però il Sindaco lo reputi necessario per la tutela della sanità pubblica, tali cadaveri sono trasportati, colle prescritte cautele, alla camera di osservazione presso la stazione di disinfezione anche prima che siano trascorse le 24 ore dalla morte.

Articolo 611 - Morti sul suolo pubblico

1. Sempre quando sia esclusa il sospetto di reato, i cadaveri di persone morte sul pubblico suolo od in luoghi aperti al pubblico sono trasportati alla propria abitazione o alla camera di osservazione, salvo a procedere (passato il tempo necessario) alla visita necroscopica ed all'esposizione del cadavere nell'apposita camera, se la persona è sconosciuta.

Articolo 612 - Carri per trasporto cadaveri

1. Il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso alle chiese parrocchiali o ai templi, alle camere di osservazione o di autopsia, ai Cimiteri, agli scali ferroviari ed alle barriere della città, è fatto con appositi carri dell'Amministrazione comunale, salvo le eccezioni di cui al n. 8 dell'articolo 1 della Legge 29 marzo 1903 sulle municipalizzazioni.

2. Anche per le suddette eccezioni il trasporto sarà sempre soggetto alla vigilanza municipale.

Articolo 613 - Condizioni

1. A termini dell'articolo 21 del Regolamento speciale di polizia mortuaria, i carri di cui si serve il Comune per il trasporto dei cadaveri sono internamente foderati di lamiera metallica facilmente lavabile. Detti carri sono custoditi in luogo rispondente alle esigenze igieniche.

Articolo 614 - Orario ed Itinerario del trasporto

1. L'ora del trasporto e le vie da percorrersi sono determinate dal Sindaco; e per esso saranno indicate, volta per volta, dall'Ufficio dello stato civile.

2. Ad ogni modo il percorso dovrà sempre essere il più breve fra la casa del defunto e la parrocchia e da questa al Cimitero, allo scalo ferroviario, alla barriera, ecc.

Articolo 615 - Cadaveri lasciati in chiesa

1. Di massima è proibito di lasciare pernottare i cadaveri in chiesa. Nella stagione invernale potranno, in via d'eccezione, far sosta nei depositi mortuari parrocchiali dalla sera al mattino quei cadaveri che si trovino chiusi ermeticamente in una cassa metallica.

2. Finché l'Autorità superiore consentirà che nei locali delle chiese destinate a servizio parrocchiale possano lasciarsi provvisoriamente i cadaveri anche per parecchie ore dopo il servizio religioso, dette chiese devono avere un locale destinato a deposito mortuario, in posizione sufficientemente illuminata ed aerata, colle pareti perfettamente lisce e colle altre condizioni di cui all'articolo 128 del Regolamento speciale di polizia mortuaria 25 luglio 1892.

Articolo 616 - Necrofori

1. I necrofori municipali e le altre persone incaricate dagli Uffici dello stato civile e d'igiene (a seconda che si tratti di morti per malattie comuni o per malattie contagiose) del trasporto di un cadavere, devono essere muniti di un ordine di sepoltura contenente nome, cognome, paternità, età e Comune d'origine del defunto, da consegnarsi all'Ispettore del Cimitero.

Articolo 617 - Casi speciali

1. Per trasportare un cadavere o ceneri di cadavere in altro Comune od in sepoltura privata fuori dei Cimiteri comunali, è necessario averne l'autorizzazione dal Prefetto.

Articolo 618 - Trasporto fuori Comune

1. Per il trasporto ordinario da questo ad altro Comune dello Stato od all'estero, i cadaveri devono essere chiusi in una cassa metallica saldata a fuoco e quindi in altra cassa di legno forte.

2. Lo spessore delle pareti di questa seconda cassa non deve essere minore di centimetri quattro. Le tavole devono essere di un sol pezzo, o, se di più, congiunte mediante opportuno incastro.
3. Le intersezioni delle diverse facce della cassa devono essere riunite con taglio a coda di rondine.
4. Le congiunture devono, inoltre, essere saldate con buon mastice, e assicurate mediante chiodi a vite, disposti di 20 in 20 centimetri.
5. La cassa deve essere accerchiata con lamine di ferro, larghe non meno di centimetri 2 e distanti l'una dall'altra non più di 50 centimetri.
6. Tra la cassa di metallo e quella di legno deve essere interposta, per uno spessore non minore di centimetri 4, torba polverizzata, o segatura di legno.

Articolo 619 - Trasporti in ferrovia

1. Per trasporti in ferrovia a distanza di oltre trecento chilometri, o nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, per trasporti a qualunque distanza, oltre l'esecuzione delle sopra enumerate prescrizioni, il Sindaco provvederà a che il cadavere sia iniettato nel torace e nella cavità addominale con almeno un litro di soluzione di sublimato corrosivo al tre per mille, o di acido fenico ai cinque per cento, o con formalina e avvolto con un lenzuolo imbevuto nella prima delle stesse soluzioni.

Articolo 620 - Condizioni

1. Questi trasporti, osservate tutte le cautele igieniche prescritte nell'ordine di sepoltura, devono farsi direttamente senza soffermarsi e sempre sotto la sorveglianza municipale.
2. I necrofori non devono lasciare la salma prima che sia stata chiusa in vagone piombato, se alla stazione ferroviaria; o prima di averla convenientemente affidata a persone che ne assumano la responsabilità all'uscire dal territorio comunale, se il trasporto si fa per le strade ordinarie.
3. Chiunque, in qualsiasi modo, distolga i necrofori dall'adempimento di questo loro compito, sarà passibile di contravvenzione.

Articolo 621 - Cadaveri provenienti da altro Comune

1. Venendo trasportato in questo Comune, per esservi seppellito, un cadavere proveniente da altro Comune dello Stato, od anche dall'estero, si deve far constare all'Ufficio dello stato civile la regolarità del relativo permesso di trasporto rilasciato dai Prefetto.

Articolo 622 - Convoglio funebre

1. Tanto nel caso previsto dall'articolo precedente, quanto in quello di solo transito di una salma per la città il convoglio funebre deve, per quanto possibile, percorrere la strada di circonvallazione, ed ove sia necessario percorrere l'interno della città, deve seguire la via più breve che sarà indicata dai necrofori municipali, che accompagnano il convoglio stesso.

CAPITOLO LVIII - AUTOPSIE, SALA PER AUTOPSIE

Articolo 623 - Condizioni

1. Le autopsie non possono essere eseguite che da dottori in medicina e chirurgia. Eccezione fatta per gli ordini emanati dall'Autorità giudiziaria e per i cadaveri di persone morte in ospedali od in istituti pubblici di assistenza o nelle carceri, non si può procedere all'autopsia di un cadavere se non previa autorizzazione del Sindaco.
2. L'autopsia non può essere fatta prima che siano trascorse 24 ore di osservazione se si tratta di morte ordinaria, e 48 ore se di morte improvvisa; salvo il disposto dell'articolo 594 del presente Regolamento.

Articolo 624 - Cadaveri agli istituti universitari

1. I cadaveri di persone morte sia negli ospedali, sia a domicilio, il cui trasporto si deve fare a cura e spese del Municipio, sono consegnati, dopo trascorse 24 ore dal decesso, agli istituti di anatomia normale e patologica o di medicina legale; quelli però di persone morte d'improvviso o per causa ignota, perché fuori di ogni osservazione medica, sono consegnati all'Istituto di medicina legale con obbligo di relazione gratuita scritta, qualora non ne sia stato altrimenti disposto dall'Autorità giudiziaria.

2. Tale consegna verrà fatta qualora i cadaveri non siano reclamati dalle famiglie, e salva sempre la prescritta denuncia all'Ufficio dello stato civile.

Articolo 625 - Agli ospedali

1. Qualora i cadaveri non fossero consegnati alle scuole mediche, possono essere concessi, per le stesse indagini o studi, alle Direzioni degli ospedali, ed anche a medici esercenti, purché ne facciano espressa domanda e si valgano per l'autopsia dell'apposita sala annessa al Cimitero o di quelle degli istituti scientifici ed ospitalieri.

Articolo 626 - Successiva inumazione

1. Dopo eseguite le indagini e gli studi di cui agli articoli precedenti, ciascun cadavere verrà ricomposto nel feretro, e, munito della piastrina di identificazione, riconsegnato a disposizione dell'Ufficio dello stato civile, che provvederà pel trasporto e per l'inumazione nel Cimitero.

Articolo 627 - Asportazione di cadaveri

1. A termini dell'articolo 44 del Regolamento speciale di polizia mortuaria 25 luglio 1892, è vietato a chicchessia di asportare dalle sale anatomiche universitarie o dalle altre sale di autopsia, per essere conservati, cadaveri o parti di essi, senza averne ottenuta prima l'autorizzazione scritta dal Direttore della scuola o dal Sindaco quando l'autopsia sia fatta fuori di una scuola.

2. Tale autorizzazione sarà negata in caso di esplicita opposizione della famiglia dell'estinto.

3. L'atto di autorizzazione del Direttore della scuola o del Sindaco deve contenere le generalità della persona a cui il cadavere o le parti di esso appartennero.

Articolo 628 - Autopsie nel Cimitero

1. Occorrendo che si abbiano a fare autopsie nel recinto del Cimitero, queste devono praticarsi nella camera appositamente destinata, e ad esse non potranno assistere che le persone rigorosamente necessarie.

Articolo 629 - Sala per autopsie

1. La sala per le autopsie è costruita ed arredata a seconda delle prescrizioni degli articoli 129, 130 e 131 del Regolamento speciale di polizia mortuaria.

CAPITOLO LIX - VIGILANZA SUI CIMITERI

Articolo 630 - Polizia Cimiteri

1. La polizia dei Cimiteri spetta esclusivamente al Sindaco. Il Sindaco vigila che nei Cimiteri e nelle zone di rispetto siano osservate le disposizioni delle leggi e dei regolamenti così generali come locali che reggono la materia e prescrive tutte le misure speciali di urgenza riconosciute necessarie nell'interesse della salute pubblica e del buon ordine.

Articolo 631 - Cimiteri del Comune

1. Nel Comune si hanno: il Cimitero generale, che comprende i Cimiteri cattolico, acattolico ed israelitico, ed il Tempio crematorio, per la parte urbana; ed i Cimiteri suburbani per la rimanente parte del territorio.

Articolo 632 - Cadaveri da inumarsi

1. Nei Cimiteri comunali sono ricevuti:

a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita il domicilio;

- b) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, il loro domicilio legale;
- c) i cadaveri delle persone non domiciliate, in vita, nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto ad una sepoltura privata nei cimiteri del Comune di Torino.

Articolo 633 - Personale Cimiteri

1. Ai termini dell'articolo 90 del Regolamento speciale di polizia mortuaria tutti i Cimiteri hanno un personale responsabile della loro buona tenuta.

CAPITOLO LX - CONSEGNA DEI CADAVERI AI CIMITERI

Articolo 634 - Ricevimento cadaveri

1. Nessun cadavere può essere ricevuto nei Cimiteri per essere inumato, tumulato o cremato se non sia accompagnato dall'ordine di sepoltura rilasciato dall'Ufficiale dello stato civile. Tale atto deve essere ritirato da chi ha la direzione o custodia dei Cimiteri alla consegna di ogni singolo cadavere.

Articolo 635 - Registro delle sepolture

1. L'ispettore custode di ogni Cimitero deve inscrivere giornalmente sopra apposito registro:
 - 1° le inumazioni che verranno eseguite, precisando il nome, cognome, paternità, età e Comune d'origine del sepolto, secondo risulta dall'ordine di sepoltura rilasciato dall'Ufficiale di stato civile; l'anno, il giorno e l'ora del seppellimento: il numero d'ordine della fila e della fossa; e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
 - 2° le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione della tomba ove devono essere deposti;
 - 3° le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, coll'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel Cimitero, o del luogo in cui sono trasportate, se fuori del Cimitero, secondo risulta dall'autorizzazione data dal Prefetto;
 - 4° qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazioni, trasporto di cadaveri o di ceneri, ecc.

Articolo 636 - Presentazione registri

1. I registri indicati nell'articolo precedente devono essere presentati ad ogni richiesta degli Ufficiali municipali o governativi per le eventuali loro osservazioni.
2. Un estratto delle risultanze giornaliere dei medesimi deve essere consegnato ogni giorno all'Ufficio dello Stato civile.

CAPITOLO LXI

DEPOSITO DEI CADAVERI NELLA CAMERA MORTUARIA. CAMERA MORTUARIA

Articolo 637 - Camera mortuaria

1. Ogni Cimitero è provvisto di una camera mortuaria, costruita secondo il disposto dell'articolo 128 del Regolamento speciale di polizia mortuaria, per la deposizione temporanea di tutti i cadaveri, passato il periodo di osservazione, in attesa di essere inumati, tumulati o cremati, senza riguardo alla religione che avesse professato il defunto.

CAPITOLO LXII - INUMAZIONI

Articolo 638 - Inumazioni

1. A norma dell'articolo 54 del Regolamento speciale di polizia mortuaria 25 luglio 1892, nelle aree dei Cimiteri destinate ad inumazione in ciascuna fossa non può riporsi che una sola salma.

Articolo 639 - Sepolture

1. A termini dell'articolo 97 del citato Regolamento speciale, le sepolture sono comuni o private.

Articolo 640 - Sepolture comuni

1. Nelle sepolture comuni (campi comuni) vengono inumati tutti quei cadaveri per i quali non siasi disposto per una sepoltura privata.

Articolo 641 - Posti nelle fosse

1. Nelle aree del Cimitero destinate alle sepolture comuni sono preventivamente designati i posti delle fosse con un piano regolatore, distribuiti in tanti quadri in rapporto all'ampiezza delle aree e l'uno accanto all'altro in file continuate, simmetricamente ai muri di cinta od ai viali di comunicazione.

Articolo 642 - Modalità degli scavi

1. Lo scavo delle fosse nei campi delle sepolture comuni o temporanee a pagamento, oltreché venire eseguito in conformità dell'articolo 56 del Regolamento governativo di polizia mortuaria, potrà venire anche fatto in ordine continuativo, sempreché lo richiedano speciali esigenze di igiene o di spazio.

Articolo 643 - Numero d'ordine

1. Ogni sepoltura, nelle aree assegnate ai seppellimenti comuni, è contraddistinta dal numero d'ordine della fossa.

Articolo 644 - Profondità

1. Le fosse per le inumazioni devono essere scavate fino a m. 1,55 di profondità dal piano superficiale del Cimitero, e volta per volta secondo il bisogno, per essere ricolmate dopo deposta la cassa, in modo che la terra superficiale scavata sia preferibilmente messa attorno al feretro e la profonda al di sopra.

Articolo 645 - Superficie

1. Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone aventi oltre i 7 anni di età devono avere nella loro parte più profonda (a m. 1,55) la lunghezza di metri 1,80 e la larghezza di m. 0,80, e debbono distare l'una dall'altra di m. 0,60 almeno per ogni lato. Si deve calcolare perciò per ogni posto una superficie di mq. 3,50.

Articolo 646 - Condizioni speciali

1. Le fosse per inumazione di ragazzi al di sotto di 7 anni devono avere nella parte più profonda (a m. 1,55), in media una lunghezza di m. 1,50 ed una larghezza di m. 0,50 e debbono distare l'una dall'altra di almeno m. 0,50 per ogni lato. Si devono perciò calcolare in media mq. 2 di superficie per ogni inumazione.

Articolo 647 - Lapidi, sepolture private, costruzioni, ecc.

1. Con apposito regolamento per il servizio mortuario e dei Cimiteri si daranno norme per disciplinare la posa di lapidi, ricordi, monumenti, ecc., per la concessione ed il trapasso di sepolture private individuali e di famiglia e la loro manutenzione ed ornamentazione.

CAPITOLO LXIII - SEPOLTURE PRIVATE. CONCESSIONE. COSTRUZIONE.

CONSERVAZIONE. ORNAMENTO. LAPIDI, ECC. (1)

(1) Gli articoli dal 634 al 655 del vecchio regolamento vennero trasportati nel regolamento del Servizio Mortuario e dei cimiteri.

CAPITOLO LXIV - CREMAZIONE

Articolo 656 - Tempio crematorio

1. A termini degli articolo 198 della Legge sanitaria e 65 del Regolamento speciale di polizia mortuaria, nel perimetro del Cimitero generale esiste il Tempio crematorio, con gli annessi locali per la conservazione delle ceneri, amministrato dalla Società per la cremazione sotto la diretta vigilanza dell'Autorità comunale, in base ad apposito regolamento-convenzione.

Articolo 657 - Formalità per la cremazione

1. Ciascuna cremazione viene eseguita per cura della Società, dopo che sieno state compiute le formalità prescritte dal Regolamento speciale di polizia mortuaria 25 luglio 1892 e dal presente titolo del regolamento colle relative istruzioni.

2. Trascorso però il termine di 48 ore nella stagione estiva e quello di 72 ore nella stagione invernale, dall'ora della morte, senza che un cadavere, per qualsiasi motivo, abbia potuto essere cremato, dovrà intanto essere inumato o tumulato, tranne casi eccezionali per i quali sarà necessaria una speciale autorizzazione del Sindaco.

Articolo 658 - Trasporto dei cadaveri

1. I cadaveri destinati alla cremazione devono essere portati al Tempio crematorio con quelle norme e cautele che sono stabilite dall'Autorità comunale.

2. Nonostante quanto è disposto dagli articoli 674 e seguenti all'atto della consegna della salma al personale della Società, questa ne assume ogni responsabilità.

Articolo 659 - Onoranze funebri

1. Le onoranze funebri stabilite dal defunto per testamento, od in difetto dalla famiglia, dai parenti o amici, devono farsi prima che il cadavere venga rimosso dal feretro.

2. Alla rimozione del cadavere dal feretro non potranno assistere più di due persone rappresentanti la famiglia.

3. Appena il cadavere sia rimosso dal feretro e deposto sul carrello deve subito essere introdotto nell'area crematoria per procedere alla cremazione.

Articolo 660 - Funzione della cremazione

1. La funzione della cremazione è pubblica, tranne nei casi di persone morte per malattia contagiosa e sempreché non vi si opponga l'espressa volontà del defunto, dei parenti, o dei rappresentanti la famiglia.

Essa è diretta da un rappresentante della Società della cremazione, al quale è specialmente affidato il compito di sorvegliare l'esecuzione tecnica dell'incenerimento, salvo sempre all'Autorità comunale di intervenire per quanto si riferisce all'ordine e alla polizia.

Articolo 661 - Disposizione delle salme

1. Le salme devono essere collocate sull'ara crematoria avvolte negli indumenti con i quali furono deposte nel feretro ed in mancanza di questi devono essere coperte con un lenzuolo.

2. Il feretro deve pure essere distrutto col fuoco appena terminata la cremazione.

Articolo 662 - Modalità

1. La cremazione del cadavere deve sempre essere eseguita unitamente al feretro nei seguenti casi:

- a) quando sia in stato di avanzata putrefazione;
- b) quando sia di persona morta per malattia contagiosa;
- c) quando, indipendentemente dai casi sopraindicati, la famiglia del defunto ne esprima il desiderio.

Articolo 663 - Urne cinerarie

1. Compiuta la cremazione, le ceneri, senza che da nessuno se ne possa asportare alcuna parte, devono essere diligentemente raccolte e deposte in apposita urna di materiale resistente, saldamente chiusa in presenza dei parenti o degli amici del defunto o dei loro rappresentanti.

2. Le urne cinerarie devono in seguito venire collocate nei cinerari della Società, o nelle sepolture particolari dei cimiteri del Comune, o nei Templi, ospedali, ospizi, istituti, purché in sito conveniente e di

proprietà, o affidate alla custodia di un ente morale legalmente riconosciuto, su richiesta o col consenso della famiglia e dell'ente morale stesso, oppure potranno essere trasportate fuori del Comune; nel qual caso si seguiranno le norme che verranno stabilite dall'Autorità comunale.

3. In ogni caso, sia ai trasporto sia al collocamento delle ceneri, assisterà un delegato del Municipio.

Articolo 664 - Modalità

1. Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.

Articolo 665 - Cinerari

1. I cinerari comprendono compartimenti promiscui, nei quali sono disposte cellette particolari, destinate a ricevere ciascuna un'urna contenente a perpetuità le ceneri di un solo cadavere.

2. Le urne potranno inoltre essere collocate a perpetuità in nicchie speciali, costruite nel Tempio crematorio, o lungo le arcate dei Cimiteri, nonché nelle aree adiacenti agli edifici medesimi.

3. In queste ultime le urne potranno anche essere collocate per un determinato periodo di tempo, a condizione che, alla scadenza di questo, la Società assegni in perpetuo alle ceneri di ciascuna di dette urne una celletta particolare.

Articolo 666 - Iscrizioni

1. Le urne collocate nelle cellette devono essere, per cura della Società della cremazione, distinte con una iscrizione portante l'indicazione del cognome, del nome e la data della morte.

Articolo 667 - Lapidi e monumenti

1. Le famiglie, che avessero ottenuta la concessione temporanea, od a perpetuità, di alcune delle aree adiacenti al Tempio, o delle nicchie indicate all'articolo 679, potranno erigere monumenti o porre lapidi mortuarie osservando le prescrizioni che saranno a tal uopo stabilite d'accordo coll'Amministrazione comunale e colla Società. E però sempre obbligatoria l'iscrizione come all'articolo precedente.

Articolo 668 - Trasferimenti delle ceneri

1. In caso di trasferimento delle ceneri da uno ad altro scompartimento del Cimitero, od in altro Cimitero, devono osservarsi le norme che saranno prescritte dall'Autorità comunale.

Articolo 669 - Processo verbale della cremazione

1. Degli atti e delle formalità compiute per la cremazione di cadaveri e per il collocamento delle ceneri nei cinerari, deve essere redatto processo verbale firmato dal rappresentante della Società, da un delegato del Municipio e da due testimoni. Il verbale conterrà il nome e cognome e le altre generalità del defunto. Esso sarà redatto in tre originali, dei quali uno rimarrà nell'archivio della Società, l'altro verrà trasmesso all'Ufficio dello stato civile, e il terzo rimarrà presso la Direzione del Cimitero, o presso chi ha la responsabilità del luogo ove furono deposte le ceneri fuori del Cimitero.

2. Si deve inoltre tenere nella sede della Società per la cremazione, nell'Ufficio di Direzione del Cimitero generale e nell'Ufficio dello stato civile, apposito registro con rubrica nominativa, indicante le cremazioni compiutesi e le susseguite deposizioni di ceneri. Queste registrazioni devono essere tenute regolarmente di volta in volta.

3. Questi registri devono essere presentati ad ogni richiesta degli Ufficiali municipali o governativi per le eventuali loro osservazioni.

CAPITOLO LXV - ESUMAZIONI. OSSARIO

Articolo 670 - Esumazioni

1. Le esumazioni si distinguono in ordinarie e straordinarie. Le prime si fanno quando, scorso il decennio dal seppellimento, od alla scadenza della concessione, se trattasi di sepoltura temporanea a pagamento, si scavano di nuovo le fosse o si smurano le tombe per fare luogo ad altri seppellimenti.
2. Le seconde, allorché, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, i cadaveri vengono dissepelliti per indagini nell'interesse della Giustizia, o per essere trasportati in altre sepolture o cremate.
3. Tanto nel primo, quanto nel secondo caso, eccezione fatta per la sola Autorità giudiziaria, nessuno può trattenere o sottrarre parti della salma, degli indumenti o di altri oggetti ad essa pertinenti.

Articolo 671 - Esumazioni ordinarie

1. Per procedere alle esumazioni ordinarie nei campi comuni non occorre alcun ordine o permesso speciale.
2. A ciò provvede direttamente la Direzione dei Cimiteri sotto la propria responsabilità, e a seconda del bisogno, dopo decorso il decennio di inumazione del cadavere.

Articolo 672 - Ossario

1. Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvencono saranno diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune, sempreché coloro che vi avessero interesse non facciano domanda di raccogliere per deporle in sepolture a pagamento di cui si siano resi concessionari nel recinto del Cimitero.
2. Gli avanzi degli indumenti, le casse, ecc., devono essere raccolti a parte e inceneriti dentro il Cimitero.
3. Le lapidi o i cippi sono, per cura del Municipio, ritirati in appositi magazzini ed utilizzati solo nelle costruzioni o nei restauri del Cimitero.

Articolo 673 - Ossario comune

1. Agli effetti dell'articolo precedente i Cimiteri sono provvisti di un ossario costruito a norma degli articoli 132 e 133 del Regolamento governativo di polizia mortuaria.

Articolo 674 - Esumazione nelle sepolture private

1. Nelle sepolture private di famiglia può venir costruito uno speciale ossario per uso esclusivo delle salme esistenti nella stessa sepoltura.
2. In detto ossario il concessionario ha la facoltà di collocare i resti di salme provenienti dalla stessa sepoltura, sempre quando la salma, i cui resti si vogliono raccogliere, abbia trascorso i dieci anni di seppellimento, se entro terra e se il cadavere venne posto in feretro comune, e di cinquant'anni, se entro fossa murata od entro cripte.
3. In ogni caso, prima che siano trascorsi i suindicati periodi di tempo e sempre quando si rinvenisse il feretro in perfetto stato di conservazione, non si potrà per nessun motivo addivenire all'apertura della cassa e quindi alla raccolta dei resti.
4. La raccolta dei resti nell'ossario privato non può venire accordata qualora la fossa od il tumulo contenente la salma sia stato nell'atto di concessione, od in seguito, vincolato alla condizione della perpetuità.

Articolo 675 - Condizione speciale

1. Nessuna salma inumata o tumulata in sepoltura di famiglia può essere esumata per essere trasportata nell'ossario generale, in sepoltura comune o temporanea a pagamento dei Cimiteri comunali od in cellette ossario.

Articolo 676 - Sepolture temporanee

1. Le sepolture individuali temporanee per le quali alla scadenza non sia rinnovata la concessione, o non sia più concessa la rinnovazione, ritornano a disposizione del Municipio.
2. Se la salma contenuta è completamente distrutta, le ossa saranno raccolte e deposte nell'ossario comune, ed i frantumi del feretro saranno abbruciati.
3. Se la salma non è completamente decomposta verrà interrata in una fossa comune.

Articolo 677 - Esumazioni straordinarie

1. Le esumazioni straordinarie devono essere ordinate dall'Autorità giudiziaria, ovvero autorizzate dal Sindaco.
2. Se l'esumazione è ordinata dall'Autorità giudiziaria, il cadavere sarà trasferito nella sala delle autopsie a cura degli interratori municipali, osservando tutte le norme che saranno suggerite dalla predetta Autorità per meglio conseguire lo scopo delle sue ricerche.

Articolo 678 - Autorizzazione del Sindaco

1. Se l'esumazione è autorizzata dal Sindaco, si devono osservare tutte le precauzioni che saranno, caso per caso, dettate dall'Ufficiale sanitario; quali prescrizioni devono essere inserite nell'ordinanza stessa. formarne il Sindaco, affinché possa provvedere acciò siano rigorosamente osservate le necessarie cautele igieniche.

Articolo 679 - Assistenza

1. Alle esumazioni non ordinarie devono sempre assistere l'Ispettore del Cimitero od un suo delegato e due testimoni.

Articolo 680 - Processo verbale

1. Dell'operazione compiuta deve essere redatto processo verbale in duplice originale, dei quali uno rimarrà presso l'Ufficio di Direzione del Cimitero e l'altro dovrà essere trasmesso all'Ufficio dello stato civile.

Articolo 681 - Esumazione salme infette

1. È proibita l'esumazione di salme di persone morte per vaiolo, scarlattina, tifo esantematico, difterite, colera, peste bubbonica, ecc., se non dopo trascorsi tre anni dalla morte, sentito il parere del Consiglio provinciale sanitario, ammenoché, come consente l'articolo 29 del Regolamento di polizia mortuaria 25 luglio 1892, esse siano state, subito dopo trascorso il periodo di osservazione, chiuse in cassa metallica saldata a fuoco.

Articolo 682 - Epoche proibite

1. Ad eccezione dei casi in cui venga ordinata dall'Autorità giudiziaria, non sono permesse esumazioni straordinarie nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, e dal 20 ottobre al 10 novembre. Le esumazioni saranno ordinariamente eseguite in ore nelle quali il pubblico non ha accesso al Cimitero.

CAPITOLO LXVI - SEPOLTURE PRIVATE FUORI DEI CIMITERI

Articolo 683 - Sepolture private

1. Le sepolture private fuori dei Cimiteri sono sottoposte alla vigilanza del Sindaco come i Cimiteri comunali.

Articolo 684 - Requisiti

1. Queste devono rispondere a tutti i requisiti di cui nell'articolo 110 dei Regolamento governativo di polizia mortuaria.

Articolo 685 - Permesso

1. L'uso delle sepolture private di cui all'articolo precedente è permesso secondo le norme di cui agli articoli 109, 110, 111 e 112 di detto Regolamento.

Articolo 686 - Cautele igieniche

1. Quando, a senso del disposto dell'articolo 25 del Regolamento governativo di polizia mortuaria, taluno abbia ottenuto il permesso di tumulazione in sepoltura privata, fuori dei Cimiteri, deve informarne il Sindaco, affinché possa provvedere acciò siano rigorosamente osservate le necessarie cautele igieniche.

CAPITOLO LXVII - DISPOSIZIONI GENERALI DELLA POLIZIA MORTUARIA

Articolo 687 - Tariffe

1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, delibera la tariffa delle concessioni di sepolture, della posa di lapidi e simili, e delle competenze per i vari servizi.

Articolo 688 - Istruzioni

1. La Giunta municipale con apposite istruzioni stabilisce:
 1. le modalità pel trasporto dei cadaveri nell'interno dei Cimiteri;
 2. l'ordine a tenersi nelle sepolture a sterro, sia comuni, sia private, come pure in quelle con tumuli murati;
 3. l'orario secondo il quale i Cimiteri sono aperti al pubblico;
 4. tutto quanto è necessario all'esecuzione delle disposizioni di polizia mortuaria.

TITOLO VII

CAPITOLO LXVIII - DISPOSIZIONI PENALI E GENERALI

Articolo 689 - Contravvenzioni

1. Per l'accertamento delle contravvenzioni alle prescrizioni del presente Regolamento, per le conciliazioni e per il procedimento, si osservano le norme di cui agli articoli 227 e 228 della Legge comunale e provinciale, nuovo Testo Unico 4 febbraio 1915, n. 148.

Articolo 690 - Penalità

1. Le infrazioni alle varie prescrizioni del presente Regolamento saranno punite colle pene stabilite dalla Legge sanitaria (T.U. 1° agosto 1907, n. 636, e dal R. Decreto 30 dicembre 1923, n. 2889, salvo che le medesime siano già punite altrimenti da leggi e regolamenti speciali.

Articolo 691 - Abrogazioni

1. È abrogata qualunque disposizione anteriore e contraria al presente Regolamento.

Articolo 692 - Norma transitoria

Aggiunto con deliberazione Consiglio Comunale 13 maggio 1996, esecutiva decorrenza termini 13 giugno 1996.

1. Il Sindaco, con apposte ordinanze, disciplina l'utilizzo delle canne di convogliamento per il conferimento dei rifiuti solidi urbani esistenti alla data del 13 maggio 1996 o previste da concessioni edilizie rilasciate alla stessa data.

APPENDICE I

NORME INTEGRATIVE DEL REGOLAMENTO MUNICIPALE D'IGIENE PER LA PREVENZIONE, IL CONTROLLO E LA REPRESSIONE DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO

Approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione 17 luglio 1972 (Co. Re. Co. 28 luglio 1972 n. 4176/11) Modificate dalla Giunta Municipale con deliberazione d'urgenza 7 marzo 1973 (Regione Piemonte 20 marzo 1973, n. 1440) e dal Consiglio Comunale con deliberazione 20 maggio 1974 (esecutiva dal 18 giugno 1974).

TITOLO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

CAPO I - Campo d'applicazione

Articolo 1. - Le seguenti norme integrative sono intese alla prevenzione, al controllo ed alla repressione dell'inquinamento atmosferico, ossia dell'alterazione delle normali condizioni di salubrità dell'aria, capace di costituire pertanto pregiudizio diretto od indiretto alla salute dei cittadini o danno ai beni pubblici o privati, prodotto:

- a) dagli impianti termici non industriali, secondo quanto precisato nei Titoli II e III;
- b) dagli impianti industriali, secondo quanto precisato nel Titolo IV;
- c) dagli autoveicoli con motore diesel, secondo quanto precisato nel Titolo V.

Articolo 2. - Le seguenti norme integrative sono adottate particolarmente in attuazione dell'articolo 26 della legge 13 luglio 1966 n. 615 "Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico" (qui di seguito legge n. 615) ed in applicazione dei seguenti regolamenti:

- a) D.P.R. 22 dicembre 1970 n. 1391 ("Regolamento per l'esecuzione della legge 13 luglio 1966 n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico, limitatamente al settore degli impianti termici" qui di seguito "Regolamento I");
- b) D.P.R. 15 aprile 1971 n. 322 ("Regolamento per l'esecuzione della legge 13 luglio 1966 n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico, limitatamente al settore delle industrie", qui di seguito "Regolamento II");
- c) D.P.R. 22 febbraio 1971 n. 323 ("Regolamento per la esecuzione della legge 13 luglio 1966 n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico, limitatamente ai veicoli con motore diesel", qui di seguito "Regolamento III").

Esse inoltre regolano l'esercizio degli impianti termici di potenzialità inferiore alle 30.000 kcal/h (Titolo III).

CAPO II - Servizio di rilevamento dell'inquinamento atmosferico

Articolo 3. - Al civico Servizio di rilevamento dell'inquinamento atmosferico, istituito con deliberazione del Consiglio Comunale del giorno 10 ottobre 1966 (G.P.A. 12-9-1967), oltre ai compiti istituzionali di cui all'articolo 7 della legge n. 615 viene anche affidato il compito della prevenzione, del controllo e della repressione e dell'inquinamento atmosferico, comunque e dovunque prodotto nel territorio comunale con tutte le prerogative attribuite dalla citata legge n. 615, dal relativo regolamento e dalle leggi in essi richiamate, agli uffici tecnici comunali. Il servizio potrà inoltre svolgere ricerche scientifiche in materia di inquinamento atmosferico e della sua influenza sulla salute umana.

Articolo 4. - Nell'esercizio delle funzioni ispettive, di vigilanza e di repressione proprie del Servizio il personale tecnico che lo compone rappresenta a tutti gli effetti, secondo le proprie attribuzioni, l'Ufficiale Sanitario, dal quale dipende gerarchicamente.

Articolo 5. - Al personale tecnico del Servizio, di cui agli artt. 3 e 4, deve essere assicurato in qualunque momento della giornata il libero accesso agli impianti termici ed a quelli industriali per i necessari controlli sull'applicazione di tutte le norme legislative e regolamentari vigenti in materia di inquinamento atmosferico.

Articolo 6. - Compatibilmente con le esigenze di svolgimento dei compiti istituzionali, spetta al Servizio di fornire ogni più ampia collaborazione tecnico-sanitaria alle pubbliche Amministrazioni Comunali, Provinciali, Regionali che la richiedano.

Articolo 7. - Con apposito provvedimento dell'Amministrazione comunale dovranno essere stabiliti la struttura e l'organico del Servizio di rilevamento dell'inquinamento atmosferico.

Al Servizio sarà assegnato, secondo le esigenze funzionali dello stesso, personale laureato (in medicina e chirurgia, in chimica) e diplomato (periti industriali nelle varie specializzazioni, periti agrari e geometri) per lo svolgimento dei compiti tecnici; personale d'ufficio; personale subalterno (fattorini e operai).

In rapporto alle esigenze del Servizio, saranno distaccati presso il medesimo – a richiesta dell'Ufficiale Sanitario – dall'Ufficio Tecnico dei Lavori Pubblici uno o più ingegneri particolarmente competenti in materia di impianti industriali.

Articolo 8. - E' istituita una Commissione Consultiva a carattere tecnico-scientifico sull'inquinamento atmosferico, presieduta dal Sindaco, della quale sono chiamati a far parte:

l'Assessore all'Igiene;

il Medico Capo;

Il Direttore dell'Istituto di Igiene della Facoltà di Medicina dell'Università degli Studi di Torino;

il Direttore dell'Istituto di Igiene della Facoltà di Medicina dell'Università degli Studi di Torino;

il Direttore dell'Istituto di Chimica analitica della Facoltà di Scienze Naturali dell'Università degli Studi di Torino;

il Direttore dell'Istituto di Fisica Tecnica della Facoltà di Ingegneria del Politecnico di Torino;

il Direttore dell'Istituto di Chimica Industriale della Facoltà di Ingegneria del Politecnico di Torino;

il Direttore dell'Ufficio Meteorologico Regionale di Torino,

il Dirigente del Servizio di rilevamento dell'inquinamento atmosferico.

La Commissione Consultiva sarà convocata almeno due volte l'anno ed ogni qualvolta ciò sarà reputato necessario, su proposta del Medico Capo.

I membri della Commissione Consultiva possono farsi rappresentare da persona da essi delegata.

Alle riunioni della Commissione possono essere invitati a partecipare funzionari degli Uffici municipali interessati, di volta in volta, agli argomenti in discussione.

TITOLO II - IMPIANTI TERMICI NON INDUSTRIALI

CAPO I - Campo d'applicazione

Articolo 9. - Fermo restando l'obbligo della osservanza delle disposizioni contenute nella legge n. 615 e nel "Regolamento I", nella progettazione, nella costruzione e nell'esercizio di impianti termici di potenzialità superiore a 30.000 kcal/h non inseriti in un ciclo di produzione industriale, dovranno essere osservate anche le disposizioni contenute nel presente Titolo II.

Dette disposizioni si applicano in particolare ai seguenti impianti se alimentati (cfr. articolo 2 della legge n. 615) con combustibili minerali solidi o liquidi;

a) impianti elencati nell'articolo 1.2 del Regolamento I ; ed inoltre:

b) impianti termici diversi dai forni inseriti nel ciclo produttivo di imprese artigiane (cfr. legge 25-7-1956 n. 860);

c) forni crematori di cadaveri;

d) ogni altro impianto termico non compreso fra quelli elencati al successivo Titolo IV delle presenti Norme, avente potenzialità superiore a 30.000 kcal/h.

CAPO II - Camini

Articolo 10. - Ferme restando le prescrizioni dell'articolo 9 della legge n. 615, nei progetti edilizi da presentare ai competenti Uffici municipali per ottenere la licenza di costruzione di stabili nei quali si intendano installare impianti termici compresi fra quelli elencati nel precedente articolo 9, dovranno essere indicati l'andamento e la posizione dei canali per fumo (raccordi, canne fumarie e camini) e dovranno essere rappresentate graficamente:

- a) in rapporto a quanto prescritto dall'articolo 6.15 del Regolamento, la posizione di tutti gli ostacoli e strutture esistenti nel solido ideale avente centro sul camino, base circolare con raggio di 10 metri ed altezza pari a quella dell'ostacolo o struttura più alta esistente nello spazio così definito;
- b) la situazione edilizia esistente nel solido ideale avente per base una corona circolare con centro sul camino, raggio interno di 10 metri e raggio esterno di 50 metri, ed avente per altezza quella del filo superiore della più alta apertura di locali abitabili esistente nello spazio così circoscritto (cfr. articolo 6.17 del Regolamento).

Articolo 11. - In applicazione di quanto disposto al punto 2 dell'articolo 17 del Regolamento, in considerazione delle condizioni ambientali e meteorologiche cittadine, per i camini degli impianti termici esistenti alla data dell' 8 luglio 1968 e per i quali a tutto il giorno 23 marzo 1971 non risulti approvato il progetto particolareggiato dell'impianto, ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 615, è sospesa l'applicazione delle norme transitorie di cui al punto 1 dell'articolo succitato, a condizione che i limiti delle loro emissioni siano corrispondenti a quelli stabiliti dall'articolo 13 dello stesso Regolamento, oppure – qualora fossero superiori – vengano, nei termini fissati dal Sindaco con propria ordinanza, riportati permanentemente alla norma. Rimane tuttavia facoltà del Sindaco, di prescrivere, su proposta dell'Ufficiale Sanitario, l'adeguamento dei camini predetti a quanto disposto dall'articolo 6 del Regolamento, qualora le misurazioni dell'inquinamento atmosferico effettuato nella zona circostante dal Civico Servizio di rilevamento dell'inquinamento atmosferico, evidenziassero concentrazioni eccessive di inquinanti di origine non industriale.

Articolo 12. - I camini degli impianti termici di cui all'articolo 9 devono rispondere a quanto prescritto all'articolo 6 del Regolamento, citato.

Qualora, per particolari ragioni, non fosse possibile rispettare le distanze e le posizioni fissate nella prima parte dell'articolo 6.17 del "Regolamento", la deroga ivi prevista potrà essere concessa dal Sindaco – entro i limiti massimi fissati nella seconda parte del citato punto 17 – su istanza dell'interessato.

Il Sindaco, sentito il parere dell'Ufficiale Sanitario, sottoporrà la richiesta di concessione di deroga al Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico (C.R.I.A.), esprimendo il proprio motivato parere, e provvederà quindi in proposito.

Nel caso di concessione della deroga si rende applicabile l'ultimo comma dell'articolo 11.

Articolo 13. - L'istanza di cui al precedente articolo dovrà essere presentata:

- a) contestualmente alla licenza di costruzione per gli stabili costruiti successivamente all'entrata in vigore delle presenti norme;
- b) corredata da opportuna documentazione entro 180 giorni dalla entrata in vigore delle presenti norme per gli stabili costruiti, rifatti o sopraelevati successivamente all' 8 luglio 1968 (cfr. articolo 17 del "Regolamento") e prima dell'entrata in vigore delle presenti norme.

Articolo 14. - Della concessione della deroga richiesta sarà fatta esplicita menzione nella licenza di costruzione, oppure – per gli stabili di cui al comma dell'articolo 13 – in apposito documento.

Della licenza o del documento dovrà essere conservata una copia presso l'impianto termico relativo al camino oggetto della deroga, in modo che possa essere presa in visione dei competenti Servizi Ispettivi.

Articolo 15. - Ogni variazione delle condizioni, in base alle quali è stata concessa la deroga, che non sia stata preventivamente autorizzata dal Sindaco sentito l'Ufficiale Sanitario e su conforme parere del C.R.I.A., comporta la decadenza automatica della concessione e l'applicazione delle sanzioni di cui al Capitolo VI e nei casi più gravi la chiusura coattiva dell'impianto termico.

Per ottenere l'approvazione delle variazioni gli interessati dovranno presentare domanda al Sindaco, precisando i motivi ed il tipo delle variazioni richieste.

Per le variazioni come sopra autorizzate si applicano le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 14.

Articolo 16. - In applicazione del disposto dell'articolo 17.1 del "Regolamento", i camini ed i canali per fumo di tutti gli impianti termici indicati nel precedente articolo 9, devono essere muniti di efficienti sistemi di regolazione e di intercettazione, delle aperture e dei fori previsti dagli articoli 6 e 7 del "Regolamento".

CAPO III - Impianti ed installazioni

Articolo 17. - I locali, i serramenti, i serbatoi, le unità termiche, i bruciatori, le griglie mobili degli impianti termici, di cui all'articolo 9 delle presenti Norme, devono rispondere alle prescrizioni degli articoli 4, 5, 9 e 10 del "Regolamento". Sulle caldaie e sui bruciatori devono del pari essere presenti, leggibili e veridiche le piastrine recanti le indicazioni richieste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento stesso.

Articolo 18. - Gli impianti termici di cui all'articolo 9 delle presenti norme dovranno in particolare essere sempre dotati degli apparecchi indicatori, registratori e segnalatori, di cui all'articolo 11 del predetto regolamento, funzionanti ed in posizione rispondente alle disposizioni del "Regolamento" e comunque tali da consentire un'agevole lettura. Del pari dovranno essere presenti, leggibili e veridiche le piastrine recanti le indicazioni richieste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento stesso.

Qualora in qualsiasi momento risulti, dall'esame dei grafici degli apparecchi registratori installati presso un impianto termico, che per tempi superiori a quelli indicati nell'articolo 13 del "Regolamento" le caratteristiche dei fumi sono state peggiori di quelle fissate dallo stesso articolo, si procederà ai sensi del Capitolo IV nei confronti del conduttore, fatta salva l'eccezione indicata all'ultimo comma dell'articolo 30.

Articolo 19. - I materiali solidi provenienti dal funzionamento di apparecchi od impianti di trattamento dei fumi, funzionanti secondo ciclo a secco, devono essere consegnati al servizio di raccolta rifiuti in sacchi impermeabili.

Detti materiali solidi non devono essere allontanati dagli stabili in alcun altro modo.

Articolo 20. - Fermo restando il divieto di cui all'articolo 8.1 del "Regolamento" sono consentiti, previa autorizzazione del Sindaco, l'installazione e l'uso di apparecchi od impianti di trattamento dei fumi (depuratori funzionanti secondo ciclo ad umido con riciclo continuo dei fluidi).

Il periodico smaltimento dei flussi stessi potrà avvenire solo se l'impianto disporrà di una vasca di raccolta, dalla quale i fluidi verranno immessi, previa decantazione e neutralizzazione accertate dal personale tecnico del servizio di rilevamento dell'inquinamento atmosferico, nella fognatura cittadina.

I materiali solidi decantati potranno essere smaltiti solo nei luoghi e nei modi che saranno indicati di volta in volta dal Sindaco, sentito l'Ufficiale Sanitario.

L'autorizzazione di cui al primo comma sarà eventualmente concessa, sentito l'Ufficiale Sanitario, su domanda degli interessati. La semplice presentazione della domanda non autorizza né all'installazione né all'uso degli apparecchi od impianti.

CAPO IV - Combustibili

Articolo 21. - Gli esercenti impianti termici, compresi fra quelli elencati all'articolo 9 di queste Norme, nei quali intendano impiegare:

1) olii combustibili con viscosità superiore a 5°E alla temperatura di 50°C (5°E/50°C) e contenuto di zolfo non superiore al 4%, per gli impianti aventi potenzialità superiore ad 1.000.000 kcal/h per unità termica;

2) carbone per vapore con materie volatili fino al 23 % e zolfo fino all' 1 % oppure carboni per vapore con materie volatili fino al 35 % e zolfo fino all' 1 %, limitatamente alle caldaie con grosse camere di combustione e caricamento meccanico che, per le loro caratteristiche tecniche richiedono l'uso di carboni a fiamma lunga;

devono presentare domanda al Sindaco secondo il disposto dell'articolo 13 della legge n. 615.

Nella domanda devono indicare:

generalità del proprietario o dell'esercente l'impianto;

ubicazione dell'impianto e caratteristiche del locale in cui si è installato (allegare planimetria quotata);

tipo e destinazione dell'impianto;

potenzialità delle singole unità termiche costituenti l'impianto, dei bruciatori o dei sistemi di caricamento meccanico;

apparecchi indicatori per il controllo della piena efficienza della combustione di cui è dotato l'impianto;

generalità del conduttore dell'impianto e tipo e numero del patentino di cui è in possesso;

tipo e caratteristiche del combustibile per il cui uso si richiede l'autorizzazione.

L'autorizzazione rilasciata dal Sindaco – visto il parere dell'Ufficiale Sanitario – scadrà il 31 maggio di ogni anno solare e potrà essere rinnovata – ove non ostino motivi igienico-sanitari – su domanda degli interessati, presentata almeno 15 giorni prima della scadenza; essa dovrà essere conservata presso l'impianto, in modo da poter essere presa in visione dal personale dei competenti Servizi ispettivi.

Articolo 22. - L'Ufficiale Sanitario nell'esprimere il proprio parere sull'opportunità di rilasciare l'autorizzazione o di rinnovarla, terrà conto di tutti gli elementi ambientali e meteorologici che possano contribuire ad aggravare l'inquinamento nella zona circostante lo stabile, nonché dei risultati dei rilevamenti eventualmente effettuati dal civico servizio di rilevamento dell'inquinamento atmosferico.

Articolo 23. - I proprietari o gli esercenti impianti termici compresi fra quelli elencati nell'articolo 9 di queste Norme, che ai sensi del 2° comma dell'articolo 13 della legge n. 615 intendono impiegare negli stessi i combustibili sottoposti alle limitazioni di cui al primo comma dell'articolo medesimo, per essere autorizzati devono presentare domanda debitamente motivata e documentata al Sindaco, indicando in particolare quanto precisato nel 2° comma del precedente articolo 21.

Articolo 24. - L'Ufficiale Sanitario invierà la domanda, corredata del proprio parere al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, perché esprima il suo e la sottoporrà poi al Sindaco che provvederà se lo riterrà opportuno al rilascio dell'autorizzazione.

Nell'esprimere il proprio parere l'Ufficiale Sanitario terrà conto anche dell'eventuale esistenza di apparecchi di accertamento continuo della piena efficienza della combustione, della conduzione da parte di personale munito di patentino, anche se non obbligatoria, della potenzialità dell'impianto anche in rapporto alla ubicazione dello stabile e di tutti gli elementi ambientali e meteorologici che possano contribuire ad aggravare l'inquinamento atmosferico nella zona circostante lo stabile stesso.

Articolo 25. - All'autorizzazione di cui al precedente articolo 24 si applicano le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 21.

Articolo 26. - È facoltà del personale tecnico del civico Servizio di rilevamento di procedere, presso gli impianti termici e relativi depositi e presso i depositi di vendita, al prelievo di combustibili solidi e liquidi, nelle necessarie quantità, ed all'esame degli stessi, anche con metodi diversi da quelli riportati nel " Regolamento °.

Qualora le caratteristiche, o le condizioni di impiego del combustibile risultassero difformi da quelle previste dalla legge n. 615, si effettueranno nuovi prelievi con le procedure di cui all'articolo 15 del citato "Regolamento" e si procederà ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 615 per l'esame del combustibile.

Nel caso previsto dal comma precedente, qualora al momento dell'ispezione sopralluogo non fosse presente il responsabile dell'impianto o persona da lui autorizzata, il personale tecnico del Servizio adotterà tutti gli opportuni provvedimenti – redigendone verbale – per impedire che il combustibile presente nei deposito possa essere sostituito, e dà avviso al responsabile del giorno e dell'ora in cui sarà effettuato il prelievo.

Se lo stesso o persona da lui autorizzata non sarà presente in tale giorno ed ora, si provvederà ugualmente al prelievo facendo menzione dell'assenza nel verbale.

Articolo 27. - Il civico Servizio di rilevamento dell'inquinamento atmosferico potrà essere autorizzato ad eseguire per i compiti d'istituto, anche il controllo dei documenti di vettura dei combustibili trasportati su autocisterne o autocarri circolanti nel territorio comunale – ad eccezione di quelli in semplice transito – ed il prelievo di campioni dei combustibili stessi.

A tal fine il personale del Servizio sarà munito del distintivo di cui all'articolo 77 delle presenti norme.

Le disposizioni di cui al Capitolo VI, fatta salva l'applicazione del disposto dell'articolo 14 della legge n. 615, se ne ricorrono le condizioni, sono applicabili nei confronti del venditore, qualora le caratteristiche del combustibile trasportato risultino:

- a) diverse da quelle indicate sui documenti di vettura;
- b) incompatibili con le caratteristiche dell'impianto al quale il combustibile è destinato, quando il venditore sia anche l'esercente dell'impianto.

CAPO V - Conduzione

Articolo 28. - Ogni conduttore di impianti termici non può condurre più di 15 impianti ed è sempre tenuto a fornire, a richiesta del civico Servizio di rilevamento, l'elenco completo di tutti gli impianti termici da lui condotti.

Presso ciascun impianto termico dovrà essere conservata (a cura del responsabile dell'impianto) una dichiarazione firmata dal conduttore, con la quale egli si assume la responsabilità della conduzione dell'impianto. In essa dovrà essere riportato il numero e la data di rilascio del patentino se, per la potenzialità dell'impianto, esso è richiesto ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 615.

Qualora la conduzione dell'impianto sia affidata ad una impresa, sarà sufficiente che a cura della stessa sia affisso nei locali dell'impianto un cartello recante le generalità e – in rapporto alla potenzialità dell'impianto – il numero e la data di rilascio del patentino, del proprio dipendente o incaricato, addetto all'impianto stesso.

Il responsabile di impianto termico con potenzialità superiore a 200.000 kcal/h deve accertare che il conduttore dell'impianto stesso sia in possesso del patentino previsto dall'articolo 16 citato.

Articolo 29. - Ogni impresa che gestisce per mezzo di propri dipendenti o incaricati la conduzione di impianti termici, deve tenere un registro con pagine numerate; rispondente al modello annesso alle presenti Norme.

Detto registro dovrà essere timbrato e firmato dall'Ufficiale Sanitario; dovrà essere presentato ogni anno entro il 30 novembre all'Ufficiale Sanitario per la vidimazione annuale e dovrà essere esibito a richiesta del Personale tecnico del civico Servizio di rilevamento.

Articolo 30. - Il personale del Servizio, qualora accerti che dal camino di un impianto termico sono emessi fumi non rispondenti alle caratteristiche dell'articolo 13 del "Regolamenti I", per quanto concerne il contenuto in particelle dei fumi stessi (determinato con il comparatore di Ringelmann), provvederà ad accertare le generalità del conduttore dell'impianto medesimo, che sarà perseguito ai sensi del Capitolo VI,

indipendentemente dall'espletamento delle procedure di cui all'articolo 13 del Regolamento^o e salve le maggiori sanzioni previste dall'articolo 15 della legge n. 615.

Qualora l'emissione di fumi non dipendesse dalla conduzione dell'impianto, oppure non fosse possibile accertare le generalità di cui al comma precedente, sarà ritenuto responsabile della cattiva conduzione il proprietario dell'impianto o l'impresa che gestisce la conduzione e si procederà contro di essi anziché contro il conduttore.

CAPO VI - Controlli e sanzioni

Articolo 31. - Ai sensi dell'articolo 19, 2° comma, della "legge n. 615^o e delle esplicite richieste di collaborazione presentate dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Torino, il civico Servizio di rilevamento dell'inquinamento atmosferico provvederà a compiere i rilievi, le ispezioni, i prelievi, le misurazioni necessarie ai fini dell'accertamento dell'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di inquinamento atmosferico, ad eccezione di quanto disposto dagli articoli 9 e 10 della legge n. 615, segnalando al Comando predetto per gli adempimenti di cui al comma VII dell'articolo 19 della legge n. 615, le violazioni accertate.

In ogni caso è fatta salva la facoltà di adottare con ordinanza del Sindaco, su proposta dell'Ufficiale Sanitario, provvedimenti specificamente intesi a rimuovere le irregolarità o le cause di molestia.

Articolo 32. - Per l'inosservanza delle disposizioni degli articoli 5; 13, II comma; 14, II comma; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 23; 27, III comma; 28, 29; 30 delle presenti Norme, si applica il disposto articolo 106 del T. U. della legge comunale e provinciale, fatta salva la applicazione delle diverse e più gravi sanzioni previste dalla legge n. 615 e dal correlativo "Regolamento" quando ne ricorrano le condizioni. Per la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 21 e 23 di queste Norme, si applicano altresì le disposizioni degli articoli 14 della legge n. 615 e 18 del "Regolamento".

TITOLO III - IMPIANTI TERMICI NON REGOLAMENTATI DALLA LEGGE N. 615

CAPO I - Campo di applicazione

Articolo 33. - Le disposizioni contenute nel presente Titolo III si applicano, con le modalità previste dal successivo articolo 45, agli impianti termici:

- a) aventi potenzialità non superiore a 30.000 kcai/h, qualunque ne sia il combustibile, ad eccezione del gas di rete, l'impiego e l'ubicazione, il cui uso non sia regolamentato dall'articolo 143 del regolamento municipale d'igiene (come modificato dall'articolo 88 delle presenti norme);
- b) alimentati con gas di rete, qualunque ne sia la potenzialità e destinati agli usi di cui all'articolo 9 delle presenti norme, ad eccezione di quanto disposto dagli articoli 36, 37, 38, 39, 42.

CAPO II - Impianti ed installazioni

Articolo 34. - Gli impianti di cui all'articolo 33 devono rispondere – anche ai fini delle presenti Norme – alle disposizioni vigenti in materia di prevenzione degli incendi per quanto attiene sia ai locali in cui sono alloggiati sia alle installazioni.

Articolo 35. - La caldaia deve avere potenzialità adeguata al volume ed alle caratteristiche dello stabile al quale deve fornire il calore, in modo che non la si debba mai far funzionare ad un regime eccessivamente spinto.

L'installazione delle caldaie deve essere tale da consentire la facile pulizia dei condotti di passaggio dei prodotti della combustione.

Articolo 36. - I bruciatori, di qualunque tipo devono: avere dispositivi che consentano in qualunque momento la regolazione del rapporto combustibile/aria; avere inoltre una buona adattabilità ai diversi carichi; essere proporzionati ed adeguati al volume ed alle caratteristiche della camera di combustione.

I bruciatori di olio combustibile devono avere filtri adeguati alla qualità e quantità dell'olio da iniettare nel focolare e – se sono previsti per l'uso con olio combustibile avente viscosità superiore a 4°E/ 50°C – devono avere un dispositivo di preriscaldamento.

I bruciatori per combustibili liquidi devono essere muniti di dispositivi automatici che intercettino l'afflusso agli stessi del combustibile, qualora per un qualche motivo indipendente dal funzionamento automatico, la fiamma si dovesse spegnere.

Articolo 37. - Agli impianti termici di cui all'articolo 33 sub a) muniti di impianti di trattamento dei fumi (depuratori) si applicano le disposizioni degli articoli 19 e 20 delle presenti Norme.

CAPO III - Camini e canali per fumo

Articolo 38. - Ogni focolare deve di regola essere provvisto di canna fumaria indipendente. E tuttavia ammesso che i condotti del fumo di più focolari si immettano in una unica canna fumaria, previa adozione degli opportuni accorgimenti per il regolare deflusso dei fumi ed il tiraggio di ogni focolare.

I condotti fumari verticali devono essere dotati, alla loro base, di adeguati sistemi in posizione idonea alla facile asportazione della fuliggine.

Articolo 39. - La sezione del camino o canna fumaria deve essere calcolata in base a quanto disposto dall'articolo 6 del Regolamento, In ogni caso la sezione retta deve essere tale da assicurare un tiraggio sufficiente alla regolare combustione senza produzione di fumi molesti.

Di norma la canna fumaria dovrà avere sezione quadrata o circolare: se si adotta una sezione diversa dovranno essere seguite le norme dell'articolo 6 citato.

La canna fumaria deve essere il più possibile rettilinea e verticale ed avere tratti suborizzontali ascendenti di lunghezza limitata e comunque non superiore in totale a 2 metri lineari, con pendenza non inferiore al 5%. Gli eventuali gomiti debbono essere raccordati ad ampio raggio, in ogni caso con valore almeno doppio della massima dimensione trasversale del camino. Sono da evitare angoli retti mediante smussatura sia nei tratti suborizzontali sia nei tratti d'incontro con il camino.

Lungo l'intera canalizzazione la sezione retta interna non deve subire sensibili variazioni; tuttavia se queste non possono essere evitate la loro esecuzione deve essere effettuata con raccordi aventi inclinazione non maggiore di 20 gradi rispetto all'asse della canna.

Articolo 40. - I comignoli o fumaiole devono rispondere alle prescrizioni dell'articolo 140 del Regolamento municipale di Igiene, come modificato dall'articolo 88 delle presenti Norme. Se l'apertura d'uscita del fumo è situata lateralmente, anziché superiormente, la sezione libera totale deve essere pari ad almeno il doppio della sezione retta interna della canna fumaria ed il bordo inferiore dell'apertura stessa deve, di regola, essere situato almeno 1 metro oltre il colmo del tetto e di ogni ostacolo circostante nel raggio di 10 metri.

Articolo 41. - Qualora le caratteristiche della caldaia e del camino non assicurino un sufficiente tiraggio e si debba attivare quest'ultimo con mezzi meccanici, per l'installazione deve essere scelta di preferenza la sommità del camino, allo scopo di evitare eventuali infiltrazioni di fumo nei locali attraversati dalla canna fumaria. In questo caso devono essere presi per evitare vibrazioni e rumori molesti.

CAPO IV - Combustibili

Articolo 42. - Negli impianti di cui all'articolo 33 sub al è consentito solamente l'impiego, oltre che dei combustibili elencati nell'articolo 12 della legge n. 615, di olii combustibili fluidi con viscosità non superiore a 5°E / 50°C e contenuto di zolfo non superiore al 3%, con l'osservanza di quanto previsto dal 2° comma dell'articolo 36 delle presenti Norme; carboni da vapore con materie volatili fino al 23% e zolfo fino all'1%; gas di petrolio liquefatti.

Articolo 43. - Il contributo all'inquinamento atmosferico non dovrà comunque essere superiore ai limiti qui di seguito indicati: i fumi degli impianti di cui al punto a) dell'articolo 33 in marcia normale (e cioè dopo 15

minuti dalla prima accensione giornaliera e dopo 10 minuti da ogni operazione di pulizia nei focolari) non devono presentare opacità superiore a quella del numero 1 della scala di Ringelmann o contenuto di particelle in sospensione superiore a 0,25 g/mc' di gas misurato a 15° C e 760 mm, di colonna di mercurio, o percentuale in volume di incombusti gassosi superiore a 1, di composti di zolfo superiore a 0.1, i fumi degli impianti di cui al punto b) dell'articolo 33 non devono mai presentare opacità superiore a quella del numero 1 della scala di Ringelmann. In caso contrario si accerteranno le generalità del conduttore, salva l'eccezione prevista dal precedente articolo 30 e si procederà ai sensi del Capitolo V.

Articolo 44. - Qualora sia accertato il superamento dei limiti fissati nell'articolo 43 oltre all'applicazione delle disposizioni di cui al Capitolo V, si adotteranno con ordinanza del Sindaco, su proposta dell'Ufficiale Sanitario, provvedimenti specificamente intesi a rimuovere le cause di inquinamento, non esclusi la sostituzione dei combustibili e l'adeguamento degli impianti o delle strutture murarie.

CAPO V - Deroghe, controlli, sanzioni

Articolo 45. - Con ordinanza del Sindaco, su proposta dell'Ufficiale Sanitario, sarà stabilito il termine, non inferiore a 6 mesi e non superiore a 1 anno dall'entrata in vigore delle presenti Norme, entro il quale dovranno essere adeguati:

- 1) alle disposizioni dell'articolo 42, gli impianti termici di cui al punto a) dell'articolo 33 se installati prima del 16 novembre 1963;
- 2) a tutte le disposizioni del presente Titolo III, gli impianti termici di cui al punto a) dell'articolo 33 installati successivamente al 16 novembre 1963, e gli impianti termici di cui al punto b) dello stesso articolo 33, limitatamente a quanto ivi previsto.

Articolo 46. - Il controllo sulla osservanza delle disposizioni del presente Titolo III, potrà essere effettuato da tutto il Personale tecnico dell'Ufficio Sanitario. Su proposta dell'Ufficiale Sanitario, il Sindaco potrà adottare provvedimenti specificamente intesi a rimuovere le irregolarità o le cause di molestia.

Articolo 47. - Per la inosservanza delle disposizioni degli articoli da 34 a 40; 42, 43, 44, si applica il disposto dell'articolo 106 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R.D. 5 marzo 1934 n. 383.

TITOLO IV - IMPIANTI INDUSTRIALI

CAPO I - Campo d'applicazione

Articolo 48. - Le disposizioni del presente Titolo IV si applicano agli impianti eserciti in stabilimenti industriali, ovverossia in installazioni o complessi di installazioni, volte ad effettuare, in modo continuo o discontinuo, entro il perimetro rilevabile dalla licenza edilizia o dagli accertamenti degli Uffici municipali, estrazione o produzione o trasformazione o utilizzazione o deposito di materiale o sostanze di qualunque natura, nonché ai forni di incenerimento di rifiuti, con potenzialità superiore a 1 tonnellata/giorno.

Ai fini delle presenti Norme aggiuntive non sono considerati stabilimenti industriali, ancorché ne abbiano le caratteristiche edilizie, quelle installazioni o complessi di installazioni, eserciti dalle imprese aventi le caratteristiche di cui all'articolo 2 comma 2° lettera a) e b), ed all'articolo 3 della legge 25 luglio 1956 n. 860 – Norme per la disciplina giuridica delle imprese artigiane –, poiché l'esercizio dei loro impianti termici è già disciplinato dalle disposizioni del Titolo II di queste Norme integrative.

Articolo 49. - Ai sensi dell'articolo 20 della legge 13 luglio 1966, numero 615 – provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico – tutti gli stabilimenti industriali che possano contribuire all'inquinamento atmosferico che siano o saranno posti in attività nel territorio comunale, devono possedere impianti, installazioni o dispositivi tali da contenere, entro i più ristretti limiti che il progresso della tecnica consenta, l'emissione di fumi, gas o polveri, che possano contribuire all'inquinamento atmosferico o costituire pericolo o molestia per gli abitanti.

Gli impianti termici installati negli stabilimenti industriali di cui all'articolo 48 devono essere condotti da personale munito del patentino di cui all'articolo 16 della legge, a meno che la potenzialità non sia inferiore a 200.000 kcal/h o la loro conduzione non sia regolata da altra specifica norma.

Anche alla conduzione di questi impianti si applica la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 28 delle presenti norme.

Del pari si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18.

Articolo 50. - L'avvenuta assegnazione ad una delle due classi dell'elenco delle industrie insalubri, approvato con D.M. 12 febbraio 1971, di uno stabilimento industriale, nel quale siano a sufficienza rispettate le speciali cautele per evitare nocimento o molestia ai vicinato, non esime l'esercente dello stabilimento stesso dal rispetto delle disposizioni contenute nel Capo V delle presenti Norme.

CAPO II - Nuovi stabilimenti

Articolo 51. - Oltre alle indicazioni previste dall'articolo 75 III comma del Regolamento municipale d'igiene (come modificato dall'articolo 87 delle presenti Norme), la relazione a corredo di progetti di costruzione, ampliamento o ricostruzione di stabilimenti o laboratori che possano contribuire all'inquinamento atmosferico, dovrà contenere anche tutte le indicazioni prescritte dall'articolo 5 del "Regolamento" e dovrà essere presentata in quattro copie, di cui una in carta bollata, per il successivo inoltro – a cura dell'Amministrazione comunale – al Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico (C.R.I.A.) Analoga relazione dovrà essere presentata al Sindaco ogni qualvolta vengano modificati od installati impianti che con le loro emissioni possono contribuire all'inquinamento atmosferico, anche quando non debbano essere eseguite opere murarie.

Articolo 52. - Il Sindaco, salvo ed impregiudicato l'esame del progetto in linea urbanistico-edilizia, invia la documentazione di cui al primo comma del precedente articolo o la relazione di cui al secondo comma dello stesso all'Ufficiale Sanitario per l'inoltro con motivato parere al C.R.I.A. per i provvedimenti di competenza. L'Ufficiale Sanitario, qualora lo stabilimento sia previsto in zona alla quale possa essere applicata la disposizione di cui all'articolo 5.6 del "Regolamento", ne dà comunicazione al C.R.I. ed al Sindaco per i provvedimenti di competenza.

Articolo 53. - La licenza edilizia per la costruzione di stabilimenti e laboratori di cui agli articoli precedenti, è rilasciata di regola – eccezione fatta per il caso previsto dal II comma dell'articolo precedente – indipendentemente dal parere dei C.R.I.A. sui progetti concernenti gli impianti di abbattimento delle emissioni inquinanti.

La licenza edilizia così rilasciata, concerne esclusivamente le opere edilizie e non gli impianti per lavorazione o per abbattimento delle emissioni; essa non dà titolo alcuno ai titolari né per installare impianti prima che sia stato notificato il parere favorevole del C.R.I.A. né ad iniziare le lavorazioni senza aver ottenuto anche l'autorizzazione sanitaria all'esercizio, prescritto dall'articolo 243 del Regolamento municipale d'igiene.

Del pari la semplice presentazione della relazione di cui al II comma dell'articolo 51, non autorizza i titolari di stabilimenti o laboratori industriali, alla modificazione di impianti, anche di abbattimento delle emissioni esistenti, od alla installazione di nuovi.

CAPO III - Impianti di abbattimento

Articolo 54. - Il parere favorevole del C.R.I.A. sui progetti di impianti di abbattimento, funzionanti secondo ciclo ad umido, non esime gli interessati dal munirsi delle autorizzazioni municipali all'immissione degli effluenti liquidi di detti impianti nella fognatura municipale, o di tutte le altre autorizzazioni, che fossero altrimenti prescritte per l'immissione in corsi di acqua superficiali o in pozzi disperdenti.

Articolo 55. - Per lo smaltimento delle polveri o di altri materiali solidi, trattenuti dagli impianti di abbattimento, l'esercente l'impianto dovrà di regola, in analogia con quanto disposto dall'articolo 8.5 del Regolamento, provvedere a che tali materiali siano consegnati, racchiusi nei sacchi impermeabili, ai servizi di raccolta dei rifiuti.

Non è ammesso altro metodo di smaltimento dei materiali provenienti dal funzionamento degli impianti di abbattimento, se non in casi speciali, – a richiesta di tutti gli interessati – e, con le cautele e nei luoghi che saranno indicati dal Sindaco, sentito l'Ufficiale Sanitario, di cui sarà fatta menzione nell'autorizzazione all'esercizio di cui al successivo articolo 56.

Articolo 56. - Le indicazioni, le prescrizioni, i limiti e le enunciazioni elencati nell'articolo 5.4 del Regolamento concernenti gli stabilimenti e laboratori di cui all'articolo 48 di queste Norme integrative, saranno riportati sull'autorizzazione all'esercizio, che deve essere richiesta da ogni esercente attività lavorative ai sensi dell'articolo 241 – o dell'articolo 242 per le industrie insalubri – del Regolamento municipale d'igiene, e che per gli stabilimenti e laboratori sopra citati sostituisce pertanto a tutti gli effetti quella prevista dal citato articolo 5.4 del Regolamento.

Articolo 57. - Nell'autorizzazione all'esercizio di stabilimenti o laboratori comprendenti impianti operanti secondo ciclo continuo, saranno riportate anche la durata della fase di avviamento e le tolleranze consentite nella stessa, secondo quanto stabilito dall'articolo 8.2 del Regolamento.

Articolo 58. - Qualora l'esercente di stabilimenti o laboratori di cui al precedente articolo 57 ritenga fondatamente necessario per particolari esigenze tecniche, un tempo di avviamento superiore a quello fissato dal C.R.I.A., deve tempestivamente presentare istanza al Sindaco, indicando il maggior tempo di avviamento e le tolleranze che ritiene necessari ed i motivi che li giustificano.

Il Sindaco provvede in proposito secondo quanto disposto dal citato articolo 8.2 del Regolamento. La semplice presentazione dell'istanza al Sindaco non costituisce titolo per la prosecuzione del periodo di avviamento, né per l'adozione di tolleranze diverse da quelle fissate dal C.R.I.A.

Articolo 59. - Il civico Servizio di rilevamento dell'inquinamento atmosferico può richiedere ai C.R.I.A. la variazione delle prescrizioni e dei limiti di cui ai precedenti articoli con le procedure indicate nel "Regolamento", quando ricorrano le ipotesi dallo stesso previste.

Articolo 60. - Le interruzioni del funzionamento degli impianti di abbattimento, dovute a guasti accidentali, devono essere comunicate a cura del Responsabile dell'impianto o dello stabilimento, nel più breve tempo possibile, anche telefonicamente, alla civica Amministrazione. Le comunicazioni verbali o telefoniche dovranno comunque essere seguite entro le 24 da altra comunicazione scritta diretta all'Ufficiale Sanitario.

Nei casi di cui al comma precedente il Responsabile dell'impianto o dello stabilimento deve altresì applicare le misure prescritte dall'articolo 4 del "Regolamento" e deve fornire ogni possibile collaborazione al Servizio di rilevamento dell'inquinamento atmosferico per la determinazione degli effluenti e per la misura dell'inquinamento prodotto.

CAPO IV - Combustibili

Articolo 61. - Gli esercenti attività lavorative che intendano impiegare negli impianti termici industriali olio combustibile con viscosità superiore a 5°e /50°C e contenuto in zolfo non superiore al 4%; oppure carboni da vapore con materie volatili fino al 23% e zolfo fino all'1%; oppure carboni da vapore con materie volatili fino al 35% e con zolfo fino all'1%, devono presentare domanda al Sindaco secondo quanto disposto dall'articolo 13 della legge 13 luglio 1965, n. 615.

Nella domanda dovranno indicare:

generalità del proprietario o dell'esercente dell'impianto;

ubicazione dell'impianto e caratteristiche del locale in cui è installato;

tipo e destinazione dell'impianto;

potenzialità delle singole unità termiche costituenti l'impianto, dei bruciatori o dei sistemi di caricamento meccanico;

apparecchi indicatori per il controllo della piena efficienza della combustione di cui è dotato l'impianto;

generalità del conduttore dell'impianto e tipo di patentino di cui è in possesso;

tipo e caratteristiche del combustibile per il cui uso si richiede l'autorizzazione.

L'Autorizzazione rilasciata dal Sindaco – visto il parere dell'Ufficiale Sanitario – concerne esclusivamente l'impianto ed i combustibili indicati nell'autorizzazione stessa; a validità di 365 giorni solari e potrà essere rinnovata, ove non ostino motivi igienico-sanitari, su domanda degli interessati, presentata nei 15 giorni precedenti quello di scadenza.

Articolo 62. - L'Ufficiale Sanitario nell'esprimere il proprio parere sull'opportunità di concedere l'autorizzazione o di rinnovarla, terrà conto della presenza nell'impianto di apparecchi di accertamento continuo della piena efficienza della combustione, quali ad esempio elencati nell'articolo 11 del già citato "Regolamento"; di tutti gli elementi ambientali e meteorologici che possano contribuire ad aggravare l'inquinamento atmosferico nella zona circostante lo stabilimento o laboratorio; nonché dei risultati dei rilevamenti effettuati dal civico Servizio di rilevamento dell'inquinamento atmosferico comunicati o da comunicare al C.R.I.A. a norma dell'articolo 5.6 del "Regolamento".

Articolo 63. - E facoltà inoltre del Servizio di effettuare i prelievi e gli esami dei combustibili il cui uso è autorizzato ai sensi del precedente articolo 61, al fine di verificare la rispondenza alle caratteristiche specificate nell'autorizzazione.

CAPO V - Disposizioni transitorie per gli impianti industriali

Articolo 64. - I proprietari od esercenti di stabilimenti o laboratori, compresi fra quelli elencati nell'articolo 48 delle presenti Norme integrative, già in funzione al momento dell'entrata in vigore del "Regolamento" e di queste Norme, devono – nei termini fissati dal Regolamento stesso – presentare al Sindaco una relazione contenente i dati richiesti dal comma II dell'articolo 10 del citato "Regolamento".

Se gli stabilimenti sono già dotati di impianti di abbattimento, nella relazione di cui al precedente comma, devono essere riportate anche le indicazioni di cui al III comma dello stesso articolo 10.

Articolo 65. - La relazione di cui al precedente articolo 64 dovrà essere presentata in quadruplica copia, di cui una in carta bollata, anche ai fini della esecuzione del censimento degli impianti industriali, ai sensi degli articoli 27 della legge numero 615 e 11.4 del "Regolamento".

Una copia della relazione stessa sarà quindi inviata a cura dell'Ufficio Sanitario al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Articolo 66. - Gli interessati, qualora non ritenessero possibile presentare, nel termine indicato nel precedente articolo 64, la relazione anzidetta, potranno presentare, almeno 15 giorni prima del termine stesso, una motivata istanza di proroga al Sindaco, che – sentito l'Ufficiale Sanitario – provvederà in merito. Tale proroga non potrà comunque essere superiore a 90 giorni.

La semplice presentazione dell'istanza non autorizza a ritardare la presentazione della relazione di cui all'articolo 64.

Articolo 67. - Il Sindaco entro 30 giorni da quello di ricezione, trasmette la relazione di cui all'articolo 64 al C.R.I.A. ai sensi ed ai fini dei commi 4 e 5 dell'articolo 10 del "Regolamento".

Articolo 68. - Entro il 9 settembre 1973 tutti gli esercenti di stabilimenti industriali che con le loro emissioni possono contribuire all'inquinamento atmosferico e che fossero già in esercizio al momento dell'approvazione del "Regolamento II°", dovranno – secondo quanto disposto dall'articolo 10 dello stesso – aver presentato al Sindaco il progetto degli impianti di abbattimento necessari per contenere le emissioni

entro i più ristretti limiti che la tecnica consenta, con l'indicazione di quanto richiesto dall'articolo 5.1 del regolamento stesso, salva la potestà del Sindaco di prescrivere in singoli casi – su proposta dell'Ufficiale Sanitario – un termine più breve.

Qualora si rendessero necessarie opere murarie o di carpenteria, dovrà essere presentato con le consuete modalità il progetto di costruzione delle stesse.

Articolo 69. - Il Sindaco, esperite le procedure di cui all'articolo 52 delle presenti Norme integrative, trasmette il progetto di cui al primo comma del precedente articolo 68, al C.R.I.A. ai sensi dell'articolo 5.3 del "Regolamento", lo approva su parere conforme dello stesso, e fissa un termine, che non potrà essere superiore a 30 mesi, per l'installazione degli impianti di abbattimento.

L'approvazione del progetto non costituisce titolo per l'esecuzione delle opere murarie o di carpenteria, per le quali dovrà essere preventivamente ottenuta, secondo le consuete modalità, la licenza di costruzione.

Si applicano anche a questi impianti le disposizioni del Capo III ad esclusione di quelle dell'articolo 58.

Trascorso il termine di cui al 1° comma senza che gli interessati abbiano provveduto ad installare ed a mettere in esercizio gli impianti di abbattimento, oppure a documentare gli impedimenti sopravvenuti all'installazione od al funzionamento degli impianti, ovvero – in questo secondo caso – trascorso inutilmente il termine nuovamente fissato dal Sindaco per il completamento delle installazioni o della messa a punto degli impianti, saranno applicate le disposizioni dell'articolo 20 della legge n. 615.

Articolo 70. - Qualora il civico Servizio di rilevamento, accerti che dall'attività di uno stabilimento industriale derivano – senza che siano state presentate in termini le relazioni di cui all'articolo 10 del "Regolamento" – immissioni che contribuiscano all'inquinamento atmosferico, il Sindaco, su proposta dell'Ufficiale Sanitario, fissa un termine perentorio per la presentazione delle relazioni e dei progetti di cui al citato articolo 10.

Le immissioni di cui al comma precedente, sono quelle ricordate nell'articolo 8 del predetto Regolamento, ed ogni altra immissione corpuscolata od aeriforme, il cui contributo all'inquinamento atmosferico sarà valutato ai sensi del disposto degli articoli 10, 9, ultimo periodo e 9 marzo del "Regolamento".

CAPO VI - Controlli e sanzioni

Articolo 71. - Gli stabilimenti e laboratori indicati nel precedente articolo 48 sono sottoposti oltre che ai controlli e alla vigilanza previsti dal "Regolamento" ed esplicitati attraverso il civico Servizio di rilevamento dell'inquinamento atmosferico, di cui al Titolo I delle presenti Norme, anche a tutti gli altri controlli che disposizioni legislative e regolamentari demandano all'Ufficio Sanitario e che lo stesso intenda svolgere direttamente o per mezzo di personale tecnico da lui delegato.

Articolo 72. - Il servizio di rilevamento dell'inquinamento atmosferico svolgerà gli accertamenti, i rilevamenti ed i controlli seguendo nei casi previsti, le procedure indicate nel Regolamento; quando lo stesso non riporti indicazioni utili al caso specifico, adotterà i metodi di indagine e le modalità più opportune, facendone menzione nella relazione finale.

Articolo 73. - Per le infrazioni alle disposizioni degli articoli 49, commi 2°, 3°, 4°; 51, comma 2°; 53, 54, 58, 60, 61, 64, 66, 68 e 70; di queste Norme integrative, si applicano le disposizioni dell'articolo 106 del testo unico della legge comunale e provinciale, fatta salva in ogni caso, ove ricorra, l'applicazione delle maggiori sanzioni previste dalla legge 13 luglio 1966 n. 615 e dal correlativo "Regolamento".

Qualora dagli esami di cui all'articolo 63 sia accertato che i combustibili usati in impianti industriali non hanno le caratteristiche elencate nell'autorizzazione di cui all'articolo 61, si applicano le disposizioni dell'articolo 14 della legge n. 615.

TITOLO V - AUTOVEICOLI CON MOTORE DIESEL

CAPO I - Campo d'applicazione

Articolo 74. - Le disposizioni del presente Titolo V si applicano – ai sensi dell’articolo 22 della legge n. 615 e dell’articolo 1 del correlativo "Regolamento" – ai veicoli indicati nell’articolo citato, ossia:

- 1) motoveicoli;
- 2) autoveicoli;
- 3) macchine agricole;
- 4) macchine operatrici;

che siano mossi da motore DIESEL e circolino su strada, a qualunque uso adibiti.

CAPO II - Limiti delle emissioni. Accertamenti

Articolo 75. - Ai sensi dell’articolo 2 del "Regolamento" i veicoli di cui agli articoli precedenti in circolazione nel territorio cittadino devono emettere fumi la cui opacità, misurata con le modalità e gli apparecchi regolamentari, non superi il valore del 65% per gli autobus urbani e del 70% per tutti gli altri veicoli e macchine operatrici.

Articolo 78. - Ai fini delle presenti Norme integrative gli accertamenti sul rispetto dei limiti delle emissioni verranno effettuati esclusivamente sui veicoli di cui all’articolo 74 circolanti nel territorio cittadino, in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Ai sensi del punto B dell’articolo 3 del "Regolamento" gli accertamenti verranno effettuati con motore e combustibile nello stato in cui si trovano all’atto dell’arresto dei veicoli, con le modalità previste dal punto A dello stesso articolo.

CAPO III - Controlli

Articolo 77. - Ferma restando la competenza in materia del Corpo dei Vigili Urbani, gli accertamenti dei reati previsti dall’articolo 22 della legge n. 615 potranno anche essere svolti dal personale tecnico del civico Servizio di rilevamento dell’inquinamento atmosferico, ai quale competono ai sensi del combinato disposto dall’articolo 23 della legge n. 615, dell’articolo 137 comma II lettera a) del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959 n. 393, e dell’ultimo comma dell’articolo 3 delle presenti Norme, le prerogative di cui all’articolo 135 del predetto testo unico.

A tal fine detto personale sarà munito del distintivo di cui al D.M. 24 luglio 1957, recante sulla corona esterna la scritta: in alto "CITTÀ DI TORINO" ed in basso "UFFICIO SANITARIO", nonché di tessera di riconoscimento.

Al personale stesso si rendono applicabili le norme di cui agli articoli 596 e 597 del regolamento per l'esecuzione del Codice della strada, approvato con D.P.R. 30 giugno 1959 n. 420.

Articolo 78. - Se con l’accertamento eseguito si è constatato il superamento dei limiti delle emissioni di cui all’articolo 75, verrà trasmesso all’Autorità Giudiziaria verbale di accertamento, ai sensi dell’articolo 22 della legge n. 615.

Articolo 79. - Copia del verbale di accertamento verrà trasmessa all’Ispettorato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per gli adempimenti di competenze ai sensi del combinato disposto dall’articolo 22, V comma, della legge n. 615 e dell’articolo 55, IV comma, del citato testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale.

Qualora il conducente sia persona diversa dal proprietario dell’autoveicolo, copia del verbale di accertamento sarà notificata al proprietario stesso nei modi consueti.

Entro 30 giorni dall’accertamento, ovvero – nel caso di cui al comma precedente – dalla notificazione del verbale di accertamento, il proprietario dovrà documentare al civico Servizio di rilevamento l'avvenuta esecuzione della revisione singola mediante l'esibizione della carta di circolazione.

Articolo 80. - Qualora il personale tecnico abbia fondato motivo di ritenere che le emissioni di un veicolo con un motore Diesel superino i limiti di cui ai precedenti articoli, ma non possa procedere per qualsiasi

motivo agli accertamenti di cui all'articolo 77, ne riferisce ai propri superiori affinché, con ordinanza del Sindaco, sia fissato al proprietario un termine per la presentazione dei veicoli stessi agli accertamenti di cui sopra.

Articolo 81. - I veicoli destinati a trasporto pubblico non saranno di regola sottoposti agli accertamenti durante il servizio, ma presso le rispettive autorimesse. Tuttavia, in casi particolarmente gravi di sospetto superamento dei limiti delle emissioni, potranno essere svolti anche su tali veicoli circolanti gli accertamenti necessari, anche ai fini dell'applicazione del disposto del 7 comma dell'articolo 22 della legge n. 615.

Articolo 82. - È facoltà del civico Servizio di rilevamento dell'inquinamento atmosferico di eseguire – a scopo ricognitivo – anche con apparecchi diversi da quelli prescritti dall'articolo 4 del "Regolamento" gli accertamenti di cui agli articoli precedenti.

Non si applicano in tal caso le sanzioni di cui ai Capo IV.

CAPO IV - Sanzioni

Articolo 83. - Nel caso previsto dall'articolo 78 delle presenti Norme, quando l'emissione di fumi di opacità superiore ai valori regolamentari dipende prevalentemente dalle condizioni del veicolo e non dal modo di condurlo, le sanzioni di cui all'articolo 106 T. U. della legge comunale e provinciale si applicano al proprietario del veicolo anche se il medesimo non lo conduceva al momento dell'accertamento.

Articolo 84. - Nel caso previsto dall'ultimo comma dell'articolo 79 delle presenti Norme si applicano le sanzioni previste dal citato articolo 106 T. U. della legge comunale e provinciale.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I - Disposizioni comuni a tutti i titoli

Articolo 85. - Tutte le domande concernenti le materie regolamentate dalle presenti Norme devono essere indirizzate al Sindaco e sono soggette alle disposizioni sul bollo.

Articolo 86. - Le sanzioni pecuniarie in applicazione all'articolo 106 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R.D. 3 marzo 1934 n. 383 di cui ai precedenti Titoli II, III, IV e V non sono obblazionabili a mani dell'accertatore, in applicazione del disposto dell'articolo 107, 3° comma del citato testo unico.

CAPO II - Disposizioni sostitutive ed abrogative

Articolo 87. - L'articolo 75 del Regolamento municipale d'igiene è abrogato e sostituito dal seguente:

"Articolo 75. - Modalità. – La domanda, di cui sopra, deve essere corredata di disegni per indicare la distribuzione degli ambienti, in armonia con quanto è prescritto nel presente Titolo e nel Regolamento edilizio, in rapporto alla stabilità ed all'estetica della costruzione.

La domanda deve, inoltre, contenere notizie circa la costituzione del terreno su cui si intende fabbricare e al livello della falda acque in esso, non ché quanto riguarda:

- a) il sistema di approvvigionamento dell'acqua potabile;
- b) il sistema di smaltimento dei liquami biologici, ed in genere delle cosiddette "acque nere";
- c) il sistema di allontanamento dei rifiuti solidi dalle singole unità abitative e dall'intero stabile ai sensi dell'articolo 137;
- d) il sistema di riscaldamento (cfr. le Norme integrative dei regolamenti d'igiene).

Per i progetti di costruzione, ampliamento o rifacimento di stabilimenti o laboratori industriali, oltre a quanto richiesto ai precedenti punti a corredo della domanda di costruzione dovranno essere indicati:

- 1) il tipo di lavorazione che sarà svolta nello stabilimento o laboratorio;
- 2) le materie prime che vi saranno impiegate e le trasformazioni alle quali saranno sottoposte;

- 3) il numero delle persone che saranno addette alle lavorazioni principali ed a quelle accessorie, nonché quello degli impiegati d'ogni ordine e grado;
- 4) il tipo, la quantità, la destinazione di eventuali scarichi liquidi, nonché i sistemi previsti per la loro neutralizzazione e bonifica ai sensi degli articoli 64 e/o 192;
- 5) gli impianti termici e gli altri capaci di contribuire all'inquinamento atmosferico (cfr. le apposite Norme integrative del Regolamento municipale d'igiene).

In difetto della suddetta relazione non avrà corso il procedimento per il rilascio della licenza edilizia.

Qualora il progetto riguardi uno stabilimento o laboratorio di cui non è nota al proprietario la successiva destinazione, nella dichiarazione dovrà essere fatta esplicita menzione di questo fatto. L'eventuale rilascio della licenza edilizia non costituirà comunque titolo per installare nei locali dello stesso attività in contrasto con la destinazione di zona o tali comunque da provocare molestia al vicinato .

Articolo 88. - Gli articoli 139, 140, 141, 142, 143 del Regolamento municipale d'igiene sono abrogati e sono sostituiti dai seguenti:

"Articolo 139. - Canne fumarie. – Le canne fumarie di qualunque tipo di focolare non possono essere costruite né esteriormente né nello spessore di muri perimetrali prospettanti verso il suolo pubblico o di uso pubblico, senza una speciale autorizzazione della Giunta municipale.

Esse non possono esalare al di sotto dei tetti, né essere addossate contro pareti o strutture di materiale combustibile, salvo che ne siano separate da una distanza di almeno 15 centimetri o da materiale termocoibente in spessore adeguato.

Esse dovranno essere costruite con una intercapedine ventilata a zone o isolate con idonea coibentazione, di modo che la temperatura delle pareti impianti termici dei laboratori artigianali dovranno avere sezione adeguata delimitanti vani d'abitazione non superi verso gli stessi di più di 10°C la temperatura dell'ambiente.

Le canne fumarie dovranno essere intubate o quanto meno essere lisciate internamente con cemento ed avere angoli smussati; dovranno inoltre avere nel tratto terminale, prima del fumaiolo, una bocchetta di ispezione e pulitura con sportello a perfetta tenuta di fumo e di gas. Non sono ammesse canne fumarie in cemento-amianto.

Articolo 140. - Fumaioli. – I fumaioli o comignoli devono sporgere per almeno 1 m con l'apertura d'uscita del fumo oltre il colmo del tetto o comunque di ogni ostacolo esistente nel raggio di 10 metri.

Quelli costituiti da tubi o strutture leggere dovranno essere ben assicurati con staffe e tiranti.

La loro sezione retta non può essere inferiore alla sezione retta delle canne fumarie alle quali sono raccordati.

Articolo 141. - Camini. – I camini dei forni per pane e quelli di forni o di impianti termici dei laboratori artigianali dovranno avere sezione adeguata alla potenzialità del forno od impianto, cappa di aspirazione sul focolare o altro idoneo apparato che garantisca un sufficiente tiraggio e dovranno essere tanto più isolati rispetto alle pareti quanto maggiori saranno la temperatura e la quantità dei fumi emessi.

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 890 del Codice Civile, i camini di impianti industriali dovranno elevarsi almeno a 6 metri oltre la massima altezza di cui sono suscettibili i fabbricati distanti meno di 50 metri dai camini stessi, a meno che – per l'uso di speciali cautele o di particolari apparecchiature – non sia riconosciuto dall'Ufficiale Sanitario che le esalazioni emesse dagli stessi non sono moleste, fermo restando il potere della civica Amministrazione di ordinarne in ogni momento l'adeguamento.

Nell'interno delle case e nei cortili, corridoi, anditi, locali seminterrati, ecc., qualsiasi operazione che possa provocare lo sviluppo di odori comunque molesti, deve essere praticata in modo che gli stessi siano captati nel punto di produzione ed esalati oltre i tetti od in punti riconosciuti idonei dall'Ufficiale Sanitario.

Del pari è vietato bruciare in spazi pubblici o privati, all'aria aperta – od in locali nei quali non esistano appositi camini – materiali la cui combustione provochi o possa provocare fumo, che all'altezza di due metri

dal suolo superiori in opacità il n. 2 del comparatore di Ringelmann; oppure esalazioni moleste o pericolose, senza aver ottenuta la preventiva autorizzazione dell'Ufficiale Sanitario circa il luogo, i metodi ed i tempi dell'operazione.

L'autorizzazione stessa dovrà essere richiesta, almeno cinque giorni prima dell'operazione di bruciamento, con domanda scritta, presentata in duplice copia, di cui una in carta bollata, al Servizio di rilevamento dell'inquinamento atmosferico, che provvederà a restituire quella in carta bollata entro il termine di 5 giorni, con l'annotazione del provvedimento adottato. La semplice presentazione della domanda non autorizza al compimento dell'operazione.

Articolo 142. - Caloriferi ad aria calda. – I caloriferi ad aria calda che siano costituiti da un'unica apparecchiatura comprendente la sorgente di calore e l'impianto di distribuzione dell'aria calda, devono essere installati in modo che almeno 1/5 dell'aria erogata sia permanentemente prelevata dall'esterno dei locali da riscaldare attraverso condotti con imboccatura esterna munita di reticelle e privi di qualsiasi valvola limitatrice della loro sezione.

La bocca del condotto posta all'esterno deve essere situata ad almeno 1 metro da terra al riparo da sorgenti di polveri o di esalazioni moleste.

Se la potenzialità termica dell'apparecchiatura supera le 30.000 kcal/h si applicano anche le disposizioni delle apposite Norme integrative per la prevenzione, il controllo e la repressione dell'inquinamento atmosferico, nonché quelle per la prevenzione degli incendi. Negli impianti centralizzati ad aria calda, dovranno essere adottate le opportune soluzioni per evitare che l'aria immessa nei locali abbia velocità superiore ad 1 m/secondo, trascini qualsiasi prodotto della combustione, sia eccessivamente secca e polverosa.

Inoltre i condotti di distribuzione dell'aria stessa dovranno essere muniti di portelle per la ripulitura della polvere e dai depositi solidi, da effettuare almeno una volta per anno.

Articolo 143. - Stufe a cherosene o a gas di petrolio liquefatto. – Le stufe a cherosene e quelle a gas di petrolio liquefatto devono essere installate e fatte funzionare in modo da non costituire pericolo per gli occupanti degli ambienti nei quali sono installate e funzionanti. In caso diverso il Sindaco, su proposta dell'Ufficiale Sanitario, adotterà specifici provvedimenti intesi a rimuovere le cause di pericolo".

Articolo 89. - L'articolo 237 del Regolamento municipale d'igiene è abrogato e sostituito dal seguente:

"Articolo 237. - Ispezioni tecnico sanitarie. – Agli effetti dell'articolo precedente di qualunque stabile di nuova costruzione, ampliato o ricostruito, non sarà autorizzata l'abitazione o comunque l'occupazione e non potrà essere abitato o comunque occupato, se prima non sarà visitato da personale tecnico del civico Ufficio Sanitario a ciò delegato dall'Ufficiale Sanitario e da personale tecnico del civico Ufficio Tecnico dei Lavori Pubblici, previa domanda del proprietario.

Nel corso della visita si accerteranno fra l'altro le condizioni di perfetto asciugamento dei muri e degli orizzontamenti; l'esistenza ed il funzionamento degli impianti idro-sanitari; e la rispondenza degli impianti termici di potenzialità inferiore a 30.000 kcal/h alle disposizioni del Titolo III delle Norme integrative del regolamento municipale d'igiene, per la prevenzione, il controllo e la repressione dell'inquinamento atmosferico.

Se lo stabile è riscaldato da un impianto termico di potenzialità superiore alle 30.000 kcal/h, contestualmente alla domanda di licenza di abitazione il proprietario dovrà indicare il numero e la data del certificato di prevenzione incendi rilasciato per l'impianto stesso dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

La licenza di abitazione o di occupazione dello stabile è rilasciata dal Sindaco su parere favorevole dell'Ufficiale Sanitario e dell'Ufficio Tecnico dei Lavori Pubblici. Qualora all'atto della visita sopralluogo siano state accertate irregolarità igienico-edilizie o l'inosservanza delle citate Norme integrative,

l'autorizzazione non potrà essere rilasciata se non quando saranno state eliminate le irregolarità ed osservate le Norme stesse".

Articolo 90. - Sono abrogate le "Norme regolamentari aggiuntive per la prevenzione e l'eliminazione dell'inquinamento atmosferico causato da impianti di riscaldamento", approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione 20 marzo 1963.

APPENDICE II

NORME AGGIUNTIVE PER IL SERVIZIO MEDICO SCOLASTICO

Approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione 5 ottobre 1971 (Co. Re. Co. 31 marzo 1972, n. 1576/11), modificate con delib. del Consiglio Comunale 3 febbraio 1975, esecutiva dal 6 marzo 1975.

TITOLO I - ISTITUZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO MEDICO SCOLASTICO

Articolo 1. - Ai sensi del Titolo III del D.P.R. 11 febbraio 1961 n. 264, è istituito il servizio medico scolastico presso tutte le scuole di ogni ordine e grado pubbliche e private, esistenti nel territorio del Comune. Al servizio medico scolastico competono:

- a) la tutela sanitaria della popolazione scolastica, mediante la profilassi delle malattie infettive e gli interventi di medicina preventiva;
- b) la vigilanza igienica sulle scuole;
- c) l'educazione sanitaria in collaborazione con la scuola.

Le prestazioni sanitarie di medicina preventiva d'urgenza agli alunni ed al personale della scuola – nell'ambito del servizio medico scolastico – sono gratuite.

Articolo 2. - il servizio medico scolastico, ai sensi dell'articolo 15 del citato D.P.R. n. 264, dipende dall'Ufficiale Sanitario, che ne promuove e coordina l'organizzazione ed il funzionamento, previa intesa, ove occorra, con i dirigenti degli istituti scolastici. Ai sensi dell'articolo 21 del D.P.R. 22 dicembre 1967 n. 1518, l'Ufficiale Sanitario stabilisce le modalità di svolgimento e gli orari dei servizi sanitari generici e specialistici.

Ai sensi dell'articolo 11 lettera c) del citato D.P.R. numero 264 il servizio medico scolastico si estende, sotto la vigilanza dell'Ufficiale Sanitario, agli istituti scolastici pubblici e privati per ciechi, sordomuti, minorati psichici, affetti da malattie specifiche dell'apparato respiratorio, da malattie dell'apparato cardiovascolare, nonché ad ogni altro tipo di scuola od istituto.

Articolo 3. - L'Ufficiale Sanitario riferisce al Sindaco ed al Medico Provinciale sull'andamento del servizio e su qualsiasi avvenimento nell'ambito scolastico che comporti riflessi sulla salute pubblica.

Egli inoltre elabora ed invia al Medico Provinciale entro il 30 giugno di ogni anno i dati relativi al Servizio medico scolastico previsti dagli articoli 54 e 55 del Regolamento dei Servizi di medicina scolastica, emanato con D.P.R. 22 dicembre 1967 n. 1518.

Articolo 4. - L'Ufficiale Sanitario è rappresentato nell'ambito del servizio di medicina scolastica, a tutti gli effetti, dai Medici dirigenti le competenti ripartizioni dell'Ufficio Sanitario Comunale, ai quali compete di organizzare, dirigere, coordinare l'attività dei medici scolastici generici e specialisti, nonché del personale sanitario ausiliario e di ogni altro personale adibito al servizio medico scolastico.

Articolo 5. - Sotto la direzione dell'Ufficiale Sanitario, e per lui dei medici dirigenti le competenti Ripartizioni dell'Ufficio Sanitario, i compiti di medicina scolastica sono espletati in ciascuna scuola dal medico scolastico, coadiuvato da personale sanitario ausiliario, assistenti sanitarie visitatrici, infermiere professionali, vigilatrici.

Articolo 6. - A sensi dell'articolo 11 del D.P.R. 22-12-1967 n. 1518, saranno adibiti al servizio medico scolastico nelle scuole materne, elementari e medie, almeno un medico scolastico generico ogni 2000 alunni,

o frazione superiore a mille, ed almeno una unità di personale sanitario ausiliario ogni 1000 alunni, o frazione superiore a 500.

TITOLO II - MEZZI NECESSARI PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Articolo 7. - Per le necessità del servizio medico scolastico devono essere riservati in ogni edificio scolastico locali adeguati per l'ambulatorio, a cura del Comune o della Provincia – per quanto di rispettiva competenza – nelle scuole pubbliche; a cura del gestore nelle scuole private.

Soltanto in casi di particolari difficoltà ambientali preesistenti, l'Ufficiale Sanitario potrà autorizzare l'attività ambulatoriale, della medicina scolastica fuori dell'edificio scolastico.

Articolo 8. - L'ambulatorio deve essere costituito da almeno due locali, di cui uno adibito alle visite mediche ed uno all'attesa. L'ambulatorio deve essere mantenuto in condizioni di costante funzionalità e deve essere attrezzato in modo idoneo per consentire un'efficace attività diagnostica sia per la profilassi delle malattie infettive, sia per la medicina preventiva, sia infine per le prestazioni di eventuali soccorsi d'urgenza da parte del medico scolastico o del personale sanitario ausiliario. La sala per le visite mediche deve contenere:

- a) scrittoio, sedile lettino per visita medica, armadio con chiave, tavolino, tutti in metallo o lavabili con facilità, nonché l'arredamento accessorio;
- b) sussidi per esami clinici (fonendoscopio, abbassalingua, bilancia, metro rigido fisso, nastro metrico, tavola ottotipica, compieta dei sussidi per le determinazioni delle discromatopsie più rilevanti, termometro clinico, ecc.);
- c) materiale per pronto soccorso e piccole medicazioni.

L'ambulatorio deve inoltre essere dotato di camici per il personale sanitario e per il personale sanitario ausiliario; di mezzi per la raccolta di materiali da esaminare, di porta rifiuti a chiusura, di lavandino con acqua corrente calda e fredda, di un bollisiringhe elettrico.

La sala attesa deve essere fornita di adeguati sedili.

Articolo 9. - Fanno parte della dotazione dell'ambulatorio:

- a) il registro delle visite effettuate;
- b) il registro delle vaccinazioni, rivaccinazioni ed altre operazioni immunitarie eseguite nella scuola;
- c) il registro delle disinfezioni e delle disinfestazioni;
- d) il registro inventario dell'arredamento e dello strumentario;
- e) il registro delle relazioni e delle proposte all'Ufficiale Sanitario ed al Capo dell'Istituto, nonché delle annotazioni delle visite fatte dalle Autorità sanitarie e scolastiche e delle loro osservazioni.

Per motivo di funzionalità i Registri indicati ai punti a) e b) potranno essere sostituiti con schede o con altro idoneo mezzo.

Articolo 10. - Per la necessità del servizio medico scolastico l'Amministrazione Comunale, provvede all'occorrenza, a stipulare convenzione e con Enti ed Istituzioni pubblici o privati, per lo svolgimento degli accertamenti specialistici che non possano essere convenientemente svolti nella sfera operativa del servizio.

TITOLO III - PERSONALE SANITARIO E PERSONALE SANITARIO AUSILIARIO. SUE ATTRIBUZIONI

Articolo 11. - L'Amministrazione Comunale provvede alle necessità di personale sanitario del servizio medico scolastico:

- a) mediante l'istituzione di un adeguato numero di posti di ruolo di medico scolastico generico;
- b) mediante incarichi di medico scolastico generico e di medico scolastico specialista a medici liberi professionisti. Tali incarichi non comportano rapporto di pubblico impiego e sono revocabili in relazione a

mutate esigenze di servizio o per l'insufficienza o inadeguatezza delle prestazioni su proposta dell'Ufficiale Sanitario.

Articolo 12. - Per tutto quanto concerne lo svolgimento dei concorsi a posti di ruolo di medico scolastico generico si fa riferimento agli articoli 14, 17 e 18 del D.P.R. 22-12-1967 n. 1518. Per quanto concerne invece il concorso per titoli per il conferimento degli incarichi di medico scolastico generico e di medico scolastica specialista si fa riferimento agli articoli 12 e – in quanto applicabili – 15 e 16 del citato D.P.R., n. 1518, la Commissione giudicatrice per questi concorsi salvo quanto disposto dal successivo articolo 21 sarà così composta:

il Sindaco od un Assessore da lui delegato, che la presiede;

il Medico Provinciale di Torino;

l'Ufficiale Sanitario – Medico Capo dell'Ufficio Sanitario Comunale;

il Segretario Generale;

un Medico capo Ripartizione dell'Ufficio Sanitario;

un funzionario della carriera amministrativa del Comune, con funzioni di segretario.

Gli articoli da 12 a 18 del D.P.R. n. 1518 costituiscono parte integrante di queste norme, ai fini delle procedure concorsuali.

Articolo 13. - Il personale sanitario ausiliario addetto al Servizio medico scolastico deve essere in possesso dei rispettivi diplomi specifici previsti dalla legge 19-7-1940 n. 1098.

I pubblici concorsi per l'assunzione in ruolo di questo personale, sono espletati secondo le norme già contenute nel Regolamento organico per gli Uffici di Igiene e Sanità.

Articolo 14. - I posti di ruolo previsti in organico per il personale sanitario e per il personale sanitario ausiliario se divenuti o rimasti vacanti potranno essere coperti mediante incarico temporaneo.

All'assunzione di personale mediante incarico temporaneo provvede l'Amministrazione su proposta dell'Assessore all'Igiene e Sanità, sentito l'Ufficiale Sanitario.

Articolo 15. - Il personale di ruolo, sanitario, sanitario ausiliario comunque assegnato al servizio medico scolastico, godrà del trattamento giuridico ed economico fissato per il corrispondente personale di ruolo dal Regolamento organico generale ed a quello per gli Uffici di Igiene e Sanità, con i necessari adeguamenti per quanto concerne la eventuale diversa durata delle prestazioni.

Per il personale ad incarico il trattamento economico verrà fissato dall'Amministrazione Comunale all'atto dell'indizione del pubblico concorso per titoli.

Tutto il personale assegnato al servizio medico scolastico deve svolgere il compito affidatogli nel rispetto delle disposizioni stabilite da queste norme e di quelle che saranno fissate, anche per quanto concerne il luogo, il momento e la durata dei servizi, dall'Ufficiale Sanitario ai sensi del precedente articolo 3.

Articolo 16. - Per la tutela della salute e dell'igiene nelle scuole, il medico scolastico provvede a: sottoporre a visita medica preliminare, all'inizio dell'anno scolastico, tutti i soggetti, allo scopo di accertare gli eventuali impedimenti ad una normale frequenza scolastica; individuare gli alunni che abbisognano di più approfonditi accertamenti medico specialistici; visitare, con intendimenti auxologici, almeno una volta nel corso dell'anno gli alunni frequentanti: vigilare in stretta collaborazione con la famiglia, con il personale sanitario ausiliario e con il corpo insegnante, sull'igiene personale degli alunni; eseguire le reazioni tubercoliniche registrandone l'esito; fare eseguire indagini schermografiche di norma ai primo ed alquanto anno della scuola elementare ed al terzo anno della scuola media; nel primo anno di ammissione alla scuola per i ragazzi immigrati di recente; quando lo ritenga necessario per i ragazzi delle scuole superiori; eseguire visite straordinarie o periodiche ai soggetti che richiedono speciale osservazione ed a quelli che lasciano la scuola definitivamente o che passano ad altre scuole od istituti; collaborare con la scuola, la famiglia ed il Centro psicomédico

sociale e le équipes al fine sia di facilitare, con gli interventi di volta in volta ritenuti adeguati l'inserimento scolastico degli alunni che per ragioni socio-ambientali o per eventuali deficit psico sensoriali presentino difficoltà di adattamento scolastico, sia di evitare le cause di affaticamento che influenzino negativamente il rendimento scolastico; controllare le condizioni di salute all'atto della riammissione a scuola di ogni alunno, che sia stato assente per causa di malattia non contagiosa per più di 5 giorni, quando i genitori o chi per essi non siano in grado di esibire un certificato del medico curante circa le cause della malattia e l'idoneità alla frequenza.

La stessa collaborazione sarà messa in atto per promuovere e coordinare le iniziative più idonee per lo svolgimento di ogni attività di educazione sanitaria secondo i programmi e le istruzioni della superiore Autorità sanitaria.

Il medico scolastico terrà aggiornati i registri indicati al precedente articolo 9. Curerà la conservazione nell'armadio con chiave delle pratiche soggette al segreto professionale e propriamente:

- a) delle cartelle sanitarie;
- b) dei rapporti sulle indagini familiari;
- c) dei risultati degli accertamenti diagnostici.

Le cartelle sanitarie con l'annessa documentazione, seguono con le necessarie cautele gli alunni, nei passaggi di classe o di scuola o possono essere consegnate alla famiglia dopo la cessazione della frequenza.

Nelle istituzioni pubbliche e private a carattere educativo prescolastico, per bambini in età da tre a sei anni, il medico scolastico deve provvedere:

alla valutazione dello sviluppo somatopsichico degli allievi;

alla valutazione delle eventuali carenze nutrizionali;

alla ricerca di eventuali anomalie congenite e di difetti sensoriali. anche in funzione dell'eventuale avviamento ad istituzioni con particolari indirizzi medicopedagogici;

curando che i risultati di tutti gli accertamenti siano annotati nella cartella sanitaria e nel libretto sanitario individuali.

Articolo 17. - Ai fini della vigilanza igienica il medico scolastico, coadiuvato dall'assistente sanitaria visitatrice, controlla che siano mantenute le condizioni igieniche, l'ordine e l'efficienza dei locali, degli arredi, delle attrezzature e degli impianti di illuminazione, di riscaldamento e di ventilazione;

svolge opera assidua di sorveglianza sui locali di cucina ed annessi e sulle suppellettili, sulle provviste di generi alimentari, sul rispetto delle tabelle dietetiche, sulla confezione e distribuzione della refezione scolastica, nonché sui requisiti igienici di qualsiasi cibo e bevanda distribuiti, sotto qualunque forma, nelle scuole o negli istituti;

si accerta che sia fatto uso conveniente ed assiduo delle docce; esercita la vigilanza sulle condizioni di pulizia dei servizi igienici; quando le condizioni degli edifici e dei locali adibiti a sede di scuola o di istituto educativo o quelle dei servizi igienici, o delle attrezzature, o degli impianti suddetti siano contrastanti con quelle prescritte dalle norme sull'edilizia scolastica o siano antigieniche o di nocimento per gli alunni frequentanti, ne rende edotto l'Ufficiale Sanitario per i conseguenti provvedimenti.

Quando le esigenze di ordinaria manutenzione dei locali, impianti e servizi lo richiedono, l'Ufficiale Sanitario rende edotta l'Autorità comunale o provinciale dei necessari interventi.

Articolo 18. - Per quanto concerne i rapporti con il personale insegnante ed i familiari degli alunni, il medico scolastico:

concorda con il personale direttivo della scuola i giorni e le ore del ricevimento dei familiari degli alunni;

prende contatto, tramite la direzione della scuola o dell'istituto, e se occorre anche direttamente, con i familiari degli alunni per chiedere o riferire notizie relative alla salute degli stessi;

tiene costantemente informato il personale direttivo della scuola, di ogni evenienza di carattere igienico sanitario, fornendo pareri su qualunque quesito che comunque interessi l'igiene scolastica e la salute somatopsichica dello scolaro. Analogamente il personale direttivo della scuola è tenuto ad informare il medico scolastico di ogni fatto che possa comunque interessarlo.

Articolo 19. - Il medico scolastico ha inoltre il compito di:

curare la compilazione dei dati statistici;

inviare mensilmente all'Ufficiale Sanitario una relazione sull'azione svolta;

comprendente:

notizie statistiche sul genere ed il numero delle visite effettuate e sugli eventuali accertamenti specialistici e di laboratorio, sui colloqui ed i rapporti con i familiari degli alunni;

la classificazione degli esiti degli accertamenti svolti o richiesti:

i rilievi epidemiologici;

gli eventuali interventi di profilassi immunitaria o chemioantibiotica;

le prestazioni di pronto soccorso;

l'attività di educazione sanitaria svolta;

le proposte ritenute opportune ai fini di un miglioramento del servizio medico-scolastico

Quando per motivi psicomedicosociali si rendesse necessario un diverso inserimento scolastico di un allievo, il medico scolastico predispone un fascicolo concernente gli accertamenti sanitari ed ogni altro accertamento svolto, nonché le osservazioni degli insegnanti ed eventualmente il giudizio della Commissione prevista dall'articolo 31 del Regolamento approvato con D.P.R. 22 dicembre 1967 n. 1518.

Detto fascicolo segue l'alunno nei suoi trasferimenti ed è pertanto trasmesso con l'indicazione "atti riservati"; al capo dell'istituzione scolastica od assistenziale di destinazione. Questi dovrà a sua volta consegnarlo al medico scolastico della scuola od istituzione da lui diretta.

Il medico scolastico quando si rendano necessari trattamenti di internato presso istituzioni psicomedicopedagogiche o presso istituti di assistenza psichiatrica, rilascerà ai genitori o a chi per essi, la documentazione per la richiesta da rivolgere agli enti interessati ai ricoveri.

Al medico scolastico spetta infine la vigilanza sanitaria sull'attività ginnico-sportiva degli alunni; egli provvederà per tanto – su richiesta del Capo dell'Istituto – agli accertamenti sanitari necessari ai fini dell'esonero, permanente o temporaneo, totale o parziale, degli alunni dallo svolgimento dell'attività di educazione fisica e fornirà – quando necessario – le eventuali indicazioni di ginnastica correttiva.

Articolo 20. - Gli accertamenti e le consulenze specialistiche necessarie, nell'ambito del servizio medico-scolastico, alla prevenzione delle condizioni di disadattamento sostenute da cause socio-ambientali, od organiche, alla terapia delle forme morbose in atto, al recupero funzionale e sociale degli alunni delle scuole di ogni ordine, tipo e grado sono svolte da medici scolastici specialisti nelle seguenti branche mediche: auxologia, cardiologia, dermatologia, endocrinologia, oculistica, otorinolaringoiatria, ortopedia, odontoiatria e radiologia.

Per altre esigenze specialistiche che si rendessero necessarie – salvo quanto disposto dal successivo articolo 34 – si potranno stipulare convenzioni con Enti od istituzioni a norma dell'articolo 10.

I medici scolastici specialisti prestano di norma servizio presso gli appositi ambulatori dell'Ufficio Sanitario; essi possono peraltro, a seconda delle esigenze del servizio, essere inviati anche presso istituti scolastici; sono altresì tenuti a prestare la loro opera nell'orario di servizio per tutte le esigenze specialistiche dell'Ufficio Sanitario e per tutti i periodi dell'anno.

Articolo 21. - È parte integrante del servizio di medicina scolastica specialistica il Centro Psicomedicosociale, nel quale operano: neuropsichiatri infantili oppure psichiatri o pediatri particolarmente

esperti in pedopsichiatria; psicologi (laureati anche in discipline diverse dalla medicina e chirurgia); assistenti sociali e/o assistenti sanitarie visitatrici, ed inoltre terapeuti laureati o terapisti diplomati per trattamenti psicoterapeutici e per trattamenti terapeutici della psicomotricità, del linguaggio, ecc.

Questi operatori riuniti in gruppo di lavoro, presteranno la loro opera, alle dipendenze del Direttore del Centro, in collaborazione con il personale delle strutture scolastiche (didatti, medici scolastici, ecc.), la famiglia ed ogni altra struttura sociale, con l'intento di giungere ad una diagnosi precoce e tempestiva per individuare l'orientamento scolastico più indicato e per fornire gli eventuali opportuni apporti terapeutici.

Il Direttore del Centro viene chiamato a far parte della Commissione di cui all'articolo 12 per quanto concerne il concorso per titoli per il conferimento dell'incarico al personale del Centro psicomédico sociale.

Articolo 22. - Il personale sanitario ausiliario coadiuva i medici scolastici secondo le specifiche competenze, provvede in particolare:

- a) a predisporre l'occorrente per le visite mediche;
- b) ad assistere i medici durante le visite mediche;
- c) ad eseguire le indagini epidemiologiche ed attuare gli interventi profilattici disposti dal medico scolastico;
- d) a compilare ed aggiornare le cartelle sanitarie scolastiche ed i libretti sanitari individuali;
- e) a segnalare al medico scolastico gli inconvenienti igienici, ovunque si manifestino nell'ambito scolastico;
- f) a collaborare al mantenimento dei contatti con il personale insegnante, con le famiglie e con l'Ufficio Sanitario;
- g) a coadiuvare il medico ed il corpo insegnante nell'attività di educazione sanitaria;
- h) a coadiuvare il personale medico dell'Ufficio Sanitario nell'adempimento dei compiti di istituto.

Articolo 23. - Il Servizio di medicina scolastica può essere svolto anche nei periodi di chiusura delle scuole durante l'anno attraverso l'attività ambulatoriale in favore della popolazione scolastica iscritta.

I medici scolastici nei periodi anzidetti, possono essere assegnati allo svolgimento di compiti sanitari propri dell'Ufficio Sanitario.

TITOLO IV - PROFILASSI DELLE MALATTIE INFETTIVE. CONTAGIOSE

Articolo 24. - Ai fini della profilassi delle malattie infettive contagiose sono considerate tali le malattie previste dal D.M. 23 aprile 1940 e successive aggiunte e modificazioni e sono considerati come ammalati i portatori di agenti patogeni.

Articolo 25. - Il medico scolastico denuncia al più presto all'Ufficio Sanitario i casi di malattia infettiva constatati nella scuola e ne fa il riepilogo nella relazione mensile di cui all'articolo 19 di questo regolamento.

Sottopone ad accertamento sanitario gli alunni sospetti di essere affetti da malattie contagiose segnalati dagli insegnanti e ne dispone, se è il caso, l'allontanamento dall'ambiente scolastico.

Nell'ambito delle attività di educazione sanitaria il medico scolastico collabora con le direzioni delle scuole per aggiornare sull'argomento il corpo insegnante.

Articolo 26. - L'Ufficio Sanitario per il controllo della situazione epidemiologica impartisce le opportune disposizioni profilattiche ai medici scolastici, che le attuano in collaborazione con le direzioni scolastiche.

Per il periodo di allontanamento di alunni o di personale affetti da malattie infettive contagiose, o che abbiano avuto contatti o convivano con malati delle stesse, il medico scolastico segue le indicazioni impartite dall'Ufficio Sanitario.

Le persone di cui al comma precedente sono riammesse solo dietro autorizzazione dell'Ufficio Sanitario o per sua delega del medico scolastico, dopo che sia stato accertato che è cessato ogni pericolo di contagio.

Le disposizioni del comma precedente si applicano anche alle persone affette da ectoinfezioni.

Articolo 27. - Qualora un rilevante numero di alunni fosse colpito da malattia infettiva od infestiva di lunga durata, ove non fosse possibile istituire classi speciali, l'Ufficiale Sanitario, dopo aver fatto eseguire operazioni straordinarie di disinfezione o disinfestazione, proporrà l'eventuale chiusura dell'istituto scolastico all'autorità competente.

Articolo 28. - Il personale che frequenta a qualunque titolo le scuole e gli istituti di istruzione deve essere sottoposto a visita medica integrata almeno ogni biennio dall'esame radiologico del torace presso il Consorzio Provinciale Antitubercolare, o altro idoneo servizio radiologico, e per il personale addetto alla cucina ed alle refezioni anche dalla ricerca, con periodicità annuale, presso il Laboratorio Provinciale di Igiene e Profilassi, di enterobatteri patogeni ed eventualmente di agenti di tossinfezione alimentare.

Contro l'allontanamento dagli Istituti per misure di profilassi è ammesso il ricorso con le modalità previste dall'articolo 50 del D.P.R. del 22-12-1967 n. 1518.

Articolo 29. - Per quanto non indicato nel presente Titolo, si fa riferimento al Titolo V del D.P.R. 22-12-1967 n. 1518 più volte citato, che a questi fini costituisce parte integrante di queste norme.

TITOLO V - SERVIZIO MEDICO SCOLASTICO NELLE SCUOLE ED ISTITUTI PRIVATI

Articolo 30. - Oltre a quanto stabilito dal precedente articolo 7, alle Persone, Enti, Istituti, Privati, che gestiscono scuole d'ogni ordine, grado e tipo, è fatto obbligo di curare la tutela sanitaria degli allievi, con le stesse modalità, finalità e rapporti numerici indicati nei precedenti titoli per le scuole pubbliche.

I medici scolastici delle scuole ed istituti privati hanno nei riguardi dell'Ufficiale Sanitario gli stessi doveri di un Medico Scolastico comunale, e sono tenuti agli stessi adempimenti, quali specificati in queste norme e nelle altre disposizioni legislative e regolamentari attinenti alla Medicina Scolastica.

Articolo 31. - La vigilanza igienica sulle scuole ed istituti di cui al precedente comma ed il controllo sullo svolgimento del servizio Medico Scolastico negli stessi, spetta all'Ufficiale Sanitario, che lo esercita anche attraverso i Medici funzionari delle competenti Ripartizioni dell'Ufficio Sanitario.

L'Ufficiale Sanitario impartisce tutte le prescrizioni e fornisce le indicazioni che ritiene necessarie per il corretto funzionamento del servizio.

Egli inoltre ha facoltà di autorizzare caso per caso modificazioni od omissioni dei compiti fissati per i Medici scolastici in relazione alle specifiche caratteristiche di ciascuna scuola o di ciascun Istituto.

Contro le prescrizioni dell'Ufficiale Sanitario è ammesso ricorso gerarchico al Medico Provinciale.

Articolo 32. - All'inizio di ogni anno scolastico i gestori delle Scuole e degli Istituti di cui al precedente articolo 30 comunicheranno all'Ufficiale Sanitario il nominativo dei Medici Scolastici che presteranno la loro opera presso l'Istituzione, e quello del personale sanitario ausiliario che li coadiuverà, e il numero degli allievi iscritti.

Contemporaneamente invieranno una dichiarazione dei Medici Scolastici dalla quale risulti l'accettazione dell'incarico, e la piena conoscenza dei compiti e dei doveri che queste Norme, il Regolamento approvato con D.P.R. 22-12-1967 n. 1518 ed il Titolo III del D.P.R. 11-2-1961 n. 264, attribuiscono ai Medici Scolastici.

Articolo 33. - Se una scuola od istituto privato ha un numero di allievi inferiore a 1000, può costituire un unico plesso medico scolastico con altre scuole, od altri istituti per raggiungere un numero di allievi non inferiore né superiore a quelli stabiliti dall'articolo 6 di queste Norme.

Articolo 34. - Le prestazioni di medicina specialistica che comunque non potessero essere effettuate nella sfera operativa di ciascun Servizio medico scolastico privato, dovranno costituire oggetto di registrazione da parte del Medico Scolastico che terrà copia delle prescrizioni o degli indirizzi diagnostici-terapeutici forniti agli allievi, nonché della relazione del medico specialista alla quale si sarà rivolto che esercita la patria potestà o la tutela dell'allievo.

TITOLO VI - NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 35. - Ogni anno entro il mese di giugno l'Ufficio Sanitario richiederà ai competenti Uffici municipali informazioni sul numero di scolari e studenti che avranno frequentato le scuole di ogni ordine e grado in città, nell'ultimo anno scolastico, nonché il numero presumibile di soggetti che le frequenteranno nell'anno scolastico successivo.

Articolo 36. - Sulla base degli elementi conoscitivi di cui all'articolo 29, verrà bandito entro e non oltre il 15 agosto di ogni anno il concorso pubblico per titoli per la copertura dei posti di medico scolastico resisi vacanti e quelli di nuova istituzione, da conferire per incarico, tenuto conto anche delle necessità delle scuole e classi con indirizzo medico-pedagogico particolare, salvo quanto stabilito nel successivo articolo 37.

Articolo 37. - I posti di medico scolastico generico necessari per la copertura del fabbisogno previsti dall'articolo 6 di queste norme, verranno messi a concorso nella proporzione di almeno un posto di ruolo ogni cinque.

Articolo 38. - I concorsi ai posti di ruolo verranno banditi ogni due anni. Qualora il numero dei concorrenti dichiarati idonei superasse quello dei posti di ruolo da ricoprire, agli idonei cui non sarà stato assegnato il posto di ruolo verrà conferito – se libero – un posto per incarico senza altra formalità.

La graduatoria di ogni concorso a posti di ruolo di medico scolastico generico sarà valida per un anno.

Articolo 39. - Su richiesta dell'Ufficiale Sanitario, in base al tipo ed al numero delle prestazioni specialistiche degli ultimi due anni, l'Amministrazione Comunale provvederà ad adeguare il numero dei medici scolastici specialistici al reale fabbisogno del servizio, e provvederà altresì ad istituire nuovi servizi specialistici di cui si sia manifestata la necessità per un miglior funzionamento del servizio medico scolastico.

Articolo 40. - Nel primo anno di applicazione di queste norme verranno completati regolarmente e con le modalità previste nel presente Titolo i quadri dei medici scolastici generici, del personale sanitario ausiliario da assegnare al servizio medico scolastico per le scuole materne ed elementari, sino alla copertura del fabbisogno previsto dal precedente articolo 6.

Articolo 41. - Entro un anno, dall'approvazione di queste norme si provvederà alla elaborazione di un concreto programma di attività medico scolastica in particolare per le scuole medie e superiori, per quanto concerne gli orientamenti da dare alle ricerche diagnostiche; – il rapporto ottimale fra numero degli studenti e numero di medici scolastici generici e del personale sanitario ausiliario; – i collegamenti con Enti e le istituzioni tenuti per legge a collaborare con il servizio medico scolastico; – il reperimento e l'attrezzatura dei locali necessari presso gli istituti scolastici.

Per le necessità inerenti all'elaborazione del programma anzidetto e per le ispezioni conseguenti, potranno essere assunti alcuni medici scolastici di ruolo, a richiesta dell'Ufficiale sanitario.

Articolo 42. - I medici scolastici generici ed i medici specialisti in servizio presso l'Amministrazione comunale al momento dell'approvazione di queste norme, saranno a tutti gli effetti considerati rispettivamente medici scolastici generici e medici scolastici specialisti ad incarico, ai sensi dell'articolo 11 e con le prerogative previste dall'articolo 15 delle stesse. Essi conserveranno a tutti gli effetti il trattamento economico goduto al momento dell'approvazione di queste norme, fatta salva la corresponsione di tutti i miglioramenti corrisposti ad altri dipendenti comunali.

Articolo 43. - Con successivi provvedimenti l'Amministrazione comunale apporterà al regolamento organico per gli uffici di Igiene e Sanità, nella parte che concerne l'Ufficio Sanitario, le necessarie modificazioni, per adeguarlo alle esigenze del servizio medico scolastico e provvederà altresì agli impegni di spesa necessari per gli adempimenti previsti dal Titolo II di queste norme.

Articolo 44. - I gestori delle scuole ed istituti di cui all'articolo 30 dovranno istituire il servizio medico scolastico a partire dal primo anno scolastico successivo all'approvazione di queste norme, salvo diverse disposizioni dell'Amministrazione comunale.

Essi dovranno poi adeguarlo completamente per numero di personale, tipo e numero di prestazioni entro tre anni dall'approvazione di queste norme.

Di regola dovrà essere data priorità agli accertamenti sanitari agli allievi che iniziano ciascun ciclo di studi, ferma restando la necessità di sottoporre a tutti gli opportuni accertamenti gli allievi riconosciuti bisognosi dal personale sanitario o segnalati dal personale didattico.

Articolo 45. - L'articolo 482 del Regolamento Municipale d'Igiene è abrogato e sostituito dal presente: "A norma dell'articolo 40 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27-7-1934 n. 1265 e dell'articolo 1 del Regolamento per l'esecuzione del Titolo III del D.P.R. 11 febbraio 1961 n. 264, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1967 n. 1518, spetta all'Ufficiale Sanitario di esercitare la vigilanza igienica, su tutte le scuole pubbliche e private di ogni ordine, grado e tipo, anche per mezzo dei funzionari delle competenti Ripartizioni dell'Ufficio Sanitario, dei Medici Scolastici e dei Medici Condotti";

Articolo 46. - L'articolo 483 del Regolamento Municipale d'Igiene è abrogato e sostituito dal seguente: "La vigilanza igienica delle scuole e la tutela sanitaria della popolazione scolastica è attuata secondo le direttive contenute nelle "Norme aggiuntive al Regolamento municipale d'igiene per il Servizio Medico Scolastico".

Fino a quando non saranno stati completati gli organici dei Medici Scolastici generici di ruolo ed incaricati, è facoltà dell'Amministrazione comunale, di conferire su proposta dell'Ufficiale Sanitario, l'incarico di Medico Scolastico Generico anche ai Medici Condotti.

APPENDICE III

ART. 49 DEL REGOLAMENTO EDILIZIO

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione 9 febbraio 1976, esecutiva dal 9 marzo 1976.

Negli edifici da erigere o ricostruire o nella sopraelevazione degli edifici esistenti, ferme le disposizioni del presente Regolamento e del Regolamento d'Igiene, circa l'altezza totale delle fronti e la proporzione fra le fronti interne ed il cortile, i singoli piani dovranno avere l'altezza netta interna, misurata dal pavimento al soffitto di almeno mt. 2,70, riducibili a mt. 2,40 per i corridoi, i disimpegni in genere, i servizi igienici ed i ripostigli; inoltre, per il piano terreno nella parte piana della città, l'altezza dal livello del marciapiede all'intradosso del soffitto non dovrà essere minore di mt. 4,00 salvo la maggiore altezza prescritta dal successivo articolo 62, quando siano previsti balconi con sporgenza superiore a cm. 25.

Per i locali a soffitto in parte o totalmente inclinato l'altezza minima non deve essere inferiore a mt. 2,00 e la media non potrà essere inferiore a mt. 2,70. In ogni caso non sono ammesse le soffitte ad uso abitazione e verso le fronti esterne non si potranno aprire abbaini.

Tutti i locali, eccettuati quelli destinati a servizi igienici, disimpegni, corridoi, ripostigli e i vani scala debbono fruire di illuminazione ed aerazione naturale diretta, adeguata alla destinazione d'uso.

Per ciascun locale l'ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore al 2%, e comunque la superficie finestrata apribile non dovrà essere inferiore a 1/8 della superficie del pavimento.

I locali per servizi igienici ove non forniti di apertura all'esterno debbono essere dotati di impianto di aspirazione meccanica per il ricambio dell'aria.

Negli alloggi, per ogni abitante, deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq 14,00 per i primi quattro abitanti, e mq 10,00 per ciascuno dei successivi.

I locali abitabili devono avere una superficie minima di mq. 9. Le stanze da letto per due persone debbono avere una superficie minima di mq. 14. Ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di almeno mq 14,00.

I locali destinati esclusivamente a cucina debbono avere una superficie minima stabilita in mq 4,00 con larghezza minima non inferiore a mt. 1,60.

L'alloggio monostanza per una persona deve avere una superficie minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a mq. 28, e non inferiore a mq 39,00 se per due persone.

Il "posto di cottura", eventualmente annesso al locale di soggiorno, deve comunicare ampiamente con quest'ultimo e deve essere adeguatamente munito di impianto di aspirazione forzata sui fornelli.

Nei servizi igienici sprovvisti di apertura verso l'esterno è proibita l'installazione di apparecchi a fiamma libera.

Per ciascun alloggio, almeno un servizio igienico deve essere dotato dei seguenti impianti: vaso, bidet, vasca da bagno o doccia, lavabo.

Sono abrogate le norme del Regolamento d'Igiene e del Regolamento Edilizio in contrasto con quelle del presente articolo.